

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	9
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	55
DIFESA (IV) . . . . .	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	99
FINANZE (VI) . . . . .	»	160
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	166
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	168
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	178
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	190
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	194
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	213
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	250
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	251

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	<i>Pag.</i>	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	275
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	276
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	277
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . .	»	279
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . .	»	281
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . .	»	284
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	285

## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)  
della Camera dei deputati  
e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Mogadiscio, Alberto Vecchi, sulla situazione in Corno d'Africa .....

3

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 25 novembre 2021.*

**Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Mogadiscio,  
Alberto Vecchi, sulla situazione in Corno d'Africa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
8.30 alle 9.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	5

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

#### **La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**Atto n. 325.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che, in data 23 novembre 2021, la Commissione Difesa ha espresso sul provvedimento una valutazione favorevole.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, De Carlo, illustra una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*), sottolineando come la prima osservazione sia volta a sostenere la fase di *start up* dell'Agenzia e la seconda riprenda un tema, quello della crittografia, che era stato inserito nel decreto-legge istitutivo dell'Agenzia su sua iniziativa.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), dopo aver ringraziato i relatori per il lavoro svolto, dichiara che sarebbe a suo parere opportuno un approfondimento relativo alle osservazioni di cui alle lettere a) e b). Chiede dunque di rinviare la votazione sulla proposta di parere alla prossima settimana.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

rilevato come lo schema di decreto sia stato predisposto in attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, il quale, all’articolo 5, ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza e, all’articolo 6, stabilisce che l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono definiti da un apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

rilevato come, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 82 del 2021 il Governo abbia anche predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell’Agenzia (Atto del Governo n. 326), all’esame della Commissione Lavoro;

segnalato come l’articolo 3 dello schema, nell’elencare i principi cui l’attività dell’Agenzia dovrà ispirarsi, nell’ottica del più efficace conseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, riprenda lo spirito di fondo di una corrente legislativa ormai consolidata nel nostro ordinamento,

volta a recepire in norme scritte principi e buone pratiche amministrative e manageriali attenti al raggiungimento di obiettivi, prendendo altresì ad esempio il modello organizzativo della Banca d’Italia;

evidenziato positivamente come l’articolo 13 preveda l’adozione di un codice etico dell’Agenzia, che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l’Agenzia stessa, nonché l’istituzione di un Garante del codice etico, ai fini del controllo circa l’osservanza di tale codice;

rilevato come l’articolo 17, recante disposizioni di carattere transitorio, preveda che, in sede di prima applicazione e sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dal decreto-legge n. 82 del 2021, l’organizzazione dell’Agenzia venga disposta progressivamente, con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle sue articolazioni interne,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l’opportunità di introdurre, attraverso specifiche iniziative, misure per garantire, in particolare nella fase di strutturazione iniziale dell’Agenzia, la necessaria continuità e autonomia tecnica dei livelli dirigenziali apicali, assicurandone, in particolar modo all’avvio, un rafforzamento organizzativo;

*b)* valuti il Governo l’esigenza di assicurare, tra i membri del Comitato tecnico-

scientifico di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b*), la rappresentanza di esperienze riconducibili alle diverse categorie di specialità in cui si articola la cybersicurezza, inclusa quella relativa alla crittografia, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera *m-bis*), del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109;

*c*) con riferimento alla formulazione dell'articolo 17, valuti il Governo l'esigenza di precisare che il rinvio, ivi contenuto, all'articolo 12, comma 4, si riferisce al decreto-legge n. 82 del 2021.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
AVVERTENZA .....	8

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sera si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica, quindi, che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono per-

venuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI, VII, IX, X, XI, XIV, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea e la Commissione per le questioni regionali ha espresso il parere nel corso dell'esame presso il Senato.

Chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo approvato dal Senato.

Maria Carolina VARCHI (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli di Italia sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, ritenendo che il provvedimento sia profondamente sbagliato, tanto per gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia quanto per quelli di competenza della Commissione Affari sociali.

Ritiene, infatti, che con il decreto-legge in esame l'Esecutivo ancora una volta tenti di approntare rimedi al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dei contagi da Covid-19 con uno strumento inadeguato allo scopo che il Governo afferma di voler perseguire. Nel rammentare che nel corso dell'esame delle proposte emendative del suo

gruppo, che erano di sostanza e non di forma, i colleghi di Fratelli di Italia hanno potuto motivare diffusamente le ragioni della propria contrarietà, rileva l'atteggiamento di totale chiusura del Governo, non tanto verso le opposizioni – che considera assodato – quanto piuttosto nei confronti dell'intero Parlamento che è posto nell'impossibilità di intervenire in qualsiasi misura su provvedimenti che arrivano all'esame già « blindati ». Nel far presente che spesso dalle rassegne stampa emergono diverse voci all'interno della maggioranza che sollevano perplessità su tali provvedimenti, non può non constatare come in Parlamento, dove evidentemente prevalgono logiche « di poltrone », tali voci si affievoliscano. Sottolineando che invece il gruppo di Fratelli di Italia non ha altro da difendere se non il mandato conferito dagli elettori, ritiene che tale *modus operandi* sia profondamente sbagliato e, pertanto, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori Pittalis, per la II Commissione, e Stumpo, per la XII Commissione, il man-

dato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del provvedimento. Deliberano, altresì, di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15 e dalle 17.30 alle 17.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE REFERENTE**

*Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.*

*Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 10

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 30

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno ..... 15

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 32

5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore ..... 15

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 34

5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive ... 16

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 36

5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria ..... 17

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 37

5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno ..... 18

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 38

5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021 ..... 18

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) ..... 39

5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza ..... 19

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) ..... 40

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*) 20

ALLEGATO 9 (*Relazione approvata*) ..... 41

## SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	20
ALLEGATO 10 ( <i>Proposte di riformulazione di proposte emendative</i> ) .....	43
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO 11 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	46
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare. C. 3297 cost. Fascina ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi. C. 3218 Verini ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
AVVERTENZA .....	29

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

## La seduta comincia alle 14.10.

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione, cultura, scienza e istruzione, la proposta di legge C. 2372, recante introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, nel sintetizzare il contenuto provvedimento, che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Cultura durante l'esame in sede referente, si compone ora di 4 articoli, rileva anzitutto come esso, in estrema sintesi, preveda l'avvio, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi delle scuole di ogni ordine e grado.

Si prevede, inoltre, la medesima sperimentazione nazionale nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). In tali casi, tuttavia, non è previsto un termine di avvio.

In primo luogo, segnala come la letteratura internazionale utilizzi una terminologia variegata per definire le competenze non cognitive.

A titolo di esempio, ricorda che, secondo il professor Ben Williamson, della Facoltà di Scienze sociali dell'Università di Stirling, nel Regno Unito, con il termine « *social-emotional learning* » (SEL) – in cui possono essere ricomprese *soft skills*, *non cognitive skills*, *life skills* – si indica quella gamma di qualità personali, spesso descritte come dimensioni non accademiche e non cognitive dell'apprendimento, che com-

prende categorie come auto-controllo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, carattere e tutto ciò che deriva dalla fusione « psico economica » della psicologia positiva con l'economia comportamentale.

A sua volta, nel 1993, il Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva definito le *Life Skills* come quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Il nucleo fondamentale delle *Life Skills* identificato dall'OMS è costituito da 10 competenze: Consapevolezza di sé; Gestione delle emozioni; Gestione dello stress; Comunicazione efficace; Relazioni efficaci; Empatia; Pensiero Creativo; Pensiero critico; Prendere decisioni; Risolvere problemi.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

Al riguardo segnala l'opportunità di indicare con quale tipologia di atto sarà adottato il Piano straordinario previsto dal comma 1.

Il comma 3 prevede inoltre che la formazione in questione è organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documenta-

zione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.

Il comma 2 dispone altresì che, allo scopo, si provvede, a decorrere dal 2022, nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Tale previsione lascerebbe intendere che il Piano straordinario di azioni formative sarà rivolto solo ai docenti delle scuole statali.

In merito ricorda che l'articolo 1, commi 124 e 125, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui dal 2016.

Successivamente, l'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019 ha previsto che, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 è destinata alla formazione sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica (introdotto dalla medesima legge).

L'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 ha quindi incrementato di 12 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando 11 milioni di euro per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica e 1 milione di euro annui nel triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di inse-

gnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

Da ultimo, l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020 ha ridotto di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019, al fine di coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole (statali) di ogni ordine e grado.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'anno scolastico 2024/2025 compreso).

In particolare, il comma 3 dispone che la stessa è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle stesse competenze;

b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica esplicita e a quella implicita; in particolare, i percorsi in questione devono essere improntati alle migliori pratiche, anche derivanti da « progetti di scuola-lavoro » o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive.

c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il comma 1 specifica che tale sperimentazione è svolta ai sensi dell'articolo 11 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante « Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », il quale dispone che il Ministro dell'istruzione, anche su proposta, fra gli altri, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Il Ministro riconosce, altresì, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi.

I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

Sempre ai sensi del comma 1 i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione devono essere definiti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In particolare, in base al comma 2, il decreto del Ministro deve definire i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, singolarmente o in rete, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti. Al riguardo, si stabilisce sin d'ora che il MI si avvale, per la valutazione dei progetti, della collaborazione di INDIRE e INVALSI.

Secondo il comma 4 la partecipazione delle scuole alla sperimentazione è auto-

rizzata con decreti dei direttori degli Uffici scolastici regionali, a seguito della positiva valutazione dei progetti presentati.

Ai sensi del comma 8, per l'attuazione della sperimentazione le scuole utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Riguardo alla formulazione dell'articolo 3, segnala l'opportunità di esplicitare se la sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie.

Il comma 5 prevede che, per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione è costituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato tecnico scientifico, del quale fanno parte rappresentanti di INDIRE e INVALSI, nonché rappresentanti dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e dei docenti per ogni ordine e grado di scuola. Secondo il comma 6, ai componenti del Comitato non è dovuta nessuna indennità, compenso, gettone di presenza, o altra utilità comunque denominata.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive, le quali individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

In merito ricorda che le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono attualmente recate dal Regolamento adottato con decreto ministeriale n. 254 del 2012, mentre le Indicazioni nazionali per i licei sono attualmente recate dal regolamento emanato con decreto-legge n. 211 del 2010.

Le Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici sono attualmente recate dalla Direttiva 15 luglio 2010, mentre quelle per il primo biennio degli istituti professionali sono attualmente recate dalla Direttiva 65 del 28 luglio 2010.

Infine, le Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici sono attualmente recate dalla Direttiva 4 del 16 gennaio 2012, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti professionali sono attualmente recate dalla Direttiva 5 del 16 gennaio 2012.

L'articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 4 dispone, anzitutto, al comma 1, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'articolo 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici.

Rammenta che, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale.

Il comma 2 prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, ricorda che per il sistema di istruzione e formazione professionale – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema edu-

cativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, le regioni assicurano l'articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, la materia « norme generali sull'istruzione » rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rientra, invece, nella competenza legislativa concorrente, in base allo stesso articolo 117, terzo comma, la materia istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale.

Al riguardo segnala come la Corte costituzionale abbia dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, dai « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé

stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005).

Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale ». In particolare, nel settore dell'istruzione « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico » (sentenza n. 200/2009).

In particolare, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha sottolineato che « una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione ».

La Corte ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003.

Si tratta, in particolare, per quanto qui più interessa, di:

a) previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »;

b) principi di formazione degli insegnanti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

**5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.**

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rileva come nella provincia di Trieste stiano affluendo da anni migliaia di migranti irregolari attraverso la rotta balcanica.

Sottolinea quindi l'insufficiente numero di operatori di polizia in quell'area geografica, fra personale in pattuglia e personale degli uffici, a fronte di un costante aumento della migrazione irregolare, circa 4.200 migranti nel 2020 e già 5.200 a settembre 2021. Osserva che negli oltre 50 chilometri che circondano la città di Trieste, al confine con la Slovenia, sono in servizio solo due o tre pattuglie della polizia di frontiera, coadiuvate da militari del progetto « strade sicure », che hanno il compito di vigilanza e intercettazione dei migranti, mentre alla polizia spettano l'accompagnamento presso gli uffici e i conseguenti adempimenti.

Al contempo, rileva come la polizia di frontiera sul confine orientale abbia assoluta necessità di rinforzi, per poter gestire efficacemente l'aumento di profughi pro-

venienti anche dall'Afghanistan, a causa dei recenti cambiamenti politici avvenuti in quel Paese.

In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Governo non intenda assumere opportune iniziative per garantire una più efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno, rinforzando il contingente di polizia presente sul confine e intraprendendo una decisa iniziativa diplomatica nei confronti del Governo sloveno, al fine di coordinare in sicurezza la gestione dei flussi migratori al confine tra i due Paesi, in considerazione della fondamentale importanza della collaborazione internazionale nella gestione di tali situazioni.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) ringrazia il Sottosegretario Molteni, di cui conosce e apprezza la sensibilità sulle tematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Esprime, in particolare, soddisfazione per la preannunciata unificazione degli uffici della polizia di frontiera e per l'incremento del personale ad essi assegnato.

Rileva quindi come il fenomeno dei flussi migratori irregolari non riguardi soltanto l'isola di Lampedusa e il Mediterraneo, ma anche il confine orientale e sottolinea come la popolazione friulana sia esasperata da tale situazione.

Auspica, pertanto, che il Governo mantenga alta l'attenzione sulle questioni richiamate dall'interrogazione.

**5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore.**

Vittoria BALDINO (M5S), illustrando la sua interrogazione, osserva come l'immigrazione clandestina si caratterizzi anche mediante sbarchi autonomi sulle coste italiane, sia attraverso imbarcazioni vetuste,

sia mediante l'utilizzo di natanti a vela, ancora in ottimo stato, che finiscono nei depositi giudiziari talvolta improvvisati nelle aree portuali di primo approdo.

Al riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 12, commi da 8 a 8-*quinquies*, disciplina particolari aspetti del fenomeno, quale la destinazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'arrivo dei clandestini sulle coste italiane, rilevando come negli anni tale normativa sia stata innovata, ampliando gli scopi ai quali tali imbarcazioni potevano essere destinate, quali quelli di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, anche per consentire a soggetti diversi dagli organi dello Stato o altri enti pubblici di disporre dei beni. In particolare, un emendamento del Movimento 5 Stelle, inserito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto la possibilità che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia per il contrasto e la prevenzione dell'immigrazione clandestina, salvo che vi ostino esigenze processuali, siano affidati (...) anche « a enti del Terzo settore, (...) che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (...) ».

Rileva tuttavia come sebbene diverse associazioni del Terzo settore si siano tempestivamente attivate presso le competenti autorità per vedersi affidare i natanti oggetto di confisca o sequestro, per realizzare progetti e percorsi inclusivi in diverse aree tematiche quali quelle culturali, ludiche, turistiche, sportive, formative, lavorative o attività rivolte alle famiglie, persone con disabilità e/o minori con disagio, tali richieste siano rimaste di fatto prive di riscontro e/o senza esito, e ciò nonostante le modifiche introdotte. Considera dunque evidente la necessità di un intervento che preveda, in via risolutiva, la possibilità di affidamento ad enti del Terzo settore in tempi celeri, in tal modo consentendo la concreta attuazione di quanto stabilito a livello normativo.

In tal contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare per rimuovere al più presto gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'attuazione, della normativa esposta in premessa.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittoria BALDINO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo, peraltro, che nel caso di specie sussista in merito anche la competenza del Ministero dell'interno, considerato che per l'affidamento di tali imbarcazioni potrebbe essere chiamata in causa anche la prefettura territorialmente competente.

Reputa, quindi, che il Parlamento, in collaborazione con i Dicasteri competenti, debba farsi carico della questione, assumendo una iniziativa, anche normativa, volta a garantire l'attuazione della normativa in questione, facendo notare che si tratta di assicurare l'impiego di tali imbarcazioni, spesso di valore rilevante, per finalità benefiche, culturali e di interesse generale.

Ritiene, in conclusione, che non intervenire in tal senso costituirebbe una grande occasione mancata.

**5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive.**

Stefano CECCANTI (PD), illustrando la sua interrogazione, richiama l'attenzione su due questioni che si pongono a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato l'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, portandolo a diciotto anni.

In primo luogo, sottolinea la necessità di una campagna di informazione e sensibilizzazione.

Inoltre, rileva come debba essere risolto un dubbio interpretativo, chiarendo se la nuova disciplina si applichi anche nel caso di elezioni suppletive oppure soltanto dalle prossime elezioni per il rinnovo dell'intero Senato.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano CECCANTI (PD) prende atto con soddisfazione del chiarimento reso per quanto concerne l'applicabilità della norma costituzionale a partire dalle eventuali elezioni suppletive e richiama nuovamente l'attenzione sull'esigenza di una campagna di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dei giovani interessati, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, i manuali di educazione civica in uso nelle scuole non sono ancora aggiornati sul punto.

**5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.**

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando la sua interrogazione, osserva innanzitutto come il Comune di Reggio Calabria avesse affidato la gestione di uno dei palazzi storici della città, il Miramare, ad un imprenditore dopo che, durante la campagna elettorale del 2014, aveva concesso i suoi locali per la segreteria del sindaco Falcomatà, senza tuttavia alcun bando pubblico ma per concessione diretta.

Restando impregiudicata la questione giudiziaria rimessa al vaglio della magistratura, e confermata l'irrinunciabilità del principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, ritiene sarebbe necessario affrontare anche nell'ambito dell'Assemblea elettiva comunale reggina ogni aspetto della natura politica degli effetti della cosiddetta « sentenza Miramare », in particolare riguardo alla disciplina della « legge Severino ».

Sottolinea infatti come la città di Reggio abbia bisogno di un esecutivo nella pienezza dei suoi poteri che garantisca stabilità, continuità amministrativa, legittimazione popolare, in vista della spendita delle

risorse che deriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla città metropolitana che, se diligentemente implementati, condurrebbero a giovamenti economici e sociali.

Rileva inoltre come, durante il consiglio comunale del 20 novembre 2021 si sia reso evidente il mancato sostegno da parte del gruppo dei democratici ai due vicesindaci indicati da Falcomatà come suoi successori, entrambi non appartenenti al partito di maggioranza della coalizione, creando una presa di distanza da parte dell'ex Ministro Boccia, atteso che la guida del Comune nei 18 mesi di sospensione del sindaco non avrà il sostegno del partito democratico.

In questo quadro ricorda inoltre la grave vicenda della presunta alterazione del processo democratico elettivo rispetto ai presunti brogli elettorali verificatisi durante le elezioni comunali del mese di settembre 2020, evidenziata da un'interpellanza presentata dall'interrogante alla Camera dei deputati lo scorso aprile, alla quale il Sottosegretario all'interno Sibilìa aveva risposto che, relativamente alle richieste di adozione delle misure dissolutorie previste dall'articolo 141 e seguenti del TUEL, tale strumento sarebbe limitato a fattispecie tipiche, tassativamente indicate dalla legge, la cui concretizzazione soltanto legittima l'adozione dello scioglimento, ribadendo in ogni caso la necessità di ulteriori accertamenti stante la gravità delle violazioni riscontrate.

Considera dunque necessaria una risposta chiara su quale possa essere il rapporto fiduciario che si ha con un'amministrazione di fatto « decapitata », di fronte all'ipotesi di numerose violazioni di legge.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Ministro interrogato non reputi sussistano i presupposti per adottare iniziative di competenza, anche ai sensi degli articoli 141 e seguenti del TUEL, dirette a promuovere un eventuale scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, nonché in relazione agli effetti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, manifestando una certa soddisfazione laddove l'Esecutivo, nella parte conclusiva, ha dichiarato la sua disponibilità ad approfondire ulteriormente la situazione in vista dell'adozione di conseguenziali provvedimenti di competenza.

Ritiene infatti che la situazione a Reggio Calabria sia seria, a fronte di reiterate e gravi violazioni di legge da parte del sindaco, già accertate in sede giurisdizionale, che hanno riguardato anche presunti brogli elettorali durante le elezioni comunali del settembre 2020. Giudica inoltre particolarmente grave che la nomina dei vicesindaci sia avvenuta in prossimità della sentenza, nell'arco di un brevissimo lasso temporale, che giudica sospetto, considerati i gravi fatti successivamente emersi.

Auspica, dunque, che il Ministro dell'interno faccia chiarezza sulla vicenda, giudicando inaccettabile lasciare la città di Reggio Calabria priva di una amministrazione stabile, legittimata e capace di risolvere le problematiche esistenti nel territorio.

**5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno.**

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo da remoto, nell'illustrare l'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmataria, rileva come esso abbia ad oggetto il grave episodio verificatosi a Cannes l'8 novembre 2021, che ha avuto come protagonista un cittadino algerino il quale, dopo aver fatto ingresso in Italia nel 2008 ed essere stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento con foglio di via, ha ottenuto, a partire dal 2011, un permesso di soggiorno nel nostro Paese.

Rileva, in particolare, come l'interrogazione chieda quali siano le iniziative di competenza che il Ministro interrogato intenda porre in essere per far luce con

immediatezza sull'accaduto, effettuando anche un'accurata valutazione sull'efficacia dei nostri sistemi di controllo e sui criteri di concessione dei permessi di soggiorno per i migranti, criteri che dovrebbero essere di certo più stringenti, al fine di evitare che fatti del genere si ripetano.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e sottolinea come la vicenda oggetto dell'interrogazione evidenzii come il terrorismo di matrice islamica si inserisca in modo subdolo nelle maglie della nostra legislazione.

Rileva inoltre come i fatti in questione non siano certamente imputabili all'attuale Governo, ma sottolinea come quest'ultimo sia chiamato a prendere atto della necessità di adottare norme più stringenti.

**5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021.**

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, ricorda che il 18 e 19 dicembre 2021 si terranno in tutta Italia le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, dei presidenti delle provincie e degli organi delle città metropolitane, rilevando come sussistano al riguardo alcune questioni preliminari, tutte di carattere procedurale, che meritano un chiarimento.

Rammenta infatti che i commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, dispongano che, per le elezioni amministrative, i movimenti politici e l'ente a cui si riferisce la consultazione debbano pubblicare sul proprio sito internet i *curricula* e i certificati penali dei candidati. Inoltre la legge n. 56 del 2014, ha configurato le istituzioni provinciali e metropolitane enti di secondo livello, modificando conseguentemente la modalità d'elezione che viene resa indiretta. La conseguenza più immediata di tale riforma è stata l'eliminazione

di un livello politico e di intermediazione amministrativa, in quanto i consiglieri provinciali, metropolitani e i presidenti delle province vengono scelti direttamente da e tra i sindaci e consiglieri comunali dei comuni rappresentati.

In questo quadro normativo rileva come non appaia chiaro se anche per le elezioni provinciali e metropolitane debbano valere gli stessi adempimenti che sono stati previsti per le elezioni comunali, dal momento che questi erano stati pensati per assicurare un principio di trasparenza connesso alla competizione politica tra movimenti o liste di fronte agli elettori.

Sul modulo per il contrassegno di lista è indicata la richiesta di consegnare lo stesso in triplice copia su formato cartaceo; l'articolo 38-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede, tuttavia, la possibilità di consegnare il contrassegno anche sul solo supporto informatico. Ai sensi dei commi 62 e 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014, le operazioni di voto devono svolgersi presso un'unica sede per ogni ente interessato, ma esigenze di carattere sanitario legate alla necessità di mantenere il distanziamento sociale per evitare la recrudescenza del *virus* richiederebbero di individuare sedi ulteriori.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare con urgenza, in vista delle prossime elezioni provinciali e metropolitane, anche al fine di garantire il distanziamento sociale prescritto nell'attuale fase emergenziale, iniziative di competenza che possano individuare ulteriori sedi decentrate per le operazioni di voto, chiarire se sia possibile consegnare il contrassegno di lista sul solo supporto informatico anziché cartaceo, nonché far luce sulla validità degli obblighi di pubblicazione citati in premessa.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, ritiene non si possa lasciare alla

discrezionalità di ciascuna amministrazione provinciale il compito di provvedere all'interpretazione della normativa in questione, che richiederebbe, a suo avviso, da parte del Ministero dell'interno un chiarimento univoco, applicabile in senso omogeneo in tutto il territorio nazionale, al fine di scongiurare eventuali contenziosi.

Nel far notare che si tratta di fare luce sull'interpretazione di una norma per il cui mancato rispetto sorgerebbero responsabilità a carico di singoli soggetti e degli stessi partiti, si augura dunque un intervento chiarificatore del Governo al riguardo.

**5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza.**

Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, sottolinea come essa prenda le mosse dall'adozione, il 23 novembre 2021, da parte del consiglio comunale di Faenza, della deliberazione concernente l'ubicazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, per chiedere quali tempi, procedure e attività intenda porre in essere il Ministro interrogato per garantire tempi certi per la realizzazione dell'opera e quale cronoprogramma sia stato ipotizzato per lo svolgimento dei lavori.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marco DI MAIO (IV) ringrazia il Sottosegretario Molteni, di cui apprezza la sensibilità sui temi richiamati dall'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Richiama quindi l'attenzione sulla necessità che il Ministero svolga un ruolo di stimolo e di coordinamento nei confronti degli enti coinvolti nella realizzazione dell'opera, sottolineando come tale ruolo del Governo sia fondamentale per il compimento di un progetto importante non soltanto sotto il profilo della sicurezza ma anche sotto quello della riqualificazione urbanistica della città.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, e che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 9*), che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione delibera, altresì, di nominare il deputato Ceccanti quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Inter-*

*viene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.**

**Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame era stato rinviato l'avvio dell'esame dei 76 emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in esame, al fine di poter elaborare i pareri su di essi.

Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Elisa Tripodi 4.6, Corneli 4.21 e Corneli 4.20.

Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se siano in grado di esprimere il parere sugli emendamenti.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Raciti 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), esprimendo, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 2.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Biancofiore 2.6, esprimendo poi parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Invita al ritiro dell'emendamento Fornaro 2.1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 2.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), invitando invece al ritiro dell'emendamento Prisco 3.10.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 3.11, degli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8, Bordonali 3.13, dell'emendamento Calabria 3.5, nonché degli identici emendamenti Gehbard 3.1, Calabria 3.3, Raciti 3.6, Marco Di Maio 3.7, D'Ettore 3.9, Prisco 3.12 e Iezzi 3.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 4.29 e Fregolent 4.28.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ceccanti 4.18 e Elisa Tripodi 4.9, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.10, esprimendo poi parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Propone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 4.25, esprimendo quindi parere favorevole sugli emendamenti Fornaro 4.1, Fregolent 4.22, Fornaro 4.2 e Ceccanti 4.11, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 4.30.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fornaro 4.3, Raciti 4.19 e Fregolent 4.23, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Ceccanti 4.12, sul quale, dunque, esprime parere favorevole.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 4.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.26, nonché sugli identici emendamenti Calabria 4.13, Ceccanti 4.17 e Fregolent 4.27, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Elisa Tripodi 4.7, Ceccanti 5.2, nonché sull'emendamento Fregolent 5.4, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Elisa Tripodi 5.1 e Raciti 5.3, nonché dell'emendamento Fregolent 5.5.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 7.4 e 7.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 7.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 7.6.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Elisa Tripodi 7.1, Raciti 7.3, Ceccanti 8.1 e Raciti 8.4.

Esprime parere contrario sull'emendamento Ceccanti 8.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 8.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Propone l'accantonamento dell'emendamento Ceccanti 9.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Raciti 9.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 10.1 e Biancofiore 10.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Corneli 11.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Raciti 11.6.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 11.4, la cui approvazione precluderebbe gli emendamenti Elisa Tripodi 11.3 e Raciti 11.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Biancofiore 12.1.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sulla base delle intese raggiunte informalmente tra i gruppi, ritiene opportuno rinviare l'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di martedì 30 novembre, a fronte dell'esigenza di svolgere approfondimenti

su alcune proposte emendative, comprese quelle sulle quali la relatrice e la rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella mattinata di martedì 30 novembre prossimo.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge, adottato dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021.

Comunica che sono state presentate 42 proposte emendative (*vedi allegato 11*).

Ricorda altresì che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto sull'esigenza di chiedere un ulteriore slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, già rinviato al 29 novembre prossimo. In particolare, si potrebbe chiedere di rinviare la discussione a lunedì 6 dicembre.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel condividere l'esigenza di chiedere uno slittamento fino al 6 dicembre prossimo dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, si riserva di valutare le proposte emendative presentate, ai fini dell'espressione del parere su di esse.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che tutti i gruppi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Avverte altresì che, dopo i pareri favorevoli della Commissione Difesa, della Commissione Finanze e della Commissione Cultura, sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Giustizia, Lavoro e Affari sociali, competenti in sede consultiva, mentre deve ancora esprimersi la Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare.**

**C. 3297 cost. Fascina.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale in titolo.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, illustra la proposta di legge costituzionale, che si compone un solo articolo, evidenziando come essa modifichi l'articolo 67 della Costituzione al fine di introdurre il vincolo di mandato dei membri del Parlamento.

La proposta prevede in particolare la sostituzione del vigente articolo 67, costituito da un unico comma, con un articolo formato da due commi.

Il nuovo primo comma dell'articolo 67 – «I membri del Parlamento rappresentano la Nazione» – mantiene sostanzialmente la prima parte del vigente articolo 67 (secondo cui «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione»), mentre il divieto di mandato imperativo previsto dalla seconda parte del comma medesimo («ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato») viene soppresso e viene introdotto un nuovo secondo comma che prevede la decadenza del parlamentare che si iscrive ad un gruppo parlamentare «che non rappresenta il partito per il quale è stato eletto».

In tale ambito ricorda che la vigente disciplina dei gruppi parlamentari è contenuta nei Regolamenti della Camere. La costituzione dei gruppi è uno dei primi adempimenti nella formazione delle nuove Camere all'inizio della legislatura. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento della Camera e dall'articolo 14 del Regolamento del Senato, entro due giorni dalla prima seduta (tre nel caso del Senato), i parlamentari devono dichiarare a quale Gruppo appartengano. Coloro che non abbiano reso tale dichiarazione confluiscono nel Gruppo misto.

Il Regolamento della Camera, all'articolo 14, commi 4 e 5, prevede, infatti, che i deputati che non appartengano ad alcun Gruppo costituiscono un unico Gruppo misto; i deputati che ne fanno parte possono in ogni caso chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento po-

litico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere inoltre costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

Per quanto riguarda il Regolamento del Senato, con le modifiche approvate nella seduta del 20 dicembre 2017 è stata modificata la parte riguardante i Gruppi parlamentari sulla base del principio della loro tendenziale corrispondenza con i partiti politici.

La modifica disposta agli articoli 5, 13, 14, 15, 16-*bis*, 18 e 27 del Regolamento, introduce il principio in base al quale ciascun Gruppo deve rappresentare un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno.

Sono previste, inoltre, misure volte a disincentivare i mutamenti di Gruppo da parte dei singoli senatori. Tra queste ultime la previsione che i Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico, e quella che dispone la restituzione al bilancio del Senato degli eventuali avanzi di gestione dei Gruppi che non vengono più costituiti nella legislatura successiva. Si prevede, inoltre, che i senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. I senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i senatori eletti nelle Regioni a statuto speciale, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.

Inoltre, nella seduta dell'11 maggio 2021, la Giunta per il Regolamento del Senato ha espresso un parere con il quale, tenuto conto della disciplina prevista dal Regolamento per i Gruppi parlamentari, « è consentita la costituzione di componenti politiche all'interno del Gruppo misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. I senatori che intendono costituire una componente politica all'interno del Gruppo misto devono essere autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle elezioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di tale formazione politica ».

Come già accennato in precedenza, la proposta di legge costituzionale in esame introduce in Costituzione (nel nuovo secondo comma dell'articolo 67) il riferimento al gruppo parlamentare che « rappresenta il partito per il quale è stato eletto » (o non lo rappresenta più).

Tale previsione va in ogni caso valutata tenendo conto delle previsioni dei sistemi elettorali che – come in quello vigente – prevedono la presentazione di candidature unitarie nei collegi uninominali da parte delle liste che si sono presentate in coalizione.

Per quanto concerne la genesi del testo vigente dell'articolo 67 della Costituzione, rammenta che esso è stato discusso dalla Seconda Sottocommissione dell'Assemblea costituente nella seduta del 19 settembre 1946. Mentre la prima parte dell'articolo venne approvata senza sostanziali opposizioni, la seconda parte, riguardante il divieto di mandato imperativo, suscitò qualche contrasto. La questione fu posta all'inizio dal relatore, Mortati, che aveva proposto un articolo che recitava: « I deputati sono i rappresentanti della Nazione ». Egli osservò « che qui si dovrebbe affrontare la questione del divieto del mandato imperativo », in quanto « sottrarre il deputato alla rappresentanza di interessi particolari significa che esso non rappresenta il suo partito o la sua categoria, ma la Nazione

nel suo insieme ». Il Presidente Terracini, riferendosi all'articolo nel suo complesso, dichiarò che la disposizione si potesse omettere, in quanto poteva avere ragion d'essere nel passato quando il deputato si sentiva vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappresentanza era circoscritta al collegio elettorale. In ogni caso, osservò, « qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l'eletto ed il partito che esso rappresenta ». Il deputato Grieco si dichiarò contrario al divieto di mandato imperativo in quanto « i deputati sono tutti vincolati ad un mandato: si presentano infatti alle elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico particolare ». La Sottocommissione approvò la seconda parte dell'articolo nella seguente formulazione: « i deputati esercitano liberamente la loro funzione e senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori ». Il testo fu poi riformulato in sede di coordinamento finale.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza n. 14 del 1964, che l'articolo 67 della Costituzione « non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito ».

Ricorda quindi che nella XIII legislatura vennero esaminate dalla I Commissione della Camera alcune proposte di legge di riforma dell'articolo 67, senza tuttavia pervenire all'approvazione di un testo.

Il 22 giugno 1999 iniziò l'esame della proposta di legge C. 5963 Armaroli, che intendeva sopprimere la disposizione che esclude il vincolo di mandato per i parlamentari ed introdurre una specifica ipotesi di decadenza a carico dei deputati che modificano nel corso della legislatura la propria collocazione politica. L'articolo unico

della proposta, sostitutivo dell'articolo 67, ne riproduceva solo il primo periodo, confermando il principio per il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. La seconda parte dell'articolo disponeva che i parlamentari i quali alterino i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione espressi dal corpo elettorale sono dichiarati decaduti dal Presidente della Camera di appartenenza. I comportamenti che concretizzano tale fattispecie sono individuati nel passaggio ad altro gruppo parlamentare e nella modifica del voto di fiducia inizialmente espresso nei confronti del Governo. La norma indicava poi le modalità di sostituzione del parlamentare del quale sia stata dichiarata la decadenza: per quelli risultati vincitori di collegio, si sarebbe proceduto ad elezioni suppletive; per gli altri, si sarebbe fatto luogo al subentro dei primi dei non eletti nelle circoscrizioni di elezione. Se ciò non fosse risultato possibile, si sarebbe provveduto a ridurre il numero dei membri del Parlamento indicato dagli articoli 56 e 57.

Il 28 marzo 2000 furono abbinate due ulteriori proposte di legge, anch'esse volte a introdurre il vincolo di mandato: la proposta di legge C. 6663 Chiappori e la proposta di legge C. 6718 Scalia. La prima prevedeva l'impossibilità di dichiarare l'appartenenza ad un gruppo parlamentare diverso da quello scelto ad inizio legislatura. La seconda recava una riserva di legge in ordine all'introduzione di vincoli specifici dei parlamentari nei confronti dei propri elettori. Successivamente, fu abbinata anche la proposta C. 6694 Pisapia che, oltre ad introdurre il divieto di terzo mandato dei parlamentari, stabiliva che «La legge può prevedere la decadenza dal mandato dei membri del Parlamento che, tenuto conto della legge elettorale vigente, aderiscono a uno schieramento o ad una coalizione diversa da quella nell'ambito della quale sono stati eletti».

Sotto il profilo del diritto comparato, segnala come il divieto di mandato imperativo sia previsto nelle Costituzioni di diversi Paesi europei, quali Francia, Belgio, Germania, Grecia, Danimarca. Pur nella parziale diversità delle formulazioni utiliz-

zate, queste norme recano tutte, in modo esplicito, tale principio.

L'enunciazione forse più articolata è quella contenuta nella Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, la quale, all'articolo 38, prevede che i deputati del *Bundestag* siano rappresentanti di tutto il popolo, non siano vincolati da mandati o da istruzioni e siano soggetti soltanto alla loro coscienza.

L'articolo 27 della Costituzione francese presenta una formulazione più sintetica, disponendo che ogni mandato imperativo è nullo.

Diversamente impostata, e in parte assimilabile a quella italiana, è la norma di cui all'articolo 42 della Costituzione del Belgio, secondo cui i membri delle due Camere rappresentano la Nazione e non unicamente coloro che li hanno eletti. Anche per gli eletti al Parlamento europeo è prevista una disposizione analoga, all'articolo 4 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976: «I rappresentanti votano in modo individuale e personale. Essi non possono essere vincolati da istruzioni, né ricevere mandati imperativi».

Viceversa, la Costituzione del Portogallo prevede, all'articolo 160, la perdita del mandato parlamentare a seguito all'iscrizione del deputato ad un partito diverso da quello che lo ha candidato alle elezioni; al contempo, si prevede anche che «I deputati rappresentano l'intero Paese e non le circoscrizioni nelle quali sono stati eletti» (articolo 152, comma 2) e che essi esercitano liberamente il proprio mandato (articolo 155, comma 1).

Osserva conclusivamente come il testo vigente dell'articolo 67 della Costituzione sia volto a garantire la libertà nell'esercizio del mandato parlamentare ma come nella prassi politica si sia assistito a sempre più frequenti cambiamenti di schieramento politico da parte dei parlamentari, determinando, a volte, la formazione di maggioranze contrapposte rispetto a quella espressa dagli elettori.

Rileva come la proposta di legge costituzionale in esame mantenga fermo il prin-

cipio per cui i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, ma introduce il vincolo della permanenza del parlamentare nel gruppo che rappresenta il partito per il quale è stato eletto.

Ritiene che la soluzione prospettata operi un adeguato bilanciamento dei valori costituzionali implicati, fra i quali non si può non tener conto di quello della sovranità popolare.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il provvedimento in esame, come attualmente formulato, presenti alcune profili problematici, dal momento che, laddove si preveda la decadenza del parlamentare nel caso in cui egli si iscriva ad un altro gruppo, si rischia di ottenere semplicemente un inutile effetto paradossale, per il quale finirà che nessun parlamentare cambierà più gruppo, non determinandosi, pertanto, in tali dinamiche, alcun cambiamento positivo.

Osserva, peraltro, che, laddove si ricollegli la decadenza al momento dell'espulsione dal gruppo, si rischia di attribuire ai capigruppo un potere eccessivo, dal quale potrebbe dipendere la decadenza o meno di un parlamentare. Giudicando più opportuno intervenire, dunque, sul piano dei regolamenti parlamentari, fa notare che, allo stato, il provvedimento, nella sua attuale formulazione, rischia di non perseguire gli scopi per i quali è stato elaborato.

Valentina CORNELI (M5S) rileva come i temi oggetto della proposta di legge costituzionale in esame siano stati oggetto di un'approfondita riflessione nell'ambito del Movimento 5 Stelle, all'esito della quale è stata superata la posizione iniziale, favorevole a una revisione dell'articolo 67 della Costituzione, per addivenire a una posizione analoga a quella espressa dal deputato Ceccanti, nel senso di affrontare il tema non mediante una revisione costituzionale bensì attraverso modifiche dei Regolamenti delle Camere.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti per gli interessanti spunti di riflessione offerti, manifesta

la piena disponibilità al confronto, facendo presente che con tale proposta si intende avviare un dibattito approfondito su tale tema, al fine di individuare una soluzione rispetto ad un fenomeno della cui valenza negativa tutti gli schieramenti sono ben consapevoli.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi.**

**C. 3218 Verini.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge, che si compone di 4 articoli, segnalando, in estrema sintesi, come essa miri a rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi in favore dei privati, nonché a rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale dei possessori.

Si prevede, inoltre, un incremento degli obblighi di comunicazione posti a carico dell'interessato e il generale potenziamento del sistema di tracciamento e controllo delle armi.

Al fine di comprendere il quadro normativo di riferimento, ricorda innanzitutto che la disciplina dell'acquisto e detenzione

di armi da fuoco e della licenza di porto d'armi è contenuta principalmente nel regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS), in materia di acquisto di armi, e nella legge n. 89 del 1987, in materia di porto d'armi. Tra gli ultimi interventi rilevanti in materia, segnala il decreto legislativo n. 104 del 2018, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Rammenta, in proposito, che tale direttiva si proponeva di migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE, che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza, al fine di contrastare l'uso improprio di dette armi per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici.

Ricorda, quindi, che il decreto legislativo n. 104 del 2018, di attuazione della direttiva, in particolare:

è intervenuto sulle definizioni, a partire dalla nozione di « parte d'arma », prevedendosi che essa coincida con quella di « componente essenziale » dettata dalla direttiva;

dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi di autorizzazione;

ha ridefinito le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali;

prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni;

prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei

collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica;

dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).

Il decreto legislativo n. 104 ha inoltre previsto l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, richiesto dalla direttiva.

Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, rileva come l'articolo 1 rechi alcune modifiche alla legge n. 89 del 1987 in materia di porto d'armi.

In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 89 del 1987, disciplinante il certificato medico di idoneità da allegarsi alla richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi (il cui rilascio è di competenza della questura o della prefettura, ai sensi dell'articolo 42 del TULPS), aggiunge il riferimento ad un nuovo articolo 1-bis.

Il comma 1, lettera b), introduce infatti nella legge n. 89 un nuovo articolo 1-bis, il quale prevede, con riferimento all'accertamento dei requisiti psichici di cui al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 per il rilascio di tale certificato, la costituzione di un apposito collegio medico presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Qualora nell'accertamento si riscontrino segni – anche ad uno stadio iniziale – di disturbi psico-comportamentali, è fatto divieto di rilasciare il certificato ed è data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente che, a seconda dei casi, rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi, o ne dispone la revoca.

Ricorda, in merito, infatti, che secondo la normativa vigente per ottenere il porto

d'armi – per difesa personale, attività sportiva, licenza di caccia – va richiesto il certificato medico di idoneità psico-fisica. L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2018 ha ampliato la platea dei sanitari abilitati al rilascio del citato certificato, che oggi ricomprende – oltretutto i settori medico-legali delle ASL e le strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato – anche i singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. La certificazione medica è richiesta anche per la detenzione di armi comuni da sparo ai sensi dell'articolo 38 del TULPS: a tale proposito ricorda che l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 104 detta una disciplina transitoria relativa alla modalità di rilascio dei certificati medici che a norma dell'articolo 38 i detentori di armi devono presentare ogni 5 anni.

Inoltre, il decreto legislativo n. 104 del 2018, modificando l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 2010, ha fatto rinvio ad un nuovo decreto (non ancora adottato) del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno per:

disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore, di cui all'articolo 35, comma 7, del TULPS;

disciplinare una specifica disciplina transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso già detengono armi;

definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.

L'articolo 2 della proposta di legge reca alcune modifiche agli articoli 35 e 42 del TULPS.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 1), l'obbligo di comunicazione all'ufficio di polizia territorialmente competente delle generalità dei privati che hanno acquistato o venduto armi, della specie e quantità delle stesse nonché dei relativi titoli abilitativi, già posto dal comma 2 dell'articolo 35 del TULPS a carico dell'armaiolo con cadenza mensile, è reso non più periodico, bensì contestuale ad ogni operazione di vendita o acquisto.

Il comma 1, lettera *a*), numero 2), riscrive integralmente il comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, in collegamento con le modifiche apportate alla legge n. 89 del 1987 sopra richiamate.

Ricorda che la disposizione attualmente in vigore subordina il rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi (di competenza del questore) alla presentazione di un apposito certificato, prodotto dal settore medico legale dell'ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; in alternativa, è possibile presentare qualsiasi certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

La novella recata dalla proposta di legge la nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, ai fini del rilascio del nulla osta, fa espresso rinvio alla certificazione di idoneità psicofisica di cui al nuovo articolo 1-*bis* della legge n. 89 del 1987, introdotto dall'articolo 1 della stessa proposta di legge, unificando in tal modo in senso restrittivo la disciplina degli accertamenti di natura medica con riferimento tanto all'acquisto quanto alla detenzione di armi da fuoco.

Il comma 1, lettera *a*), numero 3), e la lettera *b*), prevedono che l'obbligo di comunicazione – di cui al comma 10 dell'articolo 35 e al comma 2 dell'articolo 42 del TULPS – del rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi o di una licenza di porto d'armi, attualmente previsto verso i conviventi maggiori anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, a cura del diretto interessato, sia esteso con l'espresso richiamo « all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o stabile relazione affettiva ». In tal modo la comunicazione è imposta anche

rispetto a relazioni da ritenersi cessate al momento del rilascio.

Riguardo al predetto obbligo di comunicazione, rileva come la proposta di legge introduca categorie ampie e onnicomprensive, che rendono non facilmente individuabile la platea dei destinatari della comunicazione, con il rischio di determinare possibili incertezze in sede applicativa. Segnala pertanto l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti destinatari di tali comunicazioni.

L'articolo 3, ai fini di una migliore tracciabilità delle armi detenute sul territorio e di uno scambio più efficiente di dati tra soggetti e amministrazioni, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro dell'Interno recante linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati afferenti al sistema informatico dedicato alla tracciabilità di armi e munizioni, già istituito dal decreto legislativo n. 104 del 2018 e incaricato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero.

L'articolo 4 circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina recata dalla proposta di legge, prevedendo l'espressa esclusione di alcune rilevanti categorie di soggetti, alle quali continuerà ad applicarsi la normativa attualmente vigente.

Si tratta, in particolare, dei titolari di licenza di fucile per uso caccia, dei titolari per uso sportivo i quali siano iscritti alle federazioni o associazioni convenzionate e svolgano la relativa attività con armi da fuoco, delle istituzioni autorizzate (tra cui corpi armati e società di tiro) con detenzione nei luoghi destinati, dei possessori di raccolte autorizzate di armi di valore artistico, antiche o rare, nonché di coloro che vadano armati per ragioni professionali, limitatamente alla specie e numero di armi a ciò consentite.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costitu-

zione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) auspica l'abbinamento al provvedimento in titolo della sua proposta di legge C. 3369, recante disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel prendere atto della richiesta testé formulata dal deputato Magi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.*  
C. 2009 Magi.

*Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.*  
C. 3200 Ascari.

*Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.*  
C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Cecanti.

## ALLEGATO 1

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (C. 2372).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2372, recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, in primo luogo, alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

osservato come rilevi altresì la materia « istruzione », rientrante, in base all'articolo 117, terzo comma, nella competenza legislativa concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che « le norme generali in materia di istruzione

sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenzino dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose »;

segnalato inoltre come, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte abbia sottolineato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al « concetto » di « norme generali sull'istruzione » è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rilevato come la Corte abbia altresì rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, ovvero la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale » e i principi di formazione degli insegnanti;

osservato come la Corte abbia precisato che appartengono invece alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'al-

tro necessitano « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale »;

rilevato come l'articolo 2 preveda, al comma 1, che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispona, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023, senza tuttavia indicare con quale tipologia di atto sarà adottato tale Piano straordinario;

rilevato come l'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplini la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio, senza tuttavia esplicitare se la

sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare la tipologia di atto con la quale sarà adottato il Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

*b)* con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sperimentazione nei percorsi scolastici ivi disciplinata riguardi anche le scuole paritarie.

## ALLEGATO 2

**5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per garantire una più efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.

Per quanto concerne le attività di contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina nel territorio della provincia di Trieste, che interessa una fascia confinaria lunga 54 chilometri, occorre tener presenti due aspetti, il primo di natura organizzativa e l'altro di carattere strettamente operativo.

Circa il profilo organizzativo, rappresento che nel capoluogo giuliano sono presenti due articolazioni della Polizia di Frontiera: il Settore Polizia di Frontiera terrestre e l'Ufficio Polizia di Frontiera marittima, distanti tra loro circa 2 chilometri.

Il piano Dipartimentale di riorganizzazione degli Uffici periferici della Polizia di Frontiera, ha in programma l'unificazione dei due Uffici.

Nelle more della realizzazione di tale obiettivo, negli ultimi 2 anni sono stati assegnati ai suddetti Uffici 14 nuovi operatori.

Quanto al versante operativo, la Polizia di Frontiera di Trieste schiera giornalmente tra le 12 e le 15 pattuglie, che coordinano altrettante squadre di militari, composte, queste ultime, da 3 elementi ciascuna. Alle stesse si aggiungono ulteriori pattuglie dei Commissariati di Duino-Aurisina e di Muggia, che si avvalgono anch'esse di squadre di militari.

Complessivamente, proprio al fine di consentire una maggiore efficacia al contrasto della pressione migratoria, il contingente delle Forze Armate assegnato è pari a 200 militari.

La Polizia di Frontiera partecipa, altresì, ad attività di pattugliamento congiunto con la Slovenia per il contrasto al favoreggiamento all'immigrazione irregolare, che si traducono nello schieramento di 8 pattuglie miste mensili, di cui 6 operanti in territorio sloveno, nella confinante provincia di Koper, e 2 nella provincia di Trieste.

Si segnala, inoltre, che il flusso di migranti rintracciati sul confine italo-sloveno è passato da 7.507 migranti irregolari dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, a 8.642 nello stesso periodo dell'anno in corso, di cui per la provincia di Trieste rispettivamente 4097 per il 2020 e 5319 per il 2021.

In merito all'episodio citato dagli interroganti dei «*passeurs*» sloveni arrestati, si rappresenta che il 5 ottobre scorso personale della Squadra Mobile della Questura di Trieste, coadiuvato dagli equipaggi dell'ufficio di prevenzione generale procedeva all'arresto in flagranza di quattro cittadini sloveni per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.

In particolare, cinque cittadini turchi con i quali erano venuti in contatto nella città di Lubiana, tre dei quali si sono dati alla fuga prima dell'arrivo degli equipaggi di Polizia.

Infine, con riguardo al rischio di infiltrazioni terroristiche dei flussi migratori irregolari, informo che le Forze di Polizia di Prevenzione hanno sempre prestato la massima attenzione ai movimenti migratori irregolari verso il nostro Paese, in quanto, benché debba escludersi una correlazione diretta tra i flussi stessi e il fenomeno terroristico, sono stati purtroppo registrati casi di estremisti giunti in territorio Schengen avvalendosi delle rotte dei migranti, soprattutto dopo la crisi siriana e

il conseguente avvento dello Stato Islamico nel quadrante siriano-iracheno. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, sin dal 2015, ha disposto, nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del terrorismo di matrice jihadista, l'intensificazione dei controlli di sicurezza nei confronti di soggetti e veicoli provenienti da paesi balcanici.

Oltre alle numerose attività investigative avviate nel tempo nei confronti di contesti

riferibili all'area balcanica, evidenzio, infine, come dal 2015 ad oggi, siano complessivamente 69 gli stranieri originari di Paesi balcanici, espulsi dal nostro Paese per motivi di sicurezza.

L'insieme delle misure appena illustrate ha consentito di ottenere risultati positivi in termini di sicurezza quanto al contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

## ALLEGATO 3

**5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda promuovere il Ministro dell'interno per rendere effettiva la vigente normativa che prevede la possibilità di affidare a enti del Terzo settore i natanti che sono stati sequestrati nel corso delle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina.

Al riguardo occorre preliminarmente puntualizzare che la materia non rientra nella stretta competenza del Ministero dell'interno. Pertanto sono stati acquisiti elementi di conoscenza dal Ministero della Giustizia. Tale dicastero ha rappresentato che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) dal decreto-legge n. 130 del 2020, i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, ai seguenti soggetti:

organismi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organismi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;

enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

È altresì previsto che nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento, trovi applicazione la procedura prevista dall'articolo 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico in materia doganale) che ne consente la cessione, su apposita convenzione, per la distruzione. Il comma 8-*quinquies* del citato articolo 12 prevede inoltre che quando i medesimi beni sono acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, è ugualmente possibile chiederne l'affidamento, che deve avvenire in via prioritaria in favore dell'amministrazione o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso alle condizioni di legge.

In caso di affidamento di beni confiscati, gli enti del Terzo settore provvedono con oneri a proprio carico al loro smaltimento, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

La normativa attuale, quindi, prevede che i beni sequestrati o confiscati utilizzati per il compimento di reati legati all'immigrazione clandestina possano essere affidati, su richiesta, agli organismi di polizia o a enti del Terzo settore per essere riutilizzati o, ove necessario, avviati alla distruzione.

Si evidenzia che il legislatore ha optato per l'affidamento di tali beni, dopo la confisca – in via prioritaria – all'amministrazione rispetto al trasferimento ad enti del Terzo settore che possono, come già evidenziato, chiederne l'affidamento se ne sono stati affidatari prima della confisca.

In conclusione, risulta dal quadro appena rassegnato che la competenza ad adottare i provvedimenti di affidamento è attribuita all'autorità giudiziaria procedente che provvede anche ad emettere le even-

tuali autorizzazioni per la distruzione dei natanti.

Il Ministero della Giustizia ha comunque evidenziato che, al momento, non sono allo studio modifiche della descritta nor-

mativa in tema di affidamento, dopo il sequestro e dopo la confisca, di beni (in particolare natanti) utilizzati per il compimento del reato di immigrazione clandestina.

## ALLEGATO 4

**5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per chiarire i profili applicativi della nuova disciplina in materia di elettorato attivo, che ha riconosciuto il relativo diritto per l'elezione del Senato ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 13 luglio 2021, è stato pubblicato il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante « Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica ».

Poiché nel termine di tre mesi dalla suddetta pubblicazione non sono intervenute domande di *referendum* popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, il testo in questione, da considerarsi definitivamente approvato, ha acquisito piena efficacia quale legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.

In particolare, la legge – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 251 del 20 ottobre 2021 ed entrata in vigore il successivo 4 novembre – ha modificato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, rimuovendo la previsione secondo la quale per poter esercitare il diritto di voto ai fini della elezione del Senato della Repubblica occorre avere superato il venticinquesimo anno di età.

Un punto importante da sottolineare è che la disposizione in parola risulta essere d'immediata e diretta applicazione.

Pertanto si assicura che in caso di dichiarazione di vacanza di un seggio di Senatore eletto in un collegio uninominale, con la conseguente indizione di elezioni suppletive in tale collegio, si provvederà a predisporre tempestivamente apposite circolari e direttive ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di garantire anche ai neo-diciottenni sin da subito l'esercizio dell'elettorato attivo costituzionalmente tutelato per l'elezione del Senato della Repubblica.

## ALLEGATO 5

**5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere  
allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'Onorevole interrogante, nel richiamare le vicende giudiziarie che hanno interessato il sindaco del comune di Reggio Calabria e i relativi, possibili, riflessi sul buon andamento dell'amministrazione comunale, chiede di conoscere se nel caso di specie sussistano gli estremi per l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 141 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (TUOEL).

Con sentenza n. 299/21, pronunciata in data 19 novembre 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, si è concluso il primo grado del procedimento penale, che vedeva imputati per i delitti di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.), e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 c.p.) il Sindaco di Reggio Calabria, nonché, tra gli altri, un assessore comunale e quattro consiglieri comunali. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli per il solo delitto di cui all'articolo 323 c.p., (abuso d'ufficio) ed assolti, invece, per quanto riguarda i delitti di cui agli articoli 476 e 479 c.p. perché il fatto non sussiste.

Ricevuta la formale comunicazione del dispositivo della sentenza, il Prefetto di Reggio Calabria, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, ha accertato, con provvedimenti in data 19 novembre scorso, la sussistenza della causa di sospensione dalle cariche rispettivamente ricoperte nei confronti del Sindaco di Reggio Calabria e dei citati amministratori locali.

Per il periodo di sospensione, i cui effetti permangono per un massimo di 18 mesi, le funzioni di sindaco del comune e della città metropolitana di Reggio Calabria sono esercitate, rispettivamente, dal vicesindaco e dal

vicesindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 53, comma 2, TUOEL e dalla norma di rinvio di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 56 del 2004.

Prima della pronuncia della sentenza, il Sindaco FALCOMATÀ, con decreti numero 39 e 48, entrambi adottati il 19 novembre 2021, ha nominato due nuovi Vice Sindaci, uno dei quali metropolitano.

Tanto premesso sul piano della ricostruzione degli eventi, va evidenziato come l'ordinamento abbia inteso prevedere la sospensione dalle funzioni del soggetto colpito da provvedimento giurisdizionale salvaguardando l'autonomia dell'ente locale con la supplenza del vice sindaco. Sono diversi, invece, i presupposti per procedere allo scioglimento di cui all'articolo 141 del Testo unico degli enti locali.

L'intervento statale è infatti limitato e legittimato esclusivamente al concretizzarsi delle fattispecie tipiche e tassativamente indicate dalla legge. Sono noti, infatti, i principi che sorreggono l'adozione delle misure dissolutorie previste dal predetto T.U., approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui agli articoli 141, 142 e 143, nessuna delle quali può essere ricondotta all'alveo dei procedimenti attivabili ad istanza di parte. Si tratta, infatti, di atti i cui effetti sono direttamente previsti dall'ordinamento, per la cui adozione la pubblica amministrazione accerta esclusivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge ed assume i conseguenziali adempimenti.

Nel rappresentare che la situazione è attentamente seguita sia a livello di uffici centrali che dalla Prefettura di Reggio Calabria, si precisa che saranno tempestivamente valutate eventuali nuove o ulteriori situazioni o elementi suscettibili di incidere o modificare il quadro finora delineato per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di competenza.

## ALLEGATO 6

**5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni su un cittadino algerino di nome Lakhdar Benrabah che l'8 novembre scorso, a Cannes, ha aggredito con un coltello alcuni poliziotti.

Al riguardo informo che il medesimo era stato rintracciato, in data 29 luglio 2008, sulla costa sud occidentale della Sardegna, unitamente ad altri connazionali, privo di documenti validi per l'identificazione e dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno in Italia.

Successivamente, presso il centro di accoglienza profughi di Elmas, in occasione dell'espletamento delle ordinarie procedure di identificazione, lo stesso dichiarava di chiamarsi Morad Imad e di essere nato in Algeria il 6 aprile 1984.

Si soggiunge che, in data 10 agosto 2008, il Questore di Cagliari decretava il respingimento dello straniero con il suo contestuale trattenimento presso il Centro di Permanenza Temporanea di Bari « Palese »; tuttavia, il respingimento (che) non venne eseguito perché lo straniero non venne identificato dalle autorità diplomatiche del Paese di origine.

Sulla base della normativa all'epoca vigente, ossia l'articolo 1-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 veniva rilasciato un permesso di soggiorno il 10 ottobre 2011 da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per emersione dal lavoro irregolare. Tale titolo è stato oggetto di

rinnovo fino al 2018, dapprima per « lavoro subordinato » e per « attesa occupazione », e poi a partire dal 2015, per « lavoro autonomo ».

Nel 2018 lo straniero ha ottenuto il permesso di soggiorno U.E. a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286/98), in quanto cittadino straniero in possesso di almeno cinque anni di permesso di soggiorno.

Dal 2013 l'uomo ha dichiarato la propria residenza nel Comune di Napoli.

Va precisato che, in base alle risultanze degli archivi del sistema di informazioni Schengen, l'interessato non risulta avere precedenti penali o di polizia, nemmeno con l'*alias* Morad Imad ed era altresì sconosciuto sotto il profilo della sicurezza né era mai emerso nell'ambito delle attività info-investigative svolte nel settore della prevenzione.

Sul punto vale la pena di ricordare che nel nostro Paese tali attività info-investigative, si avvalgono del prezioso apporto conoscitivo e strategico del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), che vede la sinergia fra le Forze dell'Ordine e il comparto *intelligence*, nell'analisi dell'evoluzione degli scenari di minaccia terroristica per la messa appunto delle risposte di *policy* più appropriate in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno.

## ALLEGATO 7

**5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'Onorevole interrogante, in vista della prossima tornata di elezioni provinciali e metropolitane, chiede delucidazioni e provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno ai fini del miglior svolgimento delle consultazioni elettorali.

Come noto, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha eliminato l'elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che detti organi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri della provincia (articolo 1, comma 58).

Ciò ha modificato l'impianto dell'elezione e conseguentemente di una serie di adempimenti pensati, come ben evidenzia l'Onorevole interrogante, per una elezione che coinvolga direttamente le scelte dei cittadini.

Va anche osservato che il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, si è da sempre occupato solo delle elezioni di primo grado (europee, politiche, comunali (nelle regioni a statuto ordinario) oltre che della tenuta dei referendum disciplinati dalla legislazione statale. Nello specifico delle elezioni provinciali quindi, trattandosi di procedimento elettorale di secondo grado, la disciplina circa le modalità di indizione e svolgimento è rimessa agli enti interessati, analogamente alla concreta organizzazione delle consultazioni.

Sulla base di questa impostazione inoltre, con riferimento alle misure da adottare per esigenze di carattere sanitario legate all'emergenza epidemiologica, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 117 del 17 agosto 2021 ha previsto che siano la provincia e la Città metropolitana a tener conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari adottati dal Governo.

In merito alla possibile individuazione di ulteriori sedi per le operazioni di voto, segnalo che con il disegno di legge di conversione del decreto-legge dell'8 ottobre 2021 n. 139, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, è stata approvato un emendamento che ha introdotto una specifica disposizione con la quale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, per le elezioni provinciali previste per il 18 dicembre, stabilisce che possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19. In relazione alle altre questioni evidenziate la soluzione va ricercata nei diversi atti degli enti interessati che regolano le elezioni, ferma restando la disponibilità a verificare con gli enti interessati, sulla base di una loro eventuale normazione in materia elettorale, l'applicabilità delle disposizioni richiamate.

## ALLEGATO 8

**5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi  
nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'Onorevole interrogante chiede notizie circa tempistica e procedura per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza.

Al riguardo, rammento che la realizzazione della nuova opera è stata inserita nel Piano triennale delle opere 2021-2023 del Comune di Faenza, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 25 febbraio 2021.

Circa l'iter procedimentale in atto, il Prefetto di Ravenna ha comunicato che proprio nella giornata del 23 novembre 2021 il Consiglio comunale di Faenza ha votato per l'approvazione dei passaggi finali dell'iter propedeutico all'approvazione del progetto. Come ricordato dall'interrogante, l'opera, di rilevanza strategica, prevede un costo complessivo di circa 3,5 milioni di euro ed avrà una superficie coperta di metri quadrati 800.

Al momento, non è possibile fornire il cronoprogramma definitivo dell'esecuzione in quanto gli adempimenti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte di tutti gli enti, dell'accordo di programma. I soggetti istituzionali partecipanti alla sottoscrizione del citato accordo di programma sono: il Prefetto di Ravenna, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la pro-

tezione civile, l'Amministrazione provinciale di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il Comune di Faenza e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, che ne definisce le linee di attuazione.

In tale ambito, al Comune di Faenza è affidato il ruolo di stazione appaltante, col compito di provvedere alla progettazione completa della struttura, alla direzione dei lavori, alla sicurezza in esecuzione, al collaudo, all'accatastamento dell'opera ed ogni altra prestazione tecnica necessaria nel corso dei lavori.

Comunico anche che il 19 ottobre scorso il Ministero dell'interno ha comunicato al Prefetto di Ravenna e al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna il nulla osta alla sottoscrizione digitale del citato accordo di programma. Una volta sottoscritto, tale strumento consensuale verrà trasmesso alla Corte dei conti e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna per le verifiche del caso. Pertanto, non appena superate le verifiche degli organi di controllo, la stazione appaltante delegata potrà iniziare le procedure di gara per l'affidamento delle indagini geologiche e dei vari livelli di progettazione, secondo quanto previsto dal codice degli appalti, al termine dei quali potrà attivare le procedure di gara per i lavori di costruzione.

## ALLEGATO 9

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

rilevato come, nell'attuale fase dell'*iter*, l'esame del provvedimento riguardi esclusivamente le modifiche apportate dal Senato;

richiamata la relazione favorevole approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 novembre 2020, nel corso della precedente lettura alla Camera del disegno di legge;

richiamato che l'articolo 1 attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti, che conseguentemente gli restano ascritti;

preso atto delle modifiche apportate al Senato al predetto articolo 1, laddove è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 216 del 2003, introdotto dal

medesimo articolo 1 del disegno di legge in esame;

preso atto delle modifiche, di esclusivo rilievo finanziario, apportate all'articolo 3, il quale contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 – relativo all'assistenza sociale – del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo n. 286 del 1998 –, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

segnalato come il Senato abbia introdotto un nuovo articolo 13, il quale reca disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;

preso atto delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 18, di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69, le quali incidono sul settore degli armamenti, attraverso novellazione della legge n. 110 del 1975, recante « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi »;

segnalato come l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporti modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio, laddove in particolare modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

preso atto che gli articoli 40 e 41, introdotti dal Senato, recano modifiche alla

legge n. 234 del 2012, riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea;

osservato che l'articolo 43, introdotto dal Senato, disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

segnalato, al riguardo, come la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR sia altresì regolata dal decreto-legge n. 77 del 2021, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

sottolineato come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 45, il quale prevede l'assunzione a tempo indeterminato di

un numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC), al fine di rafforzare l'ANAC nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

rilevato come l'articolo 46, introdotto dal Senato, ampli la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 10

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (Testo unificato  
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: intesa come attività concorrente con le seguenti: intesa come contributo*

**1.1.** (Nuova formulazione) Raciti.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto con le seguenti: interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto.*

**2.3.** (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti.*

**2.5.** (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione con le seguenti: anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.*

**2.4.** (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

## ART. 4.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I dati caricati sul Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**4.8.** (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: previa registrazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: tramite i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-novies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**\* 4.18.** (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

**\* 4.9.** (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: periodicamente e tempestivamente con le seguenti: almeno mensilmente.*

**4.5.** (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sopprimere le seguenti parole: e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

b) alla lettera b) sostituire le parole: e per i tre anni successivi con le seguenti: e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

\* 4.1. (Nuova formulazione) Fornaro.

\* 4.22. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

\* 4.2. (Nuova formulazione) Fornaro.

\* 4.11. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico.

4.15. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

Al comma 5, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o svolgano attività professionali finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici. Il divieto di iscrizione al Registro e di esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi vige per un anno succes-

sivo alla cessazione delle attività di cui al periodo precedente.

\* 4.24. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

\* 4.14. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

\* 4.4. (Nuova formulazione) Fornaro.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.

4.16. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro tre mesi dalla sua istituzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, adotta linee guida recanti modalità semplificate per l'adempimento da parte delle associazioni imprenditoriali e sindacali delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9, in considerazione delle loro particolari natura e articolazione organizzativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida, le disposizioni della presente

legge non trovano applicazione nei confronti delle predette associazioni.

\* **4.13.** *(Nuova formulazione)* Calabria, Milanato.

\* **4.17.** *(Nuova formulazione)* Ceccanti, Ciampi, Mauri.

\* **4.27.** *(Nuova formulazione)* Fregolent, Marco Di Maio.

ART. 8.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge.

**8.3.** *(Nuova formulazione)* Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

## ALLEGATO 11

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di diffusione dell'estremismo violento.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 7, comma 1 sopprimere le parole: e di diffusione dell'estremismo violento;*

*all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: e di adesione all'estremismo violento;*

*all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: e dell'estremismo violento;*

*all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e la diffusione dell'estremismo violento.*

**1.1.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa con le seguenti: nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano.*

**1.2.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , e il recupero in termini di integrazione sociale culturale e lavorativa*

dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

**1.3.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei soggetti coinvolti con le seguenti: delle vittime di azioni violente di matrice jihadista.*

**1.4.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con le seguenti: destinatari dei tentativi di reclutamento finalizzati alla radicalizzazione di cui alla presente norma, quando non sussistano i requisiti per l'allontanamento dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente.*

**1.5.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: coinvolti con le seguenti: destinatari di tentativi di reclutamento finalizzati alla radicalizzazione di cui alla presente norma.*

**1.6.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando non sono destinatari di provvedimenti di allontanamento ai sensi della normativa vigente.*

**1.7.** Montaruli, Prisco.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione *con le seguenti:* Dipartimento di pubblica sicurezza.

**2.1.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, dopo le parole:* dell'istruzione *aggiungere le seguenti:* , dell'università e della ricerca.

**2.2.** Ciampi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In ogni caso, possono far parte del CRAD e dei rispettivi CCR i cittadini italiani che abbiano inequivocabilmente e attivamente dimostrato il loro impegno a promuovere l'integrazione sociale e religiosa in Italia, la loro netta contrarietà a correnti religiose radicali e la loro adesione ai principi e ai valori fondamentali dell'ordinamento italiano, tra cui quello della piena parità di genere e della libertà religiosa.

**2.3.** Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* di matrice jihadista.

**2.4.** Giorgis, Ciampi.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

**2.5.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* coinvolti nei *con le seguenti:* destinatari del tentativo di reclutamento nell'ambito dei.

**2.6.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione *aggiungere le seguenti:* quando non sono destinatari di provvedimenti di allontanamento ai sensi delle norme vigenti.

**2.7.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti *con le seguenti:* previa approvazione delle commissioni competenti e del Parlamento.

**2.8.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* previa acquisizione dei pareri *con le seguenti:* previ esame e approvazione da parte.

**2.9.** Montaruli, Prisco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il CRAD con il piano strategico nazionale elenca altresì le avvenute espulsioni di soggetti la cui condotta sia riconducibile ai fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

**2.10.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 3, sostituire le parole:* il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione *con le seguenti:* la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale.

**2.11.** Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 3 sopprimere le parole:* nonché il contrasto di ogni forma di discrimi-

nazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

**2.12.** Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A tale fine, il CRAD individua a segnala al Ministro dell'interno le associazioni che operano sul territorio italiano i cui statuti o le cui condotte non rispettano i principi e i valori della Costituzione italiana.

**2.13.** Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il CCR predispone annualmente il Piano strategico regionale, in cui segnala le associazioni confessionali e gli enti ad essi riconducibili che operano sul territorio della regione di competenza sospettati di aderire all'estremismo violento o di essere da questo finanziati.

**3.1.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

#### ART. 4.

*Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.*

*Conseguentemente, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, sopprimere le parole:* e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4.

**4.1.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:*

#### Art. 4.

*(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124)*

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

#### « Art. 32-bis.

*(Attività conoscitiva sui fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)*

1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, con particolare riferimento agli aspetti del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.

2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet* che la polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'at-

tività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di cui al presente articolo, e può, altresì, trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti sulla medesima materia.

5. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. ».

#### 4.2. Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, dopo le parole: Per le finalità di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: e ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,*

#### 4.3. Ceccanti.

### ART. 5.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: , ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,.*

#### 5.1. Ceccanti.

### ART. 6.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### Art. 6-bis.

*(Delega al Governo per l'adozione di misure di contrasto al finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni della radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi per contrastare le persone fisiche e giuridiche, comprese le autorità governative, le organizzazioni e le aziende di stati stranieri che, con donazioni o finanziamenti diretti o indiretti, possono arrecare minaccia allo Stato Italiano, alla democrazia, alle libertà fondamentali e ai diritti umani.

2. L'esercizio della delega avviene secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire e tenere, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un pubblico registro dove sono individuate le persone fisiche o giuridiche, incluse autorità o organizzazioni statali estere, ritenute pericolose per le libertà fondamentali, la democrazia e la sicurezza dello Stato;

b) prevedere il divieto di accettare o utilizzare, anche indirettamente, finanziamenti provenienti da soggetti iscritti nel registro di cui alla lettera precedente;

c) prevedere che l'iscrizione nel registro avvenga di concerto con i Servizi di informazione e di sicurezza e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di un'approfondita istruttoria e che questi, ciascuno per la propria competenza, indichino preventivamente le implicazioni in materia di politica di sicurezza e di politica estera derivanti dall'iscrizione di ciascun soggetto iscritto nel summenzionato registro; prevedere che nella fase istruttoria debbano essere altresì acquisite le relative informazioni fiscali e doganali; prevedere che dell'avvio e degli esiti della fase istruttoria venga data tempestiva comunicazione al Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista istituito ai sensi della presente legge;

d) prevedere che l'iscrizione nel registro di cui alla lettera a) abbia durata quinquennale dal giorno della delibera e che possa essere rinnovata più volte per ulteriori 5 anni. Prevedere che dell'iscrizione nel pubblico registro venga data tempestivamente pubblicità notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*;

e) prevedere che avverso l'iscrizione nel registro sia ammesso ricorso in opposizione;

f) prevedere la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di adottare i necessari provvedimenti cautelari su richiesta delle parti; prevedere che le autorità giudiziarie competenti possano bloccare, in caso di operazioni finanziarie sospette collegate ai divieti indicati nella presente legge, le transazioni bancarie per un massimo di 10 giorni a fini istruttori; disciplinare le modalità di segnalazione, da parte degli istituti di credito, di tali operazioni sospette alle autorità competenti;

g) prevedere che chiunque riceva una o più donazioni, da parte di soggetti iscritti nel registro, in beni o denaro del valore complessivo superiore nell'anno solare a 500 euro sia punito con la multa e che debba restituire quanto ricevuto al donatore entro 14 giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera;

h) prevedere che le donazioni in denaro ricevute in violazione della presente legge, e che non possono essere restituite al donatore, debbano essere trasferite su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente; disciplinare le modalità di restituzione delle somme ai beneficiari nei casi in cui venga cancellata l'iscrizione nel registro;

i) prevedere che le donazioni ricevute in forma diversa dalle somme di denaro, e che non possono essere restituiti al donatore, debbano essere smaltite dal beneficiario alle condizioni appositamente indicate dal prefetto; prevedere che il beneficiario sia tenuto a versare, su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un importo quantificato in base ai giorni di ritardo nello smaltimento rispetto ai ter-

mini indicati al comma 1 e ai benefici ottenuti, al netto dei costi sostenuti per le operazioni di vendita o smaltimento; prevedere che, per le donazioni in servizi, venga fatto immediato divieto di utilizzazione da parte del beneficiario e che lo stesso debba darne notizia alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente entro e non oltre giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera; prevedere che i termini indicati nella presente lettera possano essere estesi su autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l) prevedere che i beneficiari delle donazioni provenienti da soggetti iscritti nel registro debbano darne comunicazione al prefetto, entro 10 giorni dalla data di ricezione e che per ciascuna donazione debba essere rilasciata apposita ricevuta;

m) prevedere che i prefetti, anche d'ufficio, possano condurre opportuni accertamenti su enti o persone fisiche o giuridiche sospettate di ricevere o utilizzare fondi vietati ai sensi della presente legge, di predicazioni di matrice jihadista pericolose per la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e per la sicurezza dello Stato; prevedere che le risultanze degli accertamenti condotti di cui ai commi precedenti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

n) prevedere che tutte le predicazioni religiose devono essere tenute in lingua italiana e non possono contenere discorsi di incitamento all'odio religioso o di negazione delle libertà fondamentali;

o) prevedere che in caso di azioni volte a perturbare gravemente l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, provocando odio o violenza contro una persona o un gruppo di persone, i prefetti possano adottare provvedimenti urgenti per disporre la chiusura temporanea dei luoghi di culto o culturali di matrice religiosa, che

tali provvedimenti siano immediatamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che questa possa disporre la chiusura definitiva dei luoghi indicati;

*p)* disciplinare, nel codice penale, che chiunque riveli, trasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo informazioni per finalità jihadiste relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona, tali da renderlo identificabile e localizzabile, al fine di esporre lui o i membri della sua famiglia a un rischio immediato di danni alla vita, all'integrità fisica o mentale o alle proprietà sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 45.000 euro.

**6.01.** Delmastro Delle Vedove, Prisco, Montaruli.

#### ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole:* fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire *con le seguenti:* riconoscere, individuare e impedire.

**7.1.** Zoffili.

*Al comma 1, sostituire le parole:* fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di *con le seguenti:* individuare e.

**7.2.** Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

#### ART. 8.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a promuovere *aggiungere le seguenti:* e accertare la conoscenza della lingua italiana,.

**8.1.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti.

**8.2.** Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento ai processi di inclusione progressiva degli alunni potenzialmente vittime di proselitismo radicale e alla loro conoscenza dei valori della Costituzione e della società italiana.

**8.3.** Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Al comma 6, sostituire le parole:* di matrice jihadista *con le seguenti:* di cui all'articolo 1.

**8.4.** Giorgis, Ciampi.

#### ART. 9.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dell'istruzione *con le seguenti:* dell'università e della ricerca.

**9.1.** Ciampi.

#### ART. 10.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di,.

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole:* e il dialogo interreligioso e interculturale,

**10.1.** Invernizzi, Iezzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Al comma 2, sostituire le parole: e araba con le seguenti: , araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.*

**10.2.** Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

#### ART. 11.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354, promuova il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge con particolare attenzione e recupero per quei detenuti che possono essere destinatari di un tentativo di reclutamento finalizzato alla radicalizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

**11.1.** Montaruli, Prisco.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sentiti il CRAD fino a: presente legge con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge condannati o internati il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro paesi di origine.*

**11.2.** Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

*Al comma 3, sostituire le parole: di matrice jihadista con le seguenti: di cui all'articolo 1.*

**11.3.** Giorgis, Ciampi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tra i requisiti che devono possedere necessariamente i soggetti che intervengono nella veste di operatori religiosi musulmani deve ricomprendersi un attestato che provi il completamento di un percorso di formazione e aggiornamento che consenta loro di agire come guide di comunità religiose e come facilitatori e mediatori tenuto presso un ente riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca. I soggetti di cui al primo periodo devono inoltre necessariamente possedere una formazione da educatori certificata dallo Stato italiano e devono presentare moduli di intervento in cui siano adeguatamente specificati gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti/attività, i mezzi, i tempi e le modalità della loro assistenza. Laddove essi violino le regole deontologiche connesse al loro mandato non favorendo la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose o ostacolando la coesione sociale e i processi di integrazione, il loro mandato viene immediatamente meno.*

**11.4.** Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Ulteriori misure per la prevenzione dei reati di jihadismo)*

1. Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, ed è revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

**11.01.** Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Ravetto, Stefani.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Finanziamento degli enti e associazioni religiose)*

1. Gli enti, le associazioni e le comunità di confessioni religiose con le quali lo Stato non ha ancora stretto la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi, possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.

**11.02.** Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Introduzione del reato di integralismo islamico)*

1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 270-septies.

*(Integralismo islamico)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma ».

**11.03.** Meloni, Prisco, Montaruli.

## **II COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Giustizia)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.20 alle 15.25.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07142 Di Stasio: Sul processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali .	55
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-07138 Quartapelle Procopio: Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.	
5-07140 Palazzotto: Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia .....	56
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-07139 Lupi: Sul cosiddetto « Trattato del Quirinale ».	
5-07141 Formentini: Sul cosiddetto « Trattato del Quirinale » .....	56
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	63

##### INTERROGAZIONI:

5-06211 Ermellino: Sul processo di riforme in Ucraina e sugli accordi italo-ucraini in materia di sicurezza .....	57
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-07026 Emiliozzi: Sugli attacchi a strutture religiose della Società salesiana di San Giovanni Bosco da parte di forze militari etiopi .....	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-07048 Ehm: Sulle prospettive di risoluzione pacifica del conflitto in Yemen e di blocco all'esportazione di armamenti verso i Paesi coinvolti .....	58
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	68

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### **5-07142 Di Stasio: Sul processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.**

Iolanda DI STASIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Iolanda DI STASIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, auspicando che, in ragione dei mu-

tamenti intervenuti nel quadro geopolitico, l'Italia si faccia carico della tematica assumendo in tutte le sedi un ruolo più incisivo ed assertivo nel negoziato in corso in sede europea per dare nuovo impulso al processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.

**5-07138 Quartapelle Procopio: Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.**

**5-07140 Palazzotto: Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) illustra l'interrogazione a sua firma, sottolineando che è inaccettabile abbandonare al proprio destino migliaia di persone ammassate al confine tra la Polonia e la Bielorussia, vittime, da un lato, del regime brutale di Lukashenko, che utilizza i migranti come arma di pressione politica e, dall'altro, dell'atteggiamento disumano del Governo polacco, del tutto incompatibile con i valori e i principi fondanti dell'Unione europea.

A suo avviso, la risposta fin qui adottata dalle Istituzioni europee è del tutto inadeguata, dal momento che questa emergenza umanitaria dovrebbe essere affrontata concedendo l'asilo ai migranti, che nella stragrande maggioranza dei casi provengono da Paesi in guerra – come la Siria e l'Afghanistan – e dunque hanno diritto alla protezione internazionale.

Lucia CIAMPI (PD), cofirmataria dell'interrogazione 5-07138 in titolo, ne illustra il contenuto. Associandosi alle considerazioni del collega Palazzotto, sottolinea la necessità di adottare misure concrete per dare sollievo ai profughi, sia organizzando corridoi umanitari sia fornendo aiuti di emergenza per garantirne nell'immediato la sopravvivenza: a suo avviso, l'Europa dei diritti non può consentire che ai propri con-

fini migliaia di persone muoiano letteralmente di stenti.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), replicando, prende atto della risposta Governo, che ricostruisce puntualmente le azioni fin qui svolte, ma non fornisce alcuna indicazione sulle iniziative che si intende adottare per risolvere la catastrofe umanitaria in atto. Osserva che, peraltro, l'Unione europea ha un atteggiamento contraddittorio e doppiopesista nei riguardi del regime di Lukashenko e dell'operato del Governo polacco, su cui il dittatore di Minsk fa leva per esercitare il suo odioso ricatto politico, replicando quanto accaduto con la Turchia di Erdogan e con il nuovo, fragile Stato libico. Evidenzia, quindi, la necessità che l'Italia dia un segnale forte ed immediato, dichiarando la disponibilità ad accogliere una quota di migranti ed esercitando una pressione sugli altri *partner* europei affinché facciano altrettanto.

Lucia CIAMPI (PD), replicando, prende a sua volta atto della risposta illustrata dal rappresentante del Governo. Come rilevato dal collega Palazzotto, la vicenda in esame evidenzia tutte le contraddizioni della politica europea su Polonia e Bielorussia, in questa fase occorre dare un segnale immediato di solidarietà e aiuto che possa alleviare le sofferenze dei migranti: in questo senso, auspica che l'Italia possa assumere al più presto una iniziativa forte e concreta.

**5-07139 Lupi: Sul cosiddetto « Trattato del Quirinale ».**

**5-07141 Formentini: Sul cosiddetto « Trattato del Quirinale ».**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC) illustra l'interrogazione in titolo, di cui dà parziale lettura.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra a sua volta l'atto di indirizzo a sua prima firma, sottolineando che anche oggi i contenuti del nuovo Trattato del Quirinale sono stati anticipati da diversi organi di stampa, il che pone il Parlamento in una oggettiva condizione di umiliazione e disorientamento. Evidenzia, quindi, l'opportunità che il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio renda al più presto un'informativa per non alimentare ulteriormente sentimenti di diffidenza e antipolitica nell'opinione pubblica.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che, sul piano formale, è ineccepibile confermando la disponibilità ad una interlocuzione con il Parlamento. Ricordando che talune fonti di stampa hanno evocato la partecipazione del Presidente Fassino alla stesura del Trattato – prontamente smentita dallo stesso –, nel merito ribadisce la necessità che il nuovo accordo di cooperazione con la Francia sia oggetto di un attento scrutinio da parte degli organi parlamentari, a differenza di quanto avvenne con il *memorandum* d'intesa sulla Nuova Via della seta, e garantisca condizioni di reciprocità e adeguate tutele al nostro sistema produttivo. Segnalando che lo stesso Ministro dello Sviluppo economico, in sede di *question time*, ha condiviso le preoccupazioni del mondo imprenditoriale su taluni profili del nuovo Accordo, ribadisce la richiesta di approfondirne i contenuti in sede di ratifica.

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, che sul piano formale

assicura il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione sul procedimento di ratifica, ma non è riuscito ad evitare una pericolosa fuga di notizie sugli organi di stampa. Pur condividendo l'auspicio di un rafforzamento della cooperazione tra Francia e Italia – che condividono interessi comuni, a partire dalla gestione della crisi libica – auspica che la nuova intesa preveda un adeguato bilanciamento degli interessi nazionali e rigorose clausole di reciprocità. Conferma, infine, l'intenzione di chiedere un approfondimento in sede di ratifica, tenuto conto che il Parlamento non potrebbe comunque emendare il testo dell'Accordo.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del Presidente Piero FASSINO, indi del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene, il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**5-0621 Ermellino: Sul processo di riforme in Ucraina e sugli accordi italo-ucraini in materia di sicurezza.**

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), replicando da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, sottolineando tuttavia che l'interrogazione in titolo faceva riferimento alle riforme in materia di giustizia piuttosto che agli accordi sulla cooperazione in materia di polizia. Riservandosi di approfondire gli elementi forniti dal Sottosegretario,

ribadisce l'opportunità che l'Italia dia un contributo concreto al processo di riforme in corso in Ucraina.

**5-07026 Emiliozzi: Sugli attacchi a strutture religiose della Società salesiana di San Giovanni Bosco da parte di forze militari etiopi.**

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella EMILIOZZI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Tuttavia, richiama il monito del Vescovo dell'Eparchia cattolica di Adigrat, Mons. Tesfaselassie Medhin, ripreso in un comunicato dell'agenzia di stampa « Fides », nel quale si riporta quanto segue: « Come tutti i Tigrini, la Chiesa cattolica è stata gravemente colpita da questa guerra genocida ingaggiata contro di noi dall'esercito locale e da eserciti stranieri. Attacchi fisici, psicologici e spirituali sui nostri laici, preti, sorelle religiose e sulle nostre strutture, luoghi di culto, residenze parrocchiali, scuole, centri sanitari, uffici. Tra gli altri sono stati saccheggiati quattordici veicoli della Diocesi cattolica, scrivanie, *device* informatici, pannelli solari, apparecchiature di laboratorio, medicinali. La risposta del Governo è stata ingaggiare una guerra di pulizia etnica, che ha privato il Paese di qualsiasi cosa, dagli aiuti umanitari, alla possibilità di accedere a qualsiasi servizio di base, come medicine, elettricità, telefono, internet, trasporti aerei e di terra e così via. » Ricorda che il presule ha ribadito a gran voce la ferma opposizione della Chiesa cattolica del Tigray a tutte queste atrocità ed ha ripetutamente fatto appello alle autorità, alle organizzazioni *partner* in Etiopia e all'estero: « Quello che sta accadendo è che invece di impegnarsi a trovare una soluzione pacifica, in queste settimane e giorni più recenti, il processo di distruzione si aggrava ». Segnala che Mons. Medhin ha fatto particolare riferimento alla detenzione del Provinciale della Congregazione dei Salesiani di Don Bosco in Addis Abeba, così come la detenzione dei membri della

comunità e lo *staff* dei loro uffici, oltre che la detenzione di tutti i tigrini nella capitale e nell'intera Etiopia. Rileva che il vescovo ha lanciato un appello affinché tutte le atrocità vengano investigate da un ente internazionale indipendente, sottolineando che si tratta di veri e propri crimini confermati non solo dalle vittime e dal Governo del Tigray, ma riconosciute e testimoniate da tante organizzazioni indipendenti e dai *media* di tutto il mondo. Peraltro, evidenzia che, ad avviso del presule, la relazione della Commissione etiopica per i diritti umani e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani è incompleta e non rivela la verità.

In conclusione, auspica che il Governo italiano mantenga la massima attenzione su questa area di crisi.

**5-07048 Ehm: Sulle prospettive di risoluzione pacifica del conflitto in Yemen e di blocco all'esportazione di armamenti verso i Paesi coinvolti.**

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Yana Chiara EHM (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, che non fornisce alcuna indicazione sulle iniziative da assumere per risolvere un conflitto che va avanti ormai da sette anni, producendo una vera e propria catastrofe umanitaria, con 24 milioni di civili su 28 milioni che vivono sotto la soglia di povertà. Infatti, anche le azioni finalizzate alla soluzione politica del conflitto segnano il passo, dal momento che si sono intensificati i combattimenti nella stessa capitale Sana'a. A suo avviso, è necessario che l'Italia assuma una posizione più chiara e coraggiosa, in coerenza con la scelta di interrompere l'esportazione di materiali d'armamento nei riguardi di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-07142 Di Stasio: Sul processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'allargamento ai Balcani occidentali rappresenta un obiettivo prioritario della politica europea dell'Italia e un investimento geo-strategico cruciale per l'Unione europea. L'Italia è da sempre in prima linea nel sostenere maggiore dinamismo nel processo di integrazione europea della regione balcanica.

Perseguiamo questo obiettivo con un approccio a più livelli. Al massimo impegno nel negoziato a 27 a Bruxelles, affianchiamo infatti un'azione strategica diretta a sostegno dei Paesi della regione per il raggiungimento dei parametri dell'Unione, anche attraverso gli strumenti di cooperazione regionale come l'iniziativa Centro Europea e l'iniziativa Adriatico-Ionica.

Elemento qualificante di questo nostro impegno è il coinvolgimento della società civile. In questo solco si è collocata l'organizzazione del Forum dei Giovani UE-Balcani, che ha permesso a 78 studenti universitari provenienti dai Paesi membri e dai Balcani, di concentrarsi sui temi chiave per l'Europa del domani, quali il futuro delle istituzioni europee, la riconciliazione e l'identità, le sfide ambientali, le opportunità dischiuse dall'integrazione economica e, infine, il rapporto tra nuovi media, democrazia e società.

Attraverso quattro giornate di intensi lavori, i partecipanti produrranno delle raccomandazioni destinate ai Governi, alle istituzioni europee e alla società civile, che saranno parte integrante delle proposte che l'Italia porterà alla Conferenza sul Futuro dell'Europa.

Quest'attività dal basso è oggi più che mai essenziale alla luce delle difficoltà che riscontriamo a livello politico ad avanzare nel processo di allargamento. L'obiettivo prioritario perseguito dall'Italia in questo momento è l'approvazione dei quadri ne-

goziali con Albania e Macedonia del Nord per permettere l'avvio concreto dei negoziati, dopo la luce verde data dal Consiglio Affari Generali nel marzo 2020. Al contempo, vi è l'urgenza assoluta di conferire nuovo slancio ai negoziati già aperti con la Serbia, con l'apertura di nuovi capitoli negoziali, e con il Montenegro.

Il recente Pacchetto Allargamento presentato dalla Commissione ha confermato alcune nostre radicate convinzioni: primo, i ritardi nei confronti di Tirana e Skopje stanno influenzando negativamente sulla credibilità dell'Unione europea; secondo, condizioni rigorose ma eque sono fondamentali per stimolare le riforme, soprattutto in materia di Stato di diritto.

Il Governo è impegnato in ogni sforzo utile per il raggiungimento di questi obiettivi, lavorando in stretta sinergia con gli Stati membri che condividono pienamente il nostro stesso senso di urgenza.

Questo ha permesso di coagulare il consenso a Bruxelles sulla priorità assoluta di adottare i quadri negoziali con Albania e Macedonia del Nord, a cui oggi si oppone un solo Stato membro, la Bulgaria. L'Italia non si è limitata ad assicurare il pieno sostegno agli sforzi delle Presidenze di turno, portoghese e slovena, ma si è attivata più volte nei confronti di Sofia per sottolineare il rilievo strategico che riveste l'avvio dei negoziati con Skopje e Tirana.

Con altrettanta convinzione, il Governo si sta adoperando affinché alla prossima Conferenza intergovernativa con la Serbia in dicembre, possa essere sancita l'apertura di « cluster », gruppi tematici di capitoli negoziali. Da questo punto di vista, vorrei ricordare il dialogo proficuo portato avanti con Belgrado sul tema centrale delle riforme, in particolare sullo stato di diritto, che dovrebbe tradursi nelle prossime set-

timane nell'approvazione di una riforma costituzionale della giustizia.

Il Governo è convinto che i ritardi accumulati dal processo di allargamento danneggino profondamente gli interessi strategici dell'Unione europea nei Balcani Occidentali, a solo vantaggio di attori terzi che, grazie anche alle incertezze generate dalla pandemia, stanno cercando di guadagnare consensi nella regione.

Per contrastare questa perdita di credibilità, il Ministro Di Maio assieme al collega tedesco ha formulato concrete proposte all'Alto Rappresentante Borrell su come rafforzare il ruolo dell'Unione europea nella regione in quattro ambiti di azione: allargamento, comunicazione strategica, riconciliazione e cooperazione regionale, rafforzamento della società civile.

Le dinamiche in atto, in particolare con la crisi istituzionale in Bosnia-Erzegovina, confermano l'assoluta urgenza di un rinnovato impegno dell'Europa nella regione.

Il Governo, assieme ai nostri principali partner, è impegnato in un intenso dialogo con tutti gli attori in teatro affinché prevalga il senso di responsabilità e la Bosnia possa riprendere il suo percorso di avvicinamento all'Unione europea.

Altrettanto significativo continua a essere il nostro impegno a sostegno del Dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, come dimostra il contributo dato dall'Italia che ha permesso di far rientrare le tensioni nel nord del Kosovo, attraverso la decisa azione delle nostre Ambasciate a Belgrado e Pristina, assieme agli altri partner dei Paesi del Quint, a sostegno dell'inviato Speciale per il Dialogo facilitato dalla UE, Miroslav Lajčak.

In conclusione, confermo che il Governo non risparmierà sforzi affinché i Balcani Occidentali e la loro integrazione nell'Unione restino delle priorità assolute nell'agenda europea.

## ALLEGATO 2

**Interrogazioni nn. 5-07138 Quartapelle Procopio e 5-07140 Palazzotto:  
Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo continua a seguire con grande attenzione e preoccupazione la crisi dei migranti con la Bielorussia. Il tragico decesso del bambino siriano avvenuto nel tentativo di attraversare la frontiera con l'Unione europea ci riporta alla memoria le strazianti immagini del piccolo Alan Kurdi. Sono simboli drammatici che sconvolgono la nostra coscienza collettiva e che impongono una risposta.

Le tensioni ai confini orientali dell'Unione europea sono anche una riprova della natura mutevole dei flussi migratori e della necessità di una risposta europea pienamente condivisa.

Un'esigenza, quest'ultima, che l'Italia sottolinea da lungo tempo in tutte le sedi pertinenti, rimarcando la necessità di dare piena attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, stabilito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

È quindi necessario che l'Unione fornisca una risposta condivisa a questo fenomeno, nel pieno rispetto della tutela della vita e della dignità umana, come è stato da ultimo riaffermato nelle conclusioni del Consiglio Europeo di ottobre scorso.

Consiglio Europeo che, sul tema dei flussi migratori dalla Bielorussia, ha espresso anche una consapevolezza generalizzata della necessità di una più decisa dimostrazione di solidarietà ai Paesi maggiormente esposti alle manovre di Minsk, poi riflessa nel testo di Conclusioni.

Testo che infatti contiene: un esplicito richiamo alla Bielorussia; la condanna della strumentalizzazione e di ogni « attacco ibrido » ai confini dell'Unione europea; l'adozione di nuove misure restrittive.

Sulla richiesta politicamente più delicata di eventuali finanziamenti europei per le barriere fisiche, sono risultati chiari due

dati di fatto: la maggioranza degli Stati membri continua ad opporvisi, al pari delle Istituzioni europee, ma essa può contare su simpatie crescenti. Nel testo delle conclusioni del Consiglio Europeo si contempla l'ipotesi di proporre eventuali modifiche al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per rispondere alla « strumentalizzazione dei migranti » e agli « attacchi ibridi », ma ciò nel rispetto degli impegni internazionali e del diritto europeo, compresi i diritti fondamentali.<sup>(1)</sup> Eventuali proposte di nuove misure a livello europeo dovranno quindi essere valutate alla luce della loro rispondenza a tali obblighi.

La stessa Commissione europea ha finora espresso la propria contrarietà alla possibilità che l'Unione possa finanziare la costruzione di barriere fisiche. L'Italia – insieme ad altri Stati membri, tra cui anche Francia, Germania e Spagna – ha espresso forte cautela rispetto a misure di questo tipo. Riteniamo infatti che tali questioni debbano più correttamente essere affrontate attraverso il rafforzamento del dialogo e della cooperazione con i Paesi terzi in materia migratoria, e con una riforma globale delle politiche migratorie europee che possa assicurare solidarietà ai Paesi di primo ingresso.

Più in generale, pur essendo l'esigenza di un efficace controllo delle frontiere esterne un tema di indubbia importanza, l'Italia continua ad adoperarsi affinché venga sempre adottato un approccio basato su

---

(1) Il paragrafo 20 delle conclusioni dell'EUCO di ottobre cita: « Il Consiglio europeo invita la Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'UE e misure concrete supportate da un adeguato sostegno finanziario per garantire una risposta immediata e appropriata in linea con il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali, compresi i diritti fondamentali ».

una gestione globale del fenomeno migratorio, che tenga in adeguata considerazione i significativi flussi irregolari via mare.

Allo stesso tempo, l'Italia ha sostenuto sia al Consiglio Europeo di ottobre, come detto, che al successivo Consiglio Affari Esteri di novembre l'adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Minsk, specificamente in relazione alla strumentalizzazione dei migranti.

Continuiamo a svolgere un'azione concertata con i nostri principali partner in questo senso, come indicano i paralleli colloqui del Presidente Draghi con il Presidente Putin e quello della Cancelliera Merkel con il Presidente bielorusso Lukashenko, nonché dell'Alto Rappresentante con il Ministro degli Esteri di Minsk Makei, volti a sollecitare un atteggiamento costruttivo da parte di tutti verso una soluzione sostenibile.

È al contempo essenziale continuare a premere su Minsk affinché garantisca l'accesso delle organizzazioni umanitarie ai migranti e avvii un dialogo con gli Stati membri dell'Unione confinanti, e con Bru-

xelles, per una gestione della crisi che sia sostenibile e rispettosa della dignità umana.

Il 17 novembre la Commissione ha infatti stanziato 700.000 euro in assistenza umanitaria per le persone vulnerabili bloccate alla frontiera che ha consentito l'approvvigionamento di cibo, coperte e kit per l'igiene e di pronto soccorso.

Inoltre, a seguito della recente visita del vicepresidente della Commissione europea Schinas in Iraq, le autorità irachene hanno annunciato l'organizzazione di operazioni di evacuazione umanitaria per i cittadini iracheni disposti a rientrare. Un primo volo di evacuazione ha avuto luogo il 18 novembre, portando a casa circa 430 cittadini iracheni.

L'Italia continuerà a incoraggiare un approccio solidaristico tra gli Stati membri dell'Unione e di cooperazione e dialogo con i paesi di origine e transito dei flussi con l'obiettivo più generale di una riforma globale delle politiche migratorie che possa assicurare solidarietà ai Paesi di primo ingresso e che salvaguardi il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

## ALLEGATO 3

**Interrogazioni nn. 5-07139 Lupi e 5-07141 Formentini: Sul cosiddetto  
« Trattato del Quirinale ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Trattato del Quirinale, che sarà firmato domani dal Presidente Draghi e dal Presidente Macron, è un accordo per una cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia.

Il Trattato, come tutti gli altri accordi, è negoziato dal Governo nella sua funzione esecutiva, in un quadro di necessaria confidenzialità. Tutte le Amministrazioni italiane competenti per le materie trattate nell'accordo sono state coinvolte nel negoziato. Il Parlamento verrà coinvolto nel procedimento di ratifica che seguirà alla firma.

Il risultato raggiunto è frutto di un'azione corale dell'Esecutivo. Nel suo discorso programmatico davanti al Parlamento, il Presidente Draghi ha sottolineato come « proprio la pandemia abbia rivelato la necessità di perseguire uno scambio più intenso con i partner con i quali la nostra economia è più integrata ». « Per l'Italia – cito sempre il Presidente del Consiglio nel suo intervento programmatico – ciò comporterà la necessità di meglio strutturare e rafforzare il rapporto strategico e imprescindibile con Francia e Germania ».

Il Trattato individua alcune priorità d'azione condivise e soprattutto stabilisce e imposta un metodo di lavoro basato su consultazioni rafforzate a ogni livello. Queste permetteranno uno scambio approfondito tra i due Paesi sulle questioni di interesse comune.

L'individuazione di iniziative specifiche, sempre sulla base della valutazione congiunta delle due Parti, verrà invece demandata ad un programma di lavoro da aggiornare periodicamente nei vertici tra Italia e

Francia. Un approccio di questo tipo garantirà la più corretta e bilanciata evoluzione delle priorità che Roma e Parigi vorranno identificare.

Riguardo a quanto sollevato dall'On. Lupi, è importante sottolineare che il metodo di consultazioni rafforzate previste dal Trattato non comporta impegni sulle scelte di merito riguardanti il sistema imprenditoriale italiano o la sua tutela ma anzi agevolerà le dinamiche di mercato. La comune appartenenza di Italia e Francia all'Unione Europea fornisce di per sé il quadro regolatorio di riferimento all'interno del Mercato Unico. Resta in capo ai governi la promozione e la tutela dei rispettivi sistemi imprenditoriali, all'interno dei parametri stabiliti dal diritto europeo.

Nell'ambito della collaborazione economica, industriale e digitale, sempre su un piano di reciprocità, è inoltre esplicitamente previsto che le progettualità congiunte per promuovere lo sviluppo delle imprese avvengano in un contesto di bilanciamento degli interessi. Il loro avvio, così come quello di altre forme di collaborazione economica, resta affidato alla valutazione delle due Parti sui singoli casi. Il Trattato si limita infatti ad istituire dei meccanismi di consultazione e a indicare priorità condivise che permetteranno di meglio coordinare l'azione dei due Paesi.

Per quel che riguarda invece quanto richiesto dall'On. Formentini, il Governo è naturalmente disponibile a rendere al Parlamento un'informativa sul Trattato di cooperazione rafforzata con la Francia nelle sedi e nelle date che potranno essere opportunamente concordate.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06211 Ermellino: Sul processo di riforme in Ucraina e sugli accordi italo-ucraini in materia di sicurezza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli assi fondamentali della nostra collaborazione con l'Ucraina sono rappresentati dal continuo sostegno a integrità territoriale e sovranità del Paese, non riconoscimento dell'annessione illegittima della Crimea da parte della Federazione Russa e sviluppo delle relazioni tra l'Ucraina e l'Unione Europea.

In questo quadro generale si inserisce l'impegno italiano a favorire l'avanzamento dell'agenda di riforme da parte di Kiev. Un impegno profuso sul piano non solo bilaterale ma anche multilaterale, grazie al nostro contributo in seno all'Unione Europea e attraverso la partecipazione dell'Italia al Gruppo di Riforme nel formato G7.

L'incoraggiamento nei confronti dei nostri interlocutori ucraini a proseguire e portare a termine il processo di riforme intrapreso è costante.

Il Ministro Di Maio lo ha fatto da ultimo nel corso della sua visita a Kiev del 10 giugno. Una visita molto attesa in Ucraina e accolta come un'apprezzata manifestazione di solidarietà da parte dell'Italia nella sua veste di Paese fondatore dell'Unione Europea e membro di G7 e NATO.

Ad agosto io stesso – al vertice della cosiddetta Piattaforma Crimea – ho ribadito il valore imprescindibile delle riforme interne, concetto che avevo già evidenziato nel mio intervento alla Conferenza sulle Riforme in Ucraina dell'8 luglio.

L'Italia garantisce all'Ucraina ingenti aiuti finanziari tramite l'Unione Europea. Dal 2014 Bruxelles ha garantito a Kiev 15 miliardi di euro. Le principali Istituzioni Finanziarie Internazionali alle quali contribuiamo, anzitutto il Fondo Monetario Internazionale, hanno inoltre realizzato programmi di assistenza finanziaria del valore di 20 miliardi.

Sul versante dei rapporti con la NATO ci siamo spesi molto affinché l'Ucraina ottenesse a giugno 2020 lo status di *Enhanced Opportunity Partner*.

Il nostro impegno è dunque intenso e articolato. I risultati sinora raggiunti sono importanti e hanno per il momento trovato il loro giusto riconoscimento nella firma dell'Accordo di Associazione e Libero Scambio tra l'Unione Europea e l'Ucraina, entrato in vigore il primo settembre 2017, e nella liberalizzazione dei visti Schengen.

Si tratta di successi cui dare seguito, anche nel settore della sicurezza. La cooperazione tra le forze di sicurezza italiane e ucraine, già proficua attraverso gli strumenti menzionati dall'Interrogante, è stata ulteriormente approfondita negli ultimi anni.

Un nuovo Accordo intergovernativo sulla cooperazione di polizia è stato infatti firmato durante la visita di quest'anno del Ministro Di Maio a Kiev, cui ho fatto cenno in precedenza. La conclusione di questo nuovo accordo, siglato per parte ucraina dal Ministro dell'Interno Avakov, è nata dall'esigenza di rafforzare la collaborazione in questo settore e, in parallelo, di rispondere alla crescente necessità di aggiornamento e approfondimento della cooperazione tra le forze di polizia alla luce delle nuove forme di criminalità transnazionale. Da queste iniziative le riforme in Ucraina non potranno che trarre beneficio.

L'Italia continuerà dunque a sostenere il percorso intrapreso con determinazione da Kiev, anche in ambito multilaterale, senza accontentarsi dei pur significativi risultati raggiunti. In questo sforzo a tutto campo la collaborazione tra Italia e Ucraina nella lotta alla corruzione giocherà un ruolo cruciale, così da garantire la migliore tutela dello Stato di diritto.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-07026 Emiliozzi: Sugli attacchi a strutture religiose della Società salesiana di San Giovanni Bosco da parte di forze militari etiopi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo, e in particolare il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale continuano a seguire gli sviluppi della crisi in Etiopia con massima attenzione ed estrema preoccupazione.

Siamo particolarmente allarmati per l'escalation militare, ormai perdurante e che si è estesa dal Tigray anche alle regioni Amhara, Afar e Oromia, in particolare a seguito della ripresa dell'offensiva militare da parte delle forze federali e della recente avanzata del *Tigray People's Liberation Front* e dell'*Oromo Liberation Army*, unitisi operativamente.

La gravissima situazione umanitaria nel Paese desta ulteriore attenzione. Nelle regioni dell'Etiopia settentrionale, le Nazioni Unite stimano che oltre 5 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria. Tutte le parti in causa si oppongono, di fatto, a un accesso umanitario pieno e incondizionato nelle zone di conflitto con il risultato di impedire il ripristino dei servizi di base nelle aree maggiormente colpite. Ai segnali positivi manifestati dalle parti non sembrano ancora seguire attività concrete per facilitare le necessarie operazioni logistico-organizzative.

In risposta al continuo deterioramento del quadro di sicurezza, per cercare di arginare i rischi connessi alla contrapposizione tra forze rivali, il 2 novembre il Premier Abiy Ahmed ha deliberato lo stato di emergenza nazionale. Tale decisione ha determinato l'allentamento di numerose garanzie individuali e il drastico aumento delle attività di sorveglianza e controllo sulla popolazione locale e sui residenti stranieri nel Paese, con la conseguente proliferazione di perquisizioni e arresti, soprattutto nella Capitale.

Tra i destinatari di simili provvedimenti, come rilevato dall'Interrogante, è rientrato anche il « Centro Don Bosco » di Mekanissa, quartiere periferico di Addis Abeba, dove i padri salesiani offrono attività educative e di formazione professionale a beneficio di bambini e adulti emarginati. Lo scorso 5 novembre le Autorità di Polizia locali hanno posto in stato di fermo alcuni operatori del Centro, tra cui tre sacerdoti stranieri e il connazionale Padre Isidoro, condotti presso una struttura della Polizia federale per approfondimenti. Il rapido intervento della nostra Ambasciata ad Addis Abeba ha permesso il rilascio del connazionale il giorno stesso, insieme alla liberazione degli altri tre sacerdoti.

Oltre a Padre Isidoro, le misure di arresto hanno coinvolto anche altri connazionali. Alberto Livoni, rappresentante nel Paese dell'ONG italiana VIS, tratto in stato di fermo il 6 novembre dalla Polizia federale etiopica, è stato successivamente rilasciato il 14 novembre, grazie all'intermediazione della nostra Ambasciata ad Addis Abeba. Don Cesare Bullo, fermato il 13 novembre, è stato rimesso in libertà il giorno stesso, sempre grazie al tempestivo intervento della nostra Ambasciata. Entrambi, il 15 novembre, hanno già fatto rientro in Italia.

Al momento, non risultano salesiani italiani in stato di fermo. La situazione del Centro Don Bosco di Addis Abeba e delle altre strutture religiose e dei salesiani presenti in Etiopia continua, ad ogni modo, a essere seguita con la massima attenzione dalla Farnesina e dall'Ambasciata ad Addis Abeba.

Sul piano politico, l'Italia ha avviato uno stretto coordinamento con i partner internazionali, primi fra tutti l'Unione Europea

e gli Stati Uniti, per intensificare le pressioni diplomatiche nei confronti di tutti gli attori coinvolti, per cercare di favorire una soluzione politica della crisi in atto. In quest'ottica, l'Italia sostiene il tentativo di mediazione tra tutte le parti in causa dell'Alto Rappresentante dell'Unione Africana per il Corno d'Africa, Obasanjo [pronuncia: *Obasangio*] – pur nella consapevolezza che il filo negoziale è sempre più sottile e che le parti in conflitto sembrano fortemente prediligere la strada bellica come unica soluzione possibile. Anche le ultime dichiarazioni dell'Alto Rappresentante non lasciano spazio all'ottimismo, in uno scenario dove le reciproche richieste dei belligeranti sembrano speciose e mutualmente inaccettabili.

Simili tentativi di mediazione della Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Corno, Weber, e dell'inviato Speciale degli Stati Uniti, Feltman, sono pienamente sostenuti dall'Italia e dall'Unione Europea. A questi si aggiunge l'iniziativa personale del presidente Kenyatta che da qualche giorno (in raccordo con gli Stati Uniti) sta cercando di fare pressioni sul governo e sul Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (TPLF) per ottenere un cessate il fuoco immediato e la ripresa dei negoziati.

In linea con le posizioni dell'Unione Europea, nello scenario attuale, perseguiamo convintamente le seguenti priorità nei confronti dell'Etiopia: immediata cessazione delle ostilità; avvio urgente di un processo di dialogo nazionale; incondizionato e reale accesso umanitario alle aree di conflitto; ritiro delle forze eritree dal territorio etiope; seguiti operativi e credibili alle indagini indipendenti sulle gravi violazioni dei diritti umani riscontrate dalle parti in causa.

Abbiamo riaffermato tali aspettative in tutte le occasioni di interlocuzione politica con le autorità etiopi, da ultimo durante il colloquio telefonico tra il Ministro Di Maio e il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri etiope Mekonnen del 15 novembre. Nel corso della conversazione, l'Italia ha reiterato la forte preoccupazione per la crisi in Etiopia e il vivo auspicio di un'immediata cessazione delle ostilità, propedeu-

tica all'avvio di un genuino processo di riconciliazione nazionale. Un'altra occasione per veicolare questi messaggi era stata offerta dall'incontro bilaterale del 7 ottobre scorso tra la Vice Ministra Sereni e l'uscente Ministro etiope dell'Acqua, dell'irrigazione dell'Energia, Sileshi Bekele, svoltosi a Roma a margine della terza Conferenza Ministeriale Italia-Africa.

Sul piano dei diritti umani, l'Italia ha sostenuto fin dall'inizio la missione d'inchiesta sul Tigray della Commissione Africana sui Diritti dell'uomo e dei Popoli, che opera nel contesto dell'Unione Africana, nonché l'indagine congiunta della Commissione Etiope per i Diritti Umani e dell'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, avviata nel mese di maggio, i cui risultati sono stati resi noti il 3 novembre. Il rapporto conclusivo constata diffuse, continue e gravissime violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, violazioni perpetrate da tutti gli attori in causa.

Abbiamo ribadito il nostro appello al pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario anche nel quadro del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. In particolare, durante la 47a sessione del Consiglio Diritti Umani (svoltasi dal 21 giugno al 13 luglio), l'Italia ha sostenuto, insieme agli altri Paesi dell'Unione Europea, una risoluzione di condanna delle gravi violazioni e abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Tigray.

Da ultimo, nel quadro della 48a sessione del Consiglio Diritti Umani (dal 13 settembre all'11 ottobre), l'Italia è intervenuta su questo tema, oltre che mediante l'intervento dell'Unione Europea – a nome dei 27 Stati Membri – e l'adesione alla dichiarazione congiunta sul Tigray promossa dagli Stati Uniti, anche a titolo nazionale in occasione del Dialogo Interattivo sulla situazione dei diritti umani in Tigray con l'Alta Commissaria Bachelet, per ribadire le nostre priorità per la regione.

Inoltre, in risposta alla decisione del Governo federale etiope di espellere i funzionari delle Nazioni Unite, nel corso di questa ultima sessione del Consiglio Diritti Umani l'Italia ha aderito insieme a tutti gli

altri Paesi dell'Unione europea (ad eccezione della sola Ungheria) alla dichiarazione congiunta promossa dal Regno Unito per riaffermare il sostegno alle agenzie delle Nazioni Unite e al loro personale, e chiedere al governo etiope di ritirare immediatamente la decisione di espulsione e di consentire ai funzionari ONU di avere nuovamente accesso al Paese senza ulteriori impedimenti. L'Italia ha anche aderito, insieme ad altri 31 Stati, inclusi 21 Paesi europei, alla *démarche* promossa dal Canada il 15 novembre scorso nei confronti del Rappresentante Permanente dell'Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, per denunciare l'arresto e la detenzione arbitraria del personale delle Nazioni Unite.

Nella consapevolezza che lo scenario politico, securitario e dei diritti umani sia in continuo deterioramento e sia certamente preoccupante, come Governo e come Farnesina continueremo a lavorare, insieme ai principali partner europei e internazionali, per indurre le parti a una immediata cessazione delle violenze, a consentire generale e completo accesso umanitario per la popolazione in stato di bisogno, a porre in essere misure effettive e veritiere per dare seguito ai risultati del rapporto congiunto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Commissione Etiope per i Diritti Umani e ad avviare una genuina riconciliazione nazionale.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-07048 Ehm: Sulle prospettive di risoluzione pacifica del conflitto in Yemen e di blocco all'esportazione di armamenti verso i Paesi coinvolti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione sul terreno in Yemen continua a destare forte preoccupazione. Proseguono infatti i combattimenti fra i ribelli houthi e le forze governative, concentrati nella regione centrale del Marib, oggetto di una pesante offensiva dei ribelli, con un alto numero di vittime da entrambe le parti, e fra i civili.

La situazione è in evoluzione anche nella città portuale di Hodeidah, dove a un ripiegamento tattico delle forze affiliate al Governo legittimo, le milizie houthi hanno risposto con l'occupazione di nuove aree a sud della città, innescando una dinamica che rimette potenzialmente in discussione l'intesa sul cessate il fuoco nella città, faticosamente raggiunta a Stoccolma nel dicembre 2018.

Nell'ultimo aggiornamento al Consiglio di Sicurezza, l'11 novembre, l'Ufficio del Coordinatore delle Attività Umanitarie delle Nazioni Unite (OCHA) ha dato atto del concreto rischio di un collasso economico del Paese, dell'altissimo – e senza precedenti – numero di vittime civili nel mese di ottobre (350), soprattutto nel Governatorato del Marib, delle 50 linee di fronte attive al momento, del rapido deterioramento della situazione umanitaria e del rischio concreto di una nuova ondata di sfollati interni in caso di prosecuzione dell'offensiva dei ribelli. Proseguono inoltre gli attacchi degli houthi con missili e droni esplosivi indirizzati verso obiettivi in territorio saudita, tra cui aeroporti e impianti petroliferi.

Secondo le Nazioni Unite quella in Yemen rimane la più grave crisi umanitaria: per l'anno in corso si stima che circa 20,8 milioni di yemeniti necessitino di assistenza umanitaria.

Di fronte a tale situazione, la necessità di una soluzione diplomatica di lungo termine emerge in tutta la sua urgenza. Abbiamo accolto con favore gli iniziali passi del nuovo Inviato Speciale delle Nazioni Unite, lo Svedese Hand Grundberg, che intende conferire nuova linfa al processo politico-diplomatico e che può anche beneficiare di un rinnovato attivismo americano sul dossier.

Il modello che l'inviato dell'ONU intende perseguire per rimettere in moto la dinamica negoziale si basa su un approccio negoziale scevro da precondizioni, con l'immediata esecuzione di misure umanitarie, la rivitalizzazione del sistema economico e il rilancio del dialogo fra le parti, all'insegna del coinvolgimento di tutte le componenti politiche e sociali del Paese, inclusi donne, giovani, comunità locali e associazioni.

Favorevoli alcuni segnali provenienti dal contesto regionale, con l'avvio di un dialogo tra Riad e Teheran su alcuni temi regionali, a partire dallo Yemen, anche a fronte della maggiore determinazione maturata dai sauditi di porre fine al loro coinvolgimento nel conflitto.

In linea con i rinnovati sforzi delle Nazioni Unite, l'Italia continua a sostenere con assoluta convinzione e determinazione la soluzione politico-diplomatica al conflitto yemenita, nella consapevolezza che non vi sia altra via d'uscita. Alla luce della dimensione anche regionale della crisi, il nostro Paese coglie ogni occasione di incontro con gli attori statali dell'area per invocare il loro serio e genuino impegno a favore della pace, nell'interesse della martoriata popolazione civile.

In considerazione dell'attenzione rivolta a livello internazionale in via prioritaria

all'individuazione di una soluzione diplomatica al conflitto, misure di blocco generalizzato delle vendite di armamenti ai Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen, quale quella suggerita dagli Interroganti, non sono evocate nelle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, né vengono applicate dai nostri principali partner.

Alla luce delle dinamiche assunte dal conflitto, un bando generalizzato interesserebbe materialmente dalla prevalente finalità difensiva, in una regione in cui sono molteplici le minacce alla sicurezza internazionale, mentre lo stesso conflitto yemenita sta avendo effetti destabilizzanti su una vasta area che comprende i principali Paesi vicini.

Quanto alle parti yemenite, le Nazioni Unite hanno già previsto misure volte a mettere un embargo sulle forniture di armamenti agli houthi, inserite nella risoluzione 2216 del 2015, in ragione dell'insurrezione armata promossa dai ribelli contro le Autorità legittime.

Il Governo italiano, in linea con la posizione dei nostri partner europei e con gli obiettivi perseguiti dalle Nazioni Unite, ritiene invece necessario concentrare gli sforzi nella ricerca di una soluzione politica al conflitto e per la progressiva stabilizzazione dello Yemen, attraverso formule sostenibili e durature, per poter assicurare agli yemeniti un futuro di pace e venire incontro alle loro legittime aspirazioni di sviluppo e benessere.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	71
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	79
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo unificato elaborato dal nuovo comitato ristretto adottato come testo base</i> ) .....	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime Situational Awareness land and sea based</i> della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 327 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza  
del presidente Gianluca RIZZO. — Inter-

viene la Sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI sottolinea l'importanza del provvedimento, considerato il ruolo assegnato alla Società Difesa S.p.A per l'espletamento delle procedure di gara che interesseranno i Centri per l'elaborazione dati (CED).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 25 novembre 2021. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre la Commissione ha deliberato la costituzione di un nuovo comitato ristretto, in sostituzione dei precedenti due comitati, costituiti originariamente per elaborare distinti testi unici, uno relativo alla riforma del sistema del reclutamento e un altro riferito alla riforma della legge 244 del 2012. A seguito dell'abbinamento delle proposte di legge relative ad entrambe le riforme, il nuovo comitato ristretto è stato, quindi, chiamato ad elaborare un nuovo testo unificato da adottare come testo base. Sono stati nominati, a tal fine, relatori, gli onorevoli Aresta e Ferrari.

Ricorda, quindi, che il Comitato ristretto si è riunito nelle sedute del 27 ottobre, del 3, 9, 11 e 17 novembre e che nell'ultima seduta è stato adottato un ulteriore testo unificato presentato dai relatori.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, rileva, come del resto già comunicato dal Presidente, che il Comitato ristretto ha adottato un nuovo testo unificato, racchiudendo in un unico provvedimento il lavoro svolto precedentemente in forma separata sulla riforma del sistema di reclutamento e sulla revisione della legge n. 244 del 2012.

Il testo si è, inoltre, arricchito, a seguito del confronto in seno al Comitato e alla

costante interlocuzione con il Dicastero della Difesa, di numerosi altre disposizioni, rivelatesi necessarie affinché l'intervento legislativo possa risultare, per la parte prevalente, immediatamente applicabile.

Ricorda, quindi, sinteticamente il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1, riprendendo quanto previsto dai rispettivi articoli 1 delle proposte di legge C. 1934 Deidda e C. 2993 Ferrari, proroga, al comma 1, sostituendo il riferimento all'anno 2024 con quello al 2030, alcune disposizioni introdotte dal decreto delegato di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile e dal successivo decreto integrativo, relativamente alla parte riferita al reclutamento, ai ruoli, agli organici, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Al comma 2 viene sostituito il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2031 nelle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e dispongono, altresì, sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa.

L'articolo 2, di nuova introduzione, prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

L'articolo 3 riprende l'impianto normativo delle proposte di legge presentate, introducendo delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 in merito al reclutamento, allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego dei volontari in ferma prefissata.

Viene previsto che le ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale».

Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente.

Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso base di formazione iniziale. Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata mentre l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e finali relative alla riforma del reclutamento.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente, mentre l'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.

Infine, l'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

revisione della ripartizione delle dotazioni organiche tra i diversi Corpi della Forze Armate e modifica delle misure volte a conseguire entro il 2030 il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;

previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare ad alta specializzazione, appartenente alle categorie di medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti, e dei materiali, informatici e commissari;

istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a diecimila unità,

richiamabile in tempo di guerra o in caso di grave crisi internazionale, in caso di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, o, in forma complementare, per esigenze di carattere logistico e di cooperazione civile-militare;

previsione della possibilità per il personale delle Forze Armate di transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni, con un aumento delle percentuali di riserva nei concorsi, o di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze Armate;

revisione degli strumenti di formazione e di addestramento, prevedendo attività di studio e di qualificazione professionale;

incentivazione di forme di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza demerito;

revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un contingente in sovrannumero di 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e 675 ulteriori unità da destinare alle professioni sanitarie ripartito nei rispettivi Corpi;

possibilità per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero professionale intramuraria;

istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati con validità, per un arco temporale prestabilito, per tutte le procedure concorsuali indette da una qualsiasi Forza Armata.

Ringrazia, quindi, anche a nome del relatore Ferrari, impossibilitato ad intervenire per ragioni di carattere personale, tutti i componenti del Comitato con i quali è stato possibile condividere un lavoro proficuo ed efficace a vantaggio delle Forze Armate e dell'intero Paese.

Salvatore DEIDDA (FDI) rileva che il Comitato ha svolto un lavoro di grande

rilevanza sia dal punto di vista delle novità che il provvedimento introduce nell'ordinamento militare sia in relazione alla capacità dimostrata di andare incontro alle diverse sensibilità politiche presenti in Commissione. Ringrazia il Presidente che ha sempre coordinato i lavori della Commissione con spirito unitario e condiviso. Ringrazia, infine, il Sottosegretario e il Dicastero della Difesa che hanno fornito un prezioso supporto ai lavori del Comitato. Si impegna, per quanto riguarda il suo gruppo, ad assicurare che anche al Senato il provvedimento possa beneficiare di un iter particolarmente veloce.

Francesco D'UVA (M5S), in rappresentanza del gruppo e in qualità di membro del Comitato esprime la più convinta soddisfazione per il lavoro svolto, ritenendo che esso possa costituire più che un punto di partenza. Ringrazia, a tal fine, i relatori e il Governo per il supporto fornito.

Maria TRIPODI (FI) si unisce ai ringraziamenti rivolti ai relatori e al Governo, ritenendo che sia stato svolto un lavoro che potrà essere considerato tra i più significati della Legislatura nel settore della Difesa. Assicura che anche il suo gruppo garantirà presso l'altro ramo del Parlamento supporto al provvedimento, affinché esso possa essere approvato nel modo più spedito possibile.

Erik Umberto PRETTO (LEGA) esprime soddisfazione per il lavoro svolto, espressione di una condivisione e di un'armonia riscontrabile in Commissione Difesa nei rapporti tra i gruppi, il cui merito principale deve essere riconosciuto al Presidente, costantemente alla ricerca di un equilibrio tra le diverse istanze nell'interesse comune della Difesa. Assicura, al pari degli altri colleghi che lo hanno preceduto, che il suo gruppo provvederà a fornire pieno sostegno al provvedimento in esame anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia i colleghi per le parole espresse e esprime anche egli soddisfazione per il lavoro svolto

dai relatori, dai componenti del Comitato, dalla Commissione e dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta dei relatori di adottare, come nuovo testo base, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. Atto n. 321.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre la relatrice, on. Occhionero, illustrando i contenuti del provvedimento, ha chiesto di fornire alcuni chiarimenti che il rappresentante del Go-

verno si è riservato di illustrare in una successiva seduta.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI rileva che il programma risulta completamente finanziato a valere sulle risorse iscritte sui capitoli del settore Investimento del bilancio del Ministero della Difesa. Pertanto, la suddivisione in *tranches* – attinenti rispettivamente al completamento e all'aggiornamento della flotta già in servizio – risulta legata esclusivamente allo sviluppo del programma.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS).**

**Atto n. 327.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 21 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° dicembre 2021.

Ricorda che nella giornata di martedì 23 novembre, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, si è svolta l'audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. S. A. Luca Goretti.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame prevede la partecipazione italiana all'iniziativa trilaterale denominata *Tempest*, consistente nello studio, nello sviluppo, nella sperimentazione, nella qualifica e nell'entrata in servizio dei primi esemplari di un sistema di aerei da com-

battimento di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) –, integrato con velivoli a pilotaggio remoto, satelliti e altri assetti militari.

I nuovi velivoli di sesta generazione sono destinati a sostituire, a partire dal 2035, la flotta *Eurofighter* e il progetto prevede, inoltre, che tutti gli elementi del sistema siano collegati da una rete intelligente.

Ricorda che la classificazione dei velivoli da combattimento attraverso il riferimento ad una determinata generazione consente di individuare le diverse tipologie sviluppatasi a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale. Ad esempio, appartengono alla prima generazione i caccia subsonici ad ala dritta con prese d'aria a geometria fissa; la seconda generazione è caratterizzata dalla collocazione dei motori del velivolo nella fusoliera, anziché nelle semi ali e dall'ala a freccia; la terza generazione comprende i caccia con ala a delta capaci di raggiungere velocità transoniche o di poco supersoniche; alla quarta generazione appartengono, poi, i caccia – tra cui il velivolo *Eurofighter* – capaci di raggiungere la velocità Mach 2; infine, alla quinta generazione corrispondono i caccia dotati di tecnologie molto avanzate in ambito *stealth*, tra cui l'*F-35 Lightning II*.

Il programma, come sottolineato nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, ha avuto origine dal *Memorandum of Understanding* (MoU) sottoscritto nel dicembre 2020 dall'Italia, il Regno Unito e la Svezia, al fine di ridurre il *gap* tecnologico che contraddistingue le singole realtà europee rispetto ai *leader* mondiali nel settore aerospaziale. Le tre nazioni partecipanti sono, inoltre, le uniche nazioni europee che conoscono, producono e già utilizzano tecnologie aeronautiche di quinta generazione, base necessaria per la costruzione dei futuri velivoli, e l'avvio del progetto consentirà di valorizzare l'industria nazionale, garantendo l'accrescimento del *know-how* nel settore delle tecnologie abilitanti ai velivoli di sesta generazione.

Il *Memorandum*, che disciplina i principi generali per una collaborazione paritaria tra i tre Paesi, riguarda tutte le attività necessarie ai governi per operare la

scelta dell'acquisizione di un sistema aereo avanzato in sostituzione dell'*Eurofighter*; all'accordo seguiranno le fasi di produzione e sviluppo, attualmente previste a partire dal 2025.

Entrando nel dettaglio tecnico, il sistema è incentrato su un velivolo da combattimento a bassa osservabilità, integrato in una rete di sistemi aerei e spaziali, anche non pilotati e/o autonomi, in grado di supportare operazioni multi-dominio. Il velivolo sarà progettato con architettura aperta e modulare e basato su tutto il potenziale evolutivo associato all'intelligenza artificiale per usufruire della massima capacità di elaborazione dei *big-data* da gestire e, nel contempo, per rimanere protetto e resiliente in ambiente *cyber*.

Con riguardo ai possibili ritorni industriali e occupazionali del programma, la scheda illustrativa segnala che il programma coinvolgerà le grandi imprese per la difesa e l'aerospazio ubicate nel territorio nazionale, in particolare nelle regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Veneto, Sardegna, Sicilia e Lazio, e che l'iniziativa interesserà le PMI e *start-up* nei settori dell'avionica, della sensoristica, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, della propulsione, dei materiali, della simulazione, dell'armamento e dei velivoli autonomi. Inoltre, è prevista l'interazione con il Ministero dello sviluppo economico, nonché con gli Istituti Universitari e i Centri per la ricerca tecnologica avanzata. Al riguardo, sottolineo che nel DPP 2021-2023 (pag. 61) si ipotizza che il progetto accelererà l'adozione nazionale delle tecnologie degli anni a venire, incentivando le prospettive di una futura «generazione di ingegneri TEMPEST» – che raccoglierà il testimone delle preziose esperienze maturate negli ambiti *Tornado*, *Eurofighter* e *F-35* – e su cui ricadranno enormi stimoli occupazionali.

L'avvio del programma è previsto nel 2021 e la sua conclusione nel 2050, attraverso il susseguirsi di quattro distinte fasi: la prima fase riguarda la valutazione, l'analisi e la progettazione preliminare; la seconda fase lo sviluppo avanzato; nella terza fase verrà avviata la produzione ini-

ziale; infine, la quarta fase sarà quella di produzione avanzata.

Il costo iniziale stimato per l'Italia a supporto dello sviluppo del programma, ovvero inclusivo delle Fasi 1 e 2, è al momento quantificato in circa 6 miliardi di euro, a condizioni economiche 2021, di cui 2 miliardi per la fase 1, oggetto dello schema di decreto in esame, finanziati con le risorse a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario della Difesa, e i restanti 4 miliardi per la fase 2 che sarà, tuttavia, contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie. La scheda tecnica, ad ogni modo, precisa che dette fasi successive saranno oggetto di separati e specifici decreti approvativi, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare e verranno contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica, nonché alla disponibilità di utili risorse a valere sui prossimi strumenti finanziari previsti nelle leggi di bilancio ovvero in specifici provvedimenti *ad hoc*.

Quanto alla cronologia dei pagamenti relativi alla fase del programma sottoposta al parere parlamentare osserva che nella relazione tecnica viene precisato che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Infine, segnala che il programma *Tempest* è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra. In particolare, il programma viene riportato nella proposta approvata dalla Difesa per la ripartizione tra vari progetti delle risorse del Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale istituito dalla legge di bilancio per il 2021 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, la cui

dotazione è pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI sottolinea l'importanza strategica del programma in esame, finalizzato a ridurre il *gap* tecnologico e a permettere al Paese di confrontarsi con la progettazione di aerei di quinta generazione, a vantaggio dell'industria nazionale

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land and sea based* della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.**

**Atto n. 327.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 21 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° dicembre 2021.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, illustrando il provvedimento, osserva che per la sorveglianza degli spazi marittimi di interesse nazionale, la Marina militare italiana impiega anche una rete di siti radar costieri basata su apparati risalenti ai primi anni 2000.

Il programma pluriennale in esame è relativo all'ammodernamento appunto della rete radar costiera, soggetta oramai ad obsolescenze tecniche, e permetterà di completare il sistema di sorveglianza orientato alla tutela della sicurezza e al soccorso in mare, anche con il rinnovamento delle capacità a bordo delle unità navali al fine di estendere la copertura degli spazi di giuri-

sdizione. Al riguardo, osserva che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare utile definire in maniera più specifica l'ulteriore obiettivo perseguito dal programma in esame consistente, appunto, nell'estendere la copertura degli spazi di giurisdizione attraverso il rinnovamento delle capacità di bordo.

In sintesi, il programma prevede l'ammodernamento e l'allestimento di postazioni radar terrestri ed imbarcate, per l'istituzione di un'architettura di sorveglianza omogenea, ramificata e basata su tecnologie innovative volte anche a ridurre l'impatto ambientale. La composizione standard della singola postazione si basa su sensori di scoperta, apparati di comunicazione e interconnessione, oltre ad impianti ausiliari ad essi.

Con riferimento alla componente terrestre, i siti radar interessati saranno quelli ubicati a Favignana (TP), Lampedusa (AG), Porto Palo (SR), Sant'Andrea di Missipezza (LE), Santa Maria di Leuca (LE), Sellia Marina (CZ), Capo Spartivento (RC) e Capo Carbonara (CA).

I settori industriali principalmente interessati dal programma sono quelli della sistemistica/sensoristica navale e terrestre nazionale e dello sviluppo di *software* gestionali per la raccolta, l'elaborazione e la correlazione dei molteplici dati resi disponibili dai sistemi di telerilevamento. Al riguardo, evidenzia come la scheda illustrativa che correda lo schema di decreto sottolinei come l'ampio spettro di competenze richieste per la realizzazione dei singoli elementi del progetto contribuirà a diffondere benefici occupazionali e a sollecitare il trasversale sviluppo tecnologico nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dell'optoelettronica e della realizzazione dei sistemi di scoperta, identificazione e posizionamento geografico.

L'area geografica principalmente interessata all'attività sarà il Mezzogiorno, con particolare riferimento alle regioni Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per quanto attiene all'indotto, le principali aree di interesse sono quelle della progettazione, della fabbricazione e dell'installazione di sensoristica per il telerileva-

mento e di sistemi optoelettronici, nonché della progettazione e della realizzazione di infrastrutture informatiche, della gestione di sistemi, delle telecomunicazioni e della carpenteria. Inoltre, alle attività produttive si aggiungerà l'indotto generato dalle attività manutentive future, a cura dei locali Centri di Telecomunicazioni ed Informatica, con un ulteriore contributo d'impiego per le aree interessate.

Peraltro, il progetto, in virtù delle proprie finalità di tutela della sicurezza nazionale e potenziamento delle capacità di protezione e soccorso alla vita umana, potrebbe consentire anche lo sviluppo di una solida base di cooperazione internazionale nell'alveo delle procedure di condivisione degli scenari informativi per la protezione delle frontiere europee e dei confini meridionali dell'Alleanza atlantica.

Il programma, di previsto avvio nel 2023, presenta una durata di 11 anni, essendo prevista la sua conclusione nel 2033.

L'onere complessivo stimato del programma è di 26 milioni di euro, comprensivo del sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti istituito dalla legge di bilancio 2019.

Il cronoprogramma dei pagamenti è meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Al riguardo, viene precisato che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Inoltre, l'Amministrazione della Difesa potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in toto o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma, ovvero, l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti approvativi, massimizzino la forza contrattuale dell'am-

ministrazione e le discendenti migliori condizioni di acquisto. Sempre con riferimento al cronoprogramma dei pagamenti, viene anche precisato che in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e l'imputazione a capitolo descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex-ante allo svolgimento dell'iter contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti.

Sul punto potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Infine, segnala che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di pre-

visto avvio (pag. 91), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra, così ripartito: 0,7 milioni per il 2023, 6,2 milioni per il triennio 2024-2026, 19,1 milioni per il periodo 2027-2033.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta. In merito al programma, rileva che esso permette di preservare le capacità di controllo delle frontiere marittime del Paese, consentendo, attraverso l'ammodernamento di postazioni radar terrestri e imbarcate, l'identificazione preventiva del traffico navale, anche al fine di intercettare eventuali minacce alla sicurezza nazionale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

premesso che il provvedimento d'urgenza si compone di 51 articoli, suddivisi in 5 titoli e 16 capi, e reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

rilevato che l'articolo 7 disciplina la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR che si prefigge lo scopo di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali;

ricordato che l'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020, ha già previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la realizzazione e lo sviluppo del Polo Strategico Nazionale, stabilendo, altresì, che le amministrazioni centrali e locali siano tenute a migrare i loro Centri elaborazione dati (CED) e i relativi sistemi informatici qualora siano privi dei requisiti fissati dal regolamento da emanarsi da parte della Agenzia per la *cyber-sicurezza* nazionale (ACN);

ricordato, altresì, che la citata disposizione ha previsto anche che, nel caso in

cui possiedano tali requisiti, le amministrazioni centrali e locali potranno migrare i dati verso infrastruttura propria già esistente;

evidenziato che la terza possibilità, ovvero quella di trasferire i dati verso la struttura realizzata dalla SOGEI, è stata soppressa ora dal provvedimento in esame;

considerato che commi 1 e 2, lettera *b*), dell'articolo 7 del presente decreto-legge prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, si avvalga della società Difesa Servizi S.p.a., inserendola – a tal fine – nel novero delle centrali di committenza qualificate;

considerato, altresì, che sempre il comma 2, alla lettera *b*), demanda ad apposite convenzioni tra Presidenza del Consiglio, Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.a. le modalità con cui procedere all'avvalimento della società – in qualità di centrale di committenza – per l'espletamento delle procedure di gara relative alla realizzazione al Polo Strategico Nazionale;

sottolineato che una volta che la Presidenza del Consiglio avrà valutato e approvato il progetto, sarà la stessa società Difesa Servizi S.p.a. a curare la procedura di gara per l'affidamento del servizio;

rilevato, infine, che il provvedimento, esclusivamente per gli anni dal 2022 al 2026 e solamente per le attività svolte come centrale di committenza per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, riduce da tre a due anni successivi alla cessazione del rapporto d'impiego nella società il divieto – per gli organi della

società e per i soggetti anche esterni che abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo – di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati de-

stinatari dell'attività della medesima società,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati (C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari).**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL NUOVO COMITATO  
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

**TITOLO:** Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

**Art. 1**

*Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 2196-*bis*, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-*bis*, 2197-*bis*, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-*bis*, 2209-*ter*, comma 1, alinea, 2209-*quater*, comma 1, alinea, 2209-*septies*, comma 1, 2214-*bis*, comma 4, 2221-*bis*, comma 1, 2224, comma 1, lettera a), 2229, comma 6, 2233-*bis*, comma 1, alinea, 2236-*bis*, comma 1-*quater*, 2238-*ter*, comma 1, 2239, comma 3-*quater*, il termine "2024" è sostituito dal seguente: "2030";

b) agli articoli 2206-*bis*, comma 1, lettera c), e 2224, comma 1, lettera b), il termine "2025" è sostituito dal seguente: "2031".

2. In riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

**Art. 2**

*Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 798-*bis*, comma 1:

1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

- "1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
- 2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
- 3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti;"

2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

- "1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;

- 2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
- 3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata.”;

b) l'articolo 2207-bis è abrogato.

### Art. 3

#### *Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al libro quarto, titolo II, capo VII:

1) prima della sezione I, è inserita la seguente:

#### “Sezione OI *Volontari in ferma prefissata*”

Art. 696-bis. *Denominazione e durata delle ferme* - 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:

- a) volontari in ferma prefissata iniziale;
- b) volontari in ferma prefissata triennale.

2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha la durata pari a tre anni.

3. La durata delle ferme di cui al comma 2 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704.”

2) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: “*Volontari in ferma prefissata iniziale*”;

3) l'articolo 697 è sostituito dal seguente:

“Art. 697. *Requisiti* - 1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) età non superiore a ventiquattro anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2<sup>a</sup> classe, per la Marina militare, aviere, per l'Aeronautica militare.”;

4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

5) all'articolo 699, comma 1, le parole “di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “per almeno dodici mesi”;

6) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: “*Volontari in ferma prefissata triennale*”;

7) l'articolo 700 è sostituito dal seguente:

“Art. 700. *Requisiti* - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
- b) età non superiore ai ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;
- c) superamento con esito positivo del corso básico di formazione iniziale.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:
- a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70%;
- b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30%.
3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:
- a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;
- b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti.
4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.
5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1<sup>a</sup> classe, per la Marina militare, aviere scelto, per l'Aeronautica militare.”;
- 8) l'articolo 701 è sostituito dal seguente:
- “Art. 701. *Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale* - 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.”;
- 9) all'articolo 702, comma 1, le parole “di un anno e quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “iniziale e triennale”;
- 10) all'articolo 703:
- 10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole “in ferma prefissata”, sono inserite le seguenti: “, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,”;
- 10.2) il comma 2 è abrogato;
- 10.3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.”;
- 11) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:
- “Art. 704. *Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente* - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salvo espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

b) aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata sino ai termini di seguito indicati:

a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955;

b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini a fianco di ciascuno indicati:

a) se hanno riacquisito l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;

b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquisito l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come prestato in ferma prefissata triennale.”;

b) all'articolo 706, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata;”;

d) all'articolo 781, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base.”;

e) all'articolo 842:

- 1) al comma 3, le parole “quadriennale e in rafferma biennale” sono sostituite dalla seguente: “triennale”;
- 2) al comma 3-ter, la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

f) all'articolo 930, comma 1-bis, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a-bis) volontari in ferma prefissata triennale esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;”;

g) l'articolo 954 è sostituito dal seguente:

“Art. 954. *Rafferme dei volontari* - 1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.  
2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale.  
3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.”;

h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

“e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basilici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;”;

i) all'articolo 958:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Entro il 12° mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1.”;

2) al comma 3, le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni di cui al comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata.”;

l) all'articolo 960:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.”;

2) al comma 2, le parole “di un anno” sono soppresse;

m) all'articolo 978, comma 1, le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

n) all'articolo 988:

1) al comma 2, le parole “e il trattamento economico” sono soppresse;

2) al comma 3:

2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in

ferma breve, e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale.”;

2.2) al quarto periodo, la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

o) all’articolo 1302, comma 1, la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

p) l’articolo 1303 è sostituito dal seguente:

“Art. 1303. *Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti* - 1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.”;

q) all’articolo 1501:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell’anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo.”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festività.”;

r) all’articolo 1502:

1) al comma 1, lettera a):

1.1) al numero 1), le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

1.2) al numero 2), la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

1.3) il numero 3) è soppresso;

2) al comma 1, lettera b):

2.1) al numero 1), le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

2.2) al numero 2), la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

2.3) il numero 3) è soppresso;

3) al comma 2, le parole “numeri 1), 2) e 3)” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 1) e 2)”;

4) al comma 4:

4.1) alla lettera a), le parole “ai sensi dell’articolo 2204” sono sostituite dalle seguenti: “o rafferma”;

4.2) alla lettera b), le parole “quadriennale e in rafferma biennale” sono sostituite dalla seguente: “triennale”;

5) al comma 7, le parole “il mese di giugno dell’anno” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno”;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si applica l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”;

s) all’articolo 1503:

1) al comma 2:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale.”;

1.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale.”

- 1.3) la lettera *d*) è soppressa;
- 1.4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:  
“*e*) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma”;
- 2) al comma 6, lettera *b*):
  - 2.1) al numero 1), le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;
  - 2.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:  
“2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all’articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti.”;
- t*) all’articolo 1504:
  - 1) al comma 1, la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;
  - 2) il comma 3 è abrogato.
2. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole “in ferma prefissata di un anno” sono inserite le seguenti: “e dei volontari in ferma prefissata iniziale”.

#### Art. 4

##### *Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a*) l’articolo 1791 è sostituito dal seguente:  
“Art. 1791. *Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata* - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell’81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.  
2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.  
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:
    - a*) uno stipendio calcolato in misura pari all’80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
    - b*) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all’80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.”;
  - b*) l’articolo 1792 è sostituito dal seguente:  
“Art. 1792. *Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata* - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l’impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di una indennità forfettaria pari a euro 100,00 mensili, a far data dal 1° gennaio 2023. L’indennità è ridotta in misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfettario di impiego ai sensi dell’articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.  
2. Ai volontari in ferma prefissata triennale le eventuali ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previste dai provvedimenti di

concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.

3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

4. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 28 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte nelle misure fisse ivi previste.

5. Ai volontari in ferma prefissata triennale le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 28 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento della indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.”;

c) l'articolo 1793 è abrogato;

d) all'articolo 1798, comma 1:

1) la parola “nette” è sostituita dalla seguente: “lorde”;

2) le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;

e) all'articolo 1799:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale.”.

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “o in rafferma annuale” sono inserite le seguenti: “e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati”;

b) la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.

#### Art. 5

##### *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2198, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2198-bis. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma* - 1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati sino al 31 dicembre 2022.

2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 697.

3. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702.

4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2<sup>a</sup> classe per la Marina militare, aviere, per l'Aeronautica militare.

5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

6. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017.

7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma quadriennale.

8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700.

9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonché:

a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli 703, gli articoli 957, comma 1, lettera *e-bis*), 958, commi 3 e 3-*bis*, 978, 1502, comma 1, lettere *a*), numero 1), e *b*), numero 1), 1503, comma 2, lettera *a*);

b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502, comma 1, lettere *a*), numero 1), e *b*), numero 1), 1503, comma 2, lettera *b*).

10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2198-ter. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma* - 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi sino al 31 dicembre 2024.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore a trent'anni compiuti.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, nonché la possibilità di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702.

4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1<sup>a</sup> classe, per la Marina militare, aviere scelto, per l'Aeronautica militare.

5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda:

a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente al 2017;

b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019;

- c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nel 2020.
6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
7. Le modalità e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.
8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo al completamento della ferma quadriennale.
11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite all'articolo 704.
12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiarare che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.
13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di diciotto mesi.
14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale:
- a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, è la seguente:
- 1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni;
  - 2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni;
- b) il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero sei mesi per la rafferma annuale;
- c) è possibile fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo

periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonché:

a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), 1504;

b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), 1504.

16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa.”;

b) gli articoli 2199, 2201 e 2202 sono abrogati;

c) l'articolo 2204 è sostituito dal seguente:

“Art. 2204. *Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti* - 1. Sino all'anno 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e sino all'anno 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all'articolo 2207.”;

d) all'articolo 2204-ter:

1) al comma 1, le parole “di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,” sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, le parole “di cui all'articolo 954” sono soppresse;

f) dopo l'articolo 2262-bis, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2262-ter. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma* - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno;

2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1;

c) l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini;

d) l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;

e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, la paga non è più dovuta.

2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.

Art. 2262-quater. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma* - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2024:

- 1) è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- 2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo primo periodo, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti;
- 3) l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfettari di guardia e di impiego;
- 4) l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2025:
    - 1) è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3;
    - 2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2;
    - 3) cessa la corresponsione della indennità di cui alla lettera a), numero 2);
    - 4) l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfettari di guardia e di impiego;
    - 5) l'articolo 1792, comma 5, per le indennità di impiego operativo;
  - c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), n. 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), n. 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e a decorrere dal decimo mese non sono più dovuti.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, lettera a), numero 2).
3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.”

#### Art. 6

##### *Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali*

1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
  - a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno;
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, è fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

## Art. 7

*Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 627, comma 7:

- 1) le parole "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";
- 2) le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare";

c) all'articolo 630:

1) al comma 1:

- 1.1) alla lettera a), le parole "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";
  - 1.2) alla lettera b), le parole "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";
  - 1.3) alla lettera c), le parole "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";
  - 1.4) alla lettera d), le parole da "caporal maggiore capo scelto" a "primo aviere capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato";
- 2) al comma 1-bis:

- 2.1) le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";
- 2.2) le parole "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare";
- 2.3) la parole "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e corrispondenti";

d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola "sottocapo" è sostituita dalle seguenti: "comune scelto";

e) all'articolo 632, comma 1:

- 1) alla lettera s), le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";
- 2) alla lettera t), le parole "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";
- 3) alla lettera u), le parole "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";
- 4) alla lettera v) le parole "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

f) all'articolo 840, comma 2-bis:

- 1) all'alinea, le parole "I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti";
- 2) alla lettera d), le parole "al grado" sono sostituite dalle seguenti: "alla qualifica";

g) all'articolo 841:

- 1) al comma 1, la parola "posseduto" è sostituita dalle seguenti: "e qualifica posseduti";
- 2) al comma 2-bis, le parole "I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I graduati aiutanti, e corrispondenti";

h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola "speciale" è sostituita dalle seguenti: "relativa al corrispettivo grado apicale";

i) all'articolo 1283, comma 1-*bis*, le parole “qualifica speciale” sono sostituite dalle seguenti: “sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare”;

l) all'articolo 1306:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole “1° caporal maggiore” sono sostituite dalla seguente: “graduato”;

1.2) alla lettera b), le parole “caporal maggiore scelto” sono sostituite dalle seguenti: “graduato scelto”;

1.3) alla lettera c), le parole “caporal maggiore capo” sono sostituite dalle seguenti: “graduato capo”;

1.4) alla lettera d) le parole “caporal maggiore capo scelto” sono sostituite dalle seguenti: “primo graduato”;

2) al comma 1-*bis*:

2.1) le parole “caporal maggiori capi scelti” sono sostituite dalle seguenti: “primi graduati”;

2.2) le parole “qualifica speciale” sono sostituite dalle seguenti: “graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.”;

m) all'articolo 1307:

1) al comma 1, le parole “1° caporal maggiore” sono sostituite dalla seguente: “graduato”;

2) ai commi 1 e 2, le parole “caporal maggiore scelto” sono sostituite dalle seguenti: “graduato scelto”;

3) ai commi 2 e 3, le parole “caporal maggiore capo” sono sostituite dalle seguenti: “graduato capo”;

4) al comma 3, le parole “caporal maggiore capo scelto” sono sostituite dalle seguenti: “primo graduato”;

n) all'articolo 1307-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola “speciale” è sostituita dalle seguenti: “di graduato aiutante e di sottocapo aiutante”;

2) alla rubrica, le parole “caporal maggiori capi scelti” sono sostituite dalle seguenti: “primi graduati”;

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, le parole “caporal maggiori capi scelti” sono sostituite dalle seguenti: “primi graduati e gradi corrispondenti”;

o) all'articolo 1308, comma 3, le parole “sottocapo di 1<sup>a</sup> classe scelto” sono sostituite dalle seguenti: “sottocapo scelto”;

p) all'articolo 1323-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola “speciale” è sostituita dalle seguenti: “di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante”;

2) alla rubrica, dopo le parole “sergenti maggiori capo” sono inserite le seguenti: “e gradi corrispondenti”;

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, dopo le parole “sergenti maggiori capi” sono inserite le seguenti: “e gradi corrispondenti”;

q) all'articolo 2197-*quater*, comma 2, le parole “sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi” sono sostituite dalle seguenti: “sergenti maggiori aiutanti e qualifiche”;

r) all'articolo 2197-*sexies*, comma 2, le parole “caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi” sono sostituite dalle seguenti: “graduati aiutanti e qualifiche”;

s) all'articolo 2209-*septies*, comma 3, lettera c), le parole “o della qualifica speciale” sono sostituite dalle seguenti: “, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti.”;

t) all'articolo 2254-*ter*:

- 1) alla rubrica, la parola “speciale” è sostituita dalle seguenti: “di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante”;
  - 2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola “speciale” è sostituita dalle seguenti: “di sergente maggiore aiutante e corrispondenti”;
- u) all’articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole “1° caporal maggiore” sono sostituite dalla seguente: “graduato”;
- v) all’articolo 2255-bis:
- 1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole “caporal maggiore capo scelto” sono sostituite dalle seguenti: “primo graduato”;
  - 2) al comma 1:
    - 2.1) all’alinea, le parole “caporal maggiore capo” sono sostituite dalle seguenti: “graduato capo”;
    - 2.2) alle lettere a), b), c) e d), le parole “caporal maggiori capi” sono sostituite dalle seguenti: “graduati capi”;
  - 3) al comma 2, le parole “caporal maggiori capi” sono sostituite dalle seguenti: “graduati capi e gradi corrispondenti”;
- z) all’articolo 2255-ter:
- 1) alla rubrica e ai commi 1, 2, alinea, 2-ter e 2-quinquies, alinea, la parola “speciale” è sostituita dalle seguenti: “di graduato aiutante e di sottocapo aiutante”;
  - 2) alla rubrica e ai commi 1 e 2-quater, alinea, le parole “caporal maggiori capi scelti” sono sostituite dalle seguenti: “primi graduati”;
  - 3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le parole “caporal maggiori capi scelti” sono sostituite dalle seguenti: “primi graduati e gradi corrispondenti”;
  - 4) al comma 2-quater, alinea, la parola “speciali” è sostituita dalle seguenti: “di graduato aiutante e di sottocapo aiutante”;
- aa) all’articolo 2262-bis:
- 1) al comma 8-bis:
    - 1.1) all’alinea:
      - 1.1.1) le parole “caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale” sono sostituite dalle seguenti: “graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti”;
      - 1.1.2) la parola “gradi” è sostituita dalla seguente: “qualifiche”;
    - 1.2) alla lettera a), le parole “caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi” sono sostituite dalle seguenti: “graduati aiutanti e”;
    - 1.3) alla lettera b), le parole “sergenti maggiori capi con qualifica speciale” sono sostituite dalle seguenti: “sergenti maggiori aiutanti”;
  - 2) al comma 8-ter:
    - 2.1) all’alinea, la parola “speciale” è sostituita dalle seguenti: “di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti”;
    - 2.2) alla lettera a), le parole “caporal maggiori capi scelti” sono sostituite dalle seguenti: “primi graduati”.

#### Art. 8

##### *Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1042, comma 1:

- 1) alla lettera c), dopo le parole “da cinque”, sono inserite le seguenti: “generali di brigata o”;
- 2) alla lettera d), dopo le parole “da un”, sono inserite le seguenti: “brigadier generale o”;

b) dopo l’articolo 1094, è inserito il seguente:

“Art. 1094-bis. *Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli* - 1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e in deroga all'articolo 1078 non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.”.

#### Art. 9

##### *Delega legislativa*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni;

b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;

c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il

reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

1) adeguamento di strutture e risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale definendone le modalità;

2) costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e a 675 unità di marescialli, graduati e appuntati e carabinieri in servizio permanente da destinare alle professioni sanitarie, ripartito nei rispettivi corpi e ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

3) possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni;

m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non

trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni di adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.”.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 2372 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	106
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	116
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	111
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime Situational Awareness land and sea based</i> della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 328 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 novembre 2021. – Presidenza  
del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. –

Interviene la viceministra dell'economia e  
delle finanze Laura Castelli.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge, già approvato dal Senato (AS 2060), reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Evidenzia che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 30 luglio 2019, il cui testo è allegato al provvedimento.

Rileva che il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di entrata in vigore del provvedimento nel 2021 e riferita unicamente all'articolo 14 e che, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo è stato oggetto di modifiche, riferite all'articolo 22, volte ad allineare temporalmente gli oneri alla prevista entrata in vigore nonché ad inserire una clausola di invarianza, riferita all'intero provvedimento (con l'eccezione dell'articolo 14): la relazione tecnica, peraltro già basata su tale assunzione, risulta dunque tuttora utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 13 e da 18 a 21, concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'esatta portata normativa della disposizione, recata dall'articolo 11, che prevede che la Repubblica e l'Associazione s'impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra. Tale statuizione, qualora non debba intendersi di valore meramente programmatico, potrebbe infatti determinare obblighi in capo allo Stato, con conseguenti oneri.

Ritiene che dovrebbe, altresì, essere chiarita la portata della norma recata dall'articolo 9, comma 5, che stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione: in particolare, andrebbe chiarito se tale equiparazione riguardi non solo le attività di religione o di culto, ma si riferisca anche alle attività commerciali o a scopo di lucro, dovendosi in tal caso esplicitare i relativi effetti di gettito.

Infine, in merito all'articolo 5, che prevede per gli incaricati designati dall'Associazione Chiesa d'Inghilterra, il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, mediante attività da svolgersi nell'ambito di quelle extracurricolari e in orario extrascolastico, evidenzia che la norma esclude espressamente oneri per lo Stato: andrebbe in proposito confermata l'assenza di oneri per la finanza pubblica nel suo complesso.

Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli da 14 a 17, recanti disposizioni in materia di IRPEF, ritiene che andrebbero esplicitati i criteri in base ai quali la relazione tecnica utilizza una aliquota marginale media IRPEF pari al 35 per cento.

Non formula, invece, osservazioni sull'utilizzo di dati del 2018, tenuto conto che quelli riferiti al periodo d'imposta 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020) evidenziano un numero di soggetti – circa 61 mila – e un ammontare complessivo – circa 20,9 miliardi – inferiori a quelli considerati e che tale andamento potrebbe essere attribuibile alla temporanea emergenza dovuta al Covid-19.

Segnala, inoltre, che la stima degli effetti finanziari operata dalla relazione tecnica è basata sull'ipotesi che il provvedimento in esame entri in vigore nel periodo d'imposta 2021. Qualora, invece, il provvedimento entrasse in vigore nel 2022, lo sviluppo temporale degli oneri slitterebbe di un anno, con conseguenti minori oneri nel 2022 e maggiori oneri nel 2023.

Rileva che la relazione tecnica non considera gli articoli da 15 a 17. In proposito, per quanto concerne la disciplina dell'otto per mille IRPEF (articolo 15), ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre il beneficio in questione entro il limite delle risorse disponibili annualmente per le finalità di carattere sociale e umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Ciò anche in considerazione del fatto che, in altri casi, talune norme hanno previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.

In merito all'articolo 16, ritiene che andrebbero valutati i possibili oneri a carico della finanza pubblica qualora una delle parti richieda la costituzione della Commissione paritetica.

Circa l'articolo 17 non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 22, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione segnala che la copertura finanziaria prevista in relazione all'articolo 14 è coerente con l'assunzione che il provvedimento in esame entri in vigore nel 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 22 reca una generale clausola di invarianza, volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge – fatto salvo quanto previsto all'articolo 14 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 2 provvede, invece, agli oneri derivanti dal predetto articolo 14, in materia di deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore della Chiesa anglicana, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di

competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e tenuto conto del fatto che nella relazione illustrativa ad esso allegata il provvedimento in commento viene indicato tra quelli che motivano lo stanziamento di parte corrente proposto per l'accantonamento in parola. Resta infine fermo che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, è comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli

aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, in merito ai profili di quantificazione prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica. Non si formulano pertanto osservazioni anche in considerazione del fatto che le norme intervengono su disposizioni previgenti cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene utile acquisire una conferma, che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – abbia natura non obbligatoria e che pertanto le amministrazioni interessate possano conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, recante disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione, che integra inoltre una disciplina cui comunque non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato, non ha osservazioni da formulare attesa la natura procedimentale delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 3-bis, recante risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, in merito ai profili di quantificazione, riguardo

al comma 1, che introduce una nuova finalizzazione di risorse comunque già destinate a spesa, andrebbe confermato che l'utilizzo di tali risorse, di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, non pregiudichi lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse. Per quanto riguarda il profilo temporale della spesa, non esplicitato dalla disposizione, rileva che il riferimento allo stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2021, lascia intendere che la stessa resti comunque limitata all'esercizio 2021 e sia quindi coerente con quella già scontata nelle previsioni in relazione all'utilizzo delle risorse in questione: in base a tale presupposto non si formulano osservazioni. Parimenti, non formula osservazioni sull'ulteriore utilizzo di sedi decentrate per le operazioni di voto relative alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, atteso che la norma introduce, per le amministrazioni competenti, una facoltà con la previsione di una specifica clausola di neutralità.

Con riferimento all'articolo 4, recante riorganizzazione del Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione rileva che gli oneri recati dalla disposizione (euro 651.880,65 annui lordi), relativi all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza generale del Ministero della salute, sono compensati con la corrispondente riduzione di 7 posti di dirigente sanitario di II fascia del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale finanziariamente equivalenti (per un importo di euro 698.020,39 annui lordi). Segnala che tale compensazione appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dell'ulteriore documentazione tecnica pervenuta al Senato e non si formulano quindi osservazioni.

Con riferimento all'articolo 5, concernente il temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che l'onere è configurato quale limite massimo e che la quantificazione è in linea con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Tanto premesso, considerato che le norme

prevedono una procedura di interpello per il reperimento temporaneo del personale necessario e che questo può provenire anche dalle Forze armate e dalle Agenzie fiscali, ritiene opportuno che il Governo escluda la corresponsione di eventuali indennità di trasferta o la sussistenza di oneri per le sostituzioni conseguenti ai predetti trasferimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 6 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pari a 409.648 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 6, recante svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede, al comma 1, che l'esame di Stato per l'abilitazione professionale forense, limitatamente alla sessione 2021, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021. Fa presente che, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame viene autorizzata una spesa, di importo identico a quello autorizzato dal summenzionato decreto-legge n. 31 del 2021, pari a euro 1.820.000 per il 2022, che viene riferito dalla relazione tecnica alla copertura degli oneri relativi all'attribuzione del suddetto gettone di presenza ai componenti e ai segretari delle sottocommissioni d'esame. Al riguardo, rileva che la quantificazione del suddetto onere appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, peraltro, corrispondono a quelli forniti dalla relazione tecnica relativa al DL n. 31/2021. Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica fornisce ulteriori elementi volti a confermare la neutralità della disposizione, con particolare riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri, stimati in euro 429.686,

derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999 ai commissari d'esame, previsti in aumento, e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione e dalle nuove modalità di svolgimento delle prove da remoto, modalità che comporteranno il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro. Tanto premesso, rileva che ai fini della verifica dei suddetti effetti compensativi, sul lato della maggior spesa, andrebbero calcolati anche gli altri emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999 e non considerati dalla relazione tecnica. In particolare, segnala che andrebbe computata anche la maggiorazione del 20% sul compenso fisso di euro 413,16, dovuto ai presidenti delle commissioni, nonché i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione volta a confermare i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle predette componenti di spesa (maggiorazione dei compensi fissi e compensi variabili) evidenziati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 31 del 2021; ciò al fine di verificare l'effettiva compensatività di tali spese rispetto ai risparmi sopra indicati per le spese di affitto (1.081.522 euro). In merito ai Segretari di sottocommissione, fa presente che andrebbe altresì confermato che la loro individuazione distrettuale produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che, come riferito dalla suddetta relazione tecnica, soltanto in via residuale e per limitati casi si opererà, come consentito dal decreto-legge n. 31 del 2021, per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'erogazione del gettone di presenza in favore dei componenti delle sottocommissioni per lo svolgimento della sessione 2021

dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, pari a 1 milione e 820 mila euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

Con riferimento all'articolo 7, recante incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame, che prevede l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), determina oneri pari a 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ai quali si provvede incrementando il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo e utilizzando gli stanziamenti di bilancio destinati all'attivazione e alla gestione dei centri per l'immigrazione del Ministero dell'interno. Con riferimento al procedimento di quantificazione, la relazione tecnica giunge alla stima dell'onere considerando un onere medio giornaliero *pro capite* pari a 41,07 euro, senza fornire tuttavia elementi circa le componenti di costo considerate nel predetto ammontare, quali ad esempio vitto, alloggio, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, servizio di traduzione. Rileva che sarebbe dunque opportuno acquisire detti elementi. Inoltre, la norma prevede l'incremento dei posti del SIA senza esplicitare il relativo limite temporale, mentre l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo è limitato al triennio 2021-2023: in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti circa la mancata previsione di oneri oltre il 2023. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, pari a

11.335.320 euro per il 2021 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Segnala che, più puntualmente, la relazione tecnica specifica che ai citati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la copertura finanziaria tramite riduzione delle risorse iscritte su capitoli, anziché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa sulla base della quale quelle risorse sono iscritte sui capitoli medesimi, non risulta pienamente conforme alla disciplina contabile vigente. Ciò posto, evidenzia che, sebbene la relazione tecnica assicuri che lo stanziamento residuo sul capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri per l'immigrazione, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo circa la disponibilità delle occorrenti risorse anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, evidenzia che gli oneri di cui ai commi 2 e 3 sono configurati come autorizzazioni e, quindi, come limiti di spesa. Prende atto inoltre che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, le predette autorizzazioni sono commisurate ai costi di ristrutturazione, pari a circa 21 milioni, e rifunzionalizzazione, pari a circa 9,1 milioni, degli edifici interessati dalle operazioni di trasferimento. In merito al comma 1, lettera a), che prevede l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli Venezia-Giulia, evidenzia come andrebbe chiarito

se detto utilizzo possa comportare per la stessa regione minori entrate già programmate ovvero la rinuncia a maggiori entrate collegate ad un eventuale utilizzo a titolo oneroso dei medesimi locali. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fermo restando che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, deve intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 e di 7,054 milioni di euro per il 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste per la rifunionalizzazione dell'immobile denominato « ex Ospedale militare », provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448),

fermo restando che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, deve intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, rileva, in merito ai profili di quantificazione, che le lettere *h)* e *l)* del comma 1 prevedono, rispettivamente, l'incremento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e il potenziamento della sua dotazione di personale. Rileva, altresì, che l'onere recato da tali norme è quantificato e coperto ai sensi del comma 13. Tanto premesso, rilevato che le norme in esame sono state introdotte da emendamenti non corredati di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari per la verifica parlamentare della quantificazione e della copertura degli oneri, in particolare chiarendo se l'onere a regime corrisponda a quello quantificato per il 2031. Fa presente che andrebbe inoltre specificata l'esatta portata normativa del comma 14 che demanda ad un DPCM il compito di definire « meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ». A tal proposito, segnala che andrebbe in particolare escluso che la definizione di tali meccanismi ed un'eventuale diretta applicazione degli stessi possano comportare effetti finanziari che, in assenza delle relative norme di rango primario, non sarebbero oggetto di verifica (ed eventuale copertura, in caso di oneri) in sede parlamentare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 13 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'estensione dell'indennità di funzione riconosciuta al presidente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali anche ai componenti del medesimo Collegio e dall'ampliamento del ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali di cui al comma

1, lettere *h*) e *l*), del medesimo articolo 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a fronte dell'onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 2372.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni per la introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che reca disposizioni in materia di sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici, riguardo al comma 1, che appare di carattere prevalentemente programmatico, rinvia agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda i profili finanziari concernenti l'attuazione delle iniziative oggetto della presente proposta. Circa il comma 2, ritiene invece che andrebbe chiarito se la futura definizione delle linee guida, al termine della sperimentazione, abbia anch'essa, come parrebbe, carattere programmatico e di indirizzo oppure se le predette linee guida comportino per il sistema nazionale di istruzione lo svolgimento di funzioni e adempimenti da cui discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca disposizioni sulla formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici, nel prendere atto del carattere ordinamentale della previsione contenuta al comma 1, sulla quale non formula osservazioni, evidenzia come, con il comma 2, si utilizzino le risorse previste per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative – articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 – senza indicare quote specifiche da destinare agli impegni previsti nella norma in esame. Al riguardo, pur rilevando che si tratta di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo una conferma che l'utilizzo di tali risorse non incida su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime disponibilità: a tal fine considera comunque utile conoscere quanta parte dell'autorizzazione di spesa sia a ciò destinata.

Infine, per quanto attiene al comma 3, che attribuisce il compito di organizzare la formazione dei docenti al Ministero dell'istruzione in collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione, ricorda che l'Istituto è ricompreso nel conto eco-

nomico della pubblica amministrazione. Ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Istituto di poter adempiere alle competenze attribuite dalla norma ad invarianza di risorse.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici, con riferimento al coinvolgimento di INDIRE e INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti, ricorda che i due istituti sono ricompresi nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico della pubblica amministrazione: pertanto, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che i due istituti possano adempiere ai nuovi compiti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione (commi 5 e 6), rileva che il comma 6 esclude, per i componenti, la corresponsione di indennità, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate. In proposito, nel rilevare che la formulazione della clausola differisce in parte da quella prevalentemente utilizzata nella prassi legislativa – in quanto, tra l'altro, non esclude espressamente i rimborsi spese –, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva idoneità della clausola medesima ad evitare erogazioni e rimborsi ai componenti del Comitato da cui possano scaturire maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, le altre spese connesse al funzionamento dell'organo – come ad esempio quelle di segreteria, per i locali, per le attrezzature o per le consulenze – ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare gli eventuali oneri ovvero la possibilità di far fronte ai relativi impegni ad invarianza di risorse.

Infine, osserva come per l'attuazione della sperimentazione si disponga l'utilizzazione delle risorse dell'organico dell'au-

tonomia da parte delle istituzioni scolastiche: tenuto conto che la sperimentazione parrebbe avere carattere non obbligatorio per tutte le scuole e che la sua attuazione è comunque soggetta ad autorizzazione dei direttori degli uffici scolastici regionali, ritiene che andrebbe chiarito se la procedura autorizzatoria risulti idonea a contenere le sperimentazioni, ove autorizzate, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, concernente la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale, tenuto conto che la disposizione in esame estende talune previsioni dell'articolo 3 a specifici enti formativi, rinvia a quanto osservato in relazione al medesimo articolo 3.

La Viceministra Laura CASTELLI, in considerazione dei profili problematici del provvedimento sul piano finanziario, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro quattro giorni.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, presentato dal Governo, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020) e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero – Caso ARES, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme intervengono in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. Non formula osservazioni circa l'abrogazione della vigente disciplina della medesima materia, posto che alla stessa non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica né da essa erano attese entrate. Non formula osservazioni circa gli obblighi e i divieti posti a carico dei soggetti interessati, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, emerso anche di esame parlamentare della vigente normativa né riguardo all'apparato sanzionatorio, posto che gli importi delle sanzioni pecuniarie, riferite alla medesima tipologia di violazioni, risultano confermati o, in alcuni casi, inaspriti. Per quanto riguarda i nuovi compiti attribuiti al PRA, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, secondo cui l'istituzione presso il PRA dell'elenco dei veicoli immatricolati all'estero può essere disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e non si formulano osservazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, commi 5 e 6, recante prestazioni sociali accessibili ai cittadini di

Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca – procedura di infrazione n. 2019/2100, non formula osservazioni tenuto conto che le modifiche in esame sono volte a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce della relazione tecnica di passaggio volta ad aggiornare il testo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in prima lettura e alla presumibile tempistica di entrata in vigore della legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dell'articolo 3 prevede agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto *bonus* asilo nido), pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nonché dalle disposizioni in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, nel prendere atto che il Fondo in parola presenta per gli anni dal 2021 al 2023 le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fa presente che andrebbe tuttavia acquisita dal Governo una assicurazione circa l'effettiva sussistenza di risorse disponibili anche per le annualità successive, tenuto peraltro conto dell'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta dagli articoli 1, comma 4, e 44, comma 2, non modificati durante l'esame al Senato, e 45, comma 2, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento.

Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni per il rilievo ordinamentale della norma introdotta.

Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273, in merito ai profili di quantificazione evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni: non formula quindi osservazioni nel presupposto che eventuali effetti per la finanza pubblica rivestano esclusivamente carattere indiretto. In proposito ritiene comunque utile acquisire la valutazione del Governo.

Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni in materia di precursori esplosivi, in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 4; ciò con specifico riguardo alla disposizione, di cui al comma 1, lettera e), capoverso Art. 17-bis, che delinea il Ministero dell'interno e il Ministero della salute quali soggetti responsabili, rispettivamente, dell'acquisizione informativa sulle modalità di gestione dei precursori esplosivi e del coordinamento di specifiche attività di controllo e ispezione. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 5 dell'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi attuative del regolamento (UE) 2019/ 1148, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 28, recante modifiche al codice delle assicurazioni private, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme introducono obblighi di informazione a carico dell'IVASS. Non formula osservazioni in considerazione del fatto che le attività di vigilanza e informazione previste dal testo rientrano tra le competenze istituzionali dell'IVASS, soggetto non rientrante peraltro nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e la cui attività di vigilanza è finanziata, ai sensi degli

articoli 335-337 del codice delle assicurazioni private, mediante un contributo posto a carico delle imprese e dei soggetti vigilati, determinato annualmente con decreto ministeriale in misura tale da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza e dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Con riferimento all'articolo 33, commi 1-4 e 6, recante disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici – Procedura di infrazione n. 2016/2013, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva neutralità finanziaria per la pubblica amministrazione del comma 4 che, in caso di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, introduce l'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, e del comma 6, che limita a determinate specie di animali la disposizione della legge di bilancio per il 2021 che pone a carico dei proprietari gli oneri per la custodia giudiziaria degli animali fino all'eventuale confisca degli stessi.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni in merito all'articolo 43, recante monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 45, recante assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che gli oneri sono configurati come limiti di spesa; appare tuttavia opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2. Ciò al fine di verificare la congruità di tale spesa rispetto alle finalità assunzionali recate dal comma 1.

Quanto alla copertura dei summenzionati oneri assunzionali, nel rinviare alla successiva sezione, con specifico riguardo alla copertura dei medesimi a decorrere dal 2027, prevista a valere sul bilancio dell'ANAC, evidenzia preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in

materia di contabilità e finanza pubblica. Tanto premesso, segnala che andrebbero in ogni caso acquisiti elementi di valutazione in ordine all'effettiva possibilità di ricorrere alla stessa anche in considerazione del carattere permanente e non comprimibile dei suddetti oneri, la cui natura non sembra compatibile con l'utilizzo di risorse di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 45 prevede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC, con conseguente incremento della relativa dotazione organica, dal 2021 al 2026 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e a decorrere dal 2027 a carico del bilancio dell'ente medesimo. Con riferimento alla copertura tramite riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, si rinvia a quanto in precedenza osservato in merito all'articolo 3, comma 6, circa la necessità di acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza delle occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, tenuto conto dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta dal medesimo comma 6 del predetto articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, nonché dagli articoli 1, comma 4, e 44, comma 2, non oggetto invece di modifiche presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito alla copertura a carico del bilancio dell'ANAC, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'Autorità nazionale anticorruzione per le finalità previste dalla norma in commento non sia comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente. In merito, infine, alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, prevista a decorrere dal 2027 ai fini della compensazione degli effetti finanziari della

disposizione in commento in termini di indebitamento e fabbisogno, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse indicate nella norma.

Con riferimento all'articolo 46, concernente lo sviluppo della funzione consultiva, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma consente praticamente alle amministrazioni pubbliche di attivare controlli di natura preventiva con riferimento a specifiche questioni concernenti lo svolgimento di attività connesse al PNRR. Tanto premesso, e considerata la tempistica con la quale devono essere svolte le attività connesse con l'utilizzo dei Fondi del PNRR e complementari, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità dei connessi carichi operativi da parte delle sezioni consultive della Corte dei conti, al fine di verificare l'effettività della prevista clausola di non onerosità. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 46 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, recante disposizioni per lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 48, comma 1, recante la clausola di invarianza.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. Atto n. 321.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché per contribuire alle esigenze di sicurezza internazionale.

Evidenzia inoltre che le due *tranche* di cui allo schema di decreto risultano completamente finanziate sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo idoneo a soddisfare il totale fabbisogno della progettualità, stimato in 1.410 milioni di euro e che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni

di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato *linea tanker heavy multi-role* A.M. (Atto n. 321);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché per contribuire alle esigenze di sicurezza internazionale;

le due *tranche* di cui allo schema di decreto risultano completamente finanziate sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo idoneo a soddisfare il totale fabbisogno della progettualità, stimato in 1.410 milioni di euro;

l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la

realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System (FCAS)*.**

**Atto n. 327.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nell'illustrare il provvedimento in oggetto, rileva quanto segue.

Il Ministro della difesa, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di Sistemi » di Combattimento Aereo di 6<sup>a</sup> generazione – *Future Combat Air System (FCAS)* (atto del Governo n. 327). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili

di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame trae origine dalla necessità di sviluppare una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di Sistemi » di Combattimento Aereo di 6<sup>a</sup> generazione- *Future Combat Air System (FCAS)*, caratterizzata da una piattaforma principale (*core platform Tempest*) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o *adjuncts*), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli EF2000 *Eurofighter* dell'Aeronautica Militare a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.

Il programma è concepito in quattro fasi di sviluppo (Fase di Valutazione e Analisi e Progettazione preliminare – *Concept Assessment & Preliminary Design*; Fase di Sviluppo Avanzato – *Full Development*; Fase di Produzione Iniziale – *Initial Production*; Fase di Produzione Avanzata – *Full Production*) con un orizzonte temporale pluriennale di circa trenta anni, nel periodo 2021-2050.

L'onere previsionale iniziale per l'Italia a supporto dello sviluppo del programma, ovvero inclusivo delle fasi 1 e 2 (rispettivamente di *Concept Assessment & Preliminary Design* e di *Full Development*), è al momento quantificato in circa 6 Miliardi di euro alle condizioni economiche dell'anno in corso.

La prima fase consiste in attività prodromiche rispetto alla sottoscrizione degli accordi attuativi internazionali tra i Paesi *partner*, poiché è necessario assicurare, già dal corrente anno, la piena operatività (con la formalizzazione di specifici contratti) dei processi di ricerca e innovazione per assicurare da subito un contributo nazionale rilevante per una partecipazione di alta qualità, i cui costi, ripartiti dal 2021 al

2035, risultano dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto. La seconda fase, invece, arriverà fino allo sviluppo del capo-serie.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della prima fase, pari a 2 miliardi di euro, ad essa si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 2 « Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate ivi comprese le attività complementari ».

La seconda fase, da cui consegue un onere stimato in 4 miliardi di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. Si afferma, inoltre, che dette fasi successive saranno oggetto di separati, specifici decreti approvativi ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'Ordinamento Militare e contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica nonché alla disponibilità di utili risorse a valere dei prossimi strumenti finanziari previsti in legge di bilancio ovvero di specifici provvedimenti *ad hoc*.

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere

sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », previa acquisizione del concorde avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigibilità dei pagamenti: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con

specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Aware-***

***ness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.***

**Atto n. 328.**

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in oggetto, rileva quanto segue.

Il Ministro della difesa, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land and sea based* della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (atto del Governo n. 328). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale per il rinnovamento evolutivo della rete radar costiera trae origine dall'esigenza di preservare la capacità di controllo delle frontiere marittime del Paese.

Il programma, di previsto avvio nel 2023, si articola lungo un arco temporale di undici anni e comporta un onere complessivo previsionale di 26 milioni di euro finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del

2018 – con una dotazione che si sviluppa fino al 2033 – per la parte di competenza del Ministero della difesa. In proposito si ricorda che tali risorse sono allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95).

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per tutte annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

MEF - RGS - Prot. 288780 del 24/11/2021 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.  
Prot. Entrata N. 287240  
Allegati: 1  
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto: Atto Camera 2670 B – Disegno di Legge europea 2019-2020. Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento alla relazione tecnico finanziaria relativa all'atto indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnico-finanziaria, con oneri, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2019-2020**

**RELAZIONE TECNICA**

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).*

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI**

L'articolo 1, recante "Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori" prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, finalizzate ad estenderne l'ambito di applicazione per contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori. La disposizione, inoltre, inserisce tra le competenze dell'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali (UNAR) la discriminazione nei confronti dei lavoratori sulla base della nazionalità, con ciò implicando l'espletamento dei seguenti principali compiti:

- a) prestare o assicurare l'assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione ed ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni preposte alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
- b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di "cooperare e scambiare informazioni utili;
- c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione in base alla nazionalità di lavoratori dell'Unione e loro familiari;
- d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli a tale discriminazione;
- e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

Si tratta di compiti analoghi a quelli svolti con riferimento alle discriminazioni già di competenza dell'UNAR di cui la seguente tabella evidenzia i costi sostenuti nell'ultimo triennio e a cui sono riconducibili per analogia le attività di cui alle lettere sopra elencate.

**TAB. 1**

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
Lettera a)				Costo contratto Contact center Periodo ott.2017/ott.2019	1.790.160	895.080
Lettera b)	2.000	2.000	2.310	Contributo Equinet	6.310	2.103,33
Lettera c)				In parte ricomprese nella lett. a)	-	
Lettera d)	68.400	100.000	24.000	Attività di comunicazione	192.400	64.133,33
Lettera e)	65.000	463.000	297.500	Attività di sensibilizzazione	825.500	275.166,67
Voci trasversali						
Abbonamento per consultazione banca dati a supporto	3.500	3.500	3.500	Banca dati	10.500	3.500

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
attività di sensibilizzazione						
Rifacimento sito Unar		16.500,00			16.500	5.500
					Totale media annua	1.245.483,33

Lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'attuazione della direttiva in esame non può prescindere da una integrazione degli strumenti già a disposizione, con conseguente necessità di disporre di risorse adeguate.

La parte principale degli ulteriori costi stimati deriva dal fatto che per inserire un nuovo *ground* di discriminazione occorre che l'UNAR implementi le competenze e la strumentazione informatica per la rilevazione e la gestione dei casi allo stesso riconducibili. Parimenti saranno necessarie risorse per l'espletamento delle dovute attività di informazione e sensibilizzazione.

Nella tabella seguente sono riportate le stime dei suddetti costi, valutate sulla media dei costi sostenuti per ciascuno degli attuali cinque *ground* di discriminazioni gestiti dall'UNAR (etnico-razziale, religione e convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere).

I costi includono le necessarie spese di implementazione nel sistema gestionale, stimate per il solo primo anno di attività e quantificabili in € 80.000,00, corrispondenti alle seguenti voci: "Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata alla Direttiva 54" e "Sito/sottosito (III dominio)".

**TAB.2**

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
Risorse esperte esterne: operatore	Operatore esperto dedicato Direttiva 54	50.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Risorse esperte esterne: legale/avvocato	legale/avvocato esperto dedicato Direttiva 54	30.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Altre figure già utilizzate nell'attività del contact center calcolo percentuale per il servizio da implementare	Coordinatore del servizio, operatore call center, referente informatico, esperto statistico/referente comunicazione	70.000	Costo medio annuo per ground figure trasversali desunto da offerta economica contact center
Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata a Direttiva 54	In logica di riuso è possibile adeguare il sistema UNAR gestione casi con relativa sezione dedicata alla Direttiva 54	50.000	Adeguamento necessario per la gestione casi e report statistici
Sito/sottosito (III dominio)	Sottosito con ingresso da sito ufficiale UNAR dedicato alla Direttiva 54 in più lingue UE	30.000	Sito web necessario per veicolare l'informazione sui punti di contatto, modalità di segnalazione e comunicazioni informative
Campagna di sensibilizzazione	Piano editoriale integrato/idea	40.000	

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
	creativa/claim/format da veicolare/campagna social/spot su reti Rai		
Spese di traduzione	Spese incidenti su varie voci	10.000	
Comunicazione ed informazione	Produzione di materiali informativi da distribuire in punti visibili	40.000	
Costi missioni	Dipendenti UNAR	10.000	
Formazione		10.000	
TOTALE		340.000	

In conclusione si stima la necessità di incrementare, per i servizi sopra indicati, le risorse dell'UNAR dell'importo di 340.000 euro per l'anno 2021 (primo anno di attività) e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

Ai costi sin qui individuati, costruiti, in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni in parola, sul dato medio di quelle per cui è operativo ad oggi il *contact center* andranno ad aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di incrementare le risorse umane operative all'interno dell'Ufficio.

In ragione dell'attività svolta dal personale ad oggi previsto dal DPCM 11 dicembre 2003, nonché della necessità di acquisire ulteriore personale con idonee professionalità, si stima il fabbisogno in tre nuove unità, due di categoria A ed una di categoria B.

Pertanto, il comma 3 rinvia ad un successivo DPCM che modifichi, a tal fine, quello vigente che, all'articolo 3, comma 1, prevede che *“l'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa, o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”*.

I costi correlati alle eventuali indennità da corrispondere alle ulteriori tre figure sopra indicate ammontano a 42.000 euro annui.

In conclusione, il comma 4 prevede una spesa nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**L'articolo 2 recante “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003”**, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, abroga i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, dell'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed introduce l'articolo 93-bis, mirando a rimodulare la disciplina della c.d. “esterovestizione”, salvaguardando il rispetto di norme del diritto unionale o derivanti da accordi internazionali, nonché risolvendo alcune criticità nella vigente disciplina.

Tali obiettivi sono raggiunti prevedendo, tra l'altro, la conferma dell'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquistato la residenza in Italia e, altresì, l'obbligo di registrazione presso un apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), dei veicoli di proprietà di soggetti terzi che circolano in Italia per un periodo superiore a 30 giorni.

La ratio sottesa è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e, in particolare, potenziare le attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e al mancato pagamento delle sanzioni con riferimento al possesso e alla circolazione dei veicoli.

L'intervento proposto non implica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Peraltro, è da sottolineare come l'obbligo di immatricolazione o di indicazione dell'utilizzatore dei veicoli immatricolati all'estero che, di fatto, circolano in Italia, consenta di avere maggiori ricavi derivanti dal pagamento dei tributi previsti dalla normativa fiscale, oltretutto delle sanzioni notificate ai proprietari dei veicoli stessi per le violazioni al codice della strada.

Per i veicoli immatricolati all'estero per i quali, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 93-bis CDS, è richiesta la registrazione, è prevista, senza oneri per l'Erario, l'istituzione, presso l'archivio informatico del P.R.A., di un elenco disciplinato dall'art. 94 comma 4 ter, gestito dall'ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI) e destinato a svolgere la funzione di base informativa per le finalità di cui all'art. 51, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il processo di gestione prevede un'istanza presentata dall'utente interessato presso un Ufficio Provinciale del PRA o presso un'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 contenente una serie di informazioni necessarie alla compilazione del citato elenco, tra cui l'acquisizione dei dati forniti e la scansione dei documenti di corredo, con la sottoscrizione con firma digitale di tutti i documenti.

Le informazioni contenute nell'elenco saranno rese disponibili alle Regioni, all'Agenzia delle Entrate e agli organi di polizia con collegamenti telematici diretti, i quali, non necessitando di ulteriori interventi implementativi degli attuali sistemi, non determinano l'insorgenza di nuovi oneri a carico delle Amministrazioni interessate.

Al PRA, a cui sono demandati già oggi una serie di compiti istituzionali, viene garantito un autonomo equilibrio economico-finanziario per i servizi svolti, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti per l'espletamento degli stessi, attraverso il pagamento di un emolumento corrisposto direttamente dai soggetti richiedenti la registrazione. Ciò anche in funzione di ulteriori e progressive iniziative di semplificazione e digitalizzazione in linea con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Nazionale.

Tale modello gestionale ha finora garantito l'equilibrio economico/finanziario e ha consentito l'ampliamento e il miglioramento dei servizi offerti rispetto ai compiti istituzionali assegnati, senza dover prevedere oneri a carico dello Stato.

Adottando lo stesso modello organizzativo, che prevede il pagamento di un emolumento già stabilito per le analoghe formalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, da porre a carico dell'utilizzatore del servizio, si provvede alla copertura dei costi da sostenersi per la realizzazione e la successiva gestione del servizio stesso, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, recante *“Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca”* è volto a sanare la procedura d'infrazione 2019/2100 avviata per il non corretto recepimento nell'ordinamento

italiano del diritto alla parità di trattamento, rispetto ai cittadini italiani, dei cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, in materia di accesso alle prestazioni sociali previsto dall'articolo 12 paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE.

Le stime presenti nella relazione tecnica riguardano gli effetti finanziari derivanti dalla concessione ai titolari di permesso unico di lavoro, di studio e motivi di ricerca delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, come di seguito riportate.

A seguito delle modifiche introdotte **nel corso dei passaggi parlamentari**, con riferimento alla presumibile data di approvazione della legge europea nel 2021, la presente relazione tecnica ha lo scopo di aggiornare le valutazioni precedenti, predisposte sulla base della normativa attualmente vigente in Italia, ipotizzando l'entrata in vigore della norma **entro la fine del corrente anno e considerando che la stima dell'onere è stata fatta sulla base di una decorrenza della norma dal 1° giugno 2021**, con riferimento alla data di presentazione delle domande e non alla data dell'evento che ha generato il diritto alla prestazione.

### **Stima oneri finanziari**

#### **ANF dei Comuni (Art. 65 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)**

È un assegno, concesso in via esclusiva dai Comuni, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Spetta a:

- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente valido per l'assegno (per l'anno 2021 pari a 8.788,99 euro);
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

L'assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l'anno 2021 l'importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili.

La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per

motivo del permesso, si è potuta rideterminare per l'anno 2019 una platea di potenziali beneficiari di ANF concessi dai Comuni pari a circa 3.740 nuclei familiari riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

Da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 50 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2023, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2020, deliberato in data 5 ottobre 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macro economiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenutasi in data 5 novembre 2020.

Nella stima degli oneri si è mantenuta costante tale numerosità ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, morte ecc.).

Si è altresì tenuto conto dei tempi di presentazione della domanda di prestazione e delle scadenze di pagamento dell'assegno. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma per gli anni 2021-2030.

Si precisa che, decorrendo la normativa in esame dal 1° giugno 2021, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)) e le cadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2021.

L'onere 2022 è calcolato con riferimento alle domande relative al periodo giugno-dicembre 2021 in pagamento entro il 15 luglio 2021 (si ricorda che la relazione tecnica è stata predisposta con decorrenza 1° giugno 2021).

**ANF dei comuni - Permesso  
unico di lavoro e permessi di  
soggiorno per motivi di studio**  
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	-
2022	3,9
2023	7,2
2024	7,3
2025	7,4
2026	7,5
2027	7,7
2028	7,8
2029	8,0
2030	8,1

**Maternità' dei Comuni (Art. 66 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)**

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D. Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:

- alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
- alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;
- alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno \* (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
- alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circ.35/2010).
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
- cittadina non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2021 al 31.12.2021 è pari a 348,12 euro per cinque mensilità e quindi complessivi 1.740,60 euro.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2021 al 31.12.2021 è pari a 17.416,66 euro.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto a decorrere dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, si è potuta individuare per l'anno 2019 una platea di circa 4.400 potenziali beneficiari di assegno di maternità concessi dai Comuni riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

Da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019 di cui 22.618 di sesso femminile. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 100 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

Nella stima degli oneri, si è mantenuta costante tale numerosità ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, ecc).

Non disponendo di dati circa la distribuzione della platea per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame.

Si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Si è ipotizzato un ritardo medio di presentazione della domanda rispetto alla data di nascita di 3 mesi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma per gli anni 2021-2030:

**MATERNITA' dei comuni -  
Permesso unico di lavoro e  
permessi di soggiorno  
per motivi di studio**  
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2020	-
2021	7,8
2022	7,9
2023	7,9
2024	8,0
2025	8,1
2026	8,2
2027	8,4
2028	8,6
2029	8,7
2030	8,9

**Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)**

L'assegno di natalità è disciplinato da tre diversi interventi normativi per distinte generazioni di nascite:

- articolo 1, commi 125-129 della L. 190/2014 riconosce la prestazione con durata triennale per le generazioni di nati o adottati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

- articolo 1, c. 248 della L. 205/2017 ha previsto il riconoscimento dell'assegno di natalità ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 limitandone la durata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione;

- articolo 23-quarter del DL 119/2018 Decreto-Legge 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 stabilisce che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento;

- articolo 1, cc. 340-341, L. 160/2019 stabilisce che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento;

- l'art. 1, comma 362, legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha confermato la prestazione, istituita dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato/adottato/in affidamento preadottivo nel corso del 2021.

Pertanto, nell'ipotesi che gli effetti della presente norma decorrano dal 1° giugno 2021 la valutazione tiene conto necessariamente della possibilità di fruire dell'assegno anche per le generazioni di nati o adottati ancora potenziali beneficiari in quanto norme ancora in corso di applicazione.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
- Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251); il beneficio è stato esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi previsti dagli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n.30/2007: carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007 .
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE minorenni. In particolare, l'importo annuo dell'assegno, per le generazioni di nati/adottati fino al 31 dicembre 2019, è pari a:

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui.

Per la generazione di nati/adottati nell'anno 2020 e 2021, l'art. 1, c. 340, della legge di Bilancio per l'anno 2020, riconfermati dalla Legge di Bilancio 2021, rimodula gli importi dell'assegno di natalità:

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro (120 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 7.000 euro annui e inferiore a 40.000 euro annui;
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 40.000 euro annui.

Sulla base di quanto desunto dagli archivi gestionali dell'istituto per l'anno 2016 e alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, sono stati stimati, circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui. Si ritiene esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000.

Gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel 2021 per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (1.014 beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 138 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro) e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro).

L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e la norma in esame decorre dal 1° giugno 2021.

**ASSEGNO DI  
NATALITA' - Permesso  
unico di lavoro e  
permessi di soggiorno  
per motivi di studio**  
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	2,5
2022	2,4

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base della normativa vigente; qualora la prestazione in esame venisse prorogata, la valutazione degli oneri dovrà essere aggiornata per tener conto degli impatti finanziari derivanti dai nuovi dettati normativi che saranno emanati.

#### **Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.lgs n. 151/2001**

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

L'assegno di maternità dello Stato spetta:

- alla madre, anche adottante;
- al padre, anche adottante;
- agli affidatari preadottivi;
- all'adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.

In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2021 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.

Con riferimento alla prestazione in esame, a normativa vigente, l'importo rilevato dal bilancio consuntivo GIAS per l'anno 2020 è pari a 2,0 milioni di euro. La stima degli oneri per gli anni successivi derivanti dall'estensione della prestazione in esame alla platea di potenziali beneficiari stranieri con i permessi previsti dalle modifiche normative introdotte risulta pari a circa 8.000 euro annui.

### **Bonus asilo nido**

Nell'ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e quindi impossibilitati a frequentare gli asili nido.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma.

Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui.

Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili e la loro relativa parametrizzazione mensile:

- ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);
- ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

Tale disposizione normativa ha inoltre previsto che l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 possa essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti che emergeranno dal relativo monitoraggio.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato purché sia in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall'INPS mediante l'accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell'Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell'INPS potranno richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;
- residenza in Italia;
- relativamente al beneficio di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell'ISEE calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L'indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell'importo della prestazione

spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore, il beneficio spetterà nei limiti dell'importo di 1.500 euro annui;

- relativamente al beneficio di cui all'articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Il premio è erogato dall'INPS a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

La stima degli oneri finanziari è stata effettuata tenendo conto sia dell'erogazione del bonus asilo nido che delle forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso i possibili percettori di tali prestazioni sono gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno avente annotazione di permesso unico di lavoro o di permessi studio.

La valutazione è stata realizzata partendo dalla platea già individuata quale potenziale beneficiaria della prestazione dell'assegno di natalità. Si è quindi ipotizzato che solo il 50% di tale platea ricorra ad un asilo nido nei primi tre anni di vita del bambino.

Sono state quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 1.400 beneficiari aventi un reddito ISEE minorenni fino a 25.000 euro e 180 con un reddito che si colloca invece tra i 25.001 ed i 40.000 euro; si ritiene trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000 euro.

In considerazione del fatto che il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, si è inoltre ipotizzato in via prudenziale che tali beneficiari abbiano diritto alla prestazione nel suo importo massimo, individuato sulla base della normativa attualmente vigente.

Sulla base delle indicazioni desunte dal sito [www.minori.gov.it](http://www.minori.gov.it) si è considerato l'ingresso del bambino nell'asilo nido a decorrere dal terzo mese di vita; sulla base invece dei dati desunti dagli archivi dell'Istituto relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate agli extracomunitari ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 17 febbraio 2017, si è ipotizzato un ricorso a tale prestazione per un numero medio annuo di mesi pari ad otto.

Per quanto concerne la platea dei beneficiari delle forme di supporto presso la propria abitazione, si è considerata l'incidenza di tali prestazioni sul bonus asilo nido rilevata dai dati del monitoraggio sopra menzionato e si sono quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 16 beneficiari, di cui 14 nella prima fascia di reddito ISEE minorenni.

Gli oneri sono stati stimati considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° giugno 2021 e si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire per i contingenti di nascite/adozioni che vanno dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2020 nonché alle domande di prestazione relative alle nascite decorrenti dal 1° gennaio 2021. Ipotizzando quindi una uniforme distribuzione di tali nascite all'interno di ciascun anno, si è ottenuto un contingente complessivo di beneficiari pari a 5.325 nel 2021 e 5.991 a decorrere dal 2022.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri in milioni di euro.

**BONUS PER ASILO NIDO E  
FORME DI SUPPORTO PRESSO  
LA PROPRIA ABITAZIONE**

**Extracomunitari con permesso  
unico di lavoro e permessi di  
soggiorno per motivi di studio**

(Importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	8,5
dal 2022	12,8

**Prestazioni di invalidità civile**

Sulla base di informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'istituto sui percettori di invalidità civile a normativa vigente applicate alle nuove tipologie di percettori individuate dal provvedimento in esame oggetto di valutazione, è stata quantificata una platea di circa 480 potenziali beneficiari rideterminati alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso.

È stato altresì stimato un importo medio mensile della prestazione di circa 390 euro e una durata media della prestazione fissata in 12 mesi.

**Invalidità Civile  
Permesso unico di lavoro**  
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2021	1,3
dal 2022	2,2

L'**articolo 4**, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, con la quale si risolvono contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale di recepimento al disposto di cui all'articolo 57-ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, l'attività di collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro ospitante (già prevista dalla normativa vigente) e, se del caso, dello Stato membro d'origine, viene svolta dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1). **Il comma 2, inserito nel corso del passaggio parlamentare al Senato, riscrive l'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anch'esso oggetto di rilievi da parte della Commissione europea, relativamente alle incompatibilità previste per l'esercizio dell'attività di mediazione; la norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 5** recante "*Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295*", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La lettera a) ridefinisce l'ambito di applicazione del decreto stesso estendendolo ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dagli italiani, come previsto dalla normativa attualmente in vigore. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza.

La lettera b) modifica l'articolo 8, comma 5, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri ed è finalizzata a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. Riducendo il carico di attività in capo agli uffici preposti al riconoscimento, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Le lettere c), d), e), f), riducendo le attività di controllo delle autorità nazionali sulle attività svolte in Italia da prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera g) modifica l'articolo 22, comma 5, al fine di allinearla alla direttiva 2013/55/UE, la quale, all'articolo 1, punto 12, lettera d), fornisce una nuova definizione di "materie sostanzialmente diverse" nella formazione, in presenza delle quali è prevista l'applicazione di misure compensative al migrante ai fini del riconoscimento della qualifica professionale. In particolare, mentre la definizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE faceva riferimento, al fine di valutare la sussistenza di una sostanziale diversità della materia su cui è basata la formazione del migrante, alla "durata o contenuto" della stessa, la nuova definizione non fa più riferimento alla "durata" e, dunque, non consente più di richiedere l'applicazione di misure compensative per il solo fatto che la formazione acquisita dal richiedente nel paese di origine sia inferiore, in termini di durata, a quella richiesta in Italia, dovendosi aver riguardo solo al suo "contenuto". La modifica, introdotta nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, è di carattere ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera h) modifica l'articolo 32, comma 1, del citato decreto legislativo per garantire il corretto recepimento dell'articolo 23 della direttiva 2013/55/CE, c.d. direttiva qualifiche, secondo il quale anche le ostetriche, al pari dei medici, degli infermieri e di tutte le professioni elencate nell'allegato V della direttiva, hanno la possibilità di beneficiare del c.d. "regime dei diritti acquisiti", ossia quel particolare regime di riconoscimento automatico connesso con un pregresso esercizio dell'attività di

almeno tre anni. L'autorità competente al riconoscimento di tali qualifiche è il Ministero della salute, che svolgerà queste funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera i) modifica l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione 2018/2295 relativamente alla formazione medica specializzata. Dalla disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi solo di norme di carattere ordinamentale che specificano le modalità con cui viene svolta la formazione medica specialista.

La lettera l) opera un mero rinvio alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 368/1999, per chiarire a quali condizioni si svolge, già da tempo, il corso di specializzazione in medicina generale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con una modifica introdotta nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, è stato espressamente previsto che l'impegno e la frequenza dei partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

La possibilità da parte delle Regioni di organizzare, oltre che corsi a tempo pieno, anche corsi a tempo parziale era già stata prevista e disciplinata dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 368/99. Peraltro, il DM 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" disciplina ulteriormente la materia inerente ai corsi a tempo parziale. Il corso a tempo parziale, per sua natura, ha una durata maggiore di quello a tempo pieno - che si svolge nell'arco di tre anni - alla luce delle disposizioni sopra indicate, avuto particolare riguardo al comma 4 dell'articolo 12 del D.M 7 marzo 2006, il quale stabilisce che, in caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio sia corrisposta ai corsisti in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno. Pertanto, dall'organizzazione di corsi a tempo parziale, da parte delle Regioni, non deriveranno ulteriori oneri né risparmi a carico dello Stato, in quanto, così come precisato nel sopraindicato comma 4 dell'articolo 12 del D.M. 7 marzo 2006, la medesima somma che sarebbe corrisposta in caso di corsi a tempo pieno sarà corrisposta ai corsisti che hanno avuto accesso al corso a tempo parziale, a prescindere dalla durata del corso a tempo parziale medesimo, rimanendo dunque invariate le risorse già stanziare per il finanziamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

L'**articolo 6**, recante "*Disposizioni in materia di professioni ippiche*", è finalizzato ad escludere l'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali ai fantini, agli allenatori e ai guidatori di cavalli da corsa. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

L'**articolo 7**, recante "*Disposizioni relative al punto di contatto unico*", volte a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2018/2374, novella, con un unico comma, alcune norme del decreto legislativo n. 206/2007.

In particolare, con la lettera a), si aggiunge al predetto decreto l'articolo 7-bis, rubricato "*Procedure per via elettronica*", al fine di garantire che le domande di riconoscimento delle qualifiche (previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 206/2007), nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale (articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007) possano svolgersi in via telematica attraverso il punto di contatto unico. A tal fine si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera b) recepisce l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, aggiungendo due commi all'articolo 59-bis del decreto legislativo n. 206/2007, rubricato "Accesso centralizzato online alle informazioni". Il primo comma di tale articolo già prevede l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso su un'unica piattaforma online (il sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) gestito da Unioncamere) che fa da

punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010. Con la novella in esame si prevede altresì che tali informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Le autorità competenti dovranno altresì verificare che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, operativo presso il suddetto Dipartimento per le politiche europee (comma 1-bis). Si prevede l'adozione di misure volte ad incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea (comma 1-ter).

Agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 8**, recante *“Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana”*, recepisce la rettifica alla versione italiana della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, stabilendo che sull'etichettatura dei prodotti il termine “succo concentrato” vada sostituito con il termine “concentrato”.

Dalla conseguente modifica, a seguito del recepimento della rettifica, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

**L'articolo 9**, recante *“Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare”*, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, modifica uno dei criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 contenuti nell'articolo 7 nella legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), al fine di prevedere che costituisce parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale la determinazione da parte dell'acquirente di un prezzo di acquisto “inferiore” ai costi medi di produzione fissati dall'ISMEA (e non un prezzo “inferiore del 15 per cento” ai detti costi). Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una proposta puramente ordinamentale.

**L'articolo 10**, modificato nel corso dei passaggi parlamentari, reca *“Disposizioni in materia di contratti pubblici”*, aventi carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al comma 1, lettera a)**, si prevede una modifica dell'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di stabilire che il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerente ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Tale previsione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al comma 1, lettera b)**, si apportano alcune modifiche all'articolo 46 del codice in materia di affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura. Le prime due modifiche del comma 1 hanno la finalità di chiarire che gli operatori economici debbono essere ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Infine, con la modifica al comma 2, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve stabilire i requisiti minimi dei soggetti previsti alla lettera d-bis)

**del comma 1. Tali previsioni sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Al comma 1, lettera c), si provvede ad apportare delle modifiche di carattere ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'articolo 80, comma 4, del codice in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico.**

**Al comma 1, lettera d), punto 1.1., si prevede l'abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 105 del codice in materia di subappalto. Tale abrogazione si rende necessaria per risolvere uno dei punti della procedura di infrazione n. 2018/2273, il quale ritiene la disposizione contenuta nella citata lettera a) incompatibile con le direttive eurounitarie, che non prevedono il divieto di subappaltare l'affidamento a soggetto che ha partecipato alla medesima gara. Tale abrogazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La lettera e) modifica l'art. 113-bis ed è volta a risolvere la procedura d'infrazione n. 2017/2090, relativa ai "ritardi nei pagamenti", che, nonostante le precedenti modifiche all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, non è stata definitivamente risolta, in quanto la Commissione europea ha chiesto l'aggiornamento degli atti attuativi, in coordinamento con le previsioni del suddetto articolo. L'articolo è teso ad anticipare le disposizioni del nuovo regolamento del codice dei contratti in materia di termini di pagamento, al fine di risolvere in tempi brevi la citata procedura di infrazione, attraverso disposizioni di carattere ordinatorio, insuscettibili, quindi, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si prevede: che l'appaltatore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; che il direttore dei lavori deve accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della suddetta comunicazione; che, in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, deve procedere all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; che il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale deve emettere il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori; infine, che l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e che l'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

**Al comma 2 dell'articolo si prevede che ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali previsioni sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il comma 3 prevede, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 10, l'abrogazione delle disposizioni transitorie contenute nel comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 in materia di indicazione della terna dei subappaltatori e di verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del**

**medesimo codice; anche tali disposizioni sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 11, recante “*Disposizioni relative alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96*”, ha natura ordinamentale, limitandosi a disporre l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 346/1998 al mutato riparto di competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e Ministero dello sviluppo economico. Il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al MAECI è avvenuto con il DPCM adottato in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019 e con la legge di bilancio 2020. Si precisa che il decreto legislativo n. 346/1998 non dispone la riassegnazione delle sanzioni ivi previste.

L'articolo 12, recante “*Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009*”, chiarisce che è il MAECI l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché a emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi ad allineare il testo del decreto legislativo n. 221/2017 al riparto di competenze tra MISE e MAECI definito dal decreto-legge 104/2019. Pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie è avvenuto con il DPCM, attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge 104/2019.

L'articolo 13, recante “*Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/ 1148*”, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, integra la normativa derivante dal Regolamento 1907/2006 sui controlli dei prodotti chimici, acquisendo i nuovi aspetti in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, ai fini dell'attuazione dello specifico regolamento (UE) n. 2019/1148 dedicato proprio ai precursori di esplosivi. Le attività che verranno svolte dal Ministero della salute in qualità di Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, non comporteranno nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le predette attività possono essere inserite, attraverso una riorganizzazione interna, nell'ambito delle attività di controllo della Direzione Generale Prevenzione Unità Autorità Competente REACH/CLP e verranno svolte con le attuali risorse umane, finanziarie e strumentali, senza pregiudicare lo svolgimento di quelle correnti. Anche per i profili di competenza del Ministero dell'interno, punto di contatto per le segnalazioni di transazioni sospette, sparizioni e furti, di cui all'articolo 9 del regolamento, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di attività che il predetto Ministero già svolge in conseguenza delle previsioni del precedente regolamento sui precursori di esplosivi (UE) 98/2013 e che, quindi, continueranno ad essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

L'**articolo 14**, recante “*Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17*”, è diretto a disciplinare i casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale in conformità alla Direttiva 2013/32/UE. La norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 15**, recante “*Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*”, sotto il profilo finanziario, introduce norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va rilevato, del resto, che ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56 più IVA.

L'**articolo 16**, reca disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso. La norma, relativa ad attività già previste dal quadro normativo europeo, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 42, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese sostenute per la produzione e spedizione del visto, anche in formato elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

L'**articolo 17**, reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il documento di viaggio per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2016/1953 si sostanzia nell'emissione di un unico foglio redatto sulla base del modello allegato al medesimo regolamento e deve rispondere alle specifiche tecniche previste dal regolamento (CE) 2333/2002 per il foglio per l'apposizione del visto d'ingresso in favore degli stranieri che sono privi di passaporto riconosciuto dal Paese che emette il visto. Sulla base dei dati storici a disposizione dell'Amministrazione degli Esteri la stampa dei suddetti fogli per l'apposizione del visto ha comportato unicamente l'utilizzo di dispositivi e materiali presenti tra le normali dotazioni d'ufficio. Il costo dell'emissione è risultato pertanto trascurabile. Inoltre, è possibile valutare che l'attività provvedimentale demandata all'Amministrazione dell'Interno non comporti una peculiare attività organizzativa, né l'acquisizione di strumentazioni e/o materiali particolari. Rileva, inoltre, che la potenziale platea di destinatari appare limitata. Per la relativa quantificazione è stato calcolato – per gli anni 2018 e 2019, nonché per il primo scorcio del corrente 2020 – il numero delle richieste di lasciapassare inviate dal Dipartimento della pubblica Sicurezza a quegli Stati terzi nei cui confronti potranno applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1953, scomputando, poi, il numero dei documenti effettivamente emessi dalla Stato terzo. La relativa casistica risulta così quantificata: 2018: n. 767; 2019: n. 880; 2020 (fino al 24 giugno): n. 500. Tali dati, unitamente al costo unitario del provvedimento, ritenuto sostanzialmente trascurabile, consentono di attestare che la pertinente attività non comporti nuovi o aggiuntivi oneri a carico della finanza pubblica e possa essere svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 18, modificato nel corso del passaggio parlamentare al Senato**, reca disposizioni di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, che stabiliscono, rispettivamente, specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione. Si tratta, pertanto, di una disposizione che, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. La disposizione è finalizzata anche a far fronte alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea per mancato recepimento e attualmente allo stato di messa in mora: la procedura n. 2020/0211, relativa alla direttiva n. 2019/68, e la procedura n. 2020/0212, relativa alla direttiva n. 2019/69.

**L'articolo 19**, introdotto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, reca *“Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio”* ed è finalizzato a risolvere la procedura di infrazione n. 2019/2033. Esso integra alcuni articoli del codice penale riguardanti fattispecie illecite sanzionate penalmente, al fine di estendere la responsabilità e punibilità anche ad altre condotte, secondo le previsioni della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, così adeguando l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea.

**L'articolo 20**, anch'esso introdotto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, reca *“Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”* ed è volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2335 e il caso EU Pilot 2018/9373. Esso modifica alcuni articoli del codice penale, al fine di estendere la responsabilità e punibilità anche ad altre condotte che, secondo le previsioni della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sono ritenute riprovevoli e, pertanto, suscettibili di essere represses e condannate a livello giuridico oltre che sociale.

Sia l'articolo 19 che l'articolo 20 contengono un aumento delle pene, sia dal punto di vista restrittivo che pecuniario. Sotto il profilo finanziario le ulteriori pene previste per le nuove fattispecie illecite o per l'inasprimento delle pene per le condotte già sanzionate sono suscettibili di produrre possibili effetti di maggior gettito erariale, allo stato non quantificabile, a seguito della riscossione di pene pecuniarie nuove o di entità più elevata. Con riferimento agli adempimenti giudiziari connessi, di natura istituzionale, agli stessi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

**L'articolo 21** recepisce nell'ordinamento interno le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/1910 alla direttiva 2006/112/CE *“per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri”*, integrando e modificando il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed è finalizzato a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

Gli articoli 38-*bis* e 41-*bis*, introdotti nel suddetto decreto-legge, intervengono in materia di operazioni in regime di *call-off-stock*, previsto dall'articolo 17-*bis* della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1910, prevedendo criteri di semplificazioni che trovano già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*.

Il successivo articolo 41-*ter* individua, nell'ambito delle cessioni a catena, i criteri di individuazione della cessione intracomunitaria non imponibile, stabilendo a quale cessione imputare il trasporto. In particolare, il comma 1 prevede che nel caso di due o più cessioni successive a titolo oneroso dello

stesso bene, oggetto di un unico trasporto intracomunitario, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della "catena", il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il successivo comma 2 prevede che, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA dello Stato Membro di partenza dei beni, il trasporto è imputato soltanto alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio.

Le disposizioni in esame apportano, altresì, modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, prevedendo che il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato Membro diverso da quello in cui ha inizio il loro trasporto, costituisce un requisito sostanziale (anziché formale) per configurare una cessione intracomunitaria non imponibile.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che, trattandosi di misure volte al miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) anche mediante l'introduzione di criteri di semplificazione, tra l'altro già in parte attuati in via di prassi, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.

**L'articolo 22**, rubricato "*Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 608/2013*", prevede l'applicazione, a carico dell'acquirente finale che introduca nel territorio dello Stato beni che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto di autore, di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 7.000, da graduarsi secondo i criteri indicati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In via preliminare si evidenzia che la disposizione in esame non determina nuovi costi a carico dell'erario; essa impatta sulla legislazione vigente, introducendo tre nuovi commi dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta così confiscata, gli stessi sono posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato. La stima dell'ammontare dei costi di smaltimento che, in base alla proposta normativa, andranno posti a carico dell'acquirente finale o del vettore, è pari ad € 4.000. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto del valore medio stimato di € 2, che rappresenta la tariffa media di distruzione di rifiuti non speciali per spedizione applicata dagli operatori del settore. Logicamente i costi di smaltimento sopra citati sono parametrati a materiali "ordinari"; gli stessi valori sono da incrementarsi nel caso le merci oggetto di piccole spedizioni debbano classificarsi a rifiuti speciali, per i quali i predetti valori di smaltimento debbono essere necessariamente aumentati tenendo conto della tipologia del materiale.

**L'articolo 23**, rubricato "*Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*", reca norme di natura ordinamentale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica, pertanto, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto suddetto.

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

La lettera a) modifica l'articolo 7 del citato decreto, aggiungendo il comma 10-*bis*. Quest'ultima norma dispone che la Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI.

Trattandosi di una prescrizione volta, unicamente, ad individuare la Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) aggiunge l'articolo 128-novies 1 dopo l'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'art. 128-novies 1, nel primo e nel secondo comma, detta una specifica disciplina relativa, rispettivamente, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in Italia e agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Al comma 1 dispone che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI) anche senza stabilirvi succursali ma previa comunicazione all'Organismo, di cui all'articolo 128-undecies, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e per il quale la norma prevede degli specifici adempimenti.

Al comma 2, con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), prevede che essi possano svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne abbia dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Tali soggetti sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

Trattandosi di una prescrizione mediante la quale si prevede che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi abilitati possano operare sulla base delle abilitazioni rilasciate nel proprio paese d'origine e nel rispetto di specifici adempimenti di carattere informativo, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) modifica l'art. 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*ter*. Quest'ultimo comma stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro di origine (in relazione ai soggetti di cui all'articolo 128-novies 1, comma 2, e dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies) può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

La norma, limitandosi ad attribuire all'autorità competente dello Stato membro di origine un potere di ispezione, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) modifica l'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*. Nella norma si disciplina la collaborazione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti attraverso anche lo scambio di informazioni, pertanto non essa comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e) modifica l'art. 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo i commi 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

Il comma 1-*quater* individua nell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'autorità competente che, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 128-novies 1, comma 1, ha il compito di comunicare l'intenzione dell'agente o del mediatore di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Il comma 1-*quinquies* prevede a carico dell'Organismo un obbligo di informazione, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di

cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia.

Il comma 1-*sexies* disciplina una attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri a favore dell'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali.

È prevista, altresì, nel comma 1-*septies* l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia, al fine di regolare le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad introdurre adempimenti di carattere informativo, attività di verifica e, inoltre, si limita a prescrivere l'adozione di uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia.

La lettera f) modifica l'art. 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*.

Il comma 4-*bis* viene introdotto in linea con quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 6, della Direttiva, il quale contempla l'ipotesi in cui sul territorio esistano più autorità competenti e prevede che gli Stati membri definiscano le rispettive competenze ed anche una attività di reciproca collaborazione.

Per questo motivo il comma 4-*bis* disciplina un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

Essendo prevista, esclusivamente, un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo la norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che l'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, (che disciplina l'attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri in capo all'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali) si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e finanza previsto al comma 1-*septies* del medesimo articolo con cui sono definiti e disciplinati i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, regolando solo l'entrata in vigore dell'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*

Il comma 3 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

La lettera a) modifica il comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo dopo le parole "n. 385," le seguenti parole: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,».

La norma, pertanto, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo il comma 4-*bis* che individua nell'Organismo l'autorità competente ad eseguire la comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri, in caso di cancellazione dagli elenchi dei soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal Capo I-*bis* del titolo VI del medesimo decreto in altri Stati membri dell'Unione europea.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce adempimenti di carattere informativo.

La lettera c) apporta all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 le modifiche di seguito indicate.

Nel punto 1), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone fisiche è aggiunto il numero *7-bis*), recante il riferimento agli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Nel successivo punto 2), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone giuridiche è aggiunto il numero *7-bis*), il quale indica gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera d) modifica il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010, relativo alle indicazioni contenute nell'elenco dei mediatori creditizi: con essa è aggiunta la lett. *f-ter*), che si riferisce all'informazione concernente gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera e) aggiunge all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010 il comma *6-bis*, che si riferisce agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere la loro attività anche in Italia senza l'obbligo (ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. In tali elenchi è previsto che siano indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, incluse la denominazione del soggetto, l'indirizzo della sede amministrativa, la succursale con sede in Italia e l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prescrive solo l'integrazione di informazioni relativi agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

L'**articolo 24**, rubricato "*Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE*", è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e introduce disposizioni che hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. L'articolo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 25**, rubricato "*Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/815 (ESEF Regulation)*", è volto a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione. La disposizione novella l'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), introducendo i commi 1.1. e 1.2. e, al comma 6, la lettera *a-bis*). Le modifiche apportate hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. La disposizione, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 26**, rubricato "*Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130*", è diretto a rivedere la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*, apportando modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

L'intento della disposizione in esame è quello di recepire la direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, al fine di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130 avviata nei confronti dello Stato italiano proprio per la mancanza di recepimento della predetta direttiva.

Si interviene principalmente sull'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici dell'abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 TUF) e di manipolazione del mercato (articolo 185 TUF), sulla dimensione delle esenzioni dettate dalla disciplina europea (articolo 183 TUF), sulla mancata criminalizzazione dell'*insider* c.d. secondario nonché sulla sanzione minima da comminare per gli abusi di mercato riguardanti strumenti finanziari scambiati in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) e, infine, sulla disciplina della confisca penale (articolo 187).

Rafforzare o ripensare la tutela in materia di *market abuse* è indispensabile, in quanto gli abusi che hanno luogo sui mercati finanziari (per esempio quando i partecipanti al mercato diffondono informazioni false sui prezzi dei prodotti finanziari), possono avere effetti molto dannosi per i consumatori, gli investitori e avere un impatto negativo sull'economia nel complesso.

Con l'espressione "abusi di mercato" ci si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito risorse proprie nei mercati finanziari, si trovano a dover subire direttamente o indirettamente le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti che perseguono invece, il vantaggio proprio o altrui attraverso dubbie condotte delle quali è necessario definire il perimetro di liceità o illiceità. Tali comportamenti si sostanziano nella detenzione di informazioni non accessibili al pubblico, nella divulgazione di informazioni false e ingannevoli, nel possesso di informazioni private e rilevanti prima che siano disponibili al mercato (*outsiders*), proprio perché nella teoria dei mercati efficienti è proprio sulle informazioni disponibili che gli investitori basano le proprie decisioni ed orientano i propri comportamenti. Nel caso, infatti, che le informazioni non siano equamente distribuite sul mercato e qualcuno che per la posizione che occupa o perché ne è venuto a conoscenza indirettamente le utilizza a proprio vantaggio, si è in presenza delle condotte illecite denominate "Market Abuse", che rientrano essenzialmente in due fattispecie: l'abuso di informazioni privilegiate (meglio nota come *Insider Trading*) e la manipolazione di mercato. L'abuso di informazioni privilegiate avviene quando un soggetto commercia un prodotto finanziario con accesso a «informazioni privilegiate». Si tratta di informazioni riservate riguardanti il prodotto finanziario commerciato o la società che lo ha immesso sul mercato. L'accesso a questo tipo di informazioni dà al soggetto un vantaggio iniquo.

Anche la comunicazione illecita di «informazioni privilegiate» è considerata un reato, punibile con una pena massima di reclusione di almeno due anni. Ciò avviene quando un soggetto comunica «informazioni privilegiate» ad altre persone, salvo che tale comunicazione avvenga nel regolare esercizio della sua professione.

La manipolazione del mercato consiste nel manipolare artificiosamente i prezzi dei prodotti finanziari. Per esempio, ciò può succedere quando un soggetto diffonde informazioni false sulla fornitura, la domanda o il prezzo di un prodotto finanziario.

Nel vigente assetto normativo interno l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, le due principali forme di abuso di mercato, sono punibili con una pena massima di reclusione di almeno quattro anni.

Su questo fronte, il legislatore europeo, invece, ha optato per un sistema a fonte duplice e precisamente con un Regolamento (596/2014), c.d. "MAR" ed una direttiva (2014/57/UE), c.d. "MAD II".

Di seguito vengono illustrati i singoli interventi proposti, illustrando le principali innovazioni introdotte, con un unico comma, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Con la lettera a) viene riformulato l'articolo 182 TUF, rubricato "*Ambito di applicazione*", recependo la disciplina inserita nell'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 5 della direttiva dell'unione citata, per la quale le sanzioni penali applicabili agli abusi di mercato si applicano indiscriminatamente agli strumenti

finanziari costituenti oggetto delle condotte illecite, non avendo riguardo neanche alle rispettive sedi di negoziazione (*trading venue*), comprendendo espressamente nella portata dei divieti sia gli strumenti negoziati su mercati regolamentati, sia quelli negoziati su sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su sistema organizzato di negoziazione (OTF) ovvero scambiati “fuori mercato”, ossia fuori da sedi di negoziazione (*over the counter* – OTC – nel lessico UE). In sostanza con l’articolo 1, lettera a), si è operato un allineamento dell’articolo 182 TUF sia alla definizione di strumenti finanziari contenuti nell’articolo 180 TUF sia all’ambito di applicazione della direttiva MAD II (cioè la 2014/57/UE sopra citata).

L’intervento in esame, di tipo procedurale e precettivo, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la lettera b) si integra l’articolo 183 TUF con l’aggiunta di una nuova lettera *b-bis*), al fine di sanare la lacuna che si era creata dopo la precedente riformulazione della norma ad opera dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Esenzioni) che aveva tralasciato di menzionare tali strumenti; si estende quindi l’area di esenzione alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’articolo 3 paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 per la stabilizzazione di valori immobiliari, conformemente con l’articolo 5, paragrafi 4 e 5 della direttiva MAD II. Si tratta di un intervento di tipo normativo dettato dall’esigenza di rendere compatibile la nuova formulazione dell’articolo 183 TUF in materia di esenzioni, con le disposizioni normative dettate sia dalla direttiva europea sia dal regolamento europeo già citato.

Pertanto, si ritiene che tale integrazione non sia suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera c) riformula l’articolo 184 TUF sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista del trattamento sanzionatorio da applicare. Viene modificata la rubrica dell’articolo (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate), in materia tale da scandire le tre diverse tipologie di condotte punite vale a dire quella dell’*insider trading*, del *tuyautage* e del *tipping*. Si interviene, inoltre, nel tentativo di colmare il vuoto di penalizzazione della figura dell’*insider trading* secondario, prevedendo una disciplina sanzionatoria penale autonoma per tale fattispecie, essendo attualmente punito con sanzione amministrativa pecuniaria in quanto riconducibile al solo articolo 187-*bis* del TUF. La scelta del legislatore è stata quella di differenziare l’entità della pena per l’*insider trading* secondario in misura leggermente inferiore rispetto all’*insider* primario, basando tale differenziazione sulla maggiore gravità della condotta dell’*insider* primario rispetto a quello secondario.

Pertanto, l’*insider* secondario è punito secondo quanto stabilito nella nuova formulazione dell’articolo 184, comma 3, del TUF, con la reclusione da un anno a sei mesi a dieci anni e la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila, diversamente rispetto all’*insider* primario, punito con la reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

Altra criticità affrontata con la disposizione in esame riguarda il comma 3-*bis* dell’articolo 184 e il comma 2-*bis* dell’articolo 185 del TUF, nella parte in cui inizialmente era previsto di punire gli abusi di mercato riguardanti operazioni relative agli strumenti finanziari scambiati sugli MTF o OTF o che riguardano altri strumenti come ad esempio i credit default swap e i contratti differenziali con l’arresto fino ad un massimo di tre anni, diversamente da quanto imposto dalla direttiva già citata in cui, invece, si prevede che le fattispecie descritte siano punibili con la pena della reclusione per la durata massima non inferiore a quattro anni. Il successivo intervento del legislatore nel 2018 teso ad estendere la fattispecie contravvenzionale prevista per l’abuso di informazioni privilegiate di cui al comma 3-*bis* dell’articolo 184 sia ad altri strumenti finanziari di negoziazione su MTF di altri paesi dell’Unione europea che ad altri strumenti su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o altre condotte relative a strumenti finanziari non quotati in sede di negoziazione, ma i cui valore dipende dai prezzi degli strumenti ammessi in tale sede ed in ultimo alle operazioni effettuate su strumenti finanziari *over the counter* (OTC), si poneva, viceversa, in contrasto con i criteri e le indicazioni dettate dalla direttiva. Si consideri, infatti, che la qualificazione di reato per le condotte rientranti nella fattispecie degli abusi di mercato nelle due forme più diffuse di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di

mercato non può basarsi essenzialmente sulla sede della negoziazione degli strumenti finanziari, ma si è ritenuto necessario ed opportuno prevedere che tutte le condotte contemplate dagli articoli 184 e 185 del TUF siano sanzionate con la stessa pena prevista per le violazioni attinenti a mercati regolamentati. Pertanto, con l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle violazioni riguardanti strumenti scambiati su MTF, OTF, OTC, derivati o quote di emissioni previsti all'interno dell'articolo in esame, si è inteso riequilibrare le situazioni critiche di cui si è detto sopra, recependo appieno le indicazioni della direttiva europea.

Attesa la natura ordinamentale e di riferimento testuale della disposizione normativa in esame, non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Alla lettera d), con l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 185 del TUF, si prevede di ottenere lo stesso effetto ottenuto con la riformulazione dell'articolo 184 TUF, ossia l'eliminazione di qualsiasi forma di differenziazione nel trattamento sanzionatorio delle manipolazioni di mercato, senza distinzione della sede di negoziazione degli strumenti finanziari.

Si ribadisce la neutralità della disposizione, in quanto l'intervento in esame è di natura ordinamentale e teso ad allineare la normativa interna con quella europea di riferimento.

Con la lettera e), infine, viene modificata la disciplina della confisca obbligatoria di cui all'articolo 187 TUF. Si prevede che, nel caso di condanna di cui agli articoli 184 e 185 del predetto testo unico, la confisca, attualmente disposta sul prodotto o sul profitto conseguito dal reato e sui beni utilizzati per commetterlo, sia circoscritta al solo profitto o meglio ai soli beni che costituiscono il profitto.

La sproporzione della misura ablatoria in esame, affrontata già in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'articolo 187-*sexies* a seguito di recenti interventi normativi (decreto legislativo n. 107/2018 e sentenza Corte Costituzionale n. 112/2019), ha portato alla modifica del suddetto articolo sopprimendo, dapprima, il solo riferimento ai beni utilizzati per commettere l'illecito e, poi, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della confisca relativa al prodotto da parte della Corte costituzionale, limitando la confisca amministrativa al solo profitto.

Al fine di sanare l'asimmetria fra la confisca penale disciplinata dall'articolo 187 TUF e la confisca amministrativa di cui all'articolo 187-*sexies*, come sopra riformulata, e garantire la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali ed europei, si è, pertanto, provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 187 TUF, stabilendo che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto nei casi di condanna dei reati previsti dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capo II, del TUF.

Si segnala che l'espletamento dell'insieme delle attività derivante dall'attuazione della disposizione in esame potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento alle risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla Missione 6 – Programma 1.2 “Giustizia civile e penale” – Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento annuo pari a 507.705.923 euro per l'anno 2020 e 509.655.923 euro per l'anno 2021.

Si assicura che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016-2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui.

**L'articolo 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MIFID II). L'intervento normativo europeo si inquadra nel piano di azione dell'Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union - CMU), al fine ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le PMI in genere e, in particolare, per le imprese innovative, le *start-up* e le**

imprese in fase di espansione. Le modifiche legislative non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura meramente ordinamentale.

L'articolo 28, recante *“Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”*, attua le parti non ancora recepite della direttiva 2019/2177. La disposizione interviene a migliorare la vigilanza con riguardo all'operatività *cross-border* delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in una prospettiva di rafforzamento dei rapporti di cooperazione e scambio informativo tra rispettive Autorità di vigilanza nazionali e nei confronti dell'EIOPA al fine ultimo di accrescere la tutela dei consumatori. Completa così il recepimento della direttiva summenzionata, iniziato con l'art. 52 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che dava attuazione all'articolo 2, punto 1) della direttiva, modificando il comma 9 dell'art. 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito “CAP”). Per le restanti modifiche apportate dalla direttiva 2019/2177 si ritiene di procedere attraverso ulteriori integrazioni al CAP. In merito ai profili di interesse finanziario, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede all'adempimento dei compiti derivanti dalla direttiva nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. In particolare, si evidenzia che dal recepimento della direttiva derivano una serie di oneri informativi preventivi in capo all'IVASS nei confronti dell'AEAP e delle Autorità di vigilanza degli Stati membri ove le imprese assicurative intendano svolgere una parte rilevante della propria attività, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (cfr. *lettere a), b) e c)* della proposta di articolato che modificano gli articoli 14bis, comma 2bis, art. 46bis, comma 5 e art. 59, comma 2bis, del CAP). Inoltre, la direttiva estende la cooperazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri e tra queste e l'AEAP nell'attività di vigilanza sulle pratiche poste in essere dalle imprese assicurative attive a livello transfrontaliero. In tal senso la *lettera d)* prevede in capo all'IVASS un onere informativo dettagliato, qualora l'Istituto individui nell'impresa attiva in un altro Stato membro *un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero*. D'altra parte, le *lettere e) e g)* prevedono una collaborazione tra l'IVASS e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, qualora lo stesso Istituto abbia motivo di ritenere che l'impresa di assicurazione o riassicurazione di altro Stato membro, che svolge attività rilevante sul territorio italiano, desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. In caso di disaccordo tra le autorità di vigilanza, le norme prevedono la possibilità di intervento in assistenza da parte dell'AEAP. Con riguardo alle piattaforme di collaborazione, la *lettera i)* prevede, da un lato, l'obbligo in capo all'IVASS di fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento delle piattaforme costituite presso l'AEAP, e dall'altro lato, la possibilità per l'IVASS di chiedere la costituzione ovvero di aderire a piattaforme di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Non sembrano ravvisarsi ragioni ostative alla previsione di una clausola di neutralità finanziaria, in quanto nell'ordinamento nazionale il finanziamento dell'IVASS è garantito, senza oneri per la finanza pubblica, dalle contribuzioni a carico delle imprese, già previste dalla legge, che non sono oggetto di intervento di modifica a seguito del recepimento della direttiva. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'IVASS opera sulla base di principi di autonomia finanziaria, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del CAP. Il recepimento della direttiva, infine, non comporta un

**ampliamento della pianta organica dell'IVASS e dunque non si ravvisano maggiori oneri assunzionali da coprire.**

#### **CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'**

L'articolo 29, rubricato "*Disposizioni relative alla vendita online di medicinali veterinari. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*", estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di farmaci veterinari. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per ogni segnalazione di vendita *online* di prodotti non conformi alla normativa contenuta nel d.lgs. 193/2006 e ss.mm., verrà avviata dall'ufficio competente un'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della segnalazione. In detta attività istruttoria sarà coinvolto il personale già in servizio presso l'ufficio competente, quantificato in una unità, con qualifica di assistente amministrativo e due unità di personale dirigente sanitario con profilo veterinario e chimico. Il capitolo di bilancio interessato è il 5001 che per il 2020 ha una consistenza di euro 23.477685,00, per il 2021 di euro 23350294,00 e per il 2022 di euro 22928371,00. Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**Il testo dell'articolo 29 è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica. Con riferimento alla integrazione al comma 5-quinquies il quale dispone l'attività di pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute, si rappresenta che l'Amministrazione vi provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla variazione dell'importo delle sanzioni da irrogare nel caso delle violazioni di provvedimenti adottati per inibire l'accesso ai siti che vendono prodotti non conformi, la modifica non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, comportando un innalzamento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che verrà applicata nel caso di violazione dei provvedimenti di inibizione, potrebbe determinare un aumento delle entrate a favore dell'erario.**

L'articolo 30, introdotto nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, reca "*Modifiche al comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020*", al fine di eliminare l'obbligo di iscrizione all'albo dell'ordine territoriale competente per il direttore sanitario delle strutture sanitarie private, mantenendo solo un obbligo di comunicazione dell'attività all'ordine territoriale per finalità di controllo sul territorio. Si intende in tal modo superare la contestazione mossa dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF n. 2020/4008, relativo alla pubblicità nel settore sanitario.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 31 rubricato "*Disposizioni relative alla vendita online di prodotti cosmetici. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici*", estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di prodotti cosmetici. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le relative spese graveranno sul capitolo dello stato di previsione 3008 del Ministero della salute.

Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Quanto alle analisi di revisione previste al comma 1-*bis* dell'art. 18 del d.lgs 204/2015, si evidenzia la possibilità per l'Istituto superiore di sanità di effettuarle con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo attività già prevista ai sensi dall'articolo 11 della legge 713/86. La norma è utile a colmare un vuoto normativo che si è creato in ordine ad un'attività che l'Istituto superiore di sanità già svolgeva.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**L'articolo è stato modificato nel corso del passaggio parlamentare al Senato. Dalle modifiche introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dall'articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**Si precisa che l'introduzione dell'attività di pubblicazione, prevista nel comma 2-*quinquies* dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204, comporta una riorganizzazione delle risorse destinate a tutte le attività previste dalla citata disposizione, con conseguente rideterminazione dei relativi targets qualitativi e quantitativi adeguata ai vincoli di disponibilità a legislazione vigente.**

Al riguardo, premesso che ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute esercita le funzioni di autorità competente in materia di cosmetici, si rappresenta che i capitoli del bilancio destinati al funzionamento della medesima Direzione e, di conseguenza, in via trasversale anche alle attività previste nel provvedimento, sono i seguenti:

**3008 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE**

**1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE**

**2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE**

**3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE**

**5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE**

**3012 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI**

**1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.**

**2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.**

**3014 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE**

**1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE**

**3016 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI**

**2 MISSIONI ALL'INTERNO**

**3 MISSIONI ALL'ESTERO**

**8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE**

**11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI**

**12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.**

**13 SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI.**

**24 SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO**

**27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI**

**3146 SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.**

**3432 SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA**

**7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE**

L'articolo 32, rubricato "*Disposizioni relative alla vendita online di biocidi. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*", **modificato nel corso del passaggio parlamentare al Senato**, estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di biocidi. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione. Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

**Dalle modifiche introdotte al Senato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dall'articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**Si precisa che l'introduzione dell'attività di pubblicazione, prevista nel comma 2-quinquies dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, comporta una riorganizzazione delle risorse destinate a tutte le attività previste dalla citata disposizione, con conseguente rideterminazione dei relativi targets qualitativi e quantitativi adeguata ai vincoli di disponibilità a legislazione vigente.**

**Al riguardo, premesso che ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute esercita le funzioni di autorità competente in materia di biocidi, si rappresenta che i capitoli del bilancio destinati al funzionamento della medesima Direzione e, di conseguenza, in via trasversale anche alle attività previste nel provvedimento, sono i seguenti:**

**3008 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE**

**1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE**

**2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE**

**3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE**

**5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE**

**3012 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI**

**1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.**

**2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.**

**3014 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE**

**1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE**

**3016 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI**

**2 MISSIONI ALL'INTERNO**

**3 MISSIONI ALL'ESTERO**

**8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE**

**11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI**

**12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.**

**13 SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI.**

**24 SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO**

**27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI**

**3146 SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.**

**3432 SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA**

**7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE**

**L'articolo 33**, rubricato *“Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013”*, reca modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26/2014, al fine di spostare dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) e all'articolo 16, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo è stato modificato nel corso del passaggio parlamentare al Senato. Dalle modifiche introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dall'articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Con riferimento alla disposizione: “1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,», essa non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica, poiché trattasi di una disposizione riguardante i metodi di soppressione degli animali utilizzati a fini scientifici, la cui modifica non ha un impatto finanziario, né diretto né indiretto, avendo un contenuto squisitamente di natura tecnica.

Con riferimento alla disposizione: “2. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26, le parole:«, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse. (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di in-frazione n. 2016/2013)”, essa non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica, poiché trattasi di una disposizione riguardante gli analgesici somministrati agli animali utilizzati a fini scientifici durante le procedure, la cui modifica non ha un impatto finanziario né diretto né indiretto avendo un contenuto squisitamente di natura tecnica.

Con riferimento alla disposizione: “3. All’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore, il fornitore o l’utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».”, essa non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica, poiché trattasi di una disposizione riguardante i “Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori” ai fini del rilascio dell’autorizzazione, rafforzativa di quella attualmente in vigore, la cui modifica non ha un impatto finanziario né diretto né indiretto.

Con riferimento alla disposizione: “4. All’articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dell’obbligo di sostituzione».”, essa non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica, poiché trattasi di una disposizione riguardante un aspetto ulteriore della valutazione tecnico-scientifica che viene fatta ai fini dell’autorizzazione dei progetti di ricerca. Poiché trattasi di una disposizione di natura tecnica, non ha un impatto finanziario né diretto né indiretto.

Con riferimento alla disposizione: “6. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n.150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali”, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica per quanto di competenza del Ministero della salute.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L’articolo 34, rubricato “Designazione dell’autorità competente per l’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno”, designa l’AGCOM quale autorità competente per l’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’Autorità per le garanzie delle comunicazioni svolge già la funzione di autorità competente ex articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, con riferimento alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). I servizi di contenuti *on line* afferiscono sia alla disciplina dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005, c.d. "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi"), sia,

sotto lo specifico aspetto dell'accesso condizionato alla disciplina dei servizi di comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003, c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche") sul rispetto delle quali, come noto, l'AGCOM è stata individuata come Autorità nazionale competente nei relativi settori (ANR).

In considerazione del fatto che l'AGCOM esercita già specifiche funzioni sia nel settore dei contenuti audiovisivi on line (rientranti nell'alveo dei servizi media) che in quello delle comunicazioni elettroniche, anche per ciò che concerne specificamente la tutela degli utenti/abbonati, si ritiene che la stessa rappresenti l'organismo nazionale più adeguato a garantire la corretta applicazione del Regolamento relativo alla portabilità di servizi di contenuti online.

L'AGCOM appare, quindi, quale il soggetto che potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.

**L'articolo 35**, introdotto nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati, modifica l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005, introdotto dal decreto legislativo n. 55/2011, di recepimento della direttiva 2009/30/CE, al fine di adeguare la disposizione a quanto richiesto dalla Commissione europea con la nota ARES (2019)7142023 del 19 novembre 2019, nella quale si precisa che l'obiettivo del 6% di emissioni di gas a effetto serra rispetto al valore di riferimento per i carburanti, per le emissioni prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili, ha portata annuale, ovvero deve essere conseguito entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31 dicembre 2020 e non, invece, nel solo 2020. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 36**, introdotto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, reca "*Disposizioni in materia di sistema EU ETS*". La lettera a) abroga l'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in quanto si è rilevata una non corrispondenza tra il dettato dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 ed il testo del citato articolo 37. Tale incongruenza è stata rilevata dalla Commissione europea in sede di valutazione del decreto legislativo in questione. L'abrogazione dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 non determina effetti sulla finanza pubblica, riguardando l'utilizzo di crediti CERs e ERUs nell'ambito del sistema EU ETS prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la lettera b), essa si limita a rettificare un errore materiale, facendo correttamente riferimento al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e non alla direttiva (UE) 2018/410, che viene da questo recepita.

**L'articolo 37**, rubricato "*Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi*", ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, "sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004", entrato in vigore il 17 gennaio 2020.

Le autorità competenti costituiscono una rete a livello europeo e sono responsabili dell'attività di *enforcement*, cioè dell'applicazione delle norme dell'Unione europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, numero 6) del regolamento (UE) 2017/2394.

La sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento interessa, quindi, la protezione dei consumatori contro le diverse tipologie di infrazioni, puntualmente definite dall'articolo 3, primo paragrafo, ai numeri 2), 3) e 4) come "*infrazione intra-UE*", "*infrazione diffusa*", "*infrazione diffusa avente una dimensione unionale*".

Il citato regolamento - finalizzato ad una maggiore e più incisiva cooperazione della rete delle autorità competenti europee, volta a contrastare le diverse e nuove tipologie di infrazioni individuate - ha introdotto il rafforzamento dei poteri di indagine e di esecuzione, oltre al potere sanzionatorio, per cui ciascuna autorità competente deve disporre dei "poteri minimi" ai sensi del relativo articolo 9, esercitandoli conformemente all' articolo 10 dello stesso regolamento.

Tale dotazione dei “poteri minimi” consente, quindi, alle autorità competenti nazionali di svolgere l’esercizio delle proprie funzioni, attraverso un’adeguata omogeneità di comportamento, a livello nazionale ed europeo.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

L’articolo 38, rubricato “*Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d’infrazione 2019/2095*”, avendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame reca modifiche all’articolo 38 e all’allegato 1 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché alla rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51; modifiche rese necessarie a seguito dell’apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2019/2095 in data 25 luglio 2019.

I rilievi mossi dalla Commissione europea riguardano il recepimento di alcune modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2015/1513 alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell’energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall’uso degli stessi.

Le modifiche normative proposte sono volte a porre rimedio a tali rilievi nonché a risolvere due punti di non conformità della disciplina nazionale emersi nel confronto con la Commissione europea al fine di evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

In particolare, le modifiche di cui al primo comma riguardano:

- alle lettere a) e b), l’inserimento di un rinvio mobile alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e sue successive modifiche per dare maggiore chiarezza applicativa alla disciplina relativa alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi;
- alla lettera c), l’inserimento di un riferimento mancante che prevede l’esclusione dei biocarburanti e dei bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, nonché la correzione della misura nazionale di attuazione che non ha escluso, ai fini del calcolo della quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, nell’esercizio dell’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, lettera d), terzo comma della direttiva 2009/28/CE e, infine, l’eliminazione della previsione di esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal limite del 7% previsto ai fini del conteggio della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto.

La modifica di cui al secondo comma riguarda la sostituzione della rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, di attuazione della citata direttiva (UE) 2015/1513, prevedendo il riferimento anche dell’allegato II e ciò al fine di dare compiuta evidenza del recepimento dello stesso. Per quanto sopra rappresentato, si ribadisce che le modifiche, avendo carattere meramente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## CAPO VIII

### ALTRE DISPOSIZIONI

L’articolo 39, rubricato “*Comitato interministeriale per gli affari europei. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234*”, al comma 1, lettera a), reca modifiche all’articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando esclusivamente il contingente massimo di personale in

posizione di comando di cui la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). La norma che ne risulta continua pertanto a prevedere che *“nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”*. L’eventuale utilizzo di tale personale aggiuntivo non comporta dunque nuovi oneri per il bilancio statale, in quanto, come espressamente previsto, permane il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Così come non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica la previsione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), dal momento che l’articolo 2, comma 8, della legge n. 234/2012, come novellato, continua a disporre che il trattamento economico di tali unità di personale rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.

**L’articolo 40, recante *“Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea”*, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, modifica gli articoli 4 e 7 della legge 234/2012 al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione che il Governo deve assumere in sede europea. In particolare, prevede che il Governo riferisca sistematicamente, e non più su richiesta delle Camere, ai competenti organi parlamentari, non solo prima delle riunioni del Consiglio dell’Unione Europea, come attualmente già previsto, ma anche prima dell’Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. Le competenti Commissioni parlamentari, prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell’azione del Governo nell’attività preparatoria di adozione degli atti dell’UE. Il Governo, inoltre, deve *“conformarsi”* agli atti di indirizzo del Parlamento in sede di partecipazione al processo di formazione degli atti dell’UE. La norma ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L’articolo 41, recante *“Modifica all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea”*, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, modifica l’art. 29 della legge 234/2012 al fine di prevedere la possibilità per il Governo di presentare entro il 31 luglio di ogni anno, come già previsto con riferimento al disegno di legge di delegazione europea, anche un disegno di legge europea *“secondo semestre”*. La norma ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L’articolo 42, rubricato *“Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234”* e riguardante l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui all’art. 43 della legge n. 234 del 2012, rinvia a successivi regolamenti ex art. 17, comma 1, legge 400/88 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa, qualora necessaria, con la Conferenza Unificata, con il quale definire criteri e procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all’esercizio di detta azione di rivalsa e l’esercizio della medesima azione. La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L’articolo 43, rubricato *“Monitoraggio parlamentare sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, prevede che il Governo trasmetta alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano per consentirne un costante monitoraggio da parte del Parlamento, il quale a sua volta può adottare**

atti di indirizzo al Governo. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 44, rubricato “Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027”, introduce disposizioni finalizzate al rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027.

La norma comporta oneri quantificati in complessivi 2.205.000 euro annui, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo per il recepimento della normativa europea, ex art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda la quantificazione dei predetti oneri, si rappresenta di seguito il dettaglio della retribuzione al lordo degli oneri riflessi di un funzionario appartenente all'Area terza – posizione economica F1.

L'onere totale a regime, conseguente al reclutamento del contingente di personale di n. 50 funzionari della Area III – F1 è illustrato nella seguente tabella:

Qualifica	N. unità	Onere individuale lordo Stato	Totale
Area III fl	50	€ 44.089,15	€ 2.204.457,50

L'articolo 45, recante “Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione”, introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, prevede l'assunzione di 28 unità di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC, ai fini del rafforzamento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'assunzione di 25 funzionari al livello 0 e di 3 impiegati al livello 1 dal 01/10/2021 comporta oneri pari a complessivi Euro 32,09 milioni nel decennio 2021-2031 (di cui Euro 24,65 milioni relativi a competenze lorde ed Euro 7,44 milioni relativi a costi “azienda”, dunque a carico dell'Amministrazione).

Nel 2032, il costo delle risorse in parola sarà pari a complessivi Euro 4,25 milioni (di cui Euro 3,25 milioni relativi a competenze lorde ed Euro 1 milione a carico dell'Amministrazione).

Le competenze lorde includono le retribuzioni di livello ed il trattamento accessorio calcolato prudenzialmente sui livelli massimali attualmente statuiti. Gli oneri a carico dell'amministrazione (cd. “costo azienda”) comprendono gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e le indennità di fine rapporto.

Di seguito si dettagliano le ipotesi sulle quali si è basata la stima allegata:

- progressioni di carriera pari a 2 livelli annui (art. 32 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale<sup>1</sup>, di seguito anche “Regolamento”). A tale riguardo è stata considerata l'assunzione a partire dal mese di settembre 2021; conseguentemente, le progressioni decorreranno a partire dall'anno 2023. Inoltre, i livelli iniziali considerati sono i primi delle rispettive scale stipendiali (funzionario 0, impiegato 1);

<sup>1</sup> Testo coordinato del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato nell'Adunanza del 9 gennaio 2019, con le modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019 e con la delibera n. 1194 del 18 dicembre 2019.

- rivalutazione annua pari all'1,5% nell'arco temporale 2021-2032 di tutti i tabellari riparametrati con le otto percentuali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato attualmente stauite (retribuzioni di livello, basi di calcolo premi, straordinari, IFR<sup>2</sup>);
- per quanto concerne le componenti variabili della retribuzione (cd. "accessorie") previste agli artt. 35 e 42 del Regolamento, sono stati prudenzialmente considerati i valori massimali. In particolare:
  - coefficiente incremento efficienza aziendale pari all'1,5% (medesimo considerato per le previsioni di bilancio);
  - premio di risultato di massimo ammontare per tutti considerando il coefficiente previsto dall'accordo sindacale vigente<sup>3</sup> (3,2 x media scarti livello rispettive scale stipendiali rivalutate come sopra);
  - per i funzionari, premio di presenza parte variabile calcolato ipotizzando l'effettuazione da parte di tutti dei 40 gg. (300 ore) massimi ulteriori di servizio rispetto al fisso pagato (241 gg.), come attualmente previsto dall'accordo sindacale vigente;
  - per gli impiegati, il premio di presenza parte variabile è stato calcolato ipotizzando che tutti presteranno servizio tutte le giornate lavorabili non festive dell'arco temporale considerato (si è tenuto conto delle festività utilizzando uno strumento di calcolo tratto dal web<sup>4</sup>);
  - per gli impiegati, gli straordinari sono stati calcolati ipotizzando l'effettuazione da parte di tutti delle 200 ore massime (cfr. accordo sindacale vigente) ulteriori di servizio rispetto al normale orario di lavoro in giornate feriali. Nel 2020 non è stato erogato straordinario al personale della carriera direttiva, quindi non si sono considerati oneri di tale tipologia per i funzionari;
  - indennità di residenza, anch'essa rivalutata dell'1,5% annuo, è stata calcolata ipotizzando 2 figli minori a carico per tutti (prudente in quanto superiore al tasso demografico di fecondità nazionale);
  - è stata applicata una decurtazione del 20% del trattamento accessorio finora elencato a norma del DL 90/2014;
- sono state altresì incluse le quote di indennità di fine rapporto;
- gli oneri a carico dell'amministrazione sono stati considerati pari al 33,1% (24,2% previdenziali, 8,5% fiscali, 0,4% assicurativi);
- non si è provveduto ad attualizzare i flussi prospettici a causa dell'assenza di elementi valutativi utili. Attualmente il verso delle curve dei tassi rende prevedibilmente non significativi i potenziali effetti nel triennio.

Si rimanda al prospetto di riepilogo allegato alla presente relazione per il dettaglio dei costi annui stimati.

**L'articolo 46, rubricato "Sviluppo della funzione consultiva", introdotto nel corso del passaggio parlamentare al Senato, prevede che la Corte dei conti, limitatamente alle risorse stanziare dal**

<sup>2</sup> Per i funzionari, gli importi sono calcolati nella misura dell'86% delle tabelle AGCM, sulla base dell'accordo prot. 3329 del 15/01/2019.

Gli importi dei livelli da 0 a 5, sono stati parametrati alle % di AGCM secondo quanto previsto nell'accordo sindacale prot.n. 106332 del 28/12/2018 (livello 0 > 94,00%; livello 1 > 91,92%, livello 2 > 90,90%; livello 3 > 89,86%; livello 4 > 88,85%; livello 5 > 87,88%).

<sup>3</sup> Accordo del 05/12/2019 relativo al trattamento accessorio del personale.

<sup>4</sup> Cfr. <https://www.giorni-lavorativi.com/>


**PNRR e ai fondi complementari al PNRR e a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, renda pareri nelle materie di contabilità pubblica, ciò al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 47**, rubricato "*Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato*", prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto con l'eventuale intervento delle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, si anticipa solamente un'uscita per una spesa obbligatoria a carico del Bilancio dello Stato che andrebbe ugualmente sostenuta o con le ordinarie procedure di spesa o con un'anticipazione in conto sospeso a carico del servizio di Tesoreria dello Stato.

L'**articolo 48**, a chiusura del provvedimento, prevede la clausola di invarianza finanziaria secondo cui: "*Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

24/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	161
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 29 novembre e che la Commissione Finanze dovrà pertanto esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Silvia COVOLO (Lega), *relatrice*, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374), già approvato, con modificazioni, dal Senato. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria.

Il provvedimento, che si compone ora di 15 articoli, reca misure per una graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Reca inoltre disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più efficace programmazione delle attività lavorative, norme di riorganizzazione del Ministero della salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze connesse all'emergenza sanitaria, e per il rafforzamento temporaneo dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nonché disposizioni volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2021. Si prevedono inoltre interventi relativi all'accoglienza di profughi provenienti dall'Afghanistan e per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Sono infine introdotte disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e di tutela delle vittime di *revenge porn*.

Avverte che procederà a illustrare il solo articolo 8, che reca una misura di competenza della Commissione Finanze, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per le altre disposizioni.

Evidenzia quindi che l'articolo 8, che detta disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del protocollo di intesa del 13 luglio 2020, prevede la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili siti in Trieste, uno denominato « ex Ospedale militare » e l'altro « Gregoretto 2 », quest'ultimo destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

Osserva che l'iniziativa si iscrive nel quadro dei principi costituzionali di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, uno

degli aspetti più significativi del tema della tutela generale dei diritti fondamentali, e insieme in quello delle relazioni tra Italia e Slovenia, di cui la minoranza slovena è da sempre protagonista attiva.

Per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 8 stabilisce che le operazioni di trasferimento testé succintamente illustrate sono esenti da oneri fiscali.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per l'esame del provvedimento in titolo, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354). Il parere è stato richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma

1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria.

Segnala quindi che il provvedimento, che si compone di 52 articoli e un allegato, reca misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, in coerenza con il relativo cronoprogramma, semplifica e accelera le procedure strumentali all'attuazione del Piano e rafforza la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Introduce inoltre misure volte a prevenire infiltrazioni mafiose.

Avverte che in questa sede si limiterà a illustrare le misure di competenza della Commissione Finanze, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per le altre disposizioni.

Illustra quindi innanzitutto l'articolo 1, che concede contributi e un credito di imposta per le imprese turistiche, comprendendo in tale categoria le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici (comma 4). La misura dà attuazione alla linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit* » del PNRR.

Il credito di imposta (comma 1) è riconosciuto fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento) al 31 dicembre 2024. Il comma 2 attribuisce un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi elencati al successivo comma 5, che siano realizzati nel suddetto periodo 7 novembre 2021 – 31 dicembre 2024. Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato sino a un massimo di 100.000 euro al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare si prevedono le seguenti ipotesi di un aumento del contributo, che possono essere cumulate tra loro:

a) incremento del contributo per un importo massimo sino a 30.000 euro, quando l'intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) incremento del contributo per un importo massimo sino a 20.000 euro, quando l'intervento è realizzato da imprese femminili o giovanili (tra i 18 e i 35 anni di età);

c) incremento del contributo per un importo massimo sino a 10.000 euro, quando l'intervento è realizzato da imprese con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili (comma 3), a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati. Il comma 5 individua gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta.

Si tratta delle spese, comprese quelle di progettazione, sostenute per:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche;

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;

e) digitalizzazione.

In ogni caso si prevede che gli interventi agevolabili non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (comma 6).

Il comma 7 consente, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Il comma 8 individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta.

Il comma 9 dispone che, entro il 7 dicembre 2021, il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2. Ai sensi del comma 10 gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi di riqualificazione energetica.

Il comma 11 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 si applichi anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla suddetta data del 7 novembre 2021.

Il comma 12 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 continui ad applicarsi agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 13 limita quindi nel tempo l'efficacia del citato articolo 79 e utilizza le relative risorse – pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 – per l'ulteriore finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1.

Il comma 14 chiarisce che gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi in commento sono riconosciuti nel rispetto del limite del *de minimis* e del cosiddetto *Temporary Framework*.

Il comma 15 prevede che il Ministero del turismo provveda ad aggiornare gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e il comma 16 abroga conseguentemente i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, che concernono l'aggiornamento degli standard minimi.

Il comma 17 reca le norme di copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia.

Osserva poi che sempre di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 4, che attua la linea progettuale « Digitalizzazione agenzie e *tour operator* » del PNRR, e che riconosce un credito di imposta alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, nel periodo dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Il limite di spesa complessivo è pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025. Gli interventi agevolabili non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (comma 1).

Gli investimenti e le attività di sviluppo digitale per i quali è possibile usufruire del credito di imposta sono quelli di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, ovvero:

impianti *wi-fi*;

siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;

spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;

servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il comma 2 individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta e il comma 3 specifica che il presente incentivo è riconosciuto nel rispetto del limite del *de minimis* e del cosiddetto *Temporary Framework*.

Il comma 4 affida a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità applicative della disposizione in esame, anche in considerazione del previsto limite di spesa. Il comma 5 reca la copertura finanziaria dell'agevolazione a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*.

Ulteriore disposizione di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 29 che istituisce, in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026, il Fondo per la Repubblica Digitale, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del Fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito di imposta è assegnato, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti selezionati, fino a esaurimento delle

risorse disponibili, che dovranno essere individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio anche in relazione alle risorse del Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR « Servizi digitali e cittadinanza digitale » (articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 59 del 2021).

Le procedure per la concessione del credito d'imposta sono definite dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6).

Il comma 7, infine, stabilisce che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunichi con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

L'articolo 50, comma 1, interviene in relazione ai beni che non possono essere espropriati dall'agente della riscossione. Precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedeva che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'ISTAT, avrebbe dovuto individuare uno specifico paniere di beni – definiti « beni essenziali » – che non potevano essere sottoposti ad espropriazione. Tale decreto non è stato tuttavia mai adottato.

Con le modifiche in esame si dispone quindi, sopprimendo il riferimento al decreto ministeriale sopra indicato, che l'agente della riscossione non possa espropriare al debitore i beni assolutamente impignorabili indicati dall'articolo 514 del codice di procedura civile.

Si tratta in particolare delle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge e inoltre:

le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel punto precedente;

le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Segnala da ultimo l'articolo 50, comma 2, che sopprime la necessità dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici e modifica la composizione del tavolo tecnico.

In base alle modifiche apportate dall'articolo 50, comma 2, lettera *b*), la composizione del tavolo tecnico, del quale fanno parte un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati

dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane – UPI e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI, sarà integrata con due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento e che i gruppi hanno rinunciato alla facoltà di presentare proposte emendative.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Scerra quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	166
7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole e dei comuni montani (Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00758) .	166
7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa (Seguito della discussione e rinvio) .....	167

#### SEDE REFERENTE:

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi (Seguito dell'esame e conclusione) .	167
--	-----

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Vittoria CASA, *presidente*, dispone, concorde la Commissione, l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando l'esame del secondo argomento, riguardante le risoluzioni.

**7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole e dei comuni montani.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00758).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 18 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il 18 novembre scorso è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00758 Belotti, che, trattando di materia identica a quella delle risoluzioni in titolo Casa, Vietina e Toccafondi, sarà discussa congiuntamente con esse.

Daniele BELOTTI (LEGA), illustrando la risoluzione n. 7-00758, di cui è primo firmatario, evidenzia come essa segua la medesima linea di indirizzo delle altre risoluzioni, concentrandosi però in particolare sulla necessità di sostenere i comuni montani, il cui sistema scolastico è in difficoltà al pari di quello delle isole minori.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 18 novembre 2021.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) annuncia che, per il suo gruppo, intende prendere la parola la deputata Ciampi, cofirmataria della risoluzione in esame, la quale tuttavia oggi non può essere presente in ragione di un concomitante impegno per altri lavori nell'ambito della Camera dei deputati.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.**

**C. 2372 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che sul testo della proposta di legge come risultante dall'esame fin qui svolto in sede referente sono stati acquisiti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevole con osservazioni della Commissione affari costituzionali; favorevoli della Commissione affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; la Commissione lavoro non si è pronunciata, mentre la Commissione bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Considerato che il relatore, deputato Lattanzio, non è presente per la concomitanza di altri impegni istituzionali e che manca altresì il rappresentante del Governo, propone di rinviare all'esame dell'Assemblea la valutazione di eventuali proposte emendative volte al recepimento del parere della Commissione affari costituzionali. Prende atto che non vi sono obiezioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Lattanzio, il mandato a riferire all'Assemblea favorevolmente sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.20.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	168
5-05743 Gadda: Sospensione dell'obbligo dei produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati .....	168
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	172
5-06278 Braga: Inadeguatezza del sistema di raccolta e gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) .....	169
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	173
5-06442 Terzoni: Esclusione dei toner provenienti dalle attività economiche dal novero dei rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici .....	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	174
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio) .....	169
ALLEGATO 4 (Proposta di parere presentata dal Relatore) .....	175

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, la Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Vannia Gava.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### 5-05743 Gadda: Sospensione dell'obbligo dei produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Silvia FREGOLENT (IV), in accordo con la presentatrice, sottoscrive l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta, di cui ringrazia la sottosegretaria Gava, soprattutto in relazione all'ultimo inciso che prevede l'inserimento della modifica richiesta nel primo veicolo normativo utile.

**5-06278 Braga: Inadeguatezza del sistema di raccolta e gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu).**

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria della risposta, di cui si dichiara soddisfatta, esprimendo l'auspicio che le modifiche cui si fa riferimento trovino pronta collocazione in un prossimo strumento normativo.

**5-06442 Terzoni: Esclusione dei toner provenienti dalle attività economiche dal novero dei rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici.**

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta alla propria interrogazione, che solleva un tema fortemente all'attenzione dei territori. I toner prodotti dalle utenze non domestiche possono, infatti, contenere svariati chilogrammi di polvere tossiche, a differenza di quelli utilizzati nel circuito domestico che generalmente ne contengono pochi grammi. Si dichiara pertanto soddisfatta della risposta e della disponibilità manifestata dal Governo di rivedere, con il supporto di ISPRA, la disposizione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 novembre scorso.

Alessia ROTTA (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i gruppi hanno chiesto di rinviarne l'esame al fine di poter maggiormente condividere i contenuti della proposta di parere che il relatore aveva informalmente trasmesso poco prima dell'inizio della seduta. Chiede quindi al relatore se è oggi nelle condizioni di formulare la proposta di parere.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente come la scorsa settimana avesse invitato i colleghi a trasmettere le proprie osservazioni ai fini di una condivisa formulazione della proposta di parere. Conseguentemente, martedì mattina, non avendo ricevuto alcun contributo, ha comunque preannunciato in seduta che avrebbe inserito nella proposta di parere alcune osservazioni che gli erano pervenute per vie brevi da membri del proprio gruppo. In quella sede, si è altresì svolto un primo dibattito, al termine del quale ha rinnovato la richiesta ai gruppi di trasmettere eventuali contributi.

Con riguardo alla seduta di ieri, alla quale non ha potuto partecipare e nella quale sono state espresse critiche sulla mancata preventiva condivisione della sua proposta, tiene a precisare di aver trasmesso nella prima mattinata un testo da porre a base della discussione. Su tale testo sono state formulate alcune richieste di modifica da diversi colleghi che peraltro egli, condividendole, ha recepito nel documento messo a disposizione nel corso della seduta. Altri gruppi invece non hanno trasmesso tempestivamente alcuna loro valutazione.

Essendo stato rinviato ad oggi l'esame, ieri pomeriggio ha quindi trasmesso ai colleghi il testo della sua proposta, al fine di acquisirne i contributi. Tali indicazioni sono però pervenute – da parte dei gruppi di Italia Viva e Forza Italia – solo pochi minuti prima della seduta e pertanto in questo momento non è nelle condizioni di presentare una proposta di parere definitiva.

In particolare, venendo alla richiesta di Italia Viva di eliminare del tutto la prima osservazione, sub lettera a), rileva che lo spirito della richiesta può essere colto nella volontà di non limitare il riferimento al solo corridoio europeo VIII ma a tutti i corridori che interessano l'Italia, ed ha riformato il testo in tal senso.

Si riserva, invece, un'ulteriore riflessione con riguardo alla richiesta di modificare l'osservazione posta alla lettera e), dal momento che ritiene importante far riferimento al cosiddetta impronta ecologica nell'ambito delle procedure di acquisizione di mezzi non inquinanti per il trasporto pubblico, affinché sia tutelata la produzione interna, pur senza cadere nel rischio di promuovere aiuti di Stato. Si riserva altresì di verificare con maggiore attenzione taluni suggerimenti formulati da Forza Italia non essendo stato materialmente possibile approfondirne i contenuti per questioni di tempo.

Conclusivamente, presenta quindi una proposta di parere, rispetto alla quale si dichiara fin d'ora disponibile ad apportare le integrazioni e modifiche che si ritenessero opportune (vedi allegato 4).

Daniela RUFFINO (CI) si sofferma sulla osservazione sub lettera b), nella quale si cita l'ipotesi di ampliamento dell'operatività del cosiddetto *Superbonus 110%*. Osserva, al riguardo, come le istanze di contenimento della platea dei potenziali beneficiari siano molte e provengano anche dal Governo. Si chiede, pertanto, se sia coerente con tale orientamento la richiesta di estenderne l'applicazione ad una serie di fattispecie che, in termini generali, possono essere ricompresi nella nozione di rigenerazione del territorio urbano, piuttosto che alle ipotesi di ampliamento della platea dei privati beneficiari, ad esempio gli edifici unifamiliari.

Silvia FREGOLENT (IV) desidera illustrare le richieste che, per le vie brevi, ha già fatto pervenire al relatore.

Con riguardo alla prima osservazione recata nel testo in esame, ritiene fondamentale evitare di far prevalere le esigenze

locali. È a tutti noto infatti che le aree del Paese che meritano particolare attenzione non sono soltanto le zone economiche speciali, ma anche altre situazioni locali complesse variamente definite nel nostro ordinamento. Ritiene quindi opportuno espungere questo specifico riferimento.

Con riguardo alla osservazione riferita al cosiddetto *Superbonus 110%*, comprende la riflessione della collega Ruffino, evidenziando come le posizioni delle forze politiche siano più o meno tutte rivolte ad una estensione dell'applicazione di questo istituto. Ma, anche in relazione alla sostenibilità di questa misura, comprende la necessità evidenziata dal Governo di ridimensionarne la portata. A suo avviso, l'obiettivo dell'efficienza energetica dovrebbe perseguito facilitando gli interventi in questo ambito, anche ricorrendo a strumenti – peraltro già esistenti – di superamento dei pareri contrastanti tra le istituzioni di tutela del patrimonio e di promozione dello sviluppo energetico, evitando lungaggini che scoraggiano gli investimenti delle imprese in questo settore.

Infine, ha comunicato al collega relatore una forte perplessità in merito alla formulazione dell'osservazione concerne la cosiddetta impronta ecologica. Nel comprendere l'esigenza di tutela del *Made in Italy*, occorre comunque prendere atto del fatto che non esiste una vera filiera italiana che possa far volte alle esigenze di mobilità sostenibile nel trasporto pubblico, essendo ancora un settore economico in embrione.

Paola DEIANA (M5S), intervenendo sulla proposta di parere formulata dal relatore, si chiede se gli argomenti in essa trattati rientrino integralmente nelle competenze della Commissione. Evidenzia infatti che ravvisa tematiche trasversali che, talvolta, appaiono radicare la competenza anche di altre Commissioni, e richiedano pertanto un confronto – anche di natura politica – con altri soggetti la cui competenza è investita in modo pieno.

Erica MAZZETTI (FI) ringrazia il relatore per l'attenzione espressa rispetto alle richieste del suo Gruppo.

In generale, evidenzia come il PNRR costituisca uno strumento che condizionerà l'azione politica per lungo tempo. Pertanto non ravvisa esigenze di celerità tali da compromettere l'esame approfondito di ogni strumento riguardante la sua attuazione.

Venendo alle osservazioni proposte da Forza Italia, evidenzia come esse riguardino due settori diversi ma connessi. Il primo ambito riguarda l'esigenza di creare strumenti finanziari a disposizione dei piccoli comuni per consentire un più efficace governo del territorio.

Un secondo aspetto a cui porre attenzione in questa sede è quello concernente lo smaltimento di rifiuti e la installazione di impianti di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Infine, concorda con come le riflessioni della collega Ruffino sulla circostanza che per il cosiddetto *superbonus* 110% vi debba essere un necessario ampliamento dei soggetti potenzialmente beneficiari.

Alessia ROTTA (PD), *presidente*, con riguardo al tema del Superbonus 110%, che è inserito nel testo in esame anche in relazione ad una sua richiesta, evidenzia come in questa sede non viene in rilievo l'ambito dei soggetti beneficiari. Viene invece espressa una esigenza ulteriore, ovvero che questo strumento sia applicabile come incentivazione finanziaria agli interventi di rigenerazione urbana di aree del territorio e non solo di singoli edifici. Si tratta di un'istanza che, a suo avviso, è sostenuta da più competenti osservatori e studiosi del settore.

Con riguardo ai lavori della Commissione, prende atto che nella seduta odierna non vi sono le condizioni per votare la proposta di parere. Auspica che tali condizioni possano realizzarsi nel corso della prossima settimana e invita pertanto in tal senso il relatore a adoperarsi per formulare una nuova versione della proposta di parere, il più possibile condivisa.

Al riguardo, evidenzia come sia estremamente difficile acquisire le indicazioni dei gruppi senza aver prima messo a di-

sposizione con un congruo anticipo un documento di lavoro che costituisca una base comune di riflessione.

Ricorda nuovamente come già nella seduta di ieri si sia assunta la responsabilità di assicurare la partecipazione tutte le componenti politiche della Commissione alla formulazione dei testi che sono di volta in volta sottoposti all'organo, in ragione della particolare natura della maggioranza che sostiene questo Governo.

Generoso MARAIA (M5S), nell'accogliere l'invito della presidente, ribadisce la propria disponibilità a recepire i suggerimenti che i colleghi hanno trasmesso o che trasmetteranno nelle prossime ore.

Venendo ai contenuti della proposta di parere ritiene che sia importante rimarcare l'esigenza di realizzare interventi infrastrutturali stradali – che il PNRR non poteva contemplare – funzionali al pieno sviluppo delle piattaforme logistiche.

In relazione alla semplificazione delle procedure in materia energetica, richiamate dalla collega Fregolent, ricorda come in base alle attuali regole prima di attivare un impianto eolico occorrono almeno tre anni di monitoraggio. Si tratta di tempi incompressibili.

Quanto all'esigenza di sviluppare una filiera italiana nella produzione di mezzi idonei alla mobilità sostenibile, soprattutto del trasporto pubblico locale, è dell'avviso che ogni possibile tentativo vada esperito in tal senso.

Non ritiene invece utile intervenire in questa sede sul codice degli appalti, oggetto di un provvedimento di riforma all'esame del Senato.

Si riserva in ogni caso di valutare tutti i suggerimenti che i colleghi hanno trasmesso e che appaiono a prima vista condivisibili.

Alessia ROTTA (PD), *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**5-05743 Gadda: Sospensione dell'obbligo dei produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente l'adozione di iniziative normative volte ad introdurre un periodo di sospensione per l'applicazione del secondo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prescrive l'obbligo in capo ai produttori di indicare la natura dell'imballaggio utilizzato, si deve premettere che il medesimo articolo prevede che tutti gli imballaggi devono essere etichettati.

Le disposizioni in questione sono state introdotte con il decreto legislativo n. 116 del 2020, in attuazione delle direttive UE n. 851 e n. 852 del 2018, quest'ultima in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggi.

Il citato decreto legislativo prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

La disposizione prevede, inoltre, l'obbligo per i produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

In effetti la norma, sin da subito, ha sollevato perplessità applicative, tanto da indurre il Ministero, attraverso gli Uffici competenti, a diramare alcuni chiarimenti con nota del 17 maggio 2021 indirizzata a tutti i soggetti istituzionali interessati.

La citata nota affrontava anche il tema della sospensione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nello specifico, è stato rappresentato che l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge

n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021, ha previsto la sospensione dell'applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – esclusivamente del primo periodo del comma 5, dell'articolo 219 in argomento.

Difatti successivamente, con l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, si è provveduto a modificare il suddetto articolo 15, sostituendo il comma 6.

Tale sostituzione prevede la sospensione dell'applicazione del comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, viene disposto che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Infine, si rappresenta che, per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo informativo imposto dalla previsione di un'etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni, in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Ministero si sta attivando per proporre una modifica della norma nazionale contenente la disciplina dell'obbligo in esame, prevedendo una misura che chiarisca le modalità applicative di tale obbligo con l'obiettivo di assicurare certezza e omogeneità, nonché il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Tale modifica normativa sarà inserita nel primo veicolo utile o nel correttivo del 116/2020.

## ALLEGATO 2

**5-06278 Braga: Inadeguatezza del sistema di raccolta e gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente la situazione relativa al sistema di raccolta e gestione dei PFU – Pneumatici Fuori Uso –, si rappresenta innanzitutto che le anomalie evidenziate sono oggetto di attenzione da parte del Ministero che, tramite gli Uffici competenti, è impegnato nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta nell'esercizio 2020 da parte dei soggetti obbligati.

Tale verifica, unitamente all'analisi dei bilanci dei sistemi collettivi di raccolta, sarà alla base della valutazione di successive iniziative da intraprendere per far fronte alle criticità evidenziate, nonché per la prevenzione di potenziali situazioni di emergenza ambientale.

Parallelamente alla verifica sopra citata, questo Ministero in data 8 marzo 2021 ha richiesto ai sistemi di gestione i dati relativi alla raccolta di quantità aggiuntive di PFU, così come previsto dalla Direttiva ministeriale del dicembre 2020 richiamata dall'interrogante.

Dalle informazioni sinora raccolte, si evincono significative difficoltà nel sistema di ritiro, dovute anche a problematiche di sovraccarico a livello operativo, in particolare nelle Regioni comprese nelle aree geografiche individuate dal decreto ministeriale n. 182 del 2019 per la copertura nazionale della raccolta.

Si specifica che, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182 del 2019, solo successivamente al 31 maggio 2022 si avranno a disposizione i dati, per ciascun semestre 2021, relativi agli PFU raccolti dai

punti di generazione di ciascuna Regione e della percentuale di realizzazione sul target di raccolta.

Purtuttavia, il Ministero sta valutando l'opportunità di attivare azioni correttive sul *target* aggiuntivo del 15 per cento, in particolare l'ipotesi di orientare la raccolta di quantità aggiuntive verso le regioni più critiche, anche attraverso le indicazioni fornite dalle associazioni di gommisti e dei sistemi, sia individuali che collettivi, di gestione degli PFU.

Difatti, sono in fase di valutazione possibili modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 152 del 2006.

Tali modifiche sarebbero volte ad aggiornare la disciplina di gestione del PFU alla luce dei principi di Responsabilità Estesa del Produttore introdotti dalla Direttiva UE n. 851 del 2018, nonché ad armonizzarne il contenuto con le disposizioni del decreto ministeriale n. 182 del 2019 e consentire ai soggetti obbligati di far fronte ad interventi straordinari disposti per esigenze ambientali.

Infine, con un'eventuale modifica al citato articolo 228, sarebbe possibile prevedere il recupero delle spese eccedenti per la gestione delle quantità ulteriori di PFU incrementando, nell'anno successivo, l'entità del contributo ambientale sulla base dei costi sostenuti per il superamento delle criticità evidenziate, nonché rendere applicabile il regime sanzionatorio anche in caso di inottemperanza dell'obbligo di gestione di quantità superiori a quelle prescritte dal comma 1 del medesimo articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## ALLEGATO 3

**5-06442 Terzoni: Esclusione dei toner provenienti dalle attività economiche dal novero dei rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva che in sede di recepimento della Direttiva 2018/851, con il Decreto legislativo n. 116/2020 è stato inserito, tra i codici dell'Elenco Europeo Rifiuti (EER) contenuti nell'allegato L-*quater* del Codice dell'ambiente (« Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*], punto 2 » della parte Quarta), quello identificativo dei toner per stampa.

Difatti, dal primo gennaio 2021 è venuta meno la distinzione tra « rifiuti urbani » e « rifiuti assimilati agli urbani », cosicché i rifiuti elencati nell'allegato L-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili ai rifiuti domestici e prodotti dalle utenze non domestiche riportate nell'allegato L-*quinquies* dello stesso decreto legislativo, sono da considerarsi urbani.

La Direttiva (UE) 2018/851, tra le altre disposizioni, ha imposto l'introduzione di una nuova definizione di rifiuti urbani, individuandone anche le finalità.

In particolare, il considerando 10 della predetta Direttiva chiarisce come, al fine di poter confrontare le prestazioni in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani dei diversi Stati Membri (influenzate dal livello di assimilazione dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche), è assolutamente indispensabile che la definizione di rifiuto urbano sia armonizzata a livello europeo e che tutti gli Stati Membri includano i medesimi rifiuti in tale definizione.

In tal modo non si dovrebbero creare difformità e disparità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani imposti dalla suddetta Direttiva.

Pertanto, non vi è alcuna discrezionalità a livello nazionale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati « urbani ».

In ogni caso, la Direttiva chiarisce anche, all'articolo 3, lettera *2-ter*, ultimo capoverso, che la definizione di rifiuto urbano non interferisce sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e delle responsabilità nella gestione di detti rifiuti.

Infine, per quanto concerne lo specifico inserimento del codice EER 080318 « Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 » tra quelli del citato allegato L-*quater* al decreto legislativo n. 152 del 2006, occorre precisare che già la norma previgente consentiva ai comuni di gestire tali rifiuti, anche di provenienza da fonti non domestiche, sulla scorta di propri regolamenti interni adottati per l'individuazione della tipologia dei rifiuti da assimilare agli urbani.

Questo Ministero, tuttavia, sta effettuando approfondimenti sulla tematica rappresentata, con il supporto di Ispra.

Pertanto, considerata la possibilità di classificare il suddetto rifiuto anche con un codice a specchio e, quindi, la difficoltà per il produttore del rifiuto di valutarne la pericolosità, si sta considerando l'opportunità di una modifica normativa proprio per l'esclusione del codice EER 080318 « Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 » dall'allegato L-*quater* al decreto legislativo n. 152 del 2006, per le utenze non domestiche, lasciando immutata la disciplina previgente.

## ALLEGATO 4

**D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 152 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

evidenziato che il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza o interesse della Commissione ed in particolare:

l'articolo 1 attribuisce un credito di imposta e un contributo per interventi in materia edilizia e investimenti di riqualificazione energetica alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale;

l'articolo 3, comma 1, prevede contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale;

l'articolo 7 attribuisce il ruolo di centrale di committenza alla società Difesa Servizi Spa, per la realizzazione dell'infrastruttura *cloud* Polo Strategico Nazionale (PSN);

l'articolo 11 istituisce lo sportello unico digitale presso ogni Commissario ZES;

l'articolo 16 reca misure attuative di una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche;

l'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani inquinati;

l'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione

ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi del procedimento;

l'articolo 19 interviene sugli obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici;

l'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 21, al fine di promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle *smart cities*, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane;

l'articolo 22 assegna risorse per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

l'articolo 23 definisce una procedura per erogare risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori (come in precedenza previsto), ma anche per il completamento di interventi in corso;

l'articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica un contingente di esperti fino a 152 unità per il 2022 e 2023, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR;

l'articolo 39 modifica la normativa concernente l'incarico di « inviato speciale

per il cambiamento climatico » nel senso di riservarne l'affidamento a dirigenti pubblici, cui corrispondere esclusivamente il trattamento economico di missione;

l'articolo 41 disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio;

l'articolo 42 rafforza i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto;

l'articolo 43 modifica la normativa concernente la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*si valuti l'opportunità:*

a) all'articolo 11, con riferimento alla disciplina delle ZES, di dare priorità agli interventi infrastrutturali – anche stradali e autostradali – funzionali e collaterali all'estensione dei Corridoi paneuropeo che attraversano l'Italia al servizio delle Zone Economiche Speciali, delle piattaforme logistiche e delle Stazioni per l'Alta Capacità e Alta Velocità, e comunque funzionali alle opere già previste dal PNRR;

b) all'articolo 21, al fine di consentire l'effettiva attuazione della disposizione, di modificare le modalità e i termini di presentazione dei progetti introducendo criteri di maggiore flessibilità; in primo luogo, è necessario ampliare i termini concessi alle città metropolitane per predisporre i piani; inoltre occorre eliminare il riferimento obbligatorio alla progettazione preliminare in fase di presentazione dei piani, prevedendo come requisito necessario il rispetto del cronogramma vincolante del PNRR a prescindere dal livello progettuale al momento dell'istanza; infine risulta necessario attivare tempestivamente ogni possibile strumento di supporto centrale per garantire

la preparazione dei piani da sottoporre al Ministero;

c) al medesimo articolo 21, di integrare le finalità dei piani integrati, nel solco dei principi ispiratori del PNRR, inserendovi anche l'efficiamento energetico ed idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo; di prevedere quindi che i progetti di rigenerazione urbana contemplati dai piani integrati possano riguardare anche la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale finalizzata al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale; di prevedere l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dai piani integrati o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti di legge, delle detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, ivi incluso il *Superbonus* 110%, come potenziali strumenti per accompagnare processi di rigenerazione di intere aree del territorio urbano garantendo un effetto moltiplicativo in termini di abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni, maggiore sostenibilità urbana, ambientale e sociale e concorso agli obiettivi di contrasto alla crisi climatica;

d) all'articolo 50, comma 5, di non disporre la soppressione dell'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 111 del 2019 che istituiva, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, considerata l'importanza di dotarsi di adeguate strutture preposte al monitoraggio dell'attuazione dei piani e programmi finalizzati al contrasto ai cambiamenti climatici e degli obiettivi della transizione ecologica in una strategia di lungo periodo;

e) di introdurre adeguate misure, anche di carattere normativo, finalizzate a potenziare il criterio dell'impronta ecologica nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai mezzi che, a parità di condizione di offerta e caratteristiche tecniche, sono prodotti in stabilimenti più vicini ai

territori dove questi vengono utilizzati. A tal fine, occorre introdurre dei criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose » (C. 3354 Governo) <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)</i> .....	178
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)</i> .....	179
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore) .....	182
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	185

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Parere contrario su emendamenti)</i> .....	180
ALLEGATO 3 (Relazione approvata) .....	188
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	189
AVVERTENZA .....	181

#### AUDIZIONI

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame, in sede consul-**

**tiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose » (C. 3354 Governo).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo FICARA (M5S), Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e la presidente Raffaella PAITA.

Enrico GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.35.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Ficara ha formulato una proposta di parere e che sul punto è stata testé svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, illustra una nuova proposta di parere favorevole con una condizione e nove osservazioni (*vedi allegato 1*).

La viceministra Teresa BELLANOVA ringrazia il relatore per il lavoro di sintesi svolto e richiama l'audizione del Ministro Giovannini, che ritiene abbia chiarito il *modus operandi* tenuto dal Governo. Esprime quindi l'orientamento favorevole del Governo sul dispositivo della proposta di parere favorevole del relatore, rimettendosi invece alla Commissione sulle premesse.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, dopo avere ricordato che l'integrazione della condizione proposta ieri dal Governo non appariva accettabile, sottolinea che il nuovo testo della condizione oggi all'esame della Commissione è invece frutto di un attento lavoro di mediazione. Sottolinea che il ridimensionamento del ruolo delle Commissioni parlamentari quanto al contratto di programma RFI presente nel PNRR non deriva da una richiesta degli organismi europei, bensì proprio dai documenti trasmessi a questi ultimi dal Governo italiano. Ribadisce che, come già precisato nel parere formulato dalla Commissione fin dal marzo 2021, le lungaggini che si sono purtroppo registrate nell'approvazione del contratto di programma negli anni passati non dipendono certo dall'espressione del parere parlamentare, bensì da altri passaggi del procedimento, talvolta persino duplicati.

Raffaella PAITA, *presidente*, osserva che tale ridimensionamento, sia che derivi da una richiesta degli organismi europei oppure, cosa ancor più grave, da un'indicazione del Governo italiano, è comunque ormai un dato di fatto e necessita certamente di un lavoro ulteriore di correzione.

Luciano NOBILI (IV), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, chiede chiarimenti sul significato del termine « indipendenza » impiegato nell'osservazione di cui alla lettera c).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) si interroga egualmente sul significato di tale termine, chiedendosi se con esso si faccia riferimento all'indipendenza dell'infrastruttura rispetto ad altre amministrazioni o invece all'indipendenza tecnologica italiana o europea rispetto a tecnologie di provenienza extraeuropea.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, chiarisce che con il termine « indipendenza » si allude al fatto che l'infrastruttura *cloud* non deve subire interferenze esterne rispetto all'interesse strategico del Paese.

Luciano NOBILI (IV) propone di sostituire la parola « indipendenza » impiegata nell'osservazione di cui alla lettera c) con la parola « autonomia. »

Raffaella PAITA, *presidente*, propone invece di sostituirla con la parola « sicurezza », che le appare più appropriata.

Al fine di approfondire al meglio la questione, dispone una breve sospensione.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.**

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, ricevendo le osservazioni dei commissari, propone una nuova versione del parere in cui, nell'osservazione di cui alla lettera c), la parola « indipendenza » è sostituita da « autonomia e sicurezza ».

La viceministra Teresa BELLANOVA esprime l'orientamento favorevole del Governo su tale riformulazione della proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Parere contrario su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea 6 emendamenti.

Avverte altresì che il gruppo di Fratelli d'Italia aveva presentato presso la Commissione Trasporti 3 emendamenti, che risultano peraltro identici, nel testo e nei firmatari, a quelli trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea e possono pertanto intendersi in essi ricompresi.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, chiede una sospensione per approfondire il testo della relazione.

Raffaella PAITA, *presidente*, dispone una breve sospensione.

**La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.**

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione riferita al disegno di legge europea 2019-2020 (*vedi allegato 3*) e una proposta di parere contrario sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 4*).

La viceministra Teresa BELLANOVA esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di relazione favorevole con osservazione e sulla proposta di parere contrario sugli emendamenti formulate dal relatore.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la proposta della Lega relativa all'estensione di quanto disposto dal comma 6 del nuovo articolo 93-*bis* del codice della strada anche ai lavoratori frontalieri di imprese con sede nel Principato di Monaco, sebbene esso non sia direttamente confinante con la Repubblica Italiana. Preannuncia che i deputati della Lega intendono ritirare i propri emendamenti su cui è stato formulato parere contrario.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per aver accolto le indicazioni del Movimento 5

Stelle, preannunzia il voto favorevole della propria forza politica.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore riferita al disegno di legge europea 2019-2020 (*vedi allegato 3*) e la proposta di parere contrario sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 4*).

La Commissione nomina, altresì, il deputato Roberto Rosso quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*Risoluzione 7-00268 Pentangelo: Sulla realizzazione della linea tramviaria leggera tra Gragnano e Castellammare di Stabia.*

## ALLEGATO 1

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.****NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

considerato che:

l'articolo 5 del decreto delinea una nuova procedura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, in attuazione della riforma 1.1 della Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del PNRR, relativa all'« accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria »;

la nuova procedura prevede, oltre ad una semplificazione di diversi passaggi procedurali, la soppressione del parere delle Commissioni parlamentari sullo schema del contratto di programma; è infatti previsto il parere parlamentare solo sul nuovo documento strategico in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, che, a differenza del contratto di programma, non reca l'elenco degli interventi per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie;

nel corso dell'esame parlamentare era stata formulata, nel parere reso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 25 marzo 2021, una speci-

fica osservazione relativa alla predetta riforma che richiedeva il mantenimento dell'« attuale parere parlamentare a valle del processo di convalida del contratto di programma tra il MIT (ora MIMS) e RFI, intervenendo a monte del lungo *iter* tra passaggi ministeriali, CIPESS e Corte dei conti »;

il 31 marzo 2021, l'Assemblea della Camera – a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio – ha approvato una risoluzione (la n. 179) con cui approvava la Relazione deliberata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti e impegnava il Governo a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti;

l'indicazione della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) risulta di fatto confermata dal successivo passaggio parlamentare del PNRR, conclusosi il 27 aprile 2021, senza il formale coinvolgimento delle Commissioni permanenti, in cui, a seguito di nuove comunicazioni del Presidente del Consiglio, veniva approvata una risoluzione (la n. 189) che – ancora una volta – impegnava il Governo « ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento »;

ciononostante, nel testo del PNRR trasmesso dal Governo alla Commissione europea veniva specificato che il MIMS avrebbe proposto un emendamento che poteva prevedere che le Commissioni parlamentari esprimessero un parere sulle linee

strategiche del contratto di programma e non sullo schema di contratto;

di conseguenza, nell'allegato rivelduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, adottata a Bruxelles il 13 luglio 2021, si prevede, quale unico contenuto della riforma relativa all'accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma, l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sull'elenco degli investimenti del contratto di programma con RFI, sostituito da un parere sul programma strategico degli investimenti;

il Governo ha dunque assunto in sede europea un obbligo che modifica il precedente ruolo delle Commissioni parlamentari, in contrasto con le indicazioni del Parlamento;

per di più, come noto, la semplice eliminazione del parere parlamentare risulterebbe da sola del tutto insufficiente ad assicurare una accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma tra il MIMS ed RFI; negli ultimi anni infatti questo *iter* ha avuto una durata di due e anche tre anni, in massima parte a causa di diverse duplicazioni della procedura (quali quelle dei doppi passaggi presso la Corte dei conti e presso il CIPE) e della lunghezza dei tempi di trasmissione degli atti tra i diversi soggetti coinvolti; su tale tempistica assai limitata è l'incidenza dei trenta giorni necessari per il parere parlamentare, trattandosi oltretutto dell'unico termine perentorio della procedura;

in tal senso si è espresso il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'audizione svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 24 giugno 2021 sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma;

rilevato che l'articolo 7 si pone l'obiettivo di agevolare e consentire la realizzazione dell'infrastruttura *cloud*, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), introducendo una serie di modifiche volte a favorire l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo economico. Si prevede infatti che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa servizi S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura per il consolidamento e la razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese, mediante apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.;

ricordato che nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (atto n. 320) sono emerse alcune criticità che rischiano di determinare la perdita delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia assicurato il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, successivamente alla sua sottoscrizione, al fine di valutare anche la coerenza con il documento strategico;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* in relazione agli incentivi di sostegno alla digitalizzazione per il settore del turismo previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera *e*), sia aggiornato l'elenco degli interventi ammessi all'agevolazione stilato nel 2014, tenendo conto della rapida evoluzione tecnologica che caratterizza tale ambito;

*b)* all'articolo 1, siano adeguati i parametri di connettività previsti dalla nor-

mativa vigente per la digitalizzazione del settore turistico ai nuovi parametri previsti nel Piano « Italia a 1 Giga »;

c) all'articolo 7, volto alla realizzazione dell'infrastruttura *cloud* denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), sia previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Difesa provvedono ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull'espletamento delle relative procedure, al fine di assicurare la trasparenza in ordine all'indipendenza tecnologica del Polo;

d) all'articolo 7, comma 2, lettera b), siano abrogate le deroghe all'applicazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, divieto volto ad evitare il fenomeno del cd. *pantoufflage*;

e) all'articolo 8, comma 6 – che dispone l'attivazione di un Fondo tematico gestito dalla BEI, il Fondo per il Turismo Sostenibile, con una dotazione di 500 milioni di euro destinati anche al rinnovo dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica – sia espressamente compreso tra i destinatari del citato Fondo il settore delle imprese dei bus turistici, con la finalità di favorire il rinnovo dei mezzi e la dismissione dei veicoli più vecchi e inquinanti;

f) al fine di garantire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi della transizione digi-

tale, sia favorita l'attuazione del catasto regionale degli impianti radioelettrici delle telecomunicazioni (già previsto dall'art. 8 della legge 36 del 2001), consentendo altresì l'accesso agli operatori di telecomunicazioni e alle altre pubbliche amministrazioni, in modo da rendere più efficaci lo scambio dei dati e le procedure autorizzative;

g) all'articolo 27, sia prevista per l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la possibilità per le regioni e le province autonome – anche tramite la stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'interno – di accedere direttamente alle banche dati per la verifica delle dichiarazioni e per l'erogazione di servizi effettuati dalle stesse regioni e province autonome;

h) all'articolo 29, che istituisce il Fondo per la Repubblica digitale, esplicitare con maggiore dettaglio gli interventi finanziati dal Fondo per la repubblica digitale;

i) siano adottate misure volte ad assicurare l'integrale destinazione delle risorse per i ristori ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra stanziati dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, evitando che esse vadano in economia al 31 dicembre 2021 e prevedendo altresì, in caso di eccedenze delle risorse per i gestori aeroportuali, la destinazione delle stesse ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

## ALLEGATO 2

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

considerato che:

l'articolo 5 del decreto delinea una nuova procedura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, in attuazione della riforma 1.1 della Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del PNRR, relativa all'« accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria »;

la nuova procedura prevede, oltre ad una semplificazione di diversi passaggi procedurali, la soppressione del parere delle Commissioni parlamentari sullo schema del contratto di programma; è infatti previsto il parere parlamentare solo sul nuovo documento strategico in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, che, a differenza del contratto di programma, non reca l'elenco degli interventi per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie;

nel corso dell'esame parlamentare era stata formulata, nel parere reso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 25 marzo 2021, una speci-

fica osservazione relativa alla predetta riforma che richiedeva il mantenimento dell'« attuale parere parlamentare a valle del processo di convalida del contratto di programma tra il MIT (ora MIMS) e RFI, intervenendo a monte del lungo *iter* tra passaggi ministeriali, CIPESS e Corte dei conti »;

il 31 marzo 2021, l'Assemblea della Camera – a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio – ha approvato una risoluzione (la n. 179) con cui approvava la Relazione deliberata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti e impegnava il Governo a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti;

l'indicazione della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) risulta di fatto confermata dal successivo passaggio parlamentare del PNRR, conclusosi il 27 aprile 2021, senza il formale coinvolgimento delle Commissioni permanenti, in cui, a seguito di nuove comunicazioni del Presidente del Consiglio, veniva approvata una risoluzione (la n. 189) che – ancora una volta – impegnava il Governo « ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento »;

ciononostante, nel testo del PNRR trasmesso dal Governo alla Commissione europea veniva specificato che il MIMS avrebbe proposto un emendamento che poteva prevedere che le Commissioni parlamentari esprimessero un parere sulle linee

strategiche del contratto di programma e non sullo schema di contratto;

di conseguenza, nell'allegato rivelduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, adottata a Bruxelles il 13 luglio 2021, si prevede, quale unico contenuto della riforma relativa all'accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma, l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sull'elenco degli investimenti del contratto di programma con RFI, sostituito da un parere sul programma strategico degli investimenti;

il Governo ha dunque assunto in sede europea un obbligo che modifica il precedente ruolo delle Commissioni parlamentari, in contrasto con le indicazioni del Parlamento;

per di più, come noto, la semplice eliminazione del parere parlamentare risulterebbe da sola del tutto insufficiente ad assicurare una accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma tra il MIMS ed RFI; negli ultimi anni infatti questo *iter* ha avuto una durata di due e anche tre anni, in massima parte a causa di diverse duplicazioni della procedura (quali quelle dei doppi passaggi presso la Corte dei conti e presso il CIPE) e della lunghezza dei tempi di trasmissione degli atti tra i diversi soggetti coinvolti; su tale tempistica assai limitata è l'incidenza dei trenta giorni necessari per il parere parlamentare, trattandosi oltretutto dell'unico termine perentorio della procedura;

in tal senso si è espresso il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'audizione svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 24 giugno 2021 sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma;

rilevato che l'articolo 7 si pone l'obiettivo di agevolare e consentire la realizzazione dell'infrastruttura *cloud*, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), introducendo una serie di modifiche volte a favorire l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo economico. Si prevede infatti che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa servizi S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura per il consolidamento e la razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese, mediante apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.;

ricordato che nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (atto n. 320) sono emerse alcune criticità che rischiano di determinare la perdita delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia assicurato il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, successivamente alla sua sottoscrizione, al fine di valutare anche la coerenza con il documento strategico;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* in relazione agli incentivi di sostegno alla digitalizzazione per il settore del turismo previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera *e*), sia aggiornato l'elenco degli interventi ammessi all'agevolazione stilato nel 2014, tenendo conto della rapida evoluzione tecnologica che caratterizza tale ambito;

*b)* all'articolo 1, siano adeguati i parametri di connettività previsti dalla nor-

mativa vigente per la digitalizzazione del settore turistico ai nuovi parametri previsti nel Piano « Italia a 1 Giga »;

c) all'articolo 7, volto alla realizzazione dell'infrastruttura *cloud* denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), sia previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Difesa provvedono ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull'espletamento delle relative procedure, al fine di assicurare la trasparenza in ordine all'autonomia e alla sicurezza tecnologica del Polo;

d) all'articolo 7, comma 2, lettera b), siano abrogate le deroghe all'applicazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, divieto volto ad evitare il fenomeno del cd. *pantouflage*;

e) all'articolo 8, comma 6 – che dispone l'attivazione di un Fondo tematico gestito dalla BEI, il Fondo per il Turismo Sostenibile, con una dotazione di 500 milioni di euro destinati anche al rinnovo dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica – sia espressamente compreso tra i destinatari del citato Fondo il settore delle imprese dei bus turistici, con la finalità di favorire il rinnovo dei mezzi e la dismissione dei veicoli più vecchi e inquinanti;

f) al fine di garantire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi della transizione digi-

tale, sia favorita l'attuazione del catasto regionale degli impianti radioelettrici delle telecomunicazioni (già previsto dall'art. 8 della legge 36 del 2001), consentendo altresì l'accesso agli operatori di telecomunicazioni e alle altre pubbliche amministrazioni, in modo da rendere più efficaci lo scambio dei dati e le procedure autorizzative;

g) all'articolo 27, sia prevista per l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la possibilità per le regioni e le province autonome – anche tramite la stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'interno – di accedere direttamente alle banche dati per la verifica delle dichiarazioni e per l'erogazione di servizi effettuati dalle stesse regioni e province autonome;

h) all'articolo 29, che istituisce il Fondo per la Repubblica digitale, esplicitare con maggiore dettaglio gli interventi finanziati dal Fondo per la repubblica digitale;

i) siano adottate misure volte ad assicurare l'integrale destinazione delle risorse per i ristori ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra stanziati dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, evitando che esse vadano in economia al 31 dicembre 2021 e prevedendo altresì, in caso di eccedenze delle risorse per i gestori aeroportuali, la destinazione delle stesse ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.****RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 » (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

espresso apprezzamento per il contenuto degli articoli 40 e 43, introdotti nel corso dell'esame al Senato, che rafforzano il ruolo delle Commissioni parlamentari nella determinazione delle linee di azione del Governo in sede europea e nel monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che l'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, modificando – attraverso l'introduzione del nuovo articolo 93-*bis* – la disciplina del codice della strada

volta a contrastare il fenomeno della cd. « esterovestizione »;

considerato che il comma 6 del nuovo articolo 93-*bis* esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni i conducenti residenti in Italia che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, senza peraltro considerare le analoghe esigenze di altri lavoratori frontalieri,

*delibera di*

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

siano adottate le necessarie iniziative legislative volta ad estendere l'esclusione disposta dal comma 6 del nuovo articolo 93-*bis* del codice della strada per i lavoratori di imprese con sede a San Marino ai lavoratori frontalieri di imprese con sede in Svizzera e nel principato di Monaco.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti Rotelli 2.3, Grippa 2.6, Rotelli 2.4 e 2.5, Bianchi 2.2 e Di Muro 2.1, riferiti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019 – 2020 » (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

richiamata l'osservazione contenuta nella relazione approvata in data odierna;

sottolineata peraltro l'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione definitiva della legge europea 2019-2020,

*esprime*

**PARERE CONTRARIO**

su tutti gli emendamenti trasmessi.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	192
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	191
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	191
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	191

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine, fissato alle ore 16 di martedì 23 novembre, non sono state presentate proposte emendative sul provvedimento in titolo.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Serse Soverini quale relatore presso la XIV Commissione.

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, conferma la propria disponibilità a valutare eventuali segnalazioni di merito da parte dei commissari che, qualora condivise, potrebbero essere accolte nella proposta di parere che si riserva di formulare in una prossima seduta.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per**

**l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

richiamata la propria relazione favorevole deliberata in data 17 dicembre 2020 in sede d'esame in sede consultiva del testo originale;

rilevato che l'articolo 4, dopo l'intervento del Senato, interviene in materia di disciplina della professione di mediatore introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

valutato con favore l'articolo 9, introdotto durante l'esame del Senato, che mo-

difica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari nella direzione, peraltro, indicata nell'osservazione contenuta nel parere favorevole espresso, dalle Commissioni riunite X Attività produttive e XIII Agricoltura, in occasione dell'esame dell'Atto di Governo n. 280;

valutato altresì favorevolmente quanto disposto dall'articolo 43, inserito al Senato, in materia di monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374**  
Governo, approvato dal Senato.

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato);

valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), che consente, a decorrere dall'11 ottobre 2021, in zona bianca e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, limitando l'accesso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e prevedendo il tracciamento dell'accesso alle strutture, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, fissando peraltro i limiti di capienza delle predette strutture;

rilevato che per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'accesso alle attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati è consentito anche ai soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e a quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla predetta vaccinazione;

considerato che l'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro disponendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze;

rilevato, altresì, quanto recato dall'articolo 9, comma 7 che, al fine di rendere più rapido l'iter per l'adozione di atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, riduce il termine per i pareri del Garante per la protezione dei dati personali su di essi;

valutato con favore quanto previsto nell'articolo 9, comma 8, in materia di Registro delle opposizioni, che dispone che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di *call center*, operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	194
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	195
--	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee .....	200
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	205
5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontaliere occupati in Svizzera .....	200
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	206
5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego .	201
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	208
5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 .....	201
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	210
5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale .	201
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	211

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte preliminarmente che la IV Commissione, in sede di deliberazione di rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame.

Quindi, in sostituzione del relatore Viscomi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla presidente in sostituzione del relatore (*vedi allegato 1*).

#### **La seduta termina alle 14.15.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.**

**C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, intervenendo da remoto, ricorda che l'istituto del lavoro accessorio, a cui sono riconducibili le prestazioni di lavoro occasionale, oggetto di diversi interventi nel corso delle passate legislature, è attualmente disciplinato dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

Una prima regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che le definiva come attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o co-

munque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*; dell'insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. I soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio erano disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate con buoni, i cosiddetti *voucher*, del valore nominale di 7,5 euro, di cui 5,8 vanno al prestatore del lavoro e il resto è ripartito tra INPS, a titolo di contribuzione previdenziale, INAIL, per finalità assicurative, e il concessionario del servizio di gestione dei buoni, a titolo di rimborso spese.

Un primo intervento modificativo è recato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che restrinse l'ambito di applicazione della disciplina del lavoro accessorio ai lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell'insegnamento privato supplementare e nell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, estendendone, contestualmente, l'applicazione all'agricoltura e ai lavori domestici. Quanto ai soggetti che potevano effettuare prestazioni di lavoro occasionale, la norma eliminava la tassativa elencazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La disciplina, quindi, è stata oggetto di diverse modifiche, volte, per lo più, ad

ampliarne l'ambito di applicazione oggettiva e soggettiva. È successivamente intervenuta la legge 28 giugno 2012, n. 92, la cosiddetta «legge Fornero», che ha semplificato l'operatività dell'istituto del lavoro accessorio, definendone l'ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso. Sulla base delle previsioni della legge n. 92 del 2012, che hanno integralmente riscritto la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, fermo restando che nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Vengono, inoltre, previste specifiche limitazioni all'utilizzo dello strumento nel settore dell'agricoltura e nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, si segnala l'eliminazione del carattere occasionale per la qualificazione del lavoro accessorio prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

Sulla materia è, quindi, intervenuto, in attuazione della legge delega relativa al cosiddetto *Jobs Act* (legge n. 183 del 2014) il decreto legislativo n. 81 del 2015, modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 185 del 2016, che ha elevato a 7.000 euro, annualmente rivalutati, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, il limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Il decreto, inoltre, ha introdotto il divieto di ricorso al lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi e specifici obblighi di comunicazione a carico di imprenditori e professionisti. La norma ha introdotto modifiche anche alla disciplina dei *voucher*, aumentandone, tra l'altro, il valore nominale a 10 euro e introducendo previsioni per assicurarne la tracciabilità.

Successivamente all'entrata in vigore di tale disciplina, la CGIL ha promosso un quesito referendario per l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, a seguito della raccolta delle necessarie sottoscrizioni, il *referendum* è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2017. La data per la celebrazione del *referendum* fu fissata dal Consiglio dei ministri al 28 maggio 2017, ma prima del suo svolgimento è intervenuto l'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, che ha disposto l'abrogazione della normativa oggetto della consultazione, che, pertanto, non ebbe luogo.

La vigente disciplina del lavoro occasionale è recata dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che definisce l'ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso, con riferimento sia ai prestatori del lavoro sia agli utilizzatori.

Possono richiedere prestazioni di lavoro occasionale persone fisiche, attraverso il Libretto famiglia, un apposito libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Si conferma il valore nominale di 10 euro e la ripartizione dei versamenti.

La norma prevede la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di altri utilizzatori, sulla base di uno specifico contratto di prestazione occasionale (PrestO), che prevede la misura minima del compenso pari a 9 euro e l'obbligo per l'utilizzatore di versare la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5 cento del compenso. Con riferimento agli utilizzatori non persone fisiche, la norma vieta il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale per gli utilizzatori che hanno alle

proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere; nell'esecuzione di appalti di opere o servizi; per le imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro. Sono poi previsti obblighi a carico degli utilizzatori e dei prestatori con finalità di tracciamento e controllo.

La norma, infine, consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso al contratto di lavoro occasionale esclusivamente nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Da ultimo, si segnala che nell'ambito dell'esame presso la XII Commissione della Camera del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il cosiddetto *Family Act*, è stato introdotto uno specifico criterio di delega relativo alla previsione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, e il

cui valore nominale è fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

Le proposte di legge in esame sono volte, con diverse formulazioni, alla reintroduzione di una nuova disciplina del lavoro accessorio che superi quella vigente.

Venendo, quindi, al merito delle singole proposte all'esame, rileva che la proposta C. 745 Polverini dispone, all'articolo 1, l'introduzione di un apposito Capo IV nel decreto legislativo n. 81 del 2015, composto dagli articoli 50-*bis*, 50-*ter* e 50-*quater*, che, in sostanza, ripropongono aspetti della normativa previgente. In particolare, la norma individua le tipologie delle prestazioni di lavoro accessorio, che riprendono in gran parte quelle indicate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prima delle modifiche introdotte dalla « legge Fornero »: lavori domestici straordinari; attività di assistenza domiciliare saltuaria ai bambini, agli anziani ammalati o alle persone disabili; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e monumenti; attività volte alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico, culturale, fieristico o caritativo; lavori di emergenza o di solidarietà in collaborazione con enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; attività agricole meramente occasionali per committenti non imprenditori. Nella relazione illustrativa si sottolinea che le prestazioni in ambito sportivo sono limitate al settore non professionistico, in ragione del fatto che, ad esempio, non può essere definito occasionale il servizio di vigilanza all'interno degli stadi di calcio, organizzato da società costituite *ad hoc* e sulla base di un calendario di attività noto con largo anticipo. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è ammesso nei limiti della disciplina sul contenimento della spesa pubblica. È, inoltre, confermato in 5.000 euro il limite dei compensi complessivi di tali attività lavorative nell'anno solare, di cui 2.000 euro da uno stesso committente. La norma, quindi, individua i soggetti che possono rendere pre-

stazioni di lavoro accessorio, anche in questo caso rifacendosi alla disciplina del decreto legislativo n. 276 del 2003 vigente prima dell'intervento della cosiddetta « legge Fornero ». Sono individuate, in particolare, le seguenti categorie: i disoccupati da almeno un anno; gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati; le persone con disabilità; le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico; le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica; i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro; i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto alla disciplina assunta come riferimento, si specifica che gli studenti devono essere regolarmente iscritti e che per loro l'attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi, nonché si allarga la platea dei prestatori anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico. A tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro accessorio, i servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per la remunerazione delle prestazioni, confermando sostanzialmente la disciplina previgente, la norma prevede, per gli utilizzatori non imprenditori né professionisti, l'utilizzo di *carnet* di buoni orari, il cui valore nominale è fissato in via transitoria a 10 euro, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per gli utilizzatori imprenditori e professionisti nonché per gli imprenditori agricoli, la norma prevede procedure specifiche, che permettono il controllo della regolarità dell'utilizzo. In par-

ticolare, si prevede che il tipo di attività svolto non può rientrare tra le attività normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, salva diversa previsione contenuta in accordi collettivi nazionali. La relazione illustrativa evidenzia che tale previsione intende evitare abusi soprattutto nel settore del turismo, come, ad esempio, l'impiego di solo personale con prestazioni occasionali nelle cucine di un ristorante. Si evidenzia, peraltro, che eventuali sostituzioni possono essere fronteggiate con contratti di lavoro a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativamente al compenso economico e agli aspetti normativi. Del valore del buono, il 13 per cento è versato alla Gestione separata dell'INPS, il 7 per cento all'INAIL e l'1 per cento è trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso. L'articolo 2 abroga, quindi, l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 e l'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta C. 864 Rizzetto, all'articolo 1, sostituendo l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, definisce preliminarmente le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Esse possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Sono previste limitazioni al ricorso alle prestazioni occasionali nel settore agricolo, nel quale prestazioni di carattere stagionale possono essere effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, nonché alle attività agricole

svolte a favore dei piccoli produttori agricoli, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La norma consente l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, nel rispetto di specifiche limitazioni, anche alle amministrazioni pubbliche, e limita l'utilizzo da parte degli imprenditori privati, consentendolo alle aziende che impiegano fino a quindici dipendenti e a quelle che impiegano più di quindici dipendenti ma esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati. Si prevede il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Per la remunerazione delle prestazioni lavorative i soggetti utilizzatori si avvalgono di buoni orari del valore nominale di 8,5 euro, in assenza di una retribuzione di riferimento stabilita dai contratti collettivi per attività analoghe. Anche la proposta di legge in esame prevede il versamento di quote del buono all'INPS e all'INAIL, mentre la quota a titolo di rimborso per il committente non è predeterminata. La norma, infine, reca anche disposizioni per evitare abusi e utilizzi delle prestazioni di lavoro accessorio non conformi alla disciplina.

La proposta di legge C. 915 Caiata definisce, all'articolo 1, le prestazioni di lavoro accessorio quali attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, che possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della *gig economy*, nonché nel settore agricolo, limitatamente alle attività stagionali e a quelle rese in favore di soggetti esonerati dal versamento dell'IVA. Anche gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio, mentre resta vietato il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La norma prevede, inoltre, la possibilità

per imprenditori ed enti locali di utilizzare cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia. Sulla base dell'articolo 2, la remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio avviene sulla base di buoni orari, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, poi, disciplinate le procedure per l'utilizzo dei buoni.

La proposta di legge C. 2825 Caretta si distingue dalle altre proposte all'ordine del giorno, in quanto non reca una disciplina organica della materia ma interviene con novelle sull'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, l'articolo 1 prevede l'abrogazione del limite di 5.000 euro nell'anno solare dei compensi delle prestazioni rese in qualità di *steward* negli impianti sportivi nonché l'aumento a 7.000 euro nell'anno solare delle prestazioni che possono essere rese nel comparto agricolo. Si prevede, altresì, la possibilità di ricorrere a prestazioni accessorie per persone fisiche, imprese fino a 50 dipendenti, imprese con più di 50 dipendenti, ma limitatamente a soggetti inoccupati, disoccupati, o percettori di trattamenti pensionistici, amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, specificate puntualmente dalla norma (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione o di tossicodipendenza ovvero che usufruiscono di ammortizzatori sociali; svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative). Ai fini del calcolo dei limiti di importo delle prestazioni, sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza o di altre prestazioni di sostegno del reddito. È in ogni caso vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle organizzazioni sindacali, delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese eser-

centi l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. La norma, quindi, disciplina una specifica procedura di registrazione sia degli utilizzatori sia dei prestatori di lavoro accessorio, la cui attività è remunerata tramite buoni lavoro, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora ciascuno. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono posti interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata dell'INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, dopo avere sottolineato che le proposte di legge in esame presentato innegabili punti di convergenza, auspica che la Commissione possa giungere alla predisposizione di un testo unitario e condiviso, superando le differenti sensibilità delle parti politiche.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

#### **5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.**

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione concernente l'ennesimo caso di delocalizzazione, che mette a repentaglio posti di lavoro e il tessuto produttivo del territorio in questo caso, sottolineando che l'80 per cento dei lavoratori a rischio sono donne.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che la proposta del Governo per il contrasto delle delocalizzazioni da lei citata non è ancora stata formalizzata, nonostante se ne parli da mesi e nonostante sia estremamente urgente intervenire.

Sottolinea, infatti, che le delocalizzazioni stanno continuando e si tratta spesso di aziende che, dopo avere goduto di sostegni pubblici, spostano la produzione dove i costi sono più bassi. Nel caso oggetto della sua interrogazione, ritiene che il Governo debba incoraggiare il soggetto privato che avrebbe manifestato l'intenzione di presentare una proposta di reindustrializzazione, formalizzando una proposta forte, articolata in tre punti: la permanenza della produzione nello stabilimento di Gaggio Montano, il mantenimento dei livelli occupazionali e un piano industriale serio e condiviso.

Preso, quindi, atto, dell'impegno del Governo a mantenere alta l'attenzione, assicura che la sua parte politica continuerà a vigilare perché si arrivi a una positiva soluzione della vicenda.

#### **5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.**

Silvana SNIDER (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, sottolineando gli

ostacoli burocratici che rendono difficile per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera ottenere la liquidazione della differenza dell'importo degli assegni per il nucleo familiare a cui hanno diritto, nel caso in cui il coniuge abbia un'attività di lavoro dipendente in Italia. Si tratta di una prestazione che, in assenza di un modulo internazionale debitamente compilato a cura dell'INPS, la Svizzera non eroga, determinando, tra l'altro, per il lavoratore una tassazione maggiore.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana SNIDER (LEGA), ringrazia la sottosegretaria, da cui apprende che le difficoltà burocratiche segnalate nell'interrogazione non sono imputabili all'INPS. Tuttavia, poiché le criticità permangono, auspica che l'INPS intervenga a sostegno delle sue sedi di confine, consentendo il superamento delle difficoltà che hanno portato all'attuale situazione.

**5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego.**

Carla CANTONE (PD) illustra il suo atto di sindacato ispettivo, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carla CANTONE (PD), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che i dati riportati nella sua risposta confermino la gravità della situazione, con riferimento, in particolare, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna, dove la pandemia ha accentuato i ritardi già in precedenza accumulati. Auspica che l'impegno assunto dalla coordinatrice degli assessori regionali al lavoro di recuperare gli squilibri esistenti trovi un rapido riscontro e

che si completi entro l'anno l'inserimento lavorativo di almeno 4.500 nuovi addetti.

**5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.**

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, riguardante la necessità di un intervento per permettere la liquidazione, anche in via provvisoria, dei trattamenti pensionistici degli imprenditori agricoli che hanno usufruito della sospensione contributiva previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che gli imprenditori agricoli oggetto della sua interrogazione stanno pagando ingiustamente i ritardi dell'INPS, che impediscono il ricalcolo dei versamenti ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici.

**5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale.**

Claudio COMINARDI (M5S), illustra l'interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo se intende adottare misure, anche in via sperimentale, per la riduzione dell'orario di lavoro, allo scopo di recuperare produttività, seguendo l'esempio di altre economie europee.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, fa presente che gli istituti da lei citati, quali il contratto di espansione e i contratti di solidarietà, non hanno consentito negli anni alcun progresso, tanto è vero che l'Italia, a livello europeo, si caratterizza per l'alto numero di ore lavorate, a fronte di un livello di salari tra i più bassi e indici di produttività del tutto insoddisfacenti. A suo giudizio, pertanto, sarebbe preferibile seguire l'esempio del Giappone, altro Paese che in passato si caratterizzava per l'alto numero di ore lavorate e che ha introdotto riduzioni

dell'orario di lavoro, consentendo ai lavoratori di dedicarsi ad altre attività, in particolare, ad attività sociali. Solo iniziative coraggiose, infatti, sarebbero in grado di accompagnare l'attuale fase di transizione, che vede il progressivo destrutturarsi del lavoro, così come inteso tradizionalmente.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto del Governo n. 326);

considerato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il quale demanda la disciplina del contingente del personale addetto all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

preso atto che il Governo ha ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche in considerazione dell’esigenza di assicurare un pronto avvio dell’operatività dell’Agenzia e di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 17, comma 9, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, ai sensi delle quali una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell’Agenzia deve essere inquadrata a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo modalità stabilite dal presente provvedimento;

osservato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla

legge n. 109 del 2021, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal medesimo decreto-legge n. 82 del 2021 e, in tale ambito, con il regolamento in esame, ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge, definisce l’ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

rilevato, in particolare, che ai sensi del richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è riconosciuto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d’Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

osservato che, come evidenziato anche nelle premesse del provvedimento, è stato adottato un sistema di gestione del personale improntato ai criteri di flessibilità e adattabilità, analogo a quello previsto per i dipendenti della Banca d’Italia, anche tenendo conto delle specificità dell’Agenzia e delle sue funzioni, in un ambito connotato dall’esigenza di rapidi adattamenti a fronte della particolare celerità dell’evoluzione tecnologica;

valutate le previsioni contenute nei regolamenti recanti la disciplina del personale della Banca d’Italia appartenente al-

l'Area manageriale e alte professionalità e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;

preso atto che il Governo ha proceduto a trasmettere alle Camere, contestualmente al presente provvedimento, lo schema del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

ritenuto che le disposizioni contenute nel provvedimento si conformino alle previsioni di cui al più volte richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, operando prevalentemente mediante un recepimento puntuale, con gli opportuni adattamenti, della normativa applicabile al personale della Banca d'Italia;

segnalata l'opportunità di adeguare la formulazione del provvedimento all'evoluzione della normativa dei diversi settori rilevanti, con riferimento, ad esempio, alle definizioni contenute nell'articolo 19, comma 5, nonché ai richiami contenuti negli articoli 95 e 103 all'assegno per il nucleo familiare, che in attuazione di quanto previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, e dal relativo decreto attuativo, a decorrere dal 1° marzo 2022 dovrebbe essere sostituito dall'assegno unico e universale;

osservato che, con riferimento alla materia previdenziale, l'articolo 125 non reca una disciplina puntuale, prevedendo il riconoscimento al personale dell'Agenzia di forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto presso la Banca d'Italia;

considerata l'eterogeneità delle posizioni previdenziali del personale delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, con particolare riferimento al personale proveniente dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal comparto dell'*intelligence*;

rilevata l'opportunità di individuare misure che assicurino al predetto perso-

nale proveniente dalle pubbliche amministrazioni un trattamento previdenziale omogeneo che non determini penalizzazioni rispetto ai trattamenti in essere;

segnalata, sul piano generale, l'esigenza di svolgere un attento monitoraggio della fase di prima applicazione del presente provvedimento e di valutare, in tale ambito, l'opportunità di procedere a una revisione delle sue disposizioni con la finalità di renderle sempre più funzionali al perseguimento degli obiettivi di flessibilità e adattabilità del modello organizzativo del personale dell'Agenzia;

preso atto della valutazione favorevole espressa da parte della IV Commissione (Difesa),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di procedere, entro un termine congruo, a una revisione della formulazione del provvedimento allo scopo di garantire un suo tempestivo adeguamento alle esigenze emerse nella fase di avvio dell'operatività dell'Agenzia e assicurare il suo miglior coordinamento con le disposizioni rilevanti ai fini della sua applicazione, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa da esso richiamata;

valuti il Governo l'opportunità di introdurre, eventualmente attraverso specifiche iniziative di carattere legislativo, misure per tutelare le posizioni previdenziali e, in particolare, garantire la continuità contributiva del personale delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, e inquadrato nel ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17.

## ALLEGATO 2

**5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla vicenda inerente il gruppo Evoca, leader produzione di macchine professionali per il caffè che ha annunciato la chiusura nel 2022 dello stabilimento ex Saeco Saga Coffee sito a Gaggio Montano (Bologna).

La situazione occupazionale è nota al Governo e alla regione Emilia Romagna che sta seguendo la vertenza: presso la sede della Regione, infatti, si sono svolti molteplici incontri tra le parti istituzionali, al fine di evitare la chiusura dello stabilimento da parte dell'azienda.

La Regione, espressamente interpellata dal Ministero del lavoro, ha evidenziato l'esito dell'incontro dello scorso 23 novembre, durante il quale si è aperto un nuovo scenario per la crisi della Saga Coffee di Gaggio Montano. La Regione riferisce che in quella sede è emersa la disponibilità da parte di un imprenditore italiano a incontrare i rappresentanti delle istituzioni, al fine di presentare una proposta di reindustrializzazione dell'area.

Sulla questione, segnalo che il 23 novembre scorso, il Ministero dello sviluppo economico in risposta ad un atto di sindacato ispettivo sulla medesima questione, ha comunicato la disponibilità ad aprire – ove richiesto e ove ne sussistano le condizioni – un'apposita sede di confronto. Assicuro che anche il Ministero del lavoro seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, al fine di individuare ogni possibile soluzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori e, in particolare, delle lavoratrici coinvolti.

Per quanto riguarda le iniziative del Governo per il contrasto alla delocalizza-

zione, faccio presente che il Ministero del lavoro ha elaborato una proposta di carattere normativo, che mira a intervenire con misure di carattere strutturale, volte sia a disincentivare comportamenti opportunistici da parte di società multinazionali, poco rispettosi della dignità dei lavoratori coinvolti, sia a promuovere la costruzione di percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.

In linea con gli obiettivi del PNRR, che punta a garantire uno sviluppo sostenibile, è necessaria l'attivazione di un percorso da parte dell'azienda per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politiche attive del lavoro, le prospettive di cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività, gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio che è interessato. Tale percorso deve, poi, essere sostenuto con incentivi sia sul versante delle politiche attive del lavoro, sia su quello della reindustrializzazione.

L'esame della proposta è stata sospesa in concomitanza con il varo della manovra di bilancio, ma il Ministero del lavoro è certamente disponibile a riprendere la discussione sul tema, consapevole che occorre intervenire con la massima priorità, al fine di evitare le gravissime ricadute occupazionali e produttive conseguenti alle decisioni di disinvestimento nel nostro Paese.

## ALLEGATO 3

**5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti rappresentano delle criticità relative alla percezione, per i lavori frontalieri in Svizzera, dell'assegno per il nucleo familiare.

Sentito l'Inps, si rappresenta quanto segue.

La Svizzera applica la normativa comunitaria di sicurezza sociale prevista dai Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 che, relativamente alle prestazioni familiari, stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione.

I citati regolamenti definiscono inoltre le regole per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni a carico di due o più Stati membri, garantendo allo stesso tempo ai soggetti interessati il trattamento migliore tra quelli spettanti a carico di due o più Stati.

Ciò premesso, il diritto alle prestazioni familiari previste in virtù della legislazione svizzera, non preclude l'esistenza dell'analogo diritto in base alla legislazione italiana.

Per questo motivo, per la determinazione del diritto e della misura della prestazione spettante, è necessario uno scambio di informazioni coordinato e strutturato tra le Istituzioni di sicurezza sociale competenti degli Stati coinvolti.

In attuazione dei citati Regolamenti, a far data dal 3 luglio 2019, è operativo il sistema europeo EESSI (*Electronic Exchange of Social Security Information*), per lo scambio telematico delle informazioni tra Istituzioni previdenziali degli Stati che applicano la regolamentazione comunitaria, tra cui anche la Svizzera.

Lo scambio telematico è possibile soltanto tra gli Stati *EESSI ready*, ovvero pronti all'utilizzo della piattaforma EESSI, mentre con le Istituzioni degli Stati non ancora « pronti » prosegue lo scambio con i formulari cartacei.

Sebbene l'Italia sia pronta allo scambio telematico dal luglio 2019, la Svizzera ha previsto l'avvio di EESSI da marzo 2022.

Pertanto, le informazioni relative alle prestazioni familiari attualmente sono richieste con i formulari cartacei (E401, E411, etc.).

L'Inps in particolare, in base a quanto indicato nell'interrogazione, ha rilevato l'irritualità della compilazione del formulario E411 da parte del diretto interessato, in quanto tale formulario deve essere compilato e trasmesso unicamente tra le Istituzioni competenti, a garanzia dell'autenticità, della provenienza e della completezza delle informazioni contenute.

Relativamente al flusso di comunicazioni con la Svizzera, l'Inps ha riscontrato le seguenti criticità: i formulari cartacei provenienti dalle Istituzioni svizzere (Casse di compensazione) sono spesso carenti di informazioni sui dati anagrafici dei familiari dei frontalieri e questo determina la necessità di completare l'istruttoria con ulteriori richieste dei dati mancanti da parte dell'Inps e conseguente attesa della risposta; nel caso in cui il genitore in Italia non abbia presentato domanda di prestazione italiana, l'Inps invita l'avente diritto a farlo e, in questi casi, la risposta alla Svizzera potrebbe richiedere un tempo maggiore; qualora il familiare del lavoratore frontaliere sia un dipendente pubblico, la sede Inps competente deve chiedere le informazioni all'Amministrazione di riferimento. Generalmente, il recapito dei dati richiede qualche mese e, soltanto dopo il ricevi-

mento delle informazioni, è possibile compilare la risposta nell'E411.

Da ultimo si rappresenta che la nuova misura denominata « Assegno temporaneo » è destinata alle famiglie con figli minori di inoccupati o di lavoratori autonomi, per i quali non è previsto il diritto all'ANF (Assegno per il nucleo familiare). Poiché le due prestazioni sono incompatibili, le verifiche riguardanti l'accesso all'una o all'altra delle prestazioni e l'accertamento dei requisiti, potrebbero aver determinato un prolungamento della fase

istruttoria e conseguente ritardo nella risposta ai formulari.

Nel ringraziare pertanto l'onorevole interrogante per aver sollevato la questione, confido che l'evidenziate criticità verranno definitivamente superate con l'avvio, ormai prossimo, delle comunicazioni telematiche EESSI nella Confederazione elvetica e assicuro l'impulso del Ministero del lavoro a garantire, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste, le prestazioni dovute ai lavoratori interessati e alle loro famiglie.

## ALLEGATO 4

**5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema sollevato dall'onorevole interrogante rappresenta un nodo strategico per il rilancio dell'occupazione nel nostro Paese, soprattutto di un'occupazione che sia di qualità e che risponda alle esigenze dell'innovazione, della transizione ecologica, della transizione digitale. È necessario pertanto individuare i nuovi fabbisogni formativi richiesti dal mercato del lavoro e fornire ai lavoratori e ai disoccupati gli strumenti necessari per rispondere alle sfide delle transizioni occupazionali.

A tal fine, nelle scorse settimane, all'esito di un confronto tecnico e politico molto articolato ed approfondito guidato dal Ministero del lavoro, è stato adottato, d'intesa con le Regioni, il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). È un programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata.

Il presupposto necessario e ineludibile per l'attuazione di politiche così strutturate e complesse è rappresentato dal potenziamento dei centri per l'impiego, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Come noto, per le politiche attive del lavoro e il rafforzamento dei centri per l'impiego, il PNRR e il REACT-EU mettono a disposizione circa 5 miliardi di euro, e in particolare sono previsti, in favore delle Regioni, 464 milioni di euro annui per l'assunzione di 11.600 nuovi operatori, con l'obiettivo di passare dalle attuali 8.000 unità a circa 20.000 addetti.

A questo intervento si aggiunge un piano d'investimento sulla formazione degli operatori sui sistemi informativi e sull'ammmodernamento delle infrastrutture, per oltre 1 miliardo di euro.

I Centri sono strutture regionali, che proprio in occasione del varo del reddito di

cittadinanza, sono state rinforzate. Ricordo che il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego è stato varato nel 2019, soprattutto per gestire nell'immediato l'avvio della nuova misura e significativamente integrato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 22 maggio 2020, che ha, in particolare, previsto i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri.

Nel confronto con gli altri Paesi europei, l'Italia presenta però una fragilità strutturale, soprattutto in termini di personale impiegato nei Centri, nonché una loro non omogenea distribuzione territoriale che compromette, in alcune aree, l'erogazione di un servizio essenziale e strategico per la ripresa economica.

Il piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego ci consentirebbe di allinearci agli altri paesi europei, che hanno cospicue dotazioni organiche impiegate nei Centri, con un alto rapporto tra numero di disoccupati e numero di operatori dedicati.

La rete pubblica potrà così disporre delle necessarie competenze per costruire un sistema che sostenga attivamente i disoccupati, li prenda in carico, dia loro formazione mirata e abbia al centro la personalizzazione degli interventi per una loro ottimale ricollocazione. Si tratta di un investimento fondamentale perché le misure di politica attiva previste in GOL possano trovare una concreta attuazione territoriale. Inoltre, la trasposizione di parte del Piano all'interno del PNRR permette anche di mutuarne le condizionalità e cioè di legarne il funzionamento a specifici *target*.

È altrettanto noto che, anche per effetto della pandemia, i piani di rafforzamento

che le Regioni avrebbero dovuto implementare scontano un certo ritardo.

Le nuove assunzioni previste entro il 2021 sono pari a 2.333 unità che, sommate alle 1.458 già effettuate (report aggiornato al 30 settembre 2021), portano il numero complessivo per il 2021 a 3.791 unità.

Ad oggi, comunque, il quadro si sta definendo e nei prossimi mesi gli organici dei Centri per l'impiego dovrebbero trovare un consolidamento che li condurrà a più che raddoppiare gli operatori al servizio della platea dei soggetti ad essi indirizzati.

Il raggiungimento in tempi brevi di tale obiettivo, al quale è connessa, in parte, l'attuazione di una specifica missione del

PNRR, è certamente prioritario per il Ministero del lavoro e per il Governo.

Voglio sottolineare che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è costantemente impegnato da tempo, attraverso incontri bilaterali e congiunti con le Regioni, a promuovere e sostenere – nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni e delle attribuzioni legislativamente previste, nonché ai fini del rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR – il completamento, con ogni possibile celerità, del piano assunzionale dei centri per l'impiego da parte delle Regioni.

## ALLEGATO 5

**5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, viene chiesto se si possa procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni relativa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali che hanno fatto richiesta e stanno usufruendo della sospensione contributiva di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 o dell'esonero di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020.

L'Inps, espressamente interpellato sul tema, ha evidenziato preliminarmente che per tutti i lavoratori autonomi non vige il principio dell'automatismo delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, che consente il riconoscimento del trattamento anche se i correlati contributi non sono stati versati.

Nelle ipotesi in cui i contributi siano determinanti per il diritto a pensione, anche per artigiani e commercianti, l'istituto infatti procede al riconoscimento del trattamento in via provvisoria, soltanto dopo aver accertato che sia stato effettuato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata dal versamento sul reddito d'impresa eccedente tale minimale.

All'interessato è fatto inoltre presente il carattere provvisorio della liquidazione, e pertanto, laddove in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno di liquidazione della pensione, in seguito alle verifiche dell'Agenzia delle entrate, risulti dovuta ulteriore contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pen-

sionistico è subordinata al pagamento del contributo residuo.

Qualora, invece, i contributi non siano determinanti per il diritto a pensione, l'istituto può procedere alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi non ancora verificati, salvo poi riliquidare il trattamento in via definitiva una volta verificati i redditi.

L'istituto, pertanto, in nessun caso, può erogare prestazioni, nemmeno in via provvisoria, se non risulta ancora versata contribuzione determinante.

Per i lavoratori evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo vi è poi l'ulteriore limite dell'infrazionabilità del contributo annuale che non consente l'accredito della contribuzione per l'intero anno in mancanza del pagamento anche di una sola rata.

Date queste premesse, l'INPS ritiene che la richiesta sia accoglibile solo nelle ipotesi in cui la contribuzione oggetto di esonero non sia determinante per il diritto a pensione e comunque tenendo conto dell'infrazionabilità del contributo annuale.

Ove, invece, i contributi risultino determinanti, resta ferma la facoltà per gli assicurati, al fine di consentire la sistemazione della posizione assicurativa e il conseguente accesso alla pensione, di effettuare il versamento delle rate sospese.

Laddove, terminate le necessarie verifiche, il diritto all'esonero risulti confermato, il lavoratore avrà naturalmente diritto al rimborso delle somme « anticipate » ai fini dell'accesso a pensione.

## ALLEGATO 6

**5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema sollevato dagli onorevoli interroganti è oggetto di attenzione ormai da tempo nel dibattito pubblico, con particolare riferimento ad alcuni Paesi europei, come evidenziato dagli onorevoli interroganti.

Nel nostro ordinamento, a legislazioni vigenti, sono previsti istituti e tipologie contrattuali caratterizzate dalla riduzione dell'orario di lavoro connessa a precipue finalità di salvaguardia di livelli occupazionali e di garanzia nelle dinamiche di transizione generazionale. Mi riferisco ai contratti di solidarietà e al contratto di espansione.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge di bilancio 2022 è stato rafforzato il contratto di solidarietà, con aumento delle percentuali di riduzione dell'orario ed esteso ulteriormente il contratto di espansione.

Infatti, l'articolo 61 del disegno di legge di bilancio 2022 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Riguardo alla causale dei contratti di solidarietà, si prevede che questi, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedano una riduzione media oraria fino all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo.

Relativamente al contratto di espansione, ricordo che tale strumento è stato istituito dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, riconoscendo alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese stesse che comportano una

strutturale modifica dei processi aziendali, la possibilità di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipulazione in sede governativa del contratto di espansione accompagnato necessariamente da un progetto di formazione e di riqualificazione dell'impresa. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico è consentita una riduzione oraria; la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

L'articolo 26-*quater* del decreto-legge numero 34 del 2019 ha introdotto, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. Tale possibilità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti – ridotti a 100 per il solo 2021 dal decreto Sostegni-bis – che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni e che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione.

L'articolo 72 del disegno di legge Bilancio 2022 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a 50.

Si tratta di istituti di carattere sperimentale, il cui ambito applicativo è stato

esteso e rafforzato in connessione con l'emergenza.

La proposta di riduzione dell'orario di lavoro sollevata dagli onorevoli interroganti è una proposta di carattere strutturale, che acquista particolare significatività in una dimensione prospettica di rilancio della crescita economica in Italia e in Europa e di perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Il tema è di estremo interesse e meritevole di essere valutato e affrontato al più presto. In ragione del notevole impatto sull'attuale assetto giuslavoristico, sarà necessario aprire un dibattito articolato, di carattere politico, tecnico e culturale, che per la sua grande importanza, richiederà altresì un confronto approfondito con le parti sociali.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	213
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3361 D'Arrando</i> )	213
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	215

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 25 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Delega al Governo in materia di disabilità.  
C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3361 D'Arrando).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2021.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di martedì 23 novembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di

legge in titolo. Avverte che ne sono state presentate 233 (*vedi allegato*).

Al riguardo fa presente che, essendo il disegno di legge in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative non caratterizzate da compensatività finanziaria. Nel caso di specie, le disposizioni finanziarie, di rilievo ai fini del vaglio di ammissibilità, sono recate dall'articolo 3: in particolare, il comma 1 individua le fonti di copertura dei decreti legislativi, mentre il comma 2 richiama il meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), con l'effetto di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei pertinenti decreti legislativi. Il comma 3 prevede, infine, una clausola di invarianza riferita all'attuazione delle deleghe.

Nel predetto quadro normativo, sono dunque da ritenere ammissibili, oltre agli emendamenti privi di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, anche gli emendamenti che, ancorché privi dell'indicazione

delle relative compensazioni, siano volti a introdurre sia oggetti sia criteri di delega potenzialmente onerosi, purché agli stessi risulti applicabile il meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, nonché la clausola di neutralità, ferma restando la verifica parlamentare delle quantificazioni degli eventuali oneri e delle relative coperture, rimessa alla fase dell'esame dei relativi schemi di decreto legislativo.

Alla luce dei suddetti criteri, sono dunque da ritenere ammissibili, per i profili finanziari, tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli identici articoli aggiuntivi Carnevali 2.01 e Ianaro 2.02. Tali proposte emendative, infatti, indicano un onere senza determinarne l'ammontare né lo sviluppo temporale e ponendolo genericamente a carico di « economie » di bilancio, anch'esse non determinate nel *quantum* e la cui disponibilità è del tutto eventuale.

Pertanto, gli identici articoli aggiuntivi Carnevali 2.01 e Ianaro 2.02 sono da considerare inammissibili per inidoneità della compensazione, limitatamente al comma 3.

Avverte, inoltre, che in data 23 novembre 2021 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3361, d'iniziativa della deputata D'Armando ed altri, recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424  
Carnevali e C. 1884 De Maria.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: dodici.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici*

**1.23.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: con proprio decreto, disposizioni concernenti l'istituzione del Codice unico della disabilità.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 3 e 4;*

*sostituire, ovunque ricorrono, le parole: i decreti legislativi con le seguenti: il Codice unico della disabilità.*

**1.37.** Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: con proprio decreto, disposizioni concernenti l'istituzione del Codice unico della disabilità.*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: i decreti legislativi con le seguenti: il Codice unico della disabilità.*

**1.39.** Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 1, sostituire le parole: il riassetto con le seguenti: la revisione e il rioridino.*

**1.41.** Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

*Al comma 1, dopo le parole: in materia di disabilità, aggiungere le seguenti: in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e.*

**1.24.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 1, dopo le parole: alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021 aggiungere le seguenti: e alla risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021.*

**1.6.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: al cittadino con disabilità fino alla fine del comma con le seguenti: cittadinanza piena e integrale ai soggetti più vulnerabili e assicurare alle persone con disabilità la piena accessibilità, la partecipazione a ogni tipologia di attività professionale, sociale, economica e politica, una qualità della vita dignitosa, indipendente e deistituzionalizzata nonché protezione sociale da ogni forma di discriminazione e violenza e la non discriminazione sul lavoro.*

**1.25.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al cittadino con *le seguenti:* alla persona.

**1.42.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole.

**1.7.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* rispetto dei suoi diritti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* esercizio dei suoi diritti civili e sociali, ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

**1.19.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* diritti *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* diritti umani civili e sociali, promuovendo la sua autonomia e il vivere su base di pari opportunità con gli altri e nel rispetto del principio di autodeterminazione, prevenendo l'istituzionalizzazione e favorendo la deistituzionalizzazione, attraverso la progettazione e strutturazione, nel rispetto dei propri bisogni, desideri, aspettative e scelte, di idonei interventi, attività e sostegni a supporto del proprio percorso di vita, nonché l'accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

**1.48.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, sostituire le parole:* diritti civili e sociali *con le seguenti:* diritti umani, civili e sociali, promuovendo la sua autonomia e il vivere su base di pari opportu-

rità con gli altri e nel rispetto del principio di autodeterminazione.

**1.18.** Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei citati decreti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

**1.26.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:* sentito l'Osservatorio nazionale disabilità.

**1.1.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* sono quindi trasmessi *aggiungere le seguenti:* entro il novantesimo giorno antecedente alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al terzo periodo, sostituire la parola:* trenta con *la seguente:* sessanta;

*al quarto periodo, dopo le parole:* è trasmessa alle Camere *inserire le seguenti:* ai fini dell'espressione dei pareri parlamentari di cui al terzo periodo;

*sopprimere il quinto periodo.*

**1.20.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole:* , decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati *con le seguenti:* . Il Governo qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**1.21.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**1.49.** Bellucci, Gemmato.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate iniziative integrative correttive volte a un miglior funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

**1.40.** Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità *con le seguenti:* deve sottoporre i progetti normativi a una procedura di consultazione estesa, da promuovere e condurre attraverso il sito internet del Ministro per le disabilità, affinché sia l'Osservatorio nazionale per la disabilità, sia le associazioni che operano in tale ambito e più in generale le parti sociali interessate possano esprimere i loro punti di vista che dovranno essere tenuti in considerazione.

**1.8.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* può avvalersi: *con le seguenti:* si avvale.

\* **1.2.** De Lorenzo, Stumpo.

\* **1.50.** Bellucci, Gemmato.

\* **1.9.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **1.16.** Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o comunque di associazioni nazionali e/o enti riconosciuti.

**1.46.** Trizzino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

**1.13.** Bologna.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si avvale inoltre, per tutti gli aspetti scientifici, del supporto dell'Istituto superiore di sanità e di esperti nell'ambito della valutazione bio-psicosociale.

**1.43.** De Filippo, Siani, Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo coordina lo svolgimento delle consultazioni con i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, gli enti del terzo settore e i gestori dei servizi.

**1.14.** Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

*Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) definizione univoca della condizione di disabilità, riordino e semplificazione della normativa in materia di disabilità.

**1.27.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, lettera a), sostituire la parola:* , riassetto con le seguenti: e conseguente riordino.

*Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche con la finalità di promuovere il diritto alla vita indipendente, favorendo la progressiva deistituzionalizzazione e prevenendo l'istituzionalizzazione della persona con disabilità.

**1.22.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 5, lettera a), sostituire la parola:* riassetto con le seguenti: revisione, riordino.

**1.44.** Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) definizione di un meccanismo di valutazione trasversale volto a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto dell'impatto di ciascun processo normativo sulle persone con disabilità.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, che sia utile a identificare le opzioni regolamentari idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.

**1.28.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato attraverso un approccio multidisciplinare.

**1.3.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**1.4.** De Lorenzo, Stumpo.

Al comma 5, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

b) revisione, digitalizzazione e semplificazione dei processi valutativi di base e multidimensionali della disabilità effettuati da *équipe* multiprofessionali e secondo i principi della valutazione bio-psicosociale.

**1.29.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis*) sviluppo delle forme integrate di assistenza domiciliare per le gravi disabilità.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

*b-bis*) con riguardo alle azioni di sviluppo e integrazione delle iniziative di assistenza per le disabilità gravi:

1) adottare iniziative volte al riconoscimento di strumenti idonei allo sviluppo di forme socio assistenziali integrate e delle cure domiciliari;

2) sviluppare i processi normativi di riconoscimento dei *caregiver* famigliari di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

3) incentivare e supportare interventi normativi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione sociale in contesti di centri residenziali e semi residenziali, anche in attuazione delle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

alla lettera c), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui alla lettera *b-bis*) del presente comma.

**1.47.** Trizzino.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: realizzazione del progetto di vita in-

dividuale, personalizzato e partecipato con le seguenti: tenendo conto delle esigenze legate ai diritti all'abitare, alla formazione, al lavoro, all'affettività e alla socialità.

**1.30.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , promuovendo e favorendo, ove possibile, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione così come già prevista dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

**1.45.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento gli aspetti occupazionali e lavorativi.

**1.53.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis*) ricognizione e adeguamento dei profili tributari;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis*) con riguardo alla ricognizione e all'adeguamento dei profili tributari:

1) prevedere l'effettuazione di una ricognizione ad ampio spettro, che includa la possibilità di riordinare, accorpate e razionalizzare le disposizioni, senza che ne derivi alcuna riduzione delle agevolazioni in materia;

2) assicurare che l'adeguamento provveda, ove opportuno, ad aggiornare il quadro di riferimento, nonché ad analizzare e, se possibile, ampliare i contesti riconducibili, anche indirettamente, alla sfera di interesse e vantaggio delle persone con disabilità, anche con riferimento al

conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida.

\* **1.10.** Novelli, Versace, Bagnasco.

\* **1.35.** Villani, Grippa, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

\* **1.58.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) autodeterminazione della persona con disabilità.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) con riguardo al principio di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione:*

1) prevedere che anche quando la persona sia soggetta a una misura di protezione giuridica e, comunque, abbia necessità di sostegni ad altissima necessità, vengano adottate tutte le strategie migliori per individuare quanto più possibile la sua volontà;

2) prevedere modifiche al codice civile in materia di manifestazione di volontà delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro-sviluppo affinché non ci siano interventi di sostituzione della persona, prevedendo anche l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione ed il rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

3) garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro-sviluppo, gli strumenti di sostegno nell'assunzione delle decisioni e/o ricostruzione del processo decisionale, nonché le strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte; prevedere, laddove la persona con disabilità, con necessità di

sostegni ad alta intensità, non sia nelle condizioni di esprimere pienamente la sua volontà, che venga sostenuta dai suoi genitori o da chi ne protegge gli interessi, nel rispetto della sua volontà o della migliore interpretazione di essa.

**1.51.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) autodeterminazione della persona con disabilità.*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) con riguardo al principio di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione, prevedere che:*

1) siano introdotte modifiche al codice civile circa le manifestazioni di volontà delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo affinché non ci siano interventi di sostituzione della persona, prevedendo anche l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione e il rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

2) garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché nella ricostruzione del processo decisionale e nelle strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

**1.11.** Novelli, Versace, Bagnasco.

*Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) digitalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento e di valu-*

tazione della condizione di disabilità, delle modalità di certificazione e delle misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità, nonché realizzazione dell'assistenza telematica ove compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.

**1.31.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri.

**1.33.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con particolare riguardo ai soggetti minori.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

*7-bis)* stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità; prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi; armonizzare, riordinare e semplificare, per i fini di cui alle lettere da *a)* a *d)*, le disposizioni vigenti in materia di disabilità, di accessibilità e di diritto alla mobilità. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della

presente disposizione, si provvede mediante introduzione nell'ambito degli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi parchi giochi inclusivi e all'adeguamento dei parchi giochi esistenti.

**1.57.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, a nuove politiche per l'inclusione e l'integrazione scolastica e nuovi *standard* di approccio e buone pratiche per lo studio universitario.

**1.56.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* rimodulazione di tutte le risorse destinate in supporto delle persone con disabilità e allocate alle regioni, province autonome ed enti locali mediante ripartizione proporzionalmente corrispondente al numero delle persone con disabilità residenti nelle rispettive regioni, province autonome ed enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* con riguardo alla rimodulazione delle risorse destinate in supporto alle persone con disabilità e allocate alle regioni, province autonome ed enti locali:

1) censire le tipologie di disabilità residenti nei propri territori;

2) definire i criteri e le norme per il censimento di cui al numero 1.

**1.38.** Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* aggiornamento delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento

mento e attuazione della normativa europea, in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* con riferimento alle disposizioni in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra:

1) aggiornamento dei trattamenti economici previsti per le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, adeguandole al nuovo contesto economico e sociale;

2) pieno riconoscimento della natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

**1.12.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* con riguardo alla riqualificazione del sistema di collocamento mirato e al potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68:

1) riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;

2) promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

3) riordinare e unificare su tutto il territorio la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta

omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

4) prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento;

5) censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

6) potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate;

7) prevedere un nuovo modello che revisioni i percorsi dell'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, considerando dei piani specifici per i portatori di disabilità intellettiva, anche valorizzandone i percorsi lavorativi o gli stage effettuati all'interno delle pubbliche amministrazioni.

**1.32.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei

controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* con riguardo alla riqualificazione del sistema di collocamento mirato e al potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68:

1) riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;

2) promuove l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

3) riordinare e unificare su tutto il territorio nazionale la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

4) prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento;

5) censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

6) potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e dal Ministro della funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate.

**1.54.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* sostegno alle famiglie in particolare quelle al cui interno sono presenti persone con disabilità.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* con riguardo al sostegno e alla tutela delle famiglie al cui interno sono presenti persone con disabilità:

1) prevedere la razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, con particolare attenzione ai figli con disabilità, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti le spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione;

2) prevedere benefici fiscali in favore delle famiglie con minori con disabilità per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;

3) prevedere un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza familiare, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare e della presenza di figli minorenni e di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;

4) prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio mag-

giorata se il bambino presenta una condizione di disabilità;

5) prevedere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, nelle quali il divario occupazionale è maggiore, con particolare attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti una o più persone con disabilità;

6) prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

7) prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori.

**1.15.** Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri, Pini.

*Al comma 5 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) riqualificazione e riordino della normativa e degli interventi per l'inclusione scolastica.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) con riguardo alla riqualificazione e al riordino della normativa e degli interventi per l'inclusione scolastica:*

1) assicurare alla persona con disabilità l'effettiva realizzazione del diritto allo studio attenendosi, per quanto compatibili, agli stessi principi e criteri direttivi indicati nella precedente lettera a) relativamente all'ambito « definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore »;

2) promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità come strumento per potenziare e migliorare il livello di inclusività della scuola per tutti gli alunni e, in particolare nell'istruzione superiore, per favorire l'acquisizione di capacità e competenze utili nella transizione alla vita adulta, anche in connessione con gli interventi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

3) prevedere la progressiva statalizzazione della competenza degli enti territoriali per la fornitura dell'assistenza per la autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contestualmente operando per la riduzione dei trasferimenti a tali enti in modo corrispondente agli oneri assunti dallo Stato.

**1.36.** Villani, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera f).*

**1.55.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità per l'accessibilità e la progettazione universale.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) con riguardo all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità:*

1) istituire l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità per favorire l'accessibilità e la progettazione universale;

2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del-

l'Agenzia, disciplinandone le procedure e attribuendo a essa le seguenti funzioni:

2.1) svolgere i compiti e le funzioni già attribuite all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e conseguentemente procedere alla soppressione del citato Osservatorio;

2.2) valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, che sia utile ad identificare le opzioni regolamentari idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e ad orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

2.3) fornire ausilio agli enti pubblici per la redazione di atti amministrativi conformi alla progettualità dell'accessibilità e della progettazione universale;

2.4) provvedere alla formazione e alla divulgazione verso altre amministrazioni o enti, in materia di accessibilità e progettazione universale, affinché il relativo personale acquisisca la capacità di mettere in atto autonomamente tutte le strategie necessarie per la progettazione di un ambiente accessibile, secondo i principi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e della vita indipendente;

2.5) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato;

2.6) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

2.7) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni sco-

lastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

**1.34.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità, definire le nuove competenze, i nuovi poteri, i requisiti e la nuova struttura organizzativa dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità e le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità;

2) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

3) coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi; promuovere l'adozione di intese con le regioni e la Conferenza Unificata e formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

4) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

6) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni, che abbiano per oggetto i diritti delle persone disabili, anche a seguito di consultazioni periodiche;

7) promuovere l'accessibilità e la fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici e privati, inclusi le modalità di informazione, gli strumenti di mediazione, interpretariato, accompagnamento e gli strumenti tecnologici e informatici.

**1.52.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disabilità.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio politiche in favore delle persone con disa-*

bilità ed attribuendo a esso le seguenti funzioni:

1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità;

2) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

3) coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone con disabilità, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

4) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

6) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni, che abbiano per oggetto i diritti delle persone con disabilità.

**1.17.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zannella.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Qualora dalle disposizioni previste dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge derivassero nuovi o maggiori oneri il Governo è tenuto ad individuare contestualmente alla loro emanazione le risorse necessarie alla attuazione delle previsioni dei citati decreti legislativi.

**1.5.** De Lorenzo, Stumpo.

#### ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole:* il Governo provvede *aggiungere le seguenti:* attraverso l'istituzione del Codice unico della disabilità.

**2.115.** Trizzino.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole:* normativa di settore *aggiungere le seguenti:* sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici che operano nell'ambito degli accertamenti degli stati invalidanti.

**2.41.** Bologna.

*Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri da 1) a 5) con il seguente:*

1) superare la pluralità di definizioni di disabilità previste a livello nazionale, europeo e internazionale e individuare una definizione univoca che, in coerenza con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tenga conto delle diverse condizioni di svantaggio nonché delle modalità di individuazione dei requisiti fisici, psichici e sensoriali, dei benefici e dei servizi a cui hanno accesso i singoli e le famiglie, assicurando l'invarianza delle prestazioni economiche e assistenziali, comprese le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante la defini-

zione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. La definizione deve, altresì, tenere conto della persona con disabilità nella sua complessità e in una prospettiva bio-psicosociale e multidimensionale, caratterizzata da esigenze materiali, essenziali, relazionali, affettive, formative e culturali, connesse al contesto ambientale, e considerare altresì la condizione di disabilità come un insieme di barriere di varia natura che limitano, ostacolano o impediscono, anche temporalmente, il pieno e armonico sviluppo nella società della personalità in relazione alla complessiva condizione psico-fisica e sensoriale.

**2.74.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la parola:* coerente con la seguente: omogenea.

**2.1.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, con le seguenti: nel rispetto dei criteri fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità, tenendo conto delle durevoli compromissioni fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali e delle barriere culturali, sociali, ambientali che impediscono la piena inclusione sociale delle persone.

**2.147.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*alla lettera a), sopprimere il numero 2);*

*sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) con riguardo all'informatizzazione, istituire, nell'ambito degli interventi previ-*

sti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali;

*alla lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole:* delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

*alla medesima lettera e), numero 4), sostituire le parole:* associazioni delle persone con disabilità, *con la seguente:* associazioni.

**2.86.** Penna, D'Arrando, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità.

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).*

**2.87.** Penna, D'Arrando, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole* e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità.

**2.2.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire le parole:* , e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità *con le seguenti:* e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze tra minori, adulti e anziani con disabilità, nonché le differenze di genere.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2);*

*alla medesima lettera a), numero 3), dopo le parole:* 22 maggio 2001, *inserire le seguenti:* e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione;

*alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole:* e della definizione di durevole menomazione.

**2.62.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**\* 2.3.** De Lorenzo, Stumpo.

**\* 2.98.** Schirò, Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Siani, De Filippo.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola:* durevole.

**2.23.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* durevole menomazione *aggiungere le seguenti:* coerente con le indicazioni fornite dall'*International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, predisposta dall'Organizzazione mondiale della sanità e approvata il 22 maggio 2001, e con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD),

**2.4.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità *con le seguenti:* la cui individuazione è necessaria in tutti i procedimenti di accertamento dei vari stati invalidanti, anche ulteriori e diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), numero 3), in virtù del

successivo riconoscimento della condizione di disabilità.

**2.116.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: necessario con la seguente: utile.*

**2.22.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: affidandone la competenza alla Commissione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della valutazione di base.*

**2.21.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche ad ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: ICF e dell'ICD aggiungere le seguenti: e anche di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.*

**2.99.** Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Lepri, Siani, Pini.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

3-bis) distinguere nei processi di riconoscimento della disabilità la valutazione di base da una successiva valutazione multidimensionale;

3-ter) separare i percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

3-quater) in congruenza con la definizione di disabilità e in linea con le classificazioni ICD e ICF, prevedere con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il progressivo superamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento previste dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 recante « Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti », nonché conseguente revisione della tabella ivi allegata.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).*

**2.100.** Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Siani.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**2.141.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della con le seguenti: specificare in relazione al concetto di disabilità la.*

**2.148.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché con la normativa nazionale vigente successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di diritti e tutela delle persone con disabilità.*

**2.24.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-bis) introduzione di un sistema di sanzioni amministrative adeguato a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni a tutela delle persone con disabilità.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*sopprimere la lettera b);*

*alla lettera e), numero 2), sopprimere le parole: maggiormente rappresentative;*

*alla lettera f), numero 1), sopprimere le parole: di natura monocratica;*

*alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

2.5) prevedere il coordinamento dei controlli sull'effettivo rispetto delle norme stabilite a tutela delle persone con disabilità e l'applicazione delle sanzioni amministrative a tal uopo introdotte, prevedendo che il garante si avvalga, a tal fine, della collaborazione della Guardia di Finanza, la quale a sua volta ha competenza a eseguire controlli e applicare sanzioni per le violazioni delle norme stabilite a tutela delle persone con disabilità.

**2.15.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:*

5-bis) adottare il Codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo;

5-ter) unificare le risorse destinate strutturalmente alla disabilità e alla non autosufficienza, nel rispetto delle finalità e delle destinazioni istitutive di ciascun fondo, con particolare riguardo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, provvedendo a rimodularne il riparto sulla base dei bisogni epidemiologici di ciascuna realtà territoriale;

5-quater) unificare l'erogazione dei trattamenti pensionistici e indennitari, tenendo conto delle diverse componenti, delle finalità di ciascun benefico economico e delle diverse disabilità, facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni ed i trasferimenti monetari già erogati in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega;

5-quinquies) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.

**2.78.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:*

5-bis) adottare il codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo;

5-ter) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.

**2.79.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

5-bis) unificare le risorse destinate strutturalmente alla disabilità e alla non autosufficienza, nel rispetto delle finalità e delle destinazioni istitutive di ciascun fondo, con particolare riguardo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, provvedendo a rimodularne il riparto sulla base dei bisogni epidemiologici di ciascuna realtà territoriale;

5-ter) unificare l'erogazione dei trattamenti pensionistici e indennitari, tenendo conto delle diverse componenti, delle finalità di ciascun benefico economico e delle diverse disabilità.

**2.81.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 2, alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) revisione della vigente normativa al fine di prevedere l'estensione ai lavoratori autonomi delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di quelle previste all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

**2.88.** Villani, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politi-

che pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.

**2.82.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) adottare il codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo.

**2.80.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sopprimere i numeri da 1) a 3).

**2.6.** De Lorenzo, Stumpo.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**2.5.** De Lorenzo, Stumpo.

Al comma 2, lettera b), alinea, aggiungere, in fine, le parole: , sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici che operano nell'ambito degli accertamenti degli stati invalidanti.

**2.42.** Bologna.

Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri da 1) e 6) con i seguenti:

1) semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale le procedure di accertamento, le modalità di certificazione e le misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità;

2) individuare una procedura unica per tutti i processi valutativi afferenti alle diverse tipologie di invalidità e di disabilità, semplificando e razionalizzando gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare la tempestività, l'efficienza, la trasparenza nonché la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

3) procedere al progressivo superamento dei criteri delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

4) rafforzare il sistema dei controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante e prevedere un efficace sistema di monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rese, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica nazionale;

5) assicurare una valutazione socio-contestuale multifattoriale, evitando che la valutazione della condizione di disabilità avvenga principalmente sulla base della condizione di salute individuale e, in particolare, sul grado di invalidità reso dalle menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

**2.75.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:*

1) in conformità alle classificazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD si riconducano alla valutazione di base unitaria, anche razionalizzandone, ove necessario, i criteri valutativi confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità:

1.1) le valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

1.2) le valutazioni propedeutiche al riconoscimento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

1.3) le valutazioni relative alla necessità di sostegno, di sostegno intensivo, di restrizione della partecipazione integrandole e garantendo i benefici e gli istituti previsti dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

1.4) le valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza;

1.5) le valutazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e della mobilità;

1.6) le valutazioni propedeutiche alla concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa;

1.7) gli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), numero 5);

1.8) garantire, nella fase transitoria, i diritti acquisiti e le conseguenti prestazioni, servizi e trasferimenti monetari;

2) indicare in modo esplicito l'esclusione dalla rivedibilità nel tempo di specifiche situazioni, ferme restanti le esclusioni sancite dalle norme in vigore.

**2.101.** Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Siani.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1);*

*Conseguentemente, alla medesima lettera b):*

*al numero 2.1) sopprimere le parole: commi 1 e 3*

*al medesimo numero 2.1) sostituire le parole da: la necessità fino alla fine del numero con le seguenti: le differenti inten-*

sità di necessita di sostegno della persona con disabilità;

*al numero 3), dopo le parole: processi valutativi di base aggiungere le seguenti: richiesti dall'interessato e;*

*al medesimo numero 3) sostituire le parole da: all'handicap fino a: 12 marzo 1999, n. 68 con le seguenti: all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché all'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;*

*al numero 4), sostituire le parole: l'aggiornamento con le seguenti: il progressivo superamento, in conformità con l'ICF e tenendo conto dell'ICD,;*

*al numero 6), sostituire le parole da: controlli fino alla fine del numero con le seguenti monitoraggio sulla adeguatezza delle prestazioni rese, tenuto anche conto dell'eventuale aggravamento delle condizioni personali, prevedendo ipotesi di irrimediabilità nel tempo di specifiche situazioni, ferme restando le esclusioni già stabilite dalla vigente normativa.*

**2.63.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta con le seguenti: e valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e/o benefici cui può accedere.*

**2.154.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valutazione multidimensionale, è istituita un'unità operativa costituita da un medico specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un operatore socio sanitario territoriale, da un*

*esperto dell'INPS a garanzia del corretto progetto personalizzato, nel rispetto dei criteri dell'accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.*

**2.43.** Bologna.

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: alle indicazioni dell'ICF con le seguenti: al modello bio-psico-sociale.*

**2.155.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 2.1), sostituire la parola: certificati con la seguente: riconduca.*

*Conseguentemente, al medesimo numero 2.1), sostituire le parole da: la necessità di sostegno fino alla fine del numero con le seguenti: anche la condizione di disabilità, anche ai fini scolastici ed ai fini di inclusione lavorativa, nonché il grado di necessità di sostegni rispetto alle barriere che possono interagire col funzionamento della persona, le sue capacità nel campo dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.*

\* **2.25.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.117.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 2.1), sostituire le parole da: la necessità di sostegno fino alla fine del numero, con le seguenti: anche la condizione di disabilità, pure ai fini scolastici e ai fini di inclusione lavorativa, nonché il grado di necessità di sostegni rispetto alle barriere che possono interagire con il funzionamento della persona, le sue capacità nel campo dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.*

**2.60.** De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zannella.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2.1), aggiungere il seguente:*

2.2) certificati, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la necessità di rimodulare le misure idonee e specifiche attualmente vigenti per il sostegno dei minori con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo adeguati servizi e benefici economici che siano di sostegno permanente, continuativo e globale al minore con disabilità nella sfera individuale e di relazione, assicurando alla famiglia dello stesso, di poter mantenere il lavoro e una vita di relazione.

**2.19.** Emanuela Rossini.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) nel rispetto della loro autonomia unificare e razionalizzare in un'unica procedura tutti i processi valutativi di base afferenti l'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, la cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, l'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'accertamento di disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 23 marzo 1999, n. 68, e ogni altra normativa vigente, confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità.

**2.149.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: razionalizzazione aggiungere la seguente: , semplificazione.*

**2.26.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole in un'unica procedura di tutti i processi con le seguenti: dei processi*

**2.27.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la definizione delle norme generali per l'individuazione e validazione di percorsi lavorativi per le persone autistiche in virtù della legge 12 marzo 1999, n. 68, applicata principalmente alle disabilità motorie assicurandone l'accessibilità con strumenti che facilitino l'inserimento nel mercato del lavoro, come la certificazione delle competenze lavorative, di cui al sistema nazionale di certificazione delle competenze previsto dall'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**2.95.** Villani, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni, D'Arrando.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4)*

\* **2.29.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.153.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: per l'aggiornamento con le seguenti: per il progressivo superamento.*

\*\* **2.28.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\*\* **2.118.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole: affidamento a un unico con le seguenti: affidamento all'INPS, quale unico.*

**2.44.** Bologna.

*Al comma 2, lettera b), numero 5), dopo le parole: numero 3) aggiungere le seguenti: , garantendo la partecipazione delle asso-*

ciazioni di categoria maggiormente rappresentative e.

**2.119.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole: l'efficienza e la trasparenza con le seguenti: l'efficienza, la trasparenza, l'adeguatezza e correttezza.*

**2.164.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1 della legge n. 295 del 1990.*

**2.30.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità.*

**2.102.** Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Pini.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 6), con il seguente:*

6) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza o sull'aggravamento delle condizioni personali, al fine di controllare l'adeguatezza delle prestazioni rese garantendo l'interoperabilità tra le banche dati già esistenti.

**2.103.** Pini, Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Lepri.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 6), con il seguente:*

6) previsione di un efficace sistema di monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rese anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica nazionale.

**2.120.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo le parole: di controlli aggiungere le seguenti: medico-legali.*

**2.45.** Bologna.

*Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale.*

**2.121.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere i seguenti:*

6-bis) al fine di migliorare la qualità dell'assistenza, nonché ridurre i costi per il Servizio sanitario nazionale previsione per le persone con patologie o disabilità, per le quali siano previsti nei LEA cicli di fisioterapia, di optare, in alternativa parziale o totale ad essi e per importi di costo pari o inferiori per il Servizio sanitario nazionale, per percorsi di Attività fisica adattata (AFA), secondo prescrizione redatta da un medico specialista;

6-ter) al fine di facilitare la possibilità di sperimentare tali attività sportive, nonché di ridurre i costi per lo Stato, assegnazione in comodato d'uso direttamente alle società sportive degli ausili tecnologici, come definiti dal Nomenclatore dell'assistenza protesica contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », destinati alle persone con grave disabilità motoria per consentire di praticare attività sportiva.

**2.91.** Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

6-bis) riconoscimento sociale, giuridico ed economico della figura del caregiver familiare.

**2.162.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , attività che dovranno coinvolgere, il *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**2.97.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri da 1) e 12) con i seguenti:*

1) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

2) prevedere, nelle commissioni di valutazione, la presenza di componenti che siano in grado di valutare, secondo i principi della valutazione bio-psicosociale, la capacità di integrazione del soggetto all'interno di un contesto sociale, educativo e lavorativo e di determinare lo stato di salute globale dell'individuo avuto riguardo alla condizione fisica e psichico-affettiva, allo stato cognitivo e alle capacità funzionali e mettendo in relazione tali indicatori personali con i fattori socio-economici e ambientali; assicurare la massima partecipazione della persona al processo di valutazione, tenendo conto dei desideri, delle aspettative e delle preferenze individuali e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento anche nelle fasi successive di monitoraggio e di valutazione;

3) promuovere e agevolare il soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, relazionali e ambientali della persona sulla base di progetti personalizzati e di vita indipendente che siano idonei a valorizzare l'autodeterminazione e a favorire le poten-

zialità delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, realizzando la progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e utilizzando lo strumento del budget di salute di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base di interventi legislativi finalizzati al suo compiuto impiego sull'intero territorio nazionale e alla sua codificazione come livello essenziale di prestazioni e servizi, direttamente esigibile e a carattere permanente.

**2.76.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri da 4) a 12) con il seguente:*

4) promuovere e agevolare il soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, relazionali e ambientali della persona sulla base di progetti personalizzati e di vita indipendente che siano idonei a valorizzare l'autodeterminazione e a favorire le potenzialità delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, realizzando la progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e utilizzando lo strumento del budget di salute di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base di interventi legislativi finalizzati al suo compiuto impiego sull'intero territorio nazionale e alla sua codificazione come livello essenziale di prestazioni e servizi, direttamente esigibile e a carattere permanente

**2.77.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo la parola: multidimensionale aggiungere le seguenti: e multiprofessionale.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera c):*

*al numero 4), sostituire le parole: o di chi la rappresenta con le seguenti: e della*

persona eventualmente richiesta da quest'ultima ovvero di quella che la rappresenta, laddove l'interessato si trovi nell'impossibilità di manifestare la propria volontà;

*al medesimo numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché soluzioni abitative di comunità o coabitazione, al fine di contrastare segregazione e istituzionalizzazione;

*al numero 5), dopo le parole:* gli accomodamenti ragionevoli *aggiungere le seguenti:* che devono essere attivati per la realizzazione del progetto e che sono;

*dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

5-bis) ai fini della effettiva partecipazione della persona con disabilità alla valutazione multidimensionale e all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, assicurare l'adozione di adeguati accomodamenti ragionevoli, tenendo conto delle specificità delle disabilità coinvolte e dei differenti bisogni correlati;

*al numero 6), dopo le parole:* con disabilità *aggiungere le seguenti:* , mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza;

*al numero 7), dopo le parole:* assicurare che *aggiungere le seguenti:* , su richiesta della persona con disabilità e, qualora l'interessato si trovi nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, di chi la rappresenta,;

*al numero 8), sostituire la parola:* ossia *con le seguenti:* quale strumento attuativo del progetto che raccoglie;

*al medesimo numero 8), dopo le parole:* strumentali ed economiche *aggiungere le seguenti:* pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali e.

**2.64.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole:* sia svolta *aggiungere le seguenti:*

nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni e agli enti locali.

**2.54.** Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole:* in ambito sociosanitario e socioassistenziale *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

**2.104.** De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e garantendo, data l'etero direzionalità degli interessi e la varietà dei contesti, l'integrazione di coloro che già partecipano della vita di quella persona (Terzo Settore, scuola, e altri soggetti).

**2.122.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Prevedere che l'unità di valutazione multidimensionale sia costituita almeno da un medico ASL specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un rappresentante dei servizi sociali territoriale e dell'ASL e da un rappresentante dell'INPS esperto in protezione sociale.

**2.156.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) L'unità di valutazione multidimensionale, all'interno di ogni distretto deve essere composta almeno da: a) un medico di distretto; b) un assistente sociale; c) un infermiere professionale e, inoltre, può essere integrata dalle professionalità

specialistiche, sociali e sanitarie che siano ritenute necessarie

**2.105.** Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), premettere le seguenti parole:* riconoscere il progetto di vita individuale quale diritto soggettivo complesso, duraturo e di natura modificabile in relazione alle variazioni di vita individuale e dell'ambiente circostante nonché.

**2.31.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole da:* definisca un profilo *fino alla fine del numero, con le seguenti:* , sulla scorta del riconoscimento della condizione di disabilità effettuato nella valutazione di base, supporti la persona con disabilità e chi rappresenta i suoi interessi nell'individuazione del profilo di funzionamento della stessa in relazione ai contesti che la persona stessa vive o decide di voler iniziare a vivere e alle barriere e facilitatori che gli stessi presentano.

**2.123.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole:* un profilo di funzionamento della persona *con le seguenti:* un profilo della persona con disabilità.

**2.13.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto nel processo valutativo della specificità delle varie e differenti disabilità volta a volta considerate.

\* **2.72.** Marco Di Maio, Fregolent, Ungaro.

\* **2.17.** De Maria.

\* **2.157.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da:* e con la partecipazione *fino a:* libertà fondamentali *con le seguenti:* il supporto alla persona con disabilità e chi la rappresenta ad individuare, secondo i suoi desideri, le sue aspettative e scelte, gli obiettivi da perseguire per migliorare le condizioni personali, di salute e di disabilità, nonché la qualità di vita nei suoi vari domini e conseguentemente strutturare gli interventi volti a supportare efficacemente il percorso di vita scelto, con idonei sostegni, ben identificati per quantità, qualità ed intensità, e gli accomodamenti ragionevoli del caso, all'interno di uno specifico progetto individuale e personalizzato elaborato con il diretto coinvolgimento della persona con disabilità e/o di chi la rappresenta, onde garantire l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

**2.124.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole:* anche promuovendo *con le seguenti:* promuovendo prioritariamente.

**2.7.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* e sia costruito sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno al *caregivers* ed alla famiglia.

**2.165.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) prevedere una rimodulazione delle misure idonee e specifiche attualmente vigenti per il sostegno dei minori con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo adeguati servizi e benefici economici che siano di sostegno permanente, continuativo e globale al minore con disabilità nella sfera individuale e di relazione, assicurando alla famiglia dello stesso, di poter mantenere il lavoro e una vita di relazione;

**2.20.** Emanuela Rossini.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) prevedere un ampliamento dei LEA con il potenziamento degli aspetti socio-sanitari e l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), uniformemente su tutto il territorio nazionale, declinando nella loro esigibilità il diritto alla salute e all'inclusione della persona con disabilità.

**2.166.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli adeguati e pertinenti a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici.

**2.125.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 5) dopo le parole: quelli lavorativi aggiungere la seguente: , sportivi.*

**2.114.** Trizzino.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quelli culturali, sportivi e di ogni altro contesto di inclusione sociale.*

\* **2.32.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.160.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:*

5-bis) i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) possono essere anche garantiti, su richiesta della persona,

attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità ai fini dell'inclusione e della partecipazione sociale.

**2.106.** Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-bis) i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) possono essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità.

**2.126.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-bis) prevedere la revisione dei criteri di funzionamento e di finanziamento dei servizi di carattere riabilitativo, socio-sanitario e socioassistenziale, semiresidenziali e residenziali, affinché siano messi in condizione di supportare i progetti di vita delle persone prese in carico, orientandone l'azione e gli interventi al rispetto e promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.

**2.163.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: me-*

dianche le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza.

**2.55.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

6-bis) prevedere le modalità e le risorse economiche che garantiscano il carattere duraturo e permanente dei progetti di vita personalizzati quali livelli essenziali di prestazioni e servizi.

**2.14.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 7), sostituire le parole: dell'articolo 55 con le seguenti: degli articoli 55 e 56.*

**2.150.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 8), sostituire la parola: ossia con le seguenti: quale strumento attuativo del progetto di vita personalizzato che raccoglie.*

*Conseguentemente, al medesimo numero 8), dopo le parole: strumentali ed economiche aggiungere le seguenti: pubbliche e private.*

**2.56.** Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), numero 8), dopo le parole: ossia l'insieme aggiungere le seguenti: di risorse aggiuntive da utilizzare per accedere a servizi sociali, di inserimento lavorativo, formazione, inclusione sociale e.*

**2.52.** Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

*Al comma 2, lettera c), numero 8), sostituire la parola: volte con la seguente: necessarie.*

**2.8.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 8), dopo le parole: possa essere autogestito aggiungere le seguenti: con massima flessibilità.*

**2.127.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 8), sopprimere le parole: con obbligo di rendicontazione.*

**2.12.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

8-bis) prevedere meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione a favore dei servizi a supporto della domiciliarità;

**2.11.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 9), sostituire le parole da: l'individuazione degli interventi fino alla fine del numero, con le seguenti: siano individuati tutti i sostegni ed interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.*

\* **2.61.** Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

\* **2.128.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 10), dopo le parole: figure professionali aggiungere le seguenti: sanitarie, sociali e sociosanitarie.*

**2.57.** Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), numero 10), dopo le parole: figure professionali aggiungere le*

*seguenti*: e i servizi necessari, coinvolgendo gli enti del Terzo settore e i gestori presenti sul territorio.

**2.51.** Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

*Al comma 2, lettera c), numero 10), dopo le parole: figure professionali aggiungere le seguenti: tra quelle già previste dalla normativa nazionale.*

**2.92.** Penna, D'Arrando, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera c), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità.*

\* **2.33.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.129.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

10-bis) prevedere l'individuazione univoca del responsabile istituzionale per l'applicazione del progetto di cui ai punti precedenti e modalità di ricorso per l'eventuale inadeguatezza o mancata applicazione del progetto stesso ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità.

**2.107.** Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Pini.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:*

10-bis) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione, vengano adottati ulteriori strumenti volti a garantire il diritto al lavoro in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Costituzione nonché alla legge n. 68 del 12 marzo 1999.

**2.113.** Trizzino.

*Al comma 2, lettera c), numero 11), sostituire le parole: possano essere individuati con le seguenti: siano individuati.*

**2.9.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 11), sostituire le parole: sostegni e servizi per l'abitare e con le seguenti: misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, e sostegni e servizi per l'abitare, anche tra persone con disabilità e tra persone con disabilità e senza disabilità, inclusi.*

**2.130.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112.*

**2.108.** Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:*

11-bis) prevedere l'esonero dalle visite di accertamento per le persone disabili affetti da affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti, anche in presenza di un progetto di vita individuale di vita indipendente.

**2.10.** De Lorenzo, Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), numero 12), sostituire le parole: e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente con le seguenti: , anche attraverso meccanismi di riconversione delle risorse recuperate attraverso percorsi di progressiva deistituzionalizzazione a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente, fermo restando che le soluzioni alloggiative fuori dal contesto familiare e di origine, liberamente scelte, devono riprodurre nella massima misura possibile la casa e la famiglia*

di origine senza alcuna condizione segregante o istituzionalizzante.

**2.131.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12, aggiungere il seguente:*

13) prevedere, con riguardo alla figura del *caregiver* familiare che ha in cura persone con disabilità, una regolamentazione organica della relativa normativa, anche al fine di prevedere misure di favore per quei *caregiver* si prendono cura di due familiari disabili gravi, rivedendo conseguentemente la disciplina dei congedi straordinari di cui alla 5 febbraio 1992, n. 104, e del riconoscimento della cura del familiare disabile grave, come criterio per parametrare l'età anagrafica e di anzianità per l'accesso al beneficio del prepensionamento, anche tramite l'Ape sociale.

**2.34.** D'Attis, Versace.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

13) adottare iniziative a considerare le protesi di nuova generazione come ausili fondamentali per supplire o migliorare le funzioni compromesse delle persone con disabilità motorie permettendo l'inclusione degli stessi fra i trattamenti innovativi e/o efficaci per la cura dei pazienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante disposizioni su definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

**2.96.** Misiti, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

d) con riguardo alla digitalizzazione dei processi valutativi, realizzare piattaforme informatiche interoperabili idonee a supportare i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati, a consen-

tere la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e degli interventi di assistenza socio-sanitaria spettanti alla persona con disabilità, a garantire la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli e a contenere le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

*d-bis)* realizzare e agevolare l'assistenza telematica qualora la stessa sia compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.

**2.83.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) con riguardo all'informatizzazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali.

**2.89.** Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con riguardo, aggiungere le seguenti: all'informazione degli utenti e.*

**2.65.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel PNRR, aggiungere le seguenti: e in aderenza con il costituito progetto Sportello unico dell'invalidità civile dell'INPS.*

**2.48.** Bologna.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: piattaforme informatiche, interoperabili con le seguenti: una piattaforma informatica nazionale interoperabile.*

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: *coadiuvino con la seguente: coadiuvi e la parola: consentano con la seguente: consenta.*

**2.66.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: piattaforme informatiche, interoperabili, con le seguenti: una piattaforma informatica della disabilità, interoperabile, tra l'INPS e altre pubbliche amministrazioni e.*

**2.47.** Bologna.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: piattaforme informatiche aggiungere le seguenti: accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*alla lettera e), numero 2), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e che abbiano almeno una sede in ogni regione,;*

*alla medesima lettera e), numero 6), dopo le parole: ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere le seguenti: nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e degli ulteriori aggiornamenti normativi in materia di collocamento lavorativo di persone con disabilità,;*

*alla lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti.*

**2.18.** De Maria.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: piattaforme informatiche, aggiungere le seguenti: accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni e.*

\* **2.73.** Marco Di Maio, Fregolent, Ungaro.

\* **2.158.** Bellucci, Gemmato.

\* **2.35.** Mandelli, Versace, Bagnasco.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: interoperabili, aggiungere le seguenti: , tra INPS e altre pubbliche amministrazioni.*

**2.46.** Bologna.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità con le seguenti: interventi di assistenza sociosanitaria attivabili a favore della persona con disabilità.*

**2.58.** Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Paoletti.

*Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: controlli con la seguente: monitoraggi.*

**2.132.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità.*

**2.151.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) realizzare e agevolare l'assistenza telematica qualora la stessa sia compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.*

**2.84.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) al fine di rafforzare l'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione delle persone*

con disabilità su un piano di parità con gli altri, prevedere presso ciascuna amministrazione l'individuazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative e introdurre, tra gli obiettivi di produttività delle medesime amministrazioni, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, assicurando che la programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale e che alla stessa programmazione partecipino i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;

**2.85.** D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

*Al comma 2, lettera e), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

**2.109.** Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani.

*Al comma 2, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:*

01) garantire che nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operino in stretta consultazione e coinvolgano attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

\* **2.36.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.133.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole:* dell'accessibilità delle fun-

zioni amministrative *con le seguenti:* della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità.

*Conseguentemente, al numero 5, sostituire le parole:* dell'accessibilità delle funzioni amministrative *con le seguenti:* della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità.

**2.67.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole:* delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1).

*Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 4), sostituire le parole:* associazioni delle persone con disabilità, *con la seguente:* associazioni.

**2.90.** Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole:* maggiormente rappresentative *inserire le seguenti:* e che abbiano almeno una sede in ogni regione.

**2.159.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole:* maggiormente rappresentative *aggiungere le seguenti:* e delle rappresentanze sindacali.

**2.142.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché al monitoraggio della sua attuazione.

**2.68.** Fregolent, Ungaro.

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: introdurre aggiungere le seguenti: , di intesa con le rappresentanze sindacali.

**2.143.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'individuazione e monitoraggio delle modalità e delle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini con disabilità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

\* **2.37.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.134.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: associazioni delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e le rappresentanze sindacali.

**2.144.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera e), numero 5), dopo le parole: da valutare aggiungere le seguenti: , di concerto con le rappresentanze sindacali.

**2.145.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera e), numero 6), dopo le parole: datori di lavoro pubblici, aggiungere le seguenti: di concerto con le rappresentanze sindacali.

**2.146.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera e), numero 6, dopo le parole: ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, inserire le seguenti: nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e degli ulteriori aggiornamenti normativi in materia di collocamento lavorativo di persone con disabilità.

**2.38.** Mandelli, Versace, Bagnasco.

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

6-bis) prevedere un nuovo modello che revisioni i percorsi dell'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, considerando dei piani specifici per i portatori di disabilità intellettiva, anche valorizzandone i percorsi lavorativi o gli stage effettuati all'interno delle pubbliche amministrazioni.

**2.93.** Villani, D'Arrando, Penna, Barzotti, Nappi, Dieni.

Al comma 2, lettera e) numero 7) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con evidenza di quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente.

**2.110.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, De Filippo.

Al comma 2, lettera e), numero 8), dopo le parole: per l'inclusione sociale aggiungere le seguenti: oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

**2.111.** De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Carnevali.

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 e a 1 a 4.000, prevedere che i comuni che fanno parte di detti ambiti, in coerenza con

i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusione e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, possano procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale dedicato alle politiche di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.

**2.94.** Nappi, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Dieni.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

9) prevedere presso le università l'istituzione del Garante della disabilità quale figura indipendente preposta a ricevere segnalazioni e violazione dei diritti dei disabili e a promuovere iniziative per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

**2.167.** Iovino.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

9) prevedere presso i comuni l'istituzione del Garante della disabilità quale figura indipendente preposta a ricevere segnalazioni e violazione dei diritti dei disabili e a promuovere iniziative per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

**2.168.** Iovino.

*Al comma 2, lettera f), numero 1), sostituire le parole: di natura monocratica con la seguente: indipendente.*

**2.69.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera f), numero 1), sostituire la parola: monocratica con le seguenti: collegiale, con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.*

**2.152.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le valutazioni medico-legali ad esse riferite.*

**2.49.** Bologna.

*Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2.1), con il seguente:*

2.1) raccogliere segnalazioni di persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato, e intervenire su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'azione immediata.

*Conseguentemente, alla medesima lettera f):*

*dopo il numero 2.2), aggiungere il seguente:*

2.2-bis) richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

*sostituire il numero 2.3) con il seguente:*

2.3) formulare pareri e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi interessati dalle segnalazioni o dalle verifiche, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.

**2.70.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera f), numero 2.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità.*

**2.135.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), numero 2.3), premettere le seguenti parole: coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in*

tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi, promuovere l'adozione d'intesa con le regioni e la Conferenza Unificata e.

**2.136.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.3), aggiungere il seguente:*

2.3-bis) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso.

**2.137.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:*

2.5) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni che abbiano per oggetto i diritti delle persone con disabilità, anche a seguito di consultazioni periodiche.

**2.138.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:*

2.5) promuovere accessibilità e fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici e privati, inclusi le modalità di informazione, gli strumenti di mediazione, interpretariato, ac-

compagnamento e gli strumenti tecnologici e informatici.

**2.139.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:*

2.5) il Garante nazionale delle disabilità si avvale della collaborazione di un organo tecnico competente, individuato nell'ambito dell'organigramma dipartimentale del Ministero per le disabilità, al fine di indirizzare una corretta applicazione delle norme e dirimere eventuali dubbi interpretativi, anche alla luce della giurisprudenza consolidata in tema di disabilità.

**2.50.** Bologna.

*Al comma 2, lettera g), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi delle precedenti discipline inerenti l'invalidità civile, l'accertamento di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché, nelle more della definizione della nuova disciplina, l'applicazione della « Nuova tabella delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie » approvata con il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992.

**2.112.** Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

*Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati in base alle precedenti discipline inerenti l'invalidità civile, l'accertamento di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

\* **2.39.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.140.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , facendo salvi i servizi, le prestazioni, anche

economiche, e le agevolazioni già erogate in forza della vigente normativa, oggetto del riordino e della semplificazione di cui alla presente legge delega.

**2.71.** Fregolent, Ungaro.

*Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti.

\* **2.40.** Mandelli, Versace, Bagnasco.

\* **2.161.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

3) impegnare le regioni, anche con atti della Conferenza Stato-regioni, affinché le aziende sanitarie assicurino nella loro programmazione stanziamenti riservati, dedicati e crescenti, al fine di rispettare i livelli essenziali di assistenza previsti per le persone con disabilità e realizzare quindi una completa rete dei servizi socio-sanitari.

**2.53.** Lepri, De Filippo, Carnevali, Siani, Pini.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

3) prevedere che le disposizioni dell'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alla lingua dei segni e alla lingua dei segni tattile delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

\* **2.59.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

\* **2.16.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede all'aggiornamento delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento dei trattamenti economici previsti per le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, adeguandole al nuovo contesto economico e sociale;

b) pieno riconoscimento della natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie del capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.

\*\* **2.01.** Carnevali.

\*\* **2.02.** Ianaro, D'Arrando, Penna, Villani, Barzotti, Nappi, Dieni.

ART. 3.

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole:* e la riprogrammazione

**3.2.** Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con esclusione delle risorse sulla non autosufficienza iscritte al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a

eccezione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di vita indipendente.

**3.3.** Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* con le ulteriori risorse individuate dai decreti legislativi qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri.

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**3.1.** De Lorenzo, Stumpo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

\* **3.01.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

\* **3.02.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECCOOP, Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e Associazione PrinciPesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale ..... 250

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnnuMigratoristi, Italcaccia e Comitato Nazionale Caccia e Natura) e di rappresentanti dell'Ente Produttori Selvaggina, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica .. 250

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 25 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECCOOP, Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e Associazione PrinciPesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 25 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnnuMigratoristi, Italcaccia e Comitato Nazionale Caccia e Natura) e di rappresentanti dell'Ente Produttori Selvaggina, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	251
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative poste in votazione)</i> .....	256
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	252
<i>ALLEGATO 2 (Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione)</i> .....	258
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	253
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	262
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	255
AVVERTENZA .....	255

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione dei soli emendamenti presentati presso la XIV Commissione sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere favorevole, che potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, nonché dell'emendamento Mantovani 1.2, di competenza della XIV Commissione.

Avverte altresì che la Commissione Bilancio, a seguito della revoca del parere già espresso sul testo del provvedimento il 13 ottobre scorso, ha trasmesso un nuovo parere favorevole che tiene conto delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio presentati dal Governo.

Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti Nardi 4.1, Battilocchio 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 e De Girolamo 13.3.

Avverte che sull'emendamento Mantovani 4.15 la X Commissione ha approvato un parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da stabilire fino a riduzione di prezzo; con le seguenti: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno i trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.*

Avverte, inoltre, che sull'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02 la VI Commissione ha espresso un parere favorevole limitatamente al comma 1, lettera b).

Prende atto, infine, che i presentatori degli emendamenti riformulati esprimono il loro consenso sulle riformulazioni proposte.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e sull'unico articolo aggiuntivo all'esame, ad eccezione dell'emendamento Mantovani 1.2, sul quale esprime parere contrario.

Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime pareri conformi alla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Mantovani 1.2 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantovani 4.15 (*nuova formulazione*), Ruggieri 5.1, Elvira Savino 5.2, Rossello 10.2, Rossello 11.4, Pettarin 12.1 e 13.1 della relatrice, nonché l'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, in assenza di obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dalle proposte emendative testé approvate.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 3208 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 », come modificato dalla XIV Commissione, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Sergio BATTELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presi-*

denza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

### La seduta comincia alle 9.15.

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato.

Sottolinea che il provvedimento in esame è motivato dalla necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative.

Il decreto si compone di 15 articoli, a fronte dei 10 previsti nel testo originario, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi. Premette che la disposizione di maggiore interesse per la Commissione è rappresentata dall'articolo 9, in materia di trattamento di dati personali, ma presentano più circoscritti profili di interesse anche gli articoli 7, in materia di politica di asilo, e 8, in materia di tutela della minoranza slovena.

Preannuncia che nella relazione descriverà in maggior dettaglio le citate misure, limitandosi a richiamare brevemente, nei termini di seguito riportati, il contenuto delle restanti disposizioni.

L'articolo 1 riduce le limitazioni di accesso agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi, nonché alle discoteche, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, esclude alcune manifestazioni della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori devono essere nominativi.

L'articolo 2 riduce le limitazioni di accesso a musei e altri istituti e luoghi della cultura, mentre l'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina l'accesso, con certificazione verde, ai veicoli turistici.

L'articolo 3 integra la disciplina transitoria in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dei lavoratori nei settori pubblico e privato, prevedendo un obbligo di comunicazione in caso di richiesta da parte del datore di lavoro.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, consente l'utilizzo, in deroga al vincolo di destinazione per il piano vaccinale contro il COVID-19, delle risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e prevede altresì l'individuazione di ulteriori sedi per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento.

L'articolo 4 prevede una riorganizzazione della struttura dirigenziale del Ministero della salute in direzioni generali, il cui numero è elevato da 13 a 15, coordinate da un segretario generale.

L'articolo 4-*bis* eleva transitoriamente a 68 anni il limite anagrafico per l'idoneità alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere e altri enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 prevede un temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione.

L'articolo 6 proroga alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite lo scorso anno per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, introducendo l'obbligo di *green pass* per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Passando alle disposizioni che ritiene di maggiore interesse per la Commissione, ricorda che l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan. Rammenta che tale fondo, avvalendosi sia di risorse nazionali sia di assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, finanzia i progetti di accoglienza integrata, elaborati dagli enti locali.

L'articolo 8 reca disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia. Si prevede in particolare la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili in uso gratuito e perpetuo, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di protezione di dati personali. Le disposizioni estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, a tale riguardo, ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali, potenziandone la struttura, intervenendo altresì sulle disposizioni sanzionatorie.

In particolare, nel testo modificato dal Senato si prevede che la base giuridica possa essere costituita anche da « atti am-

ministrativi generali », nei casi previsti dalla legge. È comunque precisato l'obbligo di rispetto dell'articolo 6 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali. Ricorda in proposito che tale provvedimento comunitario, al considerando n. 41, non impone che la base giuridica del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico sia costituita da un atto legislativo. Inoltre viene disposta l'abrogazione dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice della *privacy* che consentiva al Garante della *privacy* – nel caso di trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico che presentassero rischi elevati per i diritti e le libertà individuali – di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, a garanzia degli interessati.

Evidenzia che un'ulteriore significativa modifica al Codice della *privacy*, è prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera g), che introduce il nuovo articolo 144-*bis*, rubricato « *Revenge porn* », che mira a potenziare le competenze del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti, su segnalazione degli interessati o di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Rammenta che il Senato ha introdotto nell'articolo 144-*bis* quattro ulteriori commi in materia: di conservazione a fini probatori del materiale oggetto di segnalazione, di misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati e di trasmissione della segnalazione della relativa documentazione al pubblico ministero, nel caso in cui si configuri la consumazione o la tentata consumazione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale, e sussistano i presupposti per la procedibilità d'ufficio.

Ulteriori interventi previsti dall'articolo 9 riguardano il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione e la riduzione del termine per l'espressione del parere del Garante della *privacy* sui provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR.

Fa presente, infine, che l'articolo 9-bis e l'articolo 10 riguardano, rispettivamente, la clausola di rispetto dell'autonomia dei territori ad autonomia speciale e l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, su invito del presidente, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 3*).

Guido Germano PETTARIN (CI) esprime un particolare apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 8 del provvedimento, volta alla destinazione alla comunità slovena dell'immobile denominato Narodni Dom, quale segno di riconciliazione storica con una comunità che ha sofferto esperienze dolorose, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nel corso del suo recente incontro con il Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor. Ringrazia in particolare il sottosegretario Amendola, che ha seguito personalmente la vicenda, la relatrice e la Commissione tutta per l'importante lavoro svolto.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) si associa alle parole di apprezzamento del deputato Pettarin in merito a una questione che conosce a fondo, avendo seguito con l'Unione interparlamentare Italia – Slovenia i rapporti tra i due Paesi, che si sono inten-

sificati nell'ultimo anno e mezzo anche a causa della pandemia, con dinamiche a cavallo del confine che hanno aumentato la collaborazione tra le diplomazie italiana e slovena. Esprime quindi anch'egli un ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.*

*C. 3354 Governo.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE POSTE IN VOTAZIONE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo «ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate», il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 13 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

**1.2.** Mantovani.

## ART. 4.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: stabilire fino a: riduzione di prezzo; con le seguenti: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta*

giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;

**4.15.** (Nuova formulazione) Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

**(Approvato)**

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.*

**5.1.** Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.*

**5.2.** Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

**(Approvato)**

## ART. 10.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;*

**10.2.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

**(Approvato)**

## ART. 11.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e gli organi da esse individuate e dopo le parole: secondo le rispettive competenze, aggiungere le seguenti: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.*

**11.4.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

**(Approvato)**

## ART. 12.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedurali.*

**12.1.** Pettarin, Dall'Osso.

**(Approvato)**

## ART. 13.

*Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della*

*presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**13.1.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

**13.02.** *(Nuova formulazione)* Pettarin, Cosimo Sibilia.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia  
all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).****RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020*, è stata presentata dal Governo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.

Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica *ex post* dell'attività svolta dal Governo e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso

l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

In particolare, la relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo abbia rappresentato a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge n. 234 del 2012, salvo che non abbia potuto attenersi agli indirizzi medesimi per ragioni che comunque devono essere motivate.

In via preliminare, occorre sottolineare come la Relazione consuntiva relativa al 2020 sia stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, a quasi quattro mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234 del 2012. Il rispetto della tempistica per la presentazione del documento, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale della fase programmatica e dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.

La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. Il documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni della legge n. 234 del 2012. A differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica

per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4). Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.

La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate dai negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, che è stato integrato dal programma *Next Generation EU* (NGEU), e dalle relazioni con la Gran Bretagna. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, il documento indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione.

Quanto invece al nuovo bilancio pluriennale, il documento dà conto delle posizioni sostenute dal Governo nel corso del negoziato, che è stato fortemente condizionato dallo scoppio della crisi pandemica, e dell'azione svolta a sostegno del raggiungimento dell'accordo finale, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, salvaguardare le allocazioni nazionali legate alle politiche tradizionali e il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Tra i risultati relativi alle questioni orizzontali, a compensazione della mancata previsione esplicita della revisione intermedia del QFP, la Commissione assume l'impegno a presentare entro il 1° gennaio 2024 un riesame del funzionamento del QFP, eventualmente accompagnato da pertinenti proposte di revisione.

Nel ricordare le altre misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica, la relazione evidenzia che la sfida sarà costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate, tra le quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE).

La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della « migliore regolamentazione » (*better regulation*), allo scopo di rafforzare l'utilizzo degli strumenti in tale ambito che consentono una valutazione degli effetti delle iniziative delle istituzioni europee sull'ordinamento nazionale e il loro impatto sui cittadini e sulle imprese.

La seconda parte della Relazione è incentrata sulle specifiche misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e delle politiche settoriali. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a varie questioni, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Gran parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, influito sull'andamento del negoziato sul nuovo QFP, che è stato integrato dall'associato programma *Next Generation EU* (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia. Il nuovo bilancio ha un impatto trasversale su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2020 sul QFP e sui relativi programmi settoriali.

Per quanto concerne l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, e segnatamente l'attuazione della programmazione 2014-2020, la relazione evidenzia che tutti i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE hanno superato le soglie di spesa previste per evitare il disimpegno automatico a fine anno e che la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea, comprensiva del cofinanziamento nazionale, è risultata pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto ai 15,2 miliardi conseguiti al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1% del

totale delle risorse programmate (50,5 miliardi di euro).

La parte terza della relazione illustra le attività condotte nell'ambito della dimensione esterna, con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica della difesa comune. Al riguardo, si valuta positivamente, come ribadito nel parere della III Commissione, il rilievo attribuito all'area mediterranea e l'impegno per mantenere la centralità del processo di allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali nell'agenda europea.

La parte quarta illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, mentre la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE) in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia.

Un apposito capitolo riguarda il contenzioso. In particolare, la Relazione evidenzia come, nel corso del 2020, si sia registrata l'archiviazione di 27 procedure d'infrazione, tra cui alcuni dossier particolarmente sensibili e complessi. Nel contempo sono pervenute 33 nuove contestazioni formali di inadempimento.

Rispetto alle complessive 77 procedure di fine 2019, il numero delle procedure a carico dell'Italia a fine 2020 era aumentato attestandosi a 86, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancata attuazione delle direttive dell'Unione europea, confermando il *trend* in crescita dal 2017 in avanti. Il numero maggiore di violazioni si confermava essere relativo a questioni in materia ambientale, con 20 procedure aperte.

La Relazione riporta come, alla data del 31 dicembre 2020, vi siano ancora nove procedure pendenti ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia) e come, con riferimento a nove procedure, la Corte di giustizia dell'Unione

europea abbia già pronunciato la sentenza di accertamento della violazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al 31 dicembre 2020, l'Italia aveva già pagato sanzioni pecuniarie per 751 milioni di euro per le seguenti sei procedure d'infrazione: n. 2007/2229 sui contratti di formazione lavoro; n. 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; n. 2007/2195 relativa alla gestione dei rifiuti in Campania; n. 2003/2077 relativa alle discariche abusive; n. 2004/2034 sul trattamento delle acque reflue urbane; n. 2014/2140 sul mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna.

La XIV Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, che sta consentendo di acquisire utili elementi di informazione e di valutazione circa lo stato del contenzioso e le criticità che determinano l'insorgere di nuove procedure di infrazione e la mancata positiva conclusione di procedure già avviate.

Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020 (appendice I); l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accreditati registrati al 31 dicembre 2020 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020 (appendice II); i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee (appendice III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (appendice IV); l'elenco degli acronimi (appendice V).

In particolare, il quarto allegato contiene un elenco degli atti approvati dalla Camera e dal Senato, su proposte legislative e altri documenti europei, e per ognuno di essi è riportato per intero il dispositivo,

accompagnato da una descrizione delle azioni per darvi seguito.

La Relazione non entra nel dettaglio dei seguiti dati agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione e delle linee generali della politica europea

dell'Italia. La considerazione di tali atti nella relazione concorrerebbe alla verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento.

Il documento ha, infine, ricevuto i pareri favorevoli di tutte le Commissioni permanenti e un parere non ostativo della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

## ALLEGATO 3

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 139/2021, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali »;

valutato in particolare l'articolo 9, che interviene in materia di protezione di dati personali, prevedendo, tra l'altro, che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in « atti amministrativi generali » e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della *privacy*) e per il trattamento

dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice;

considerato che il trattamento dei dati personali, perché sia lecito, deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista dal regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri come indicato nel medesimo regolamento;

tenuto conto che il provvedimento richiama espressamente il necessario rispetto dell'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 2016/679, al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico non arrechi pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e rilevato che il regolamento comunitario, al considerando n. 41, non impone che la base giuridica del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico debba essere costituita da un atto legislativo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****per le questioni regionali****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	263
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	269
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	263
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	272
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	265
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	273
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	268

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 25 novembre 2021. – Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.**

**C. 2372.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « norme generali dell'istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione); con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la residuale competenza regionale in materia di formazione professionale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1 comma 1, dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Il comma 2 dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Le Linee guida individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

L'articolo 2 prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni or-

dine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

L'articolo 3, commi 1-6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'anno scolastico 2024/2025 compreso). In particolare, dispone che la stessa è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle stesse competenze;

b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica esplicita e a quella implicita.

c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

L'articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 4 dispone, anzitutto, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei CPIA, nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'art. 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici.

L'articolo prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Infatti, a fianco della legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

In tal senso, il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea). Esso inter-

viene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento, da ultimo nella seduta del 26 maggio 2021, esprimendo un parere favorevole.

Dichiara che si soffermerà pertanto solo sulle modifiche apportate dal Senato successivamente al parere della Commissione.

All'articolo 1 è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal medesimo articolo 1 (tali compiti riguardano la promozione della parità e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea).

È stato inserito un nuovo articolo 2, recante « disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003 » L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta « estero-vestizione » ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine

di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese;

All'articolo 3 sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l'autorizzazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022);

All'articolo 4 è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

È stato inserito un nuovo articolo 9, che modifica i principi di delega relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, specificando che sussista una pratica commerciale sleale ogni qualvolta sia fissato dall'acquirente un prezzo medio inferiore ai costi medi di produzione e non solo quando sia fissato un prezzo medio inferiore del 15 per cento a tale prezzo medio.

All'articolo 10, recante « disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273 », sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di

ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35.000 euro;

È stato inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite « precursori di esplosivi ».

Sono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 18, di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212).

Sono apportate alcune modifiche all'articolo 26, in materia di disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/213.

È stato inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 in materia di mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II*) per escludere dall'ambito di applicazione della disciplina europea i fornitori di servizi di *crowdfunding*.

È stato inserito il nuovo articolo 28 che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Le disposizioni assegnano

in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni;

All'articolo 29 viene modificata la disciplina sanzionatoria in materia di vendita dei prodotti veterinari contenuta nel decreto legislativo n. 193 del 2006; al medesimo articolo, in materia di vendita *on line* di medicinali veterinari, viene aggiunta la previsione, analoga a quelle introdotte agli articoli 31 e 32 (cfr. oltre) in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di impedire la vendita *on line* di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono « pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute ».

All'articolo 31, comma 1, lettera *a*), con riferimento al decreto legislativo n. 204 del 2015 viene aggiunta, come accennato, la medesima previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, sono « pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute ».

All'articolo 32, comma 1, analoga previsione viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.

All'articolo 33, concernente le disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (procedura di infrazione n. 2016/2013) sono apportate modifiche che prevedono: *a*) che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; *b*) che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; *c*) la soppressione dell'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'eserci-

zio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; *d*) che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili).

All'articolo 35 (*ex* articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra, è specificato in rubrica che la norma riguarda il Caso ARES (2019) 7142023.

In relazione al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo, interviene il nuovo articolo 40, che al comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera *b*) dell'articolo riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione « coerente » con la più stringente espressione « conforme »;

Il nuovo articolo 41 modifica all'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, con-

cernente la legge di delegazione europea e la legge europea, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura « secondo semestre », debitamente corredato di relazione illustrativa.

È inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

È stato inserito il nuovo articolo 45 che prevede l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità

di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

È stato inserito il nuovo articolo 46, recante disposizioni che in attuazione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, intervengono in merito allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere, a richiesta delle amministrazioni centrali e locali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, pareri nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.

All'articolo 48, infine, è stata aggiornata la clausola di invarianza finanziaria tenendo conto delle modifiche apportate dal Senato alle disposizioni del provvedimento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

## ALLEGATO 1

**DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (C. 3354 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3354 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *n*) ed *s*) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente protezione civile, governo del territorio, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale turismo, agricoltura e diritto allo studio (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, già alcune disposizioni del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si tratta in particolare dell'articolo 1, comma 15 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero del turismo di aggiornamento degli standard minimi delle strutture ricettive e turistiche); dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*) (adozione del piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate) e comma 4 (individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del Centro-Nord con

decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate); dell'articolo 22 (DPCM, previa intesa con sede di Conferenza Stato-regioni, per il riparto delle risorse per il contrasto del rischio idrogeologico);

sul provvedimento la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno formulato, nel corso delle loro audizioni di fronte alla Commissione bilancio della Camera competente in sede referente, proposte di modifica e di integrazione del testo, che appaiono meritevoli della massima considerazione;

l'articolo 3, prevede, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, delle competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di quest'ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

l'articolo 12 semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle

borse di studio e per la determinazione dei relativi importi; ciò attraverso un decreto del Ministro dell'università; in proposito, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

l'articolo 16, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, prevede, tra le altre cose, al comma 1, lettera *b*), che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di queste specifiche misure; in particolare potrebbe essere considerata la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

l'articolo 21, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del provvedimento; in particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

l'articolo 24, al comma 4, prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il

Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per la scuola » da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si può ipotizzare la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni in considerazione del concorso nella disposizione della competenza statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*), che appare prevalente e della competenza concorrente in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile (articolo 117, terzo comma) a cui la giurisprudenza costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018) ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

1) tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;

2) inserire, all'articolo 12, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dalla norma;

3) inserire, all'articolo 21, comma 10, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere, all'articolo 6, comma 3, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale;

b) prevedere, all'articolo 16, comma 1, lettera b), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali

ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, nell'ambito del previsto decreto ministeriale, delle disposizioni relative all'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura;

c) prevedere, all'articolo 24, comma 4, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, nell'ambito della procedura di riparto delle risorse destinate agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C 2372 recante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « norme generali sull'istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione); con riferimento all'articolo 4 assume rilievo an-

che la residuale competenza regionale in materia di formazione professionale (articolo 117, quarto comma);

all'articolo 4, comma 2, è prevista la previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire i criteri per l'effettuazione della sperimentazione in materia di competenze non cognitive nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B, Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge C. 2670-B recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2019-2020 »;

richiamato il parere favorevole sul provvedimento già espresso dalla Commissione, nella seduta del 26 maggio 2021, nel corso dell'esame al Senato e rilevato che:

la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea;

in tal senso, il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale pre-

scrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea); esso interviene poi, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma),

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	274
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti di Federmetano e di rappresentanti della Federazione ANIE ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	274

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Cosimo ADELIZZI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.**

**Audizione di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti di Federmetano e di rappresentanti della Federazione ANIE.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Cosimo ADELIZZI, *presidente*, introduce l'audizione.

Filippo BRANDOLINI, *Vice Presidente Vicario di Utilitalia*, Dante NATALI, *Presidente di Federmetano*, e Maria Antonietta PORTALURI, *Direttore Generale di Federazione ANIE*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Umberto BURATTI (PD).

Cosimo ADELIZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti di Federmetano e di rappresentanti della Federazione ANIE per le relazioni svolte.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	275
Sui consulenti della Commissione .....	275
Audizione del dottor Paolo Mondani .....	275
COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA .....	275

*Giovedì 25 novembre 2021. – Presidenza del presidente MORRA indi della presidente f.f. LUNESU.*

#### **La seduta comincia alle 13.27.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

##### **Sui consulenti della Commissione.**

Il PRESIDENTE comunica che nell'ultima seduta dell'ufficio di presidenza è stato nominato consulente a tempo parziale e a titolo gratuito l'avvocato Sergio Maria Battaglia.

##### **Audizione del dottor Paolo Mondani.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Paolo Mondani.

Il dottor MONDANI svolge una relazione sul caso Montante, con particolare riferimento alle connessioni con la vicenda

delle possibili infiltrazioni mafiose nel Comune di Capaci.

La senatrice CORRADO (Misto) interviene, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor MONDANI fornisce i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE *f.f.* LUNESU (L-SP-PSd'Az) ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.56.**

#### **COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA**

*Giovedì 25 novembre 2021. – Coordinatore: LATTANZIO (PD).*

**Il Comitato si è riunito dalle 14.32 alle 15.18.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica: audizione del presidente della ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ing. Stefano Besseghini .....	276
Esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	276
Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022 .....	276

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 10.10.**

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica: audizione del presidente della ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ing. Stefano Besseghini.**

Il Comitato procede all'audizione del presidente della ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ing. Stefano BESSEGHINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

L'ing. BESSEGHINI ha quindi svolto l'intervento di replica, con un'integrazione della dottoressa Clara POLETTI.

**Esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il Comitato procede all'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'art. 11,

del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore.

Il relatore, senatore FAZZONE (FIBP-UDC), svolge una esposizione introduttiva. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022.**

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022.

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice.

La relatrice, deputata DIENI (M5S), riferisce sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**La seduta termina alle 11.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	277
Audizione di Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia, in materia di economia circolare, nonché di abiti usati, rifiuti e scarti tessili unitamente al tema dei traffici illeciti di indumenti usati .....	277
Sulla pubblicità dei lavori .....	278
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroni, on. Vianello) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	278
Esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche (PFAS) (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Zolezzi) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	278

#### AUDIZIONI

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia, in materia di economia circolare, non-**

**ché di abiti usati, rifiuti e scarti tessili unitamente al tema dei traffici illeciti di indumenti usati.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia. Partecipa all'audizione Mara Chilosi, consulente di Sistema Moda Italia.

Ricorda che Sistema Moda Italia è una delle più grandi organizzazioni di rappresentanza degli industriali del tessile e moda e si propone di tutelare e promuovere gli interessi del settore e dei suoi associati.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditore dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditore che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della

Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Sergio TAMBORINI, *Presidente di Sistema Moda Italia*, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Sergio TAMBORINI, *Presidente di Sistema Moda Italia*, e Mara CHILOSI, *consulente di Sistema Moda Italia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroi, on. Vianello).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 luglio ha presentato, insieme ai deputati Muroi e Vianello, una proposta di relazione che, in esito alle osservazioni e proposte emendative presentate sul testo, è stata complessivamente ridefinita dai relatori. Avverte, quindi, che il nuovo testo della proposta di relazione sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione e fissa il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica alle ore 12 di giovedì 2 dicembre 2021.

Tullio PATASSINI (Lega) chiede talune precisazioni in ordine ai contenuti del nuovo testo della proposta di relazione; paventa altresì che sia troppo breve il termine indicato per la presentazione di proposte emendative.

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti e ravvisa l'esigenza che l'esame della relazione proceda con tempestività pur nel rispetto di tempi congrui per l'approfondimento dei contenuti della relazione. Conferma quindi il predetto termine di scadenza per le proposte emendative e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche (PFAS) (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Zolezzi).**

*(Esame e rinvio).*

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche (PFAS) e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, onorevole Braga e onorevole Zolezzi, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 12 di venerdì 10 dicembre 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Comunicazioni della presidente .....	279
Sulla pubblicità dei lavori .....	279
Audizione del dottor Vannino Chiti, ex Presidente Regione Toscana .....	279
Sulla giornata contro la violenza sulle donne .....	279

*Giovedì 25 novembre 2021. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene il dottor Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

##### **Comunicazioni della presidente.**

La PRESIDENTE comunica che al sopralluogo del 29 novembre a Firenze prenderanno parte i senatori Biti, Bottici, Vescovi e la presidente, nonché il consulente della Commissione capitano Leonardo Bernardi.

Comunica, altresì, che al sopralluogo previsto il 1° dicembre prossimo a Molfetta prenderanno parte la presidente, la deputata Barbuto e i consulenti della Commissione dott. Michele Loizzo e avv. Domenico Costantino.

La Commissione prende atto.

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del

regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web-tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

##### **Audizione del dottor Vannino Chiti, ex presidente Regione Toscana.**

Il dottor CHITI svolge una relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), la PRESIDENTE, la senatrice BITI (PD) e il deputato DONZELLI (FDI).

Il dottor CHITI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

##### **Sulla giornata contro la violenza sulle donne.**

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la PRESIDENTE ri-

corda le vittime del Forteto, molte delle quali di genere femminile, ed esprime la propria vicinanza a tutte le donne in questa giornata.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 9.05.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA****sulla morte di David Rossi****S O M M A R I O****COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	281
Audizione dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Federico Gigli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	281
Audizione del Vice Ispettore della Polizia di Stato, Livio Marini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	282
Audizione dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Federica Romano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	282
AVVERTENZA .....	283

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

**La seduta comincia alle 14.20.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Federico Gigli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'Assistente Capo Federico Gigli, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Federico GIGLI, *Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato*, svolge una relazione, durante la quale Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Leonardo TARANTINO (LEGA), ai quali risponde Federico GIGLI, *Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia l'Assistente Capo Federico Gigli per

il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone che le successive audizioni si svolgano al termine dei medesimi.

La commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 17.30.**

**Audizione del Vice Ispettore della Polizia di Stato, Livio Marini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Vice Ispettore Livio Marini, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Livio MARINI, *Vice Ispettore della Polizia di Stato*, svolge una relazione, durante la quale Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S) e Guido Germano PETTARIN (CI), ai quali risponde Livio MARINI, *Vice Ispettore della Polizia di Stato*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il Vice Ispettore Livio Marini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 19.45, riprende alle 19.55.**

**Audizione dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Federica Romano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'Assistente Capo Federica Romano, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Federica ROMANO, *Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e il deputato Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Federica ROMANO, *Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Guido Germano PETTARIN (CI), Valentina D'ORSO (M5S) e Luca MIGLIORINO (M5S).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia l'Assistente Capo Federica Romano per il contributo fornito ai lavori della

Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 20.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 25 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.15.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell’Ambasciatore d’Italia a Mogadiscio, Alberto Vecchi, sulla situazione in Corno d’Africa .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)</i> .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell’esame e conclusione</i> ) .	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
AVVERTENZA .....	8

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	30

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07126 Gebhard e Colucci: Sull’azione di contrasto all’immigrazione clandestina al confine italo-sloveno .....	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	32
5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l’affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore .....	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	34

5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive ...	16
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	36
5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria .....	17
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	37
5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno .....	18
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	38
5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021 .....	18
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	39
5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza .....	19
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	40
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i> )	20
<i>ALLEGATO 9 (Relazione approvata)</i> .....	41
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 10 (Proposte di riformulazione di proposte emendative)</i> .....	43
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 11 (Proposte emendative presentate)</i> .....	46
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare. C. 3297 cost. Fascina ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi. C. 3218 Verini ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
<b>AVVERTENZA</b> .....	29
<b>II Giustizia</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	54
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-07142 Di Stasio: Sul processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali .	55
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-07138 Quartapelle Procopio: Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.	

5-07140 Palazzotto: Sulla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia .....	56
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-07139 Lupi: Sul cosiddetto « Trattato del Quirinale ».	
5-07141 Formentini: Sul cosiddetto « Trattato del Quirinale » .....	56
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	63
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-06211 Ermellino: Sul processo di riforme in Ucraina e sugli accordi italo-ucraini in materia di sicurezza .....	57
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-07026 Emiliozzi: Sugli attacchi a strutture religiose della Società salesiana di San Giovanni Bosco da parte di forze militari etiopi .....	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-07048 Ehm: Sulle prospettive di risoluzione pacifica del conflitto in Yemen e di blocco all'esportazione di armamenti verso i Paesi coinvolti .....	58
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	68
 <b>IV Difesa</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	71
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	79
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i> ) .....	71
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo unificato elaborato dal nuovo comitato ristretto adottato come testo base)</i> .....	81
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime</i>	

<i>Situational Awareness land and sea based</i> della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 327 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 2372 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	106
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	116
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	111
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime Situational Awareness land and sea based</i> della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 328 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115
<b>VI Finanze</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V	

Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	161
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165

## VII Cultura, scienza e istruzione

### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	166
7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole e dei comuni montani ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00758</i> ) .	166
7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	167

### SEDE REFERENTE:

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	167
---	-----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	168
5-05743 Gadda: Sospensione dell'obbligo dei produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati .....	168
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	172
5-06278 Braga: Inadeguatezza del sistema di raccolta e gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	173
5-06442 Terzoni: Esclusione dei toner provenienti dalle attività economiche dal novero dei rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici .....	169
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	174

### SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	169
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	175

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose » (C. 3354 Governo) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	178
--	-----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V	
--	--

Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	179
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova proposta di parere del relatore</i> ) .....	182
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Parere contrario su emendamenti</i> ) .....	180
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	188
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	189
AVVERTENZA .....	181
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	192
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	191
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	191
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	191
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	194
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	195
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee .....	200
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	205
5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera .....	200
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	206

5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego .	201
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	208
5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 .....	201
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	210
5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale .	201
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	211

## XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	213
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3361 D'Arrando</i> )	213
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i> .....	215

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECCOOP, Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e Associazione PrinciPesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale .....	250
---	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnnuMigratoristi, Italcaccia e Comitato Nazionale Caccia e Natura) e di rappresentanti dell'Ente Produttori Selvaggina, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica ..	250
--	-----

## XIV Politiche dell'Unione europea

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	251
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative poste in votazione)</i> .....	256
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	252
<i>ALLEGATO 2 (Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione)</i> .....	258

### SEDE CONSULTIVA:

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	253
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	262

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	255
AVVERTENZA .....	255
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	263
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	269
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	263
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	272
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	265
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	273
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	268
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	274
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti di Federmetano e di rappresentanti della Federazione ANIE ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	274
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	275
Sui consulenti della Commissione .....	275
Audizione del dottor Paolo Mondani .....	275
COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA .....	275
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica: audizione del presidente della ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ing. Stefano Besseghini .....	276
Esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	276
Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022 .....	276
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	277

Audizione di Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia, in materia di economia circolare, nonché di abiti usati, rifiuti e scarti tessili unitamente al tema dei traffici illeciti di indumenti usati .....	277
Sulla pubblicità dei lavori .....	278
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroni, on. Vianello) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	278
Esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche (PFAS) (Relatori: on. Vignaroli, on. Braga, on. Zolezzi) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	278

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Comunicazioni della presidente .....	279
Sulla pubblicità dei lavori .....	279
Audizione del dottor Vannino Chiti, ex Presidente Regione Toscana .....	279
Sulla giornata contro la violenza sulle donne .....	279

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	281
Audizione dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Federico Gigli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	281
Audizione del Vice Ispettore della Polizia di Stato, Livio Marini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	282
Audizione dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Federica Romano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	282
AVVERTENZA .....	283

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284
---	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



\*18SMC0166160\*